

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

INDICE GENERALE

PARTE GENERALE

Capitolo I	Guida di vigilanza: profili generali	12
I.1	Premessa	12
I.2	Struttura della guida	13
I.3	Ambito di applicazione	14

PARTE PRIMA

SEZIONE I	METODI E PROCESSO VALUTATIVO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA	5
Capitolo I	Profili generali: classificazione degli intermediari e principio di proporzionalità	5
I.1	La qualificazione degli intermediari	5
I.2	Macro-categorie	7
I.3	Proporzionalità	9
I.4	Processo per l'aggiornamento della profilatura e della base dati relativa alle categorie di prioritizzazione	11
Capitolo II	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP) e la pianificazione delle attività di vigilanza prudenziale	12
II.1	Premessa	12
II.2	Caratteristiche generali del processo SREP	12
II.3	Il "ciclo di valutazione": la pianificazione dell'attività di vigilanza	21
II.4	Il "ciclo di valutazione": la verifica del rispetto dei requisiti normativi e i controlli andamentali	21
II.5	Il "ciclo di valutazione": l'analisi dei rischi e dei presidi	28
II.6	Il "ciclo di valutazione": il meccanismo di assegnazione dei punteggi di profilo e complessivo	35
II.7	Analisi orizzontale sulle proposte valutative e di decisione sul capitale	38
II.8	Il "ciclo di valutazione": rappresentazione dei risultati – relazione AVG	38
II.9	Il collegamento "punteggio-azione"	38
II.10	Proporzionalità e articolazione del processo di revisione e valutazione prudenziale	40
II.11	L'attività di analisi e monitoraggio degli intermediari in situazioni di crisi	43
II.12	La relazione tra analisi consolidata e individuale	44
II.13	Pianificazione ispettiva e modalità di interazione tra controlli a distanza ed ispettivi	45
II.14	La connessione tra l'analisi dei singoli intermediari e quella macroprudenziale	46
	Allegato n. II/1: Programmazione dell'attività dei poli di vigilanza	51
	Allegato n. II/2: Principi generali per la valutazione dei piani di risanamento	52
	Allegato n. II/3: Procedure per l'applicazione del Reg. UE 348/2019 e per l'interazione con altre autorità in materia di piani di risanamento	53
Capitolo III	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni	54
III.1	Premessa	54
III.2	I collegamenti fra le attività svolte dai Servizi dell'Amministrazione Centrale	54
III.3	Scambi informativi tra la Vigilanza e l'unità responsabile per la vigilanza in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (Accordo quadro 2019 e GL/EBA/2021/15 in materia di cooperazione).	54
III.4	Interlocuzione fra il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria	55
III.5	Interlocuzione fra la Vigilanza e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi	55
III.6	Rapporti tra Servizi della Vigilanza e con le Filiali	55
III.7	Instaurazione di un dialogo efficace tra la Banca d'Italia e gli external auditors	55

III.8	Scambi informativi tra la Vigilanza e il Settore Supervisione outsourcer e terze parti	62
	Allegato n.III/1: Linee guida in materia di collaborazione tra il Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria e il Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria	63
	Allegato n. III/2: Documento per l'applicazione del provvedimento in materia di collaborazione e coordinamento tra la vigilanza bancaria e finanziaria e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi	64
	Capitolo IV Il coordinamento con le altre Autorità	65
IV.1	Premessa	65
IV.2	I rapporti con la CONSOB	65
IV.3	I rapporti con l'IVASS	67
IV.4	I rapporti con la COVIP	68
IV.5	I rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	69
IV.6	I rapporti con l'Autorità Nazionale di Risoluzione	69
	Capitolo V I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere	71
V.1	Premessa	71
V.2	Attività dei collegi delle autorità di vigilanza	71
V.3	Procedure per l'adozione delle decisioni congiunte	73
V.4	Indicazioni operative	74
V.5	Succursali significative	74
V.6	Accordi bilaterali di delega dei poteri di vigilanza sui gruppi cross-border	78
V.7	Obblighi di cooperazione tra le autorità di vigilanza e verifica delle informazioni riguardanti "entità" di altri Stati membri	78
	SEZIONE II IL SISTEMA INFORMATIVO DI VIGILANZA	80
	SEZIONE III SCHEMI DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERMEDIARI	81
	Capitolo I Metodologie di analisi e valutazione	82
I.1	Logiche sottostanti e sequenza valutativa	82
I.2	Modello di business e redditività	84
I.3	Sistemi di governo e di controllo	85
I.4	Rischio di credito e di controparte	86
I.5	Rischi di mercato	86
I.6	Rischio di tasso d'interesse	87
I.7	Rischi operativi e di reputazione	87
I.8	Adeguatezza patrimoniale	88
I.9	Rischio di liquidità	88
I.10	Rischi al capitale per SIM, Gruppi di SIM, succursali di imprese di investimento di paesi terzi (RtC, RtF, RtM e Other Risks)	89
I.11	Rischio di leva eccessiva	89
	Capitolo II Analisi del modello di business e della redditività	91
II.1	Obiettivo dell'analisi	91
II.2	Ambito di applicazione	91
II.3	Struttura dello schema di analisi	92
	Capitolo III I sistemi di governo e di controllo	94
III.1	Obiettivo dell'analisi	94
III.2	Ambito di applicazione	95
	Capitolo IV Analisi del rischio di credito e di controparte	98
IV.1	Obiettivo dell'analisi	98
IV.2	Ambito di applicazione	98
IV.3	Struttura dello schema di analisi per le banche e i gruppi bancari	99

Capitolo V	Analisi del rischio di mercato	101
V.1	Obiettivo dell'analisi	101
V.2	Ambito di applicazione	101
V.3	Struttura dello schema di analisi	101
Capitolo VI	Analisi del rischio di tasso di interesse e del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi	103
VI.1	Obiettivo dell'analisi	103
VI.2	Ambito di applicazione	103
VI.3	Struttura dello schema di analisi	104
Capitolo VII	Analisi dei rischi operativi e di reputazione	105
VII.1	Obiettivo dell'analisi	105
VII.2	Ambito di applicazione	105
VII.3	Struttura dello schema di analisi	105
Capitolo VIII	Analisi dell'adeguatezza patrimoniale	107
VIII.1	Obiettivo dell'analisi	107
VIII.2	Ambito di applicazione	107
VIII.3	Struttura dello schema di analisi	108
Capitolo IX	Analisi del rischio di liquidità	110
IX.1	Obiettivo dell'analisi	110
IX.2	Ambito di applicazione	111
IX.3	Struttura dello schema di analisi	111
Capitolo X	Analisi dei Rischi al capitale per le SIM, Gruppi di SIM, Succursali di imprese di investimento di paesi terzi (RtC, RtF, RtM e Other Risks)	2
X.1	Premessa	2
X.2	Obiettivo dell'analisi	2
X.3	Ambito di applicazione	2
X.4	Struttura dello schema di analisi	2
PARTE SECONDA		1
SEZIONE I	L'AZIONE DI VIGILANZA, GLI INTERVENTI CORRETTIVI E LE MISURE DI INTERVENTO PRECOCE	6
Capitolo I	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti	7
I.1	Premessa	7
I.2	Principio del collegamento "valutazione-azione"	8
I.3	Linee generali dell'azione di vigilanza	8
I.4	Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti dei gruppi	12
I.5	Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti degli intermediari con sistemi riconosciuti	13
I.6	La programmazione dell'azione di vigilanza	14
I.7	Il confronto con gli intermediari: finalità e strumenti	14
Capitolo II	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce	20
II.1	Premessa	20
II.2	Fonti normative	21
II.3	Gli aspetti procedurali dell'intervento	22
II.4	I contenuti dell'intervento	25
II.5	Le misure di intervento precoce	39
II.6	Obblighi di notifica alla BCE per banche e gruppi LSI	42

II.7	Identificazione delle situazioni di dissesto o rischio di dissesto	42
II.8	Le attività successive all'intervento ("follow-up")	43
II.9	La procedura d'urgenza per l'esame delle situazioni aziendali	44
Capitolo III	La procedura sanzionatoria e i riferimenti per le altre Autorità	45
III.1	Premessa	45
Capitolo IV	Analisi e valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi (FIA)	47
IV.1	Principi generali	47
IV.2	Valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei FIA	47
Capitolo V	Dati statistici sugli interventi di vigilanza	50
V.1	Gestione delle informazioni	50
SEZIONE II	I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITA' DECENTRATA	1
Capitolo I	Disposizioni generali	2
I.1	Premessa	2
SEZIONE III	L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, A FINI PRUDENZIALI, DI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI E LA FASE DI MONITORAGGIO	1
Capitolo I	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi	2
I.1	Introduzione	2
I.2	Il processo di riconoscimento	2
I.3	Monitoraggio periodico e modifiche del sistema interno successive al riconoscimento (aspetti generali)	8
	Allegato n. I/1: Schema di relazione conclusiva	11
Capitolo II	Il rischio di credito	13
Capitolo III	I rischi di mercato	14
Capitolo IV	Il rischio di controparte e di CVA	15
Capitolo V	I rischi operativi	16
PARTE TERZA		1
SEZIONE I	PRINCIPI DI CONDUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI	10
Capitolo I	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi	10
I.1	Premessa	10
I.2	Approccio consolidato; focalizzazione sui rischi; proporzionalità	11
I.3	Efficacia, efficienza e flessibilità	12
I.4	Funzionalità e integrazione	13
I.5	Oggettività, trasparenza e confronto con gli intermediari	14
I.6	Responsabilità e riservatezza	14
I.7	Contenimento degli oneri per gli intermediari	15
SEZIONE II	PROFILI AMMINISTRATIVI DEGLI ACCERTAMENTI	1
Capitolo I	La fase pre-ispettiva	2
I.1	Pianificazione degli accertamenti	2
I.2	Esame del "mandato"	2
I.3	Conferimento dell'incarico	2
I.4	Attività preliminari	3
Capitolo II	La conduzione degli accertamenti	4
II.1	Inizio delle indagini	4
II.2	Modalità di conduzione	4

II.3	Interlocuzione con i Servizi di Vigilanza e con altre strutture della Banca	5
II.4	Riferimento temporale	5
II.5	Il gruppo ispettivo	6
II.6	Adempimenti a chiusura degli accertamenti	7
Capitolo III	Il rapporto ispettivo	8
III.1	Articolazione e contenuto	8
Capitolo IV	La fase post-ispettiva	10
IV.1	Le fasi di redazione e revisione del rapporto ispettivo	10
IV.2	Vaglio del Gruppo per l'esame delle irregolarità e adempimenti successivi	11
IV.3	Procedura d'urgenza	11
IV.4	Supporto del Settore Gestione Rapporti della Divisione PIGR nella fase successiva al sopralluogo	11
IV.5	Comunicazione del Rapporto Ispettivo	11
SEZIONE III	METODO E PERCORSI DI ANALISI: ASPETTI GENERALI	14
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi	15
I.1	Premessa	15
I.2	Le tipologie di accertamento	15
I.3	L'analisi per processo dei profili di rischio e di quelli trasversali: i PdA	18
I.4	"Indirizzi di navigazione"	20
Capitolo II	Fase preparatoria delle indagini ispettive	22
II.1	Premessa	22
II.2	L'analisi preispettiva	22
II.3	Supporto della Divisione Pianificazione Ispettiva e Gestione Rapporti	26
II.4	(Testo omissivo)	26
II.5	Focalizzazione delle indagini	26
Capitolo III	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico	32
III.1	Premessa	32
III.2	La selezione esperienziale	32
III.3	Il campionamento probabilistico	33
Capitolo IV	Il metodo di giudizio	34
IV.1	Premessa	34
IV.2	Valutazione quantitativa	34
IV.3	Valutazione qualitativa	35
IV.4	Integrazione delle valutazioni quantitativa e qualitativa	35

RIEPILOGO AGGIORNAMENTI

...omissis

6° Aggiornamento del 23 luglio 2014	Atto di emanazione, prot. 741712
7° Aggiornamento del 13 settembre 2016	Atto di emanazione, prot. 1103982
8° Aggiornamento del 15 maggio 2017	Atto di emanazione, prot. 627865
9° Aggiornamento del 2 ottobre 2017	Atto di emanazione, prot. 627865
10° Aggiornamento del 19 luglio 2018	Atto di emanazione, prot. 861300
11° Aggiornamento del 17 settembre 2019	Atto di emanazione, prot. 1103891
12° Aggiornamento del 4 febbraio 2021	Atto di emanazione, prot. 182377
13° Aggiornamento del 22 febbraio 2022	Atto di emanazione, prot. 29184822

Si riepilogano di seguito gli interventi di revisione fatti in occasione dei più recenti aggiornamenti della Circolare. Per maggiori dettagli si fa rinvio agli atti di emanazione.

14° Aggiornamento del 7 febbraio 2023 Atto di emanazione, prot. 236650

Parte Prima: Principi, obiettivi, metodologia generale

Sezione I, Capitolo II - Il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e l'attività di pianificazione integrata, Capitolo III - Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni; **Sezione III**, Capitolo II - Analisi del modello di business e della redditività, Capitolo III - I Sistemi di governo e di controllo, Capitolo IV - Analisi del rischio di credito e di controparte, Capitolo VI - Analisi del rischio di tasso di interesse, Capitolo VII - Analisi dei rischi operativi e di reputazione, Capitolo VIII - Analisi dell'adeguatezza patrimoniale, Capitolo IX - Analisi del rischio di liquidità;

Appendice 2 - Guida ai controlli sulle società fiduciarie;

Appendice 3 - Il processo e la metodologia di *quality assurance* della vigilanza.

Parte Seconda: Procedure per l'attività di controllo a distanza

Sezione I, Capitolo II – Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce, Capitolo III - La procedura sanzionatoria e riferimenti per le altre Autorità, Capitolo IV - Analisi e valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi (FIA); **Sezione II**, Capitolo II – Autorizzazione all'accesso al mercato, Capitolo XII – Esponenti aziendali, Capitolo XVI – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*).

Parte Terza: Procedure per l'attività ispettiva

Sezione III, Capitolo II - Fase preparatoria delle indagini ispettive – La Nota Pre-ispettiva (NPI); **Sezione III/I**, Capitolo III – Profilo qualitativo; **Sezione III/II**, Capitolo II - I sistemi di governo e controllo; **Sezione III/III**, Capitolo I – Il rischio creditizio: percorso “master”, Capitolo IV – Appendici di prodotto: credito retail; **Sezione III/VII**, Capitolo III - Gestori dei mercati e sistemi multilaterali di scambio all'ingrosso, controparti centrali e depositari

centrali, Capitolo IV – Fornitori di servizi in *outsourcing*; **Sezione III/VIII**, Capitolo I - La tutela della clientela: trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

15° Aggiornamento del 19 marzo 2024

Atto di emanazione, prot. 0578436/24

Parte Generale: Principi, obiettivi e ambito di applicazione

Capitolo I - Guida di vigilanza: profili generali

Parte Prima: Metodologia generale di valutazione degli intermediari

Sezione I, Capitolo I – Profili generali: classificazione degli intermediari e principio di proporzionalità, Capitolo II - Il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e la pianificazione delle attività di vigilanza prudenziale, Capitolo III - Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni, Capitolo IV – Il coordinamento con le altre Autorità; **Sezione II** - Il sistema informativo di vigilanza;

Sezione III, Capitolo I – Metodologie di analisi e valutazione, Capitolo II – Analisi del modello di business e della redditività, Capitolo III - I Sistemi di governo e di controllo, Capitolo IV - Analisi del rischio di credito e di controparte, Capitolo V – Analisi del rischio di mercato, Capitolo VI – Analisi del rischio di tasso di interesse e del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, Capitolo VII – Analisi dei rischi operativi e di reputazione, Capitolo VIII - Analisi dell'adeguatezza patrimoniale, Capitolo IX - Analisi del rischio di liquidità, Capitolo X – Analisi dei Rischi al capitale delle SIM, Gruppi di SIM, Succursali di imprese di investimento di paesi terzi (*RtC, RtF, RtM e Other Risks*); **Appendice 1** – Supervisione sull'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM); **Appendice 2** – Guida ai controlli sulle società fiduciarie.

Parte Seconda: Procedure per l'attività di controllo a distanza

Sezione I, Capitolo II – Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce, Capitolo III - La procedura sanzionatoria e riferimenti per le altre Autorità; **Sezione II**, Capitolo III – Assetti proprietari, Capitolo XII – Esponenti aziendali, Capitolo XVI – Esternalizzazione di funzioni aziendali (*outsourcing*); **Sezione III**, Capitolo III – Rischi di mercato, Capitolo IV – Rischio di controparte e di CVA.

Parte Terza: Procedure per l'attività ispettiva

Sezione II, Profili amministrativi degli accertamenti, Capitoli. I-IV

Sezione III, Metodo e percorso di analisi: aspetti generali, Capitoli I-IV

Sezione III/II, Capitolo II - I sistemi di governo e controllo; **Sezione III/III**, Capitolo I – Il rischio creditizio: percorso “master”; **Sezione III/IV**, Capitolo II – Il rischio di tasso di interesse, Capitolo III – Il rischio di liquidità; **Sezione III/V1**, Capitolo III – Il sistema informativo - Allegato n. III/1; **Sezione III/V2**, Capitolo I - Asset management – Allegato n. I/1, Capitolo V- Servicing di operazioni di cartolarizzazione; **Sezione III/VI**, Capitolo II - Adeguatezza patrimoniale; **Sezione III/VII**, Capitolo III - Gestori dei mercati e dei sistemi multilaterali di scambio all'ingrosso, controparti centrali e depositari centrali, Capitolo IV – Fornitori di servizi in *outsourcing*, Capitolo V - Gestori di sistemi di pagamento e fornitori di infrastrutture e servizi tecnici; **Sezione III/VIII**, Capitolo I - La tutela della clientela: trasparenza dei rapporti contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti, Capitolo IV – Antiriciclaggio.

Procedure per l'attività ispettiva - Appendici ipertestuali

Capitolo I

Guida di vigilanza: profili generali

I.1 **Premessa**

La Guida per l'attività di vigilanza ("Guida") delinea le modalità del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) secondo uno schema di riferimento unitario per gli addetti alla vigilanza, a distanza e ispettiva, delle strutture centrali e periferiche dell'Istituto.

Considerata la complessità e l'articolazione che assume l'attività di vigilanza sugli intermediari e la molteplicità delle strutture e degli addetti ad essa preposti, la Guida costituisce un punto di riferimento organico atto a garantire la coerenza dei comportamenti.

Sono disciplinate tutte le attività di controllo prudenziale sugli intermediari. Non rientrano nell'ambito di competenza della Guida di vigilanza i compiti in materia di tutela della clientela e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo svolti rispettivamente dal Dipartimento TEF e dall'Unità SNA. Inoltre rimangono escluse le attività relative alla gestione della risoluzione e delle crisi di banche e intermediari finanziari attribuita all'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi (URGC¹).

Coerentemente con il quadro normativo generale, l'attività di valutazione e controllo ha quale obiettivo principale la verifica delle condizioni di sana e prudente gestione dei soggetti vigilati di competenza nonché dell'osservanza della normativa².

La Guida si propone di assicurare che tale obiettivo sia perseguito con efficacia ed efficienza, nel rispetto del principio di trasparenza.

A tale scopo, le procedure descritte nella Guida seguono un approccio:

- consolidato, volto a cogliere rischi e presidi complessivi degli intermediari, indipendentemente dall'articolazione organizzativa e societaria prescelta;
- focalizzato sui rischi ("*risk-based*"), finalizzato a valutare tutti i rischi rilevanti e i corrispondenti presidi organizzativi con l'applicazione di schemi di analisi uniformi agli intermediari che operano nei medesimi ambiti di attività, anche se iscritti ad albi diversi;

¹ Essa svolge i compiti istruttori e operativi *del Single Resolution Mechanism*, collabora con gli Uffici del *Single Resolution Board*, gestisce le procedure di liquidazione di banche e intermediari finanziari.

² Ferme restando le competenze della CONSOB in materia di servizi e di attività di investimento.

- proporzionale, indirizzato a graduare i controlli in proporzione alla dimensione, alla rilevanza sistemica e alla problematicità degli intermediari.

La proceduralizzazione dell'attività di vigilanza, concernente le fasi e le verifiche fondamentali, non esaurisce gli approfondimenti che è possibile effettuare per avere una piena conoscenza degli intermediari.

(testo omissivo)

I.2 Struttura della Guida

Oltre alla presente Parte Generale, la Guida è articolata in tre Parti, ciascuna delle quali è distinta in tre Sezioni, i cui principali contenuti sono di seguito descritti. La Parte Prima contiene anche alcune appendici tematiche³.

Parte Prima - “Metodologia generale di valutazione degli intermediari”

- Sezione I: profili generali dell'attività di vigilanza – classificazione degli intermediari e proporzionalità; processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*); pianificazione dell'attività di vigilanza; meccanismi di interazione tra le strutture della Vigilanza e tra queste e URGC⁴; Sistema di Analisi Aziendale (SAA); modalità di coordinamento con le altre Autorità di controllo.
- Sezione II: sistema di organizzazione e sfruttamento delle informazioni utilizzate nell'attività di supervisione; struttura dei documenti di sintesi delle valutazioni derivanti dai controlli a distanza (“*off-site*”) e ispettivi (“*on-site*”).
- Sezione III: schemi di analisi e di valutazione delle aree di rischio (credito, mercato, operativo e di reputazione, tasso di interesse, liquidità) e dei “profili trasversali” (modello di *business* e redditività, sistemi di governo e di controllo, adeguatezza patrimoniale) degli intermediari.

Parte Seconda - “Procedure per l'attività di controllo a distanza”

³ Si tratta di: Appendice 1: “Vigilanza sull'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM); Appendice 2: “Guida ai controlli sulle società fiduciarie”; Appendice 3: “Il processo e la metodologia di *Quality Assurance* della vigilanza”; Appendice 4: Vigilanza sull'Organismo per la gestione dell'elenco dei Confidi Minori (OCM).

⁴ L'interazione tra le strutture della Vigilanza e URGC si basa sui principi definiti nel provvedimento del 5 febbraio 2019 (<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2019/provvedimento-20190205.pdf>); maggiori dettagli operativi sono contenuti nel documento per l'applicazione del provvedimento in materia di collaborazione e coordinamento tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi riportato nell'allegato III/1 del Capitolo III di questa Parte Prima.

- Sezione I: strumenti di vigilanza utilizzabili nei confronti degli intermediari (richieste di informazioni, convocazioni, ispezioni); misure di intervento.
 - Sezione II: criteri e procedure a supporto dell'attività istruttoria dei procedimenti autorizzativi (accesso al mercato, assetti proprietari, progetti di crescita esogena ed endogena, operazioni sul patrimonio di vigilanza, approvazione dei regolamenti dei fondi comuni).
 - Sezione III: criteri e procedure a supporto dell'attività istruttoria per l'autorizzazione a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi di credito, di mercato, di controparte, operativi per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte di tali rischi.
- **Parte Terza** - "Procedure per l'attività ispettiva"
- Sezione I: principi di conduzione degli accertamenti; compiti e responsabilità dei componenti i gruppi ispettivi.
 - Sezione II: profili amministrativi delle ispezioni; iter procedurale ispettivo e modalità di rappresentazione dei risultati.
 - Sezione III: metodi da seguire negli accertamenti e "percorsi di analisi" (itinerari di verifica), per tipologia di rischio, area di business, profilo trasversale o tematica di conformità.

I.3 Ambito di applicazione

Con l'avvio del *Single Supervisory Mechanism* (SSM) la Banca Centrale Europea (BCE) ha assunto la vigilanza diretta sulle banche significative (*Significant Institutions* – "SI") che svolge avvalendosi dei *Joint Supervisory Team* (JST), ognuno dei quali è coordinato dall'SSM ed è composto da personale di quest'ultimo e delle autorità nazionali. Per lo svolgimento delle proprie attività i JST si avvalgono dei principi, criteri e metodologie compendiate nel *Supervisory Manual* (SM).

La Banca d'Italia continua, invece, a condurre le attività di vigilanza diretta sulle banche meno significative (*Less Significant Institutions* – "LSI"). Queste ultime, a loro volta, sono ripartite in *High Impact*, *Small-non-complex* e altri intermediari (incluse le *High Risk*), con conseguenti diversi obblighi di rendicontazione nei confronti della BCE sulla base delle linee guida definite da quest'ultima in collaborazione con le singole autorità di vigilanza.

Anche nel contesto del SSM, continuano ad essere sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia le succursali di banche extra-UE⁵.

⁵ Cfr. considerando 28 del RMVU: "è opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione".

L'analisi dei rischi e la valutazione complessiva delle LSI individuate come High Impact è svolta con le metodologie e i criteri contenuti nel documento "*SSM LSI SREP Methodology*", pubblicato sul sito internet dell'SSM. Peraltro, per tali intermediari, gli schemi di analisi di cui alla presente Guida (cfr. Parte Prima, Sez. III) sono utilizzati per svolgere approfondimenti e giungere, eventualmente, a una modifica dei punteggi degli schemi di analisi della metodologia LSI SREP.

La Guida, oltre a disciplinare il processo SREP, fornisce indicazioni agli analisti sulle restanti attività di supervisione prudenziale, con particolare riferimento alle attività di intervento e ai principali procedimenti amministrativi, nonché sulle attività ispettive.

La Guida indica le modalità di attuazione del processo di revisione e valutazione prudenziale per tutte le tipologie di intermediari⁶ diversi dalle SI, compresi i soggetti sottoposti a una regolamentazione prudenziale diversa da quella fondata su "tre pilastri" (requisiti patrimoniali, controllo prudenziale, informativa al pubblico) prevista per le banche, SIM e gli intermediari finanziari (IF)⁷.

Coerentemente con la normativa, il processo di revisione e valutazione prudenziale viene condotto sulla base di un approccio:

- **consolidato:**
 - per i gruppi bancari⁸;
 - per i gruppi di SIM sottoposti a vigilanza consolidata;
- **individuale** nei confronti dei seguenti soggetti, non appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM sottoposti a vigilanza consolidata:
 - banche⁹;
 - società di intermediazione mobiliare ("SIM")¹⁰;
 - società di gestione del risparmio ("SGR")¹¹;

⁶ Nella Guida il termine "intermediario" si riferisce a tutti i soggetti vigilati, sia a livello individuale sia a livello consolidato.

⁷ In particolare, non sono soggetti a regolamentazione prudenziale su "tre pilastri": a) le SGR; b) gli IMEL e gli Istituti di pagamento..

⁸ Nella Guida con il termine "gruppi bancari" si intendono sia gli intermediari iscritti all'albo dei gruppi bancari sia gli intermediari soggetti a requisiti su base consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, del CRR (cd. gruppi CRR).

⁹ Includere le succursali di banche extra UE tenuto conto di quanto previsto dalla Circ. 285 per le succursali di banche extra-UE insediate negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". In particolare, a tali succursali non si applicano, su base individuale, le disposizioni relative al "Processo di controllo prudenziale" (SREP), le disposizioni del CRR e della Parte Seconda della Circ. 285.

¹⁰ Includere le succursali di imprese di investimento extracomunitarie.

¹¹ Nella Guida, il termine "SGR" è riferito anche alle SICAV.

- intermediari finanziari ex art. 106 TUB (“Intermediari Finanziari”);
- istituti di moneta elettronica (“IMEL”);
- Istituti di pagamento.

La Guida specifica le attività da svolgere a livello individuale sugli intermediari facenti parte di gruppi soggetti ad approccio valutativo consolidato.

La valutazione degli intermediari facenti parte di gruppi non soggetti a vigilanza consolidata tiene comunque conto delle strategie del gruppo di appartenenza.

Per i conglomerati finanziari - come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n.142 (d. lgs. 142/2005) e individuati annualmente secondo le modalità stabilite nell’accordo di coordinamento sottoscritto con ISVAP (ora IVASS) e Consob nel marzo del 2006¹² - è previsto che, nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale della componente bancaria (sia essa intermediario individuale o gruppo) si tenga conto della situazione tecnica e organizzativa del conglomerato nel suo complesso¹³.

La valutazione e l’azione di vigilanza sul conglomerato è differenziata a seconda che l’Autorità responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza supplementare (“coordinatore”) ai sensi dell’articolo 5 del d. lgs. 142/2005 sia il nostro Istituto ovvero l’IVASS.

Con riferimento ai conglomerati *cross-border*, il *Joint Committee of the European Supervisory Authorities* ha pubblicato le linee guida per la convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari (JC/GL/2014/01). Esse sono finalizzate a migliorare la cooperazione tra le Autorità di vigilanza competenti e il funzionamento dei collegi settoriali per i e trattano i seguenti aspetti:

- *mapping* della struttura del conglomerato e accordi scritti;
- coordinamento dello scambio di informazioni in situazioni ordinarie e di emergenza;
- *assessment* dei conglomerati finanziari;
- pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni ordinarie e di emergenza;
- processi decisionali tra le autorità competenti.

¹² Cfr. l’accordo di coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari e gli aggiornamenti delle liste di conglomerati italiani: <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/accordi-altre-autorita>.

¹³ In particolare, per le modalità di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale si rimanda alla Sezione III, Capitolo VIII, della Parte Prima.

Le unità competenti per la vigilanza sui conglomerati finanziari *cross-border* tengono conto nell'espletamento della propria attività anche del contenuto delle citate linee guida e, ove necessario, si attivano per la modifica degli accordi tra Autorità qualora non conformi con le stesse.

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

PARTE PRIMA

METODOLOGIA GENERALE DI VALUTAZIONE DEGLI INTERMEDIARI

PARTE PRIMA	1
SEZIONE I	4
METODI E PROCESSO VALUTATIVO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA	4
Capitolo I Profili generali: classificazione degli intermediari e principio di proporzionalità	5
I.1 La qualificazione degli intermediari	5
I.2 Macro-categorie.....	7
I.3 Proporzionalità.....	9
I.4 Processo per l'aggiornamento della profilatura e della base dati relativa alle categorie di prioritizzazione	11
Capitolo II Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP) e la pianificazione delle attività di vigilanza prudenziale	12
II.1 Premessa.....	12
II.2 Caratteristiche generali del processo SREP	12
II.3 Il "ciclo di valutazione": la pianificazione dell'attività di vigilanza	21
II.4 Il "ciclo di valutazione": la verifica del rispetto dei requisiti normativi e i controlli andamentali	21
II.5 Il "ciclo di valutazione": l'analisi dei rischi e dei presidi	28
II.6 Il "ciclo di valutazione": il meccanismo di assegnazione dei punteggi di profilo e complessivo	35
II.7 Analisi orizzontale sulle proposte valutative e di decisione sul capitale.....	38
II.8 Il "ciclo di valutazione": rappresentazione dei risultati – relazione AVG	38
II.9 Il collegamento "punteggio-azione"	38
II.10 Proporzionalità e articolazione del processo di revisione e valutazione prudenziale.....	40
II.11 L'attività di analisi e monitoraggio degli intermediari in situazioni di crisi	43
II.12 La relazione tra analisi consolidata e individuale	44
II.13 Pianificazione ispettiva e modalità di interazione tra controlli a distanza ed ispettivi	45
II.14 La connessione tra l'analisi dei singoli intermediari e quella macroprudenziale	46
Allegato n. II/1: Programmazione dell'attività dei poli di vigilanza.....	51
Allegato n. II/2: Principi generali per la valutazione dei piani di risanamento	52
Allegato n. II/3: Procedure per l'applicazione del Reg. UE 348/2019 e per l'interazione con altre autorità in materia di piani di risanamento	53
Capitolo III Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni.....	54
III.1 Premessa.....	54
III.2 I collegamenti fra le attività svolte dai Servizi dell'Amministrazione Centrale.....	54
III.3 Scambi informativi tra la Vigilanza e l'unità responsabile per la vigilanza in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (Accordo quadro 2019 e GL/EBA/2021/15 in materia di cooperazione).....	54
III.4 Interlocuzione fra il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria	55
III.5 Interlocuzione fra la Vigilanza e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi	55
III.6 Rapporti tra Servizi della Vigilanza e con le Filiali	55
III.7 Instaurazione di un dialogo efficace tra la Banca d'Italia e gli <i>external auditors</i>	55
III.8 Scambi informativi tra la Vigilanza e il Settore Supervisione <i>outsourcer</i> e terze parti.....	62
Allegato n.III/1: Linee guida in materia di collaborazione tra il Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria e il Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria.....	63
Allegato n. III/2: Documento per l'applicazione del provvedimento in materia di collaborazione e coordinamento tra la vigilanza bancaria e finanziaria e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi	64
Capitolo IV Il coordinamento con le altre Autorità.....	65
IV.1 Premessa	65
IV.2 I rapporti con la CONSOB.....	65
IV.3 I rapporti con l'IVASS.....	67
IV.4 I rapporti con la COVIP.....	68
IV.5 I rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.....	69
IV.6 I rapporti con l'Autorità Nazionale di Risoluzione	69
Capitolo V I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere	71
V.1 Premessa	71
V.2 Attività dei collegi delle autorità di vigilanza	71
V.3 Procedure per l'adozione delle decisioni congiunte.....	73
V.4 Indicazioni operative	74
V.5 Succursali significative.....	74
V.6 Accordi bilaterali di delega dei poteri di vigilanza sui gruppi <i>cross-border</i>	78
V.7 Obblighi di cooperazione tra le autorità di vigilanza e verifica delle informazioni riguardanti "entità" di altri Stati membri	78
SEZIONE II	80
IL SISTEMA INFORMATIVO DI VIGILANZA	80

SEZIONE III.....	81
SCHEMI DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERMEDIARI.....	81
Capitolo I	Metodologie di analisi e valutazione82
I.1	Logiche sottostanti e sequenza valutativa82
I.2	Modello di business e redditività84
I.3	Sistemi di governo e di controllo85
I.4	Rischio di credito e di controparte86
I.5	Rischi di mercato86
I.6	Rischio di tasso d'interesse87
I.7	Rischi operativi e di reputazione87
I.8	Adeguatezza patrimoniale88
I.9	Rischio di liquidità88
I.10	Rischi al capitale per SIM, Gruppi di SIM, succursali di imprese di investimento di paesi terzi (RtC, RtF, RtM e Other Risks)89
I.11	Rischio di leva eccessiva89
Capitolo II	91
Analisi del modello di business e della redditività.....	91
II.1	Obiettivo dell'analisi91
II.2	Ambito di applicazione91
II.3	Struttura dello schema di analisi92
Capitolo III	I sistemi di governo e di controllo93
III.1	Obiettivo dell'analisi93
III.2	Ambito di applicazione94
Capitolo IV	Analisi del rischio di credito e di controparte97
IV.1	Obiettivo dell'analisi97
IV.2	Ambito di applicazione97
IV.3	Struttura dello schema di analisi per le banche e i gruppi bancari98
Capitolo V	Analisi del rischio di mercato100
V.1	Obiettivo dell'analisi100
V.2	Ambito di applicazione100
V.3	Struttura dello schema di analisi100
Capitolo VI	Analisi del rischio di tasso di interesse e del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi102
VI.1	Obiettivo dell'analisi102
VI.2	Ambito di applicazione102
VI.3	Struttura dello schema di analisi103
Capitolo VII	Analisi dei rischi operativi e di reputazione104
VII.1	Obiettivo dell'analisi104
VII.2	Ambito di applicazione104
VII.3	Struttura dello schema di analisi104
Capitolo VIII	Analisi dell'adeguatezza patrimoniale106
VIII.1	Obiettivo dell'analisi106
VIII.2	Ambito di applicazione106
VIII.3	Struttura dello schema di analisi107
Capitolo IX	Analisi del rischio di liquidità109
IX.1	Obiettivo dell'analisi109
IX.2	Ambito di applicazione110
IX.3	Struttura dello schema di analisi110
Capitolo X	Analisi dei Rischi al capitale per le SIM, Gruppi di SIM, Succursali di imprese di investimento di paesi terzi (RtC, RtF, RtM e Other Risks)2
X.1	Premessa2
X.2	Obiettivo dell'analisi2
X.3	Ambito di applicazione2
X.4	Struttura dello schema di analisi2

SEZIONE I METODI E PROCESSO VALUTATIVO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Capitolo I

Profili generali: classificazione degli intermediari e principio di proporzionalità

Il processo di revisione e valutazione prudenziale presuppone la rilevazione preventiva delle caratteristiche strutturali e operative di ciascun intermediario (qualificazione).

I.1 La qualificazione degli intermediari

La qualificazione consente di:

- 1) ricondurre l'intermediario a una delle cinque macro-categorie per l'applicazione di alcuni aspetti della normativa prudenziale;
- 2) ricondurre l'intermediario alle classi di priorità per l'applicazione del principio di proporzionalità;
- 3) individuare le "entità rilevanti" dei gruppi sottoposti a valutazione consolidata;
- 4) definire insiemi omogenei di intermediari sulla base dell'attività prevalente ai fini della costruzione dei gruppi di confronto (peer group)¹ o dell'applicazione di schemi di analisi uniformi (profilatura).

Con riferimento al punto 4), la qualificazione serve ad individuare gli intermediari "specializzati" e a identificarne l'attività prevalente. Per le BCC e le banche diverse da quelle specializzate in un'attività creditizia specifica i *peer group* sono determinati sulla base di criteri dimensionali e istituzionali².

Nel caso di intermediari bancari e non bancari specializzati, l'attività prevalente è individuata sulla base dello schema riportato, rispettivamente, nelle Tavole 1a e 1b. In particolare, si distinguono due livelli: il primo corrisponde per il settore bancario a due macroattività (specializzazione nell'erogazione del credito, specializzazione nell'*asset management*) e per il settore non bancario a dodici macroattività; il secondo identifica, per taluni intermediari, livelli di specializzazione più dettagliati³.

Tavola 1a - Classificazione delle attività prevalenti (profilatura) per gli intermediari bancari

TIPOLOGIA ATTIVITÀ

¹ Ove non diversamente specificato negli schemi di analisi o nei prospetti SIGMA, come dati di raffronto con il "peer group" vengono utilizzati: il 25° percentile, la mediana, il 75° percentile.

² Nella classificazione rientrano gli intermediari bancari che svolgono attività creditizia per i quali non si può identificare un'attività prevalente. Tale classificazione è articolata: al livello II in base al criterio dimensionale di cui alla classificazione 512 dell'ambiente Infostat; al livello I secondo le seguenti 5 categorie: i) Banche SI e HI-LSI; ii) banche medie e piccole non BCC; iii) banche piccolissime non BCC; iv) BCC LSI; v) BCC appartenenti a gruppi cooperativi SI.

³ Per le tipologie di intermediario per le quali non è indicato il livello II, il livello I costituisce il massimo livello di disaggregazione e dunque il livello II viene identificato dal livello I stesso.

Guida per l'attività di vigilanza

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

Banche specializzate: Erogazione del credito	Livello I
Leasing	Livello II
Factoring	
Credito ai consumatori e prestiti personali	
Cessione del quinto	
Gestione di partite anomale	
Rilascio di garanzie	
Banche specializzate: Asset Management	Livello I
Negoziazione per conto proprio	Livello II
Esecuzione di ordini per conto di clienti (inclusa la raccolta ordini)	
Collocamento di strumenti finanziari	
Gestione di portafogli	
Consulenza in materia di investimenti	
Servizi e attività di investimento - Generica ⁴	

Tavola 1b - Classificazione delle attività prevalenti (profilatura) per gli intermediari non bancari

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	
Attività creditizia delle Finanziarie	Livello I
Leasing	Livello II
Factoring	
Credito ai consumatori e prestiti personali	
Cessione del quinto	
Altri finanziamenti	
Rilascio di garanzie	
Confidi	Livello I
Operatori di microcredito	Livello I
Prestito su pegno	Livello I
Fiduciarie statiche	Livello I
SIM - Servizi e attività di investimento	Livello I
Negoziazione per conto proprio	Livello II
Esecuzione di ordini per conto di clienti (inclusa la raccolta ordini)	
Collocamento di strumenti finanziari	
Gestione di portafogli	
Consulenza in materia di investimenti	
Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	
Servizi e attività di investimento - Generica ⁵	
SGR – Gestione di OICR aperti	Livello I
Gestione di OICVM	Livello II
Gestione di FIA aperti	
SGR – Gestione di OICR di private equity/debt	Livello I

⁴ Nella classificazione rientrano gli intermediari specializzati in servizi e attività di investimento per i quali non si può identificare un servizio di investimento prevalente.

⁵ Nella classificazione rientrano gli intermediari specializzati in servizi e attività di investimento per i quali non si può identificare un servizio di investimento prevalente.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

SGR – Gestione di OICR immobiliari	Livello I
Attività di servicing e gestione bad finance delle Finanziarie	Livello I
Gestione di partite anomale	Livello II
Servicing in cartolarizzazioni	
Money Transfer	Livello I
Altri servizi di pagamento e moneta elettronica	Livello I
Prestazione di altri servizi di pagamento	Livello II
Emissione di moneta elettronica	

Il processo per l'aggiornamento della profilatura degli intermediari e della relativa base dati è coordinato annualmente dalla Divisione Procedure di vigilanza e analisi dei rischi (PAR) del Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale (RAM) (cfr par. 1.4).

Su base consolidata (gruppi bancari e gruppi di SIM) la profilatura è determinata utilizzando il solo criterio dimensionale definito sulla base delle macro-categorie di cui al successivo paragrafo 1.2⁶.

1.2 **Macro-categorie**

Per l'applicazione di alcuni aspetti della normativa prudenziale⁷, i soggetti vigilati sono ripartiti in cinque "macro-categorie" (cfr. Tavola 2) sulla base del totale attivo, del patrimonio gestito⁸ e dell'attività in servizi di investimento; limitatamente ai gruppi bancari la ripartizione in macro-categorie è definita unicamente con riferimento al totale attivo consolidato:

1. "intermediari con significativa presenza internazionale": si tratta degli intermediari per i quali la componente di attivo attribuibile a entità estere è superiore al 10% del totale attivo consolidato. Possono essere ricondotti alla presente macro-categoria esclusivamente i gruppi bancari con totale attivo uguale o superiore a 20 miliardi di euro;
2. "intermediari a rilevanza sistemica nazionale": soggetti diversi da quelli di cui al punto 1 – inclusi quelli controllati da intermediari con sede in un Paese estero – con totale attivo uguale o superiore a 20 miliardi di euro o autorizzati ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali (intermediari con "sistemi riconosciuti");
3. "intermediari medio-grandi": soggetti – non rientranti nelle macro-categorie 1 e 2 – per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni⁹:
 - totale attivo superiore a 4 miliardi e inferiore a 20 miliardi di euro;

⁶ La profilatura dei gruppi bancari è riportata nella classificazione 229 nell'ambiente Infostat.

⁷ Per esempio, si fa riferimento al sistema di gestione dei dati (cfr. Circolare 285, Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 4 – Sezione V).

⁸ Nel patrimonio gestito non sono comprese le attività depositate in mera amministrazione presso la banca ma solo quelle oggetto di gestione patrimoniale individuale e collettiva.

⁹ All'intermediario è attribuita la macro-categoria sulla base del criterio del maggiore importo riscontrato tra i diversi aggregati di riferimento. Il presente criterio si applica anche per l'attribuzione delle sottoclassi della macro-categoria 4.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

- patrimonio gestito superiore a 10 miliardi di euro;
 - controvalore annuo dei volumi di attività di negoziazione in conto proprio, in conto terzi, di collocamento, ricezione e trasmissione ordini e gestione di sistemi multilaterali di scambio superiore a 150 miliardi di euro (intermediari prevalentemente attivi nella negoziazione per conto proprio ovvero nell'intermediazione per conto terzi);
4. “intermediari minori”: soggetti – non rientranti nelle precedenti macro-categorie – per i quali sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- totale attivo pari o inferiore a 4 miliardi di euro;
 - patrimonio gestito pari o inferiore a 10 miliardi di euro;
 - controvalore annuo dei volumi di attività di negoziazione (cfr. punto 3) pari o inferiore a 150 miliardi di euro.
5. soggetti sottoposti a regolamentazione particolare: si tratta di soggetti – non ricompresi nelle precedenti macro-categorie – tra cui rilevano gli IMEL, gli Istituti di Pagamento comunitari che operano in Italia tramite filiale o in libera prestazione, gli operatori del microcredito e le succursali di banche estere comunitarie insediate in Stati Membri non partecipanti (c.d. *LSI branch*)¹⁰. Le SGR, pur se assoggettate a una regolamentazione prudenziale diversa da quella fondata su tre pilastri, sono ripartite, a fini di analisi, tra le macro-categorie 3 e 4 in funzione della dimensione. Gli intermediari finanziari, gli IMEL e gli Istituti di pagamento non rientrano nella presente macro-categoria, ma sono ripartiti anch'essi tra le macro-categorie precedenti in funzione della dimensione.

Tavola 2 - Le “macro-categorie”

<p>1. <u>Intermediari con significativa presenza internazionale</u>: nella presente macro-categoria sono ricondotti esclusivamente i gruppi bancari, con attivo superiore ai 20 miliardi di euro, per i quali la componente di attivo attribuibile a entità estere sia superiore al 10% del totale attivo del gruppo bancario medesimo; in questa macro-categoria confluiscono alcuni degli intermediari della classe 1 ICAAP.</p> <p>2. <u>Intermediari a rilevanza sistemica nazionale</u>: intermediari che operano su scala nazionale e assumono rilievo sistemico per il mercato bancario e finanziario; tali gruppi possono avere una presenza all'estero che tuttavia non configura le ipotesi di cui alla macro-categoria 1. In questa macro-categoria confluiscono intermediari della classe 1 e della classe 2 ICAAP.</p> <p>3. <u>Intermediari medio-grandi</u>: intermediari di medie dimensioni con operatività prevalentemente regionale. Sono inclusi anche gli intermediari specializzati (SGR, SIM, intermediari finanziari e banche operanti in un determinato segmento di mercato) di maggiori dimensioni. In questa macro-categoria confluiscono gli intermediari della classe 2 ICAAP non compresi nella macro-categoria 2.</p> <p>4. <u>Intermediari minori</u>: intermediari operanti prevalentemente in ambito provinciale e inter-provinciale. Sono inclusi anche gli intermediari specializzati di minori dimensioni. Gli intermediari della specie rientrano nella classe 3 ICAAP.</p>

¹⁰ Si precisa che anche le succursali di banche estere extra UE vengono inserite nella macrocategoria sulla base del criterio dimensionale.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

5. **Soggetti sottoposti a regolamentazione particolare:** intermediari, diversi dalle SGR, non assoggettati alla regolamentazione prudenziale basata sui tre pilastri (IMEL e istituti di pagamento - ad eccezione di quelli iscritti nell'albo unico - le succursali di banche estere comunitarie insediate in Stati Membri non partecipanti, i confidi minori, gli operatori del microcredito).

Ai gruppi bancari o ai gruppi di SIM che non producono le segnalazioni a livello consolidato – in quanto usufruiscono delle previste esenzioni – viene assegnata la macro-categoria della relativa capogruppo. Qualora alla capogruppo non sia assegnata una macro-categoria (es. perché holding finanziaria) al gruppo viene estesa la macro-categoria più rilevante tra quelle assegnate agli intermediari del gruppo.

Le macro-categorie sono calcolate annualmente dalla Divisione PAR del Servizio RAM con riferimento ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente.

I.3 Proporzionalità

La disciplina prudenziale dispone, anche al fine di contenere gli oneri per gli intermediari, che gli adempimenti richiesti ai soggetti vigilati siano graduati in funzione delle loro dimensioni, caratteristiche e complessità (**principio di proporzionalità**).

Per declinare il principio di proporzionalità vengono individuate quattro classi di priorità (1. Molto Alta¹¹; 2. Alta; 3. Media; 4. Bassa), contraddistinte da livelli decrescenti di intensità, frequenza e ampiezza dell'azione di vigilanza.

La metodologia da seguire per l'assegnazione degli intermediari alle diverse classi di priorità è differenziata tra intermediari bancari e intermediari non bancari.

Intermediari bancari

In linea con la metodologia definita a livello SSM e il regolamento CRR, le banche LSI sono ripartite in tre categorie¹²:

- *High Impact*, sulla base delle dimensioni e del business model;
- *Small-non-complex institution*, volta ad identificare le banche aventi una ridotta dimensione, complessità e rischiosità¹³;
- Altri intermediari (tra cui sono incluse le banche *High Risk*, in relazione al profilo di rischio sulla base di indicatori di solidità patrimoniale e punteggi SREP).

¹¹ Per gli intermediari non bancari non è prevista la possibilità di essere assegnati alla classe di priorità 1 "Molto Alta".

¹² Cfr. documento "*LSI Classification Methodology - applicable from 2022*", reperibile su SSMnet.

¹³ (testo omissivo)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

Il processo di attribuzione delle LSI alle categoria *High Impact* è svolto annualmente, mentre la definizione delle LSI *High Risk* avviene trimestralmente; entrambi i processi sono svolti sulla base della richiamata metodologia e delle interazioni tra la BCE e la Banca d'Italia (cfr.par. I.4).

Il processo di aggiornamento della base dati relativa alle categorie di LSI è coordinato annualmente dalla Divisione PAR (cfr par. I.3).

Sulla base della classificazione BCE e da quanto definito nel Regolamento CRR e per adempiere a quanto richiesto dalle GL EBA sullo SREP, che prevedono una suddivisione delle banche in quattro classi di priorità per l'applicazione del principio di proporzionalità allo SREP, gli intermediari sono ripartiti come definito dalla tavola 3.

Tavola 3 - classi di priorità intermediari bancari

Classi di Priorità	Intermediario
1. Molto Alta	Eventuali LSI individuate come O-SII ¹⁴
2. Alta	High Impact LSI
3. Media	Altri intermediari LSI (incluse le High Risk)
4. Bassa	Small-non-complex LSI

Intermediari non bancari

Anche per gli intermediari non bancari la classe di priorità è assegnata avendo riguardo all'impatto sul sistema e alla rischiosità.

Per ciascuna tipologia di intermediario l'impatto è definito utilizzando criteri specifici¹⁵ (**testo omissso**); il livello di rischiosità è rappresentato dall'ultimo punteggio complessivo SREP disponibile. (**testo omissso**).

Tavola 4 - classi di priorità intermediari non bancari

		RISCHIOSITA'			
		1	2	3	4
IMPATTO	1	Alta	Alta	Alta	Alta
	2	Bassa	Media	Media	Alta
	3	Bassa	Bassa	Media	Alta

¹⁴ Per O-SII si intendono le altre banche a rilevanza sistemica (*other systemically important institutions – O-SII*) individuate dal nostro Istituto tra le banche autorizzate in Italia sulla base dei seguenti criteri: i) dimensione; ii) rilevanza per l'economia dell'UE e dell'Italia; iii) rilevanza delle attività transfrontaliere; iv) interconnessione della banca o del gruppo con il sistema finanziario.

¹⁵ (**testo omissso**)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo I:	Profili generali

	4	Bassa	Bassa	Bassa	Alta
--	---	-------	-------	-------	------

(testo omissis)

I.4 Processo per l'aggiornamento della profilatura e della base dati relativa alle categorie di prioritizzazione

(testo omissis)

Capitolo II

Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP) e la pianificazione delle attività di vigilanza prudenziale

II.1 Premessa

Obiettivo della pianificazione dell'attività di supervisione prudenziale è quello di condurre la complessiva azione di vigilanza in modo coerente, con obiettivi e risultati chiari, tenendo conto delle risorse, degli strumenti e delle metodologie disponibili.

(testo omesso)

La pianificazione strategica determina le priorità dell'azione di supervisione. In particolare, le linee di indirizzo contribuiscono - insieme alle attività minime obbligatorie che si ritiene necessario effettuare sugli intermediari in funzione della classe di priorità assegnata - alla definizione delle attività di vigilanza che si intende condurre sugli intermediari bancari e non bancari (processo SREP).

II.2 Caratteristiche generali del processo SREP

II.2.1 Fasi del processo

Sulla base della normativa prudenziale e in linea con le linee guida EBA sullo SREP¹, il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) è finalizzato ad accertare che gli intermediari si dotino di presidi di natura patrimoniale e organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

Lo SREP è costituito da un insieme di attività che consentono di esprimere un giudizio sulla situazione attuale e prospettica degli intermediari e che determinano, in presenza di carenze significative e/o anomalie, l'adozione di coerenti misure correttive.

Lo SREP si articola in due fasi:

- una periodica: "ciclo di valutazione" (A);
- una eventuale: "correzione/follow-up" (B).

A. Ciclo di valutazione

Il "ciclo di valutazione" si distingue in tre diversi momenti logico-temporali: pianificazione (a), controllo e analisi (b), valutazione (c).

¹ Cfr. EBA *Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing* (EBA/GL/2022/03). Per le imprese di investimento, cfr. *Joint EBA and ESMA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) under Directive (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09 ESMA35-42-1470)*.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

a) La pianificazione, di tipo strategico e operativo:

- con la pianificazione strategica si individuano a livello di sistema i rischi rilevanti a cui sono esposti gli intermediari e sono definite le priorità strategiche di supervisione;
- con la pianificazione operativa si definiscono il piano operativo integrato delle attività *off-site* e il piano ispettivo integrato, tenendo conto delle priorità identificate con la pianificazione strategica e delle attività minime obbligatorie (*Minimum Engagement Level* - MEL) da effettuare su un intermediario in funzione della classe di priorità assegnata.

b) Le attività di controllo e analisi comprendono:

1) il controllo dell'osservanza della normativa in materia di:

- regole prudenziali e limiti operativi;
- bilancio ufficiale;
- requisiti relativi all'informativa al pubblico;

2) l'analisi della situazione aziendale con riguardo:

- ai processi aziendali di determinazione del capitale complessivo e della liquidità ritenuti adeguati dall'intermediario per fronteggiare i rischi assunti (ICAAP-ILAAP/ICARAP²), ove previsto dalle pertinenti disposizioni in materia;
- all'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti dall'intermediario e ai relativi presidi organizzativi, mediante il Sistema di Analisi Aziendale (SAA); in tale ambito, assume rilievo anche la verifica del mantenimento nel tempo delle condizioni richieste per l'autorizzazione a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

c) La valutazione si sostanzia nell'attribuzione di un giudizio sulle aree di rischio e sui profili trasversali compresi nel Sistema di Analisi Aziendale, che confluiscono nel punteggio complessivo dell'intermediario.

In esito al ciclo di valutazione viene assunta, se prevista, la decisione sul capitale, con la quale sono fissati per l'intermediario coefficienti patrimoniali vincolanti più elevati di quelli normativamente previsti – ed eventualmente target di capitale – in relazione al complesso dei rischi assunti dallo stesso, in condizioni ordinarie e di stress.

² L'ICARAP (*Internal capital adequacy and risk-assessment process*) è il processo richiesto alle imprese di investimento dal *framework europeo* IFD/IFR - Direttiva UE 2019/2034 (IFD) e Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) – riguardante l'autonoma valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Si articola nei processi interni ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), per la determinazione del capitale adeguato alla copertura dei rischi e ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*), per la valutazione dell'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (Cfr. Regolamento in materia di Vigilanza sulla SIM del 23.12.2022, Parte prima, Titolo II, Cap.1, Sezz. I e II).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

La decisione sul capitale è formalizzata tramite un provvedimento specifico adottato nell'ambito di un procedimento d'ufficio.

B. Fase di “correzione/follow-up”

Sempre a conclusione del ciclo di valutazione sono definiti, ove necessario, gli interventi correttivi o le misure di intervento precoce, graduati in relazione alla tipologia e alla gravità delle anomalie riscontrate.

La comunicazione all'intermediario delle misure correttive è effettuata, di norma, con il medesimo provvedimento con cui è assunta la decisione sul capitale. In tal caso, nel provvedimento sono precisate sia la tempistica attesa per gli adempimenti richiesti sia le modalità di rendicontazione dei risultati ottenuti³.

Gli interventi di vigilanza – trattati nel dettaglio nella Parte Seconda della Guida – sono coerenti con i risultati dell'analisi dei rischi e della situazione aziendale complessiva (principio del collegamento tra valutazione e azione) nonché con il livello di consapevolezza e affidabilità degli esponenti aziendali.

Nella fase di follow-up si procede a monitorare lo stato di attuazione del piano definito dall'intermediario per corrispondere alle richieste della Vigilanza, anche alla luce dell'evoluzione dell'operatività e, più in generale, della situazione aziendale.

II.2.2 Schemi di analisi – Sistema di Analisi Aziendale

Le metodologie di analisi e i criteri di valutazione sono definiti nel Sistema di Analisi Aziendale (SAA), che costituisce il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Esso consente di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo.

Il SAA disegna un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

Sulla base di specifici “schemi di analisi”, formano oggetto di valutazione:

- a) le aree di rischio:
 - credito (incluso il rischio di controparte)
 - mercato
 - liquidità
 - tasso d'interesse
 - operativo e di reputazione

³ Eventuali interventi correttivi da intraprendere in momenti diversi da quelli di assunzione della decisione sul capitale sono formalizzati secondo quanto previsto nella Parte Seconda, Sez. I, Cap. II della Guida.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Per le SIM/Gruppi di SIM/Succursali di imprese di investimento di paesi terzi, i seguenti rischi al capitale⁴:

- il rischio per il cliente (*Risk-To-Client*, «RtC»)
- il rischio per l'impresa (*Risk-to-Firm*, «RtF»)
- il rischio per il mercato (*Risk-to-Market*, «RtM»)
- altri rischi (*other risks*)

b) i profili trasversali:

- redditività e modello di business
- sistemi di governo e di controllo
- adeguatezza patrimoniale

Inoltre, come stabilito dall'art. 98 della CRD, è previsto che venga svolta una valutazione del profilo di rischio di leva eccessiva, il cui giudizio attribuito non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.

Il giudizio attribuito scaturisce:

a) per le aree di rischio, dalla combinazione delle valutazioni assegnate a:

- l'esposizione al rischio (aspetto quantitativo);
- l'adeguatezza degli specifici presidi organizzativi (aspetto qualitativo);

b) per i profili trasversali, dall'analisi qualitativa per il sistema di governo e di controllo, da quella quantitativa per la redditività e dall'adeguatezza patrimoniale corretta in base alla valutazione attribuita, rispettivamente, al modello di business e al processo ICAAP/ICARAP.

L'esposizione ai rischi e l'adeguatezza del reddito e del patrimonio sono valutate sulla base degli schemi di analisi, i quali sono alimentati prevalentemente dalle segnalazioni di vigilanza e generano il punteggio "automatico"; questo può essere rettificato avvalendosi dei "prospetti integrativi".

I modelli sono applicati uniformemente, in sede di controllo a distanza e di controllo ispettivo, ove si procede al ricalcolo dell'esposizione al rischio solo se le rettifiche ispettive sono tali da modificare il giudizio.

Le valutazioni d'ordine organizzativo sono formulate sulla base di un iter logico di interpretazione di fattori "qualitativi". La verifica del rispetto delle prescrizioni normative in materia di *governance* e presidio dei rischi orienta la valutazione

⁴ La nuova tassonomia dei rischi per le SIM è stata introdotta dal *framework* IFD/IFR (Direttiva UE 2019/2034 (IFD) relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

dei fattori qualitativi. Le indicazioni al riguardo fornite dagli schemi di analisi nella presente Parte della Guida attengono essenzialmente ai controlli a distanza. Più approfonditi riferimenti - principalmente utilizzabili in sede ispettiva - sono contenuti nei “percorsi di analisi” di cui alla Parte Terza della Guida, coerenti, quanto a logiche interpretative e criteri di valutazione, con i predetti schemi di analisi.

II.2.3 Periodicità

Banche LSI

Il “ciclo di valutazione” ha, di norma, durata annuale e, pertanto, con tale cadenza deve essere prodotta una valutazione complessiva SREP (ossia l'assegnazione di un punteggio complessivo risultante dai punteggi automatici e non, dei singoli profili) per ogni intermediario.

In ossequio al principio di proporzionalità, la valutazione dei singoli profili di analisi può essere aggiornata anche con cadenza superiore all'anno – e fino a tre anni – in relazione alla classe di priorità assegnata all'intermediario. In tal caso, con cadenza annuale è comunque necessario: a) valutare l'esposizione ai rischi e i profili trasversali di tipo quantitativo attraverso l'analisi dei punteggi automatici generati dai modelli e dei prospetti integrativi; b) controllare l'osservanza della normativa in materia di bilancio ufficiale e di requisiti relativi all'informativa al pubblico; c) procedere all'esame dell'ICAAP e dell'ILAAP.

Intermediari non bancari (INB)

Anche per gli intermediari non bancari il “ciclo di valutazione” ha, di norma, durata annuale e pertanto con tale cadenza deve essere prodotta una valutazione complessiva SREP (ossia l'assegnazione di un punteggio complessivo risultante dai punteggi automatici e non, dei singoli profili). In ossequio al principio di proporzionalità, la valutazione dei singoli profili di analisi può essere aggiornata anche con cadenza superiore all'anno, in funzione della classe di priorità assegnata (in particolare ogni due anni per gli INB a priorità Media, ogni tre anni per quelli a priorità Bassa).

Prima dell'inizio del ciclo SREP, le Unità di Vigilanza - coordinandosi con la Divisione PAR - sono chiamate ad individuare gli intermediari che saranno soggetti nell'anno allo SREP Completo⁵. Questi sono, di norma, tutti gli intermediari ad alta priorità e un campione che includa la metà degli INB con priorità media e un terzo di quelli a priorità bassa (al fine di assicurare la frequenza prevista dal “livello minimo di ingaggio” di cui alla Tavola 5b).

Per tutti gli altri intermediari, non compresi nel campione sottoposto a SREP completo, dovrà essere effettuata la valutazione complessiva SREP, consistente in un'analisi dei punteggi automatici, nell'eventuale conferma di

⁵ Per SREP completo si intende – oltre all'assegnazione di un punteggio complessivo e all'analisi dei singoli profili di rischio – anche la conduzione dell'analisi di *benchmarking* e la predisposizione di una lettera di comunicazione degli esiti della valutazione complessiva SREP (cd. SREP *letter*). La comunicazione potrà anche avvenire tramite un incontro con gli esponenti aziendali (di cui andrà redatto il resoconto) o attraverso una lettera di intervento (es. lettera post-ispettiva, nel caso in cui l'intermediario sia stato sottoposto ad accertamenti *on site*, altre lettere di intervento pianificate). Per gli intermediari non problematici potranno inoltre essere previsti degli schemi standardizzati di lettera SREP.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

questi ultimi e di quelli dell'anno precedente (nel caso non si rilevino rilevanti scostamenti); di regola per questi intermediari non è obbligatoria la compilazione di *tool* relativi ad approfondimenti tematici. Anche per gli intermediari non sottoposti a SREP completo è comunque necessario procedere con cadenza annuale: a) alla fase dei controlli su l'osservanza della normativa in materia di bilancio ufficiale e di requisiti relativi all'informativa al pubblico (ove prevista); b) all'esame dell'ICAAP e dell'ILAAP (ove previsto).

Con riferimento a tutti gli intermediari (banche LSI e intermediari non bancari) occorre:

- verificare il rispetto delle regole prudenziali e dei limiti operativi con la cadenza delle relative segnalazioni di vigilanza;
- effettuare, con cadenza più ravvicinata di quella annuale o semestrale, valutazioni aggiornate dei profili di rischio in presenza di significative evoluzioni sfavorevoli⁶.

II.2.4 Analisi a distanza

L'attività di supervisione a distanza è preordinata alla costante sorveglianza della situazione degli intermediari vigilati e alla rilevazione precoce dei segnali di deterioramento dei profili di rischio rilevanti, in modo da promuovere con tempestività gli interventi correttivi più appropriati.

Nel rispetto del principio di proporzionalità e in un'ottica di integrazione con l'attività on-site, l'analisi a distanza deve:

- accertare che gli intermediari rispettino costantemente le regole prudenziali e i limiti operativi;
- monitorare, in un'ottica preventiva, l'evoluzione della situazione tecnica;
- verificare l'efficacia delle azioni promosse dai responsabili aziendali per rimuovere le carenze riscontrate;
- aggiornare, ove necessario, il quadro informativo risultante dagli accertamenti ispettivi, in particolare con riferimento al sistema di governo aziendale e alla qualità dei presidi organizzativi.

I controlli off-site hanno carattere di sistematicità, vengono effettuati secondo scadenze prestabilite, si basano sull'analisi dei dati e delle notizie che gli intermediari sono tenuti a trasmettere con cadenza periodica o in conseguenza di richieste specifiche.

Le valutazioni, improntate a prudenza, devono essere coerenti con le evidenze disponibili, che vanno sottoposte a congruo vaglio critico, volto ad apprezzarne il grado di attendibilità. Ciò assume particolare valenza con riferimento alle

⁶ In materia di rischio di liquidità l'esperienza dimostra che, nei casi di turbativa dei mercati particolarmente gravi, può essere necessaria un'attività di monitoraggio giornaliero attraverso la richiesta di dati e informazioni specifiche non standardizzabili.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

attività di analisi a distanza degli aspetti “qualitativi” e, segnatamente, dei presidi organizzativi dei rischi nonché dei sistemi di governo e di controllo.

Il monitoraggio *off-site* delle azioni di rimedio andrebbe inoltre rafforzato attraverso momenti di riscontro effettivo delle assicurazioni aziendali ricevute per lettera⁷.

Con analoga prudenza vanno valutati gli elementi informativi acquisiti dalle strutture di analisi *off-site* nel corso di interlocuzioni di tipo conoscitivo con gli esponenti aziendali. Eventuali confronti-dibattito tenuti presso l'intermediario, d'intesa con lo stesso, fra analisti e responsabili delle strutture operative, al fine di approfondire particolari tematiche applicative e/o regolamentari, non si configurano come accessi di natura ispettiva ai sensi della legislazione vigente e non comportano responsabilità accertative per la Vigilanza. Tali occasioni di interlocuzione, per loro natura di breve durata, non sono preordinate ad effettuare riscontri né a formalizzare risultanze rivolte all'azienda interessata⁸.

Nei casi descritti, le valutazioni qualitative assumono una valenza limitata, ai fini dell'assegnazione dei giudizi di profilo e complessivo (cfr. la “griglia valutativa” del Sistema di Analisi Aziendale).

La disponibilità di analisi e riscontri approfonditi, derivanti da ispezioni recenti e/o dal set di informazioni relative a intermediari con “sistemi riconosciuti”, consente, viceversa, di formulare valutazioni “qualitative” di più sicuro spessore, con valenza piena ai fini dell'assegnazione dei giudizi di profilo e complessivo.

I controlli e le analisi vengono effettuati con il supporto della procedura SIGMA.

II.2.5 Analisi ispettiva

L'attività di supervisione “in loco” – più diffusamente trattata nella Parte Terza – è volta all'analisi e alla valutazione della situazione dei soggetti ispezionati e dei profili trasversali e di rischio, anche al fine di consentire, ove necessario, l'adozione di tempestive misure correttive.

Le procedure, i processi e le metodologie ispettive per le banche SI sono definite nel Supervisory Manual, cui si fa rimando, per gli accertamenti aventi finalità prudenziali.

La presente guida si applica, pertanto, alle LSI e altri intermediari di competenza nazionale oltre che alle ispezioni di compliance su banche SI⁹. Le metodologie ispettive possono essere utilizzate per ispezioni prudenziali su SI per eventuali ambiti non coperti dal Supervisory manual (es. per tener conto di specificità nazionali di carattere operativo o regolamentare).

⁷ È buona prassi richiedere che i resoconti delle misure correttive siano asseverati dalla funzione di controllo interno e/o dal Collegio Sindacale.

⁸ Limitatamente alle attività di convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi, i confronti-dibattito di tipo non ispettivo tenuti presso l'intermediario, d'intesa con lo stesso, possono estendersi fino a una durata di quattro settimane.

⁹ La Parte Terza della Guida contiene il PdA per la conduzione delle ispezioni sulle società di gestione e sui sistemi multilaterali di scambio all'ingrosso, sottoposti alla vigilanza del Servizio Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Sulla base del vigente quadro regolamentare, le ispezioni possono avere ad oggetto quanto indicato nella Parte Terza, Sezione III, Cap. I.

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e focalizzazione sui rischi nonché in un'ottica di complementarità con l'attività off-site, le analisi ispettive sono essenzialmente dirette a verificare:

- lo stato dell'esposizione ai rischi rilevanti degli intermediari e i corrispondenti presidi organizzativi;
- il grado di adeguatezza delle componenti strutturali e funzionali del sistema di governo e di controllo nonché dei presidi economico e patrimoniale;
- l'attendibilità dei dati e delle informazioni resi alla Vigilanza;
- l'osservanza del quadro normativo vigente con particolare riferimento alla disciplina prudenziale¹⁰.

L'attività ispettiva determina l'attribuzione di giudizi sugli intermediari sulla base del Sistema di Analisi Aziendale. In particolare, le valutazioni ispettive scaturiscono:

- dai modelli unitari di quantificazione del rischio, adottati anche in sede di controlli a distanza, dopo aver apportato, ove necessario, rettifiche ai relativi dati, alla luce dell'esame della corrispondente operatività;
- da approfondite analisi dei processi e degli assetti di governo, organizzativi e di controllo degli intermediari.

Gli accertamenti ispettivi sono, di norma, effettuati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze emerse nel processo di revisione e valutazione prudenziale.

Coerentemente con le finalità perseguite e con la tipologia di accertamento, l'incarico ispettivo può prevedere accessi presso una specifica area operativa nonché presso uno o più intermediari individuali o facenti parte di gruppi.

Gli accertamenti vengono condotti con il supporto dei "percorsi di analisi" (PDA) dettagliati nella Parte Terza della Guida, predisposti secondo criteri di modularità. I PDA sono articolati per aree di indagine coerenti con l'approccio seguito dal Sistema di Analisi Aziendale e con le caratteristiche tipiche degli intermediari.

Il risultato degli accertamenti è rappresentato nel rapporto ispettivo, i cui contenuti rispondono alle esigenze informative sottese al mandato ricevuto.

II.2.6 Il confronto con gli intermediari

L'attività di controllo si svolge, ordinariamente, attraverso il confronto con gli intermediari, fondato sullo scambio di informazioni e finalizzato a facilitare

¹⁰ Accanto alle ispezioni prudenziali, descritte nel presente paragrafo, si definiscono ispezioni di *compliance* quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle normative di settore (in particolare trasparenza e antiriciclaggio). Esse consistono in accertamenti 'mirati' presso le direzioni generali di banche e intermediari finanziari - con contestuali verifiche presso singoli punti operativi - o in accessi su singoli sportelli (cfr. par. II.11 – Pianificazione ispettiva).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

l'analisi dell'esposizione ai rischi, dei presidi organizzativi e del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e della liquidità (ILAAP).

Il confronto si realizza, in via continuativa e strutturale, in sede ispettiva nonché - con frequenza e intensità correlate al principio di proporzionalità - a distanza, attraverso richieste di documentazione e convocazioni di esponenti aziendali. Le convocazioni¹¹ – sulla base di quanto previsto dall'art. 53 bis TUB e dall'art. 7, comma 1, TUF – rappresentano un momento di approfondimento dialettico, particolarmente utile ai fini di una piena conoscenza delle scelte aziendali.

La fattiva collaborazione degli esponenti aziendali consente di effettuare analisi e valutazioni su una base informativa attendibile, arricchisce il quadro informativo a disposizione della Vigilanza, facilita la comunicazione con gli intermediari, migliora la comprensione delle eventuali misure correttive richieste.

Per quanto ampio e intenso, il confronto deve basarsi su una chiara distinzione dei ruoli e svolgersi con modalità tali da preservare l'autonomia e l'indipendenza degli esponenti aziendali, ai quali fa capo la piena responsabilità in ordine alle scelte di governo dell'impresa.

Gli intermediari sono chiamati a contribuire allo svolgimento delle analisi di vigilanza. La piena comprensione di strategie, operatività e relativi rischi, postulato irrinunciabile di un'azione di vigilanza risk-based, richiede infatti modalità di contatto flessibili e coerenti con le caratteristiche degli intermediari.

Attenzione va riservata all'individuazione dell'interlocutore aziendale con il quale realizzare, di volta in volta, le singole fasi del confronto: rilevano a tal fine gli obiettivi che si intendono raggiungere, l'assetto organizzativo dell'intermediario, il grado di complessità delle materie da approfondire.

L'interazione con i soggetti vigilati assume un ruolo particolarmente significativo nell'ambito:

- dell'esame del resoconto ICAAP/ILAAP, agevolato dal confronto con le competenti funzioni aziendali (ad es., su metodologie, modalità di aggregazione dei rischi, qualità dei presidi organizzativi);
- degli eventuali interventi in esito al processo di revisione e valutazione prudenziale;
- della procedura di autorizzazione all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, la cui complessità impone un'interazione ampia e strutturata con l'intermediario, specie con le funzioni di controllo. Attesi la rilevanza e l'impatto sulla gestione dell'adozione di tali sistemi a fini prudenziali, è necessario che i risultati di tali attività, anche durante la fase antecedente la formalizzazione dell'istanza ("preconvalida"), vengano portati a conoscenza dei vertici aziendali;

¹¹ Le convocazioni si svolgono presso gli stabilimenti della Banca d'Italia. Le informazioni acquisite in tale sede sono formalizzate in appositi resoconti a cura delle unità operative competenti.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- dell'attività di analisi delle SGR. Non rientrando nell'applicazione del c.d. secondo pilastro, le SGR non svolgono il relativo processo di auto-valutazione e non sono tenute a presentare il resoconto ICAAP/ILAAP. Le convocazioni costituiscono pertanto l'occasione per integrare le informazioni disponibili.

Nella scelta degli strumenti da attivare (richieste di documentazione integrativa, convocazioni, accessi ispettivi) deve privilegiarsi - a parità di efficacia - quello che comporta minori oneri per il soggetto vigilato.

La chiarezza delle comunicazioni indirizzate agli intermediari è determinante per l'efficacia del confronto; è necessario che siano adeguatamente rappresentati l'oggetto e le finalità delle richieste di informazioni e di chiarimenti.

II.3 Il “ciclo di valutazione”: la pianificazione dell'attività di vigilanza (testo omissivo)

II.4 Il “ciclo di valutazione”: la verifica del rispetto dei requisiti normativi e i controlli andamentali

II.4.1 A. La verifica del rispetto dei requisiti normativi

II.4.2 Periodicità e avvertenze generali

L'efficace esercizio dell'attività di vigilanza richiede la verifica periodica del rispetto da parte degli intermediari delle regole prudenziali e degli altri requisiti previsti dalla normativa.

Tale verifica riguarda: i fondi propri; l'osservanza della normativa in materia di: requisiti patrimoniali, grandi esposizioni, attività nei confronti dei soggetti collegati, limiti posti all'assunzione di partecipazioni e alla detenzione di immobili; il requisito di copertura della liquidità (LCR), l'informativa fornita al pubblico. Specifici controlli sono previsti per talune categorie di intermediari.

L'attività di controllo delle regole prudenziali e degli altri limiti operativi va condotta con la seguente frequenza:

- trimestrale (fine marzo, giugno, settembre e dicembre) a livello consolidato e individuale¹², sia per gli intermediari appartenenti a gruppi sia per quelli indipendenti;
- annuale per le SIM che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1 IFR.

¹² Fatta eccezione per i limiti operativi relativi all'assunzione di partecipazioni e alla detenzione degli immobili, per i quali le segnalazioni hanno periodicità semestrale, e il rispetto dell'LCR per il quale le segnalazioni hanno periodicità mensile.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Nei paragrafi che seguono sono riportati i tipi di controllo previsti, unitamente a indicazioni minimali da seguire per il loro svolgimento. E' necessario porre maggiore attenzione qualora l'intermediario:

- presenti un'eccedenza patrimoniale rispetto al limite normativo o imposto con la decisione sul capitale molto contenuta;
- registri, nel tempo, una sensibile e progressiva riduzione di tale eccedenza.

In tali casi, va aumentata la profondità dei controlli e vanno ricercate – nell'ambito delle analisi dei rischi – le cause degli andamenti rilevati, allo scopo di verificare se esistano pericoli di futuri disallineamenti. Analogo atteggiamento va seguito qualora l'intermediario abbia presentato un piano di rientro per uno degli istituti di vigilanza prudenziale, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano stesso.

Le verifiche vanno effettuate non appena si rendono disponibili le relative segnalazioni, sia per evitare una perdita di efficacia dell'azione, sia per intervenire tempestivamente in caso di disallineamenti.

L'attività di verifica dell'informativa al pubblico va condotta con cadenza annuale, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo II.3.8.

II.4.3 Fondi propri e requisiti patrimoniali

Considerata la centralità dei fondi propri quale grandezza rispetto alla quale sono commisurate le regole prudenziali, vanno accuratamente verificati l'andamento e la composizione dell'aggregato e dei coefficienti patrimoniali.

Particolare cura deve essere posta al controllo delle situazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre, in quanto i corrispondenti fondi propri includono i risultati economici, rispettivamente, del primo semestre e dell'intero esercizio.

Va in primo luogo acclarata la coerenza con i dati contenuti nel bilancio ufficiale e, nei limiti del possibile, la correttezza degli stessi, chiedendo chiarimenti agli intermediari ove necessario.

Deve essere quindi verificato il rispetto dei requisiti patrimoniali fissati dalla normativa prudenziale, nonché l'andamento e la composizione degli stessi.

II.4.4 Grandi esposizioni

Va in primo luogo accertata l'osservanza dei limiti normativi alla concentrazione del rischio di credito, verificando l'andamento delle "grandi esposizioni" in rapporto ai fondi propri (limite individuale)¹³.

Specificata attenzione va posta anche:

- alla qualità delle grandi esposizioni, sia mediante il controllo dell'eventuale quota segnalata tra i crediti anomali rispetto al totale dell'esposizione e ai fondi propri, attraverso la raccolta di informazioni sia interne (rapporti ispettivi, comparazione delle modalità di classificazione tra

¹³ Per le SIM di classe 2 e 3 rilevano i limiti in relazione al rischio di concentrazione previsti dall'art. 37 IFR, al superamento dei quali le SIM sono soggette a obblighi di notifica (art. 38 IFR) e al rispetto di un requisito di fondi propri (art. 39 IFR).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

intermediari diversi), sia di fonte pubblica, che possano risultare rilevanti per valutare i possibili rischi di insolvenza di tali posizioni;

- alla composizione delle grandi esposizioni, tenuto conto che i limiti si riferiscono ai rischi assunti a qualsiasi titolo nei confronti della medesima controparte;
- all'esame delle connessioni giuridiche e/o economiche eventualmente sussistenti tra i clienti affidati qualora si acquisiscano elementi che facciano ritenere opportuno tale approfondimento.

II.4.5 Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati

Va verificato il rispetto dei limiti posti dalla normativa in materia di attività di rischio verso parti correlate e relativi soggetti connessi¹⁴ (perimetro dei soggetti collegati), verificando l'andamento delle esposizioni in rapporto ai fondi propri¹⁵.

In caso di superamento di uno o più limiti prudenziali, la capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario deve predisporre entro 45 giorni un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano deve essere trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali delle deliberazioni degli organi aziendali. La capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario valuta nell'ambito dell'ICAAP i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale. In particolare, in caso di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Ove ritenuto opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità, specifici approfondimenti potranno essere effettuati sia con riferimento agli aspetti già declinati nel paragrafo precedente (grandi esposizioni) sia avuto riguardo al rispetto delle procedure deliberative previste per l'assunzione di attività di

¹⁴ In materia di individuazione dei clienti connessi, gli orientamenti contenuti nelle EBA/GL/2017/15 del 14/11/2017, in vigore dall'1/1/2019, definiscono l'approccio che le Autorità competenti e gli intermediari vigilati (banche, SIM e conglomerati finanziari) devono adottare per definire i "gruppi di clienti connessi", ossia i gruppi formati da due o più clienti da raggruppare, in quanto costituiscono un rischio unico (cfr art. 4, paragrafo 1, punto 39I Regolamento (UE) n. 575/2013).

¹⁵ Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato dalla capogruppo a livello di gruppo (cfr. Circ. 263 Nuove disposizioni di vigilanza per le banche, Tit. V, cap. 5, sez. II, paragrafo 1.2).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

rischio e la gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, nonché alle condizioni alle quali tali operazioni sono stipulate¹⁶.

II.4.6 Limiti all'assunzione di partecipazioni

Le verifiche hanno lo scopo di controllare il rispetto delle prescrizioni in materia di partecipazioni detenibili previste dalla normativa di riferimento delle diverse categorie di intermediari.

In particolare, per tutte le tipologie di soggetti vigilati va controllato il limite generale all'assunzione di partecipazioni previsto dalle rispettive discipline¹⁷.

Vanno inoltre verificati i limiti di detenibilità riguardanti:

- Per **le banche (e i gruppi bancari) e gli intermediari finanziari (e i gruppi finanziari)**, le partecipazioni in imprese non finanziarie (limite complessivo e limite di concentrazione);
- per le **SIM**, le partecipazioni di natura non finanziaria (limite di separatezza).

Per quanto riguarda gli altri intermediari, va ricordato che le **SGR** non possono acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.

Infine, nel caso di partecipazioni acquisite dalle banche e intermediari finanziari per recupero crediti, andrà verificato che l'interessenza sia stata acquisita nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale, previsti dalla normativa in materia di partecipazioni detenibili da tali intermediari.

Salvo l'ipotesi in cui l'operazione comporti una variazione nell'assetto proprietario di un soggetto vigilato, l'acquisizione di una partecipazione (finanziaria e non finanziaria) non è di per sé soggetta ad autorizzazione. Sono tuttavia previsti obblighi di comunicazione preventiva nei casi in cui:

- l'acquisizione della partecipazione rilevi ai fini della ristrutturazione dei gruppi bancari o finanziari;
- il corrispettivo per l'acquisizione della partecipazione finanziaria determini il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri¹⁸.

II.4.7 Limiti alla detenzione di immobili

In materia di detenzione di immobili occorre verificare l'osservanza delle regole secondo le quali:

¹⁶ Al riguardo, potrebbero essere utili le informazioni contenute nella parte H della Nota integrativa al bilancio (operazioni con parti correlate).

¹⁷ Le partecipazioni complessive devono essere contenute entro il limite dei:

- fondi propri, per quanto riguarda le banche, gli intermediari finanziari e i gruppi bancari e finanziari, tenuto anche conto dell'ammontare degli immobili;
- 50% del patrimonio di vigilanza per le SGR (sono escluse dal computo le partecipazioni già detratte dal patrimonio di vigilanza).

¹⁸ Per le SIM di classe 2 e 3, ai fini della comunicazione preventiva rilevano i limiti specificati alle lett. a) e b) dell'art. 10, par. 1, IFR.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- l'ammontare degli immobili e delle partecipazioni per **le banche (e i gruppi bancari) e gli intermediari finanziari (e i gruppi finanziari)** non può eccedere i fondi propri, salvo quando ciò è dovuto a operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito. Sul punto si rinvia a quanto stabilito dalla Circolare n. 285, Parte terza, Capitolo 10 "Investimenti in immobili".

II.4.8 Requisito di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Requirement*)

Le banche e i gruppi bancari italiani sono tenuti al rispetto dell'indicatore *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) – introdotto dal Regolamento delegato UE n. 61/2015.

Il *Liquidity Coverage Ratio* è dato dal rapporto tra le riserve di liquidità e i deflussi netti misurati nell'orizzonte temporale di 30 giorni in ipotesi di stress. La normativa definisce dettagliatamente gli elementi che rientrano nelle riserve di liquidità, nei deflussi e negli afflussi.

La riserva di liquidità è costituita dagli attivi considerati dalla normativa come "molto liquidi" ossia attività non impegnate e di norma stanziabili presso la banca centrale. A loro volta le attività sono divise in 3 livelli: quelle di primo livello possono essere incluse nelle riserve di liquidità senza alcun limite; quelle di secondo e terzo livello sono utilizzabili entro determinati limiti (non possono costituire più del 40% del totale delle riserve di liquidità con l'ulteriore limite del 15% per le sole attività di terzo livello) e con l'applicazione di *haircut*.

Nei deflussi attesi sono inclusi in generale tutti i pagamenti contrattualmente dovuti dalla banca nell'orizzonte temporale di 30 giorni oltre ai deflussi attesi di depositi con percentuali di deflusso crescenti in base alle categorie di depositanti.

Gli afflussi sono costituiti da tutti i pagamenti contrattualmente dovuti da terzi nei confronti della banca nell'orizzonte temporale di 30 giorni.

La verifica del rispetto dell'LCR va effettuata con cadenza mensile.

La verifica del rispetto del requisito di liquidità delle SIM¹⁹ va effettuata con cadenza trimestrale per le SIM di classe 2 e annuale per quelle di classe 3.

II.4.9 La verifica dei requisiti di informativa al pubblico

Conformemente alle previsioni della disciplina prudenziale ("terzo pilastro")²⁰, i riscontri relativi ai requisiti di informativa al pubblico si articolano nelle seguenti tipologie di attività:

- verifica dell'esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle

¹⁹ Per le SIM, l'articolo 43 del IFR fissa un requisito di attività liquide equivalente ad almeno un terzo dei requisiti relativi alle spese fisse generali.

²⁰ Cfr. Fonti normative riepilogate in Circolare 285, Parte Seconda, Capitolo 13, Sezione I. Per le SIM cfr. art. 27 IFD.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

informazioni; tale attività, da condursi in sede ispettiva, include la valutazione dell'indipendenza e della qualificazione della funzione cui sono stati attribuiti compiti di controllo²¹.

- analisi dell'informativa al pubblico prevista dalla normativa di vigilanza per rafforzare la disciplina di mercato²². L'analisi, da condurre congiuntamente all'esame del bilancio anche in sede di analisi a distanza, è mirata a verificare: la completezza delle informazioni prodotte; l'omissione o l'errata indicazione di informazioni rilevanti, così come rivenienti dall'ordinaria attività di analisi; il rispetto dei tempi e della frequenza di pubblicazione.

Qualora si rilevino errori significativi nella redazione o carenze informative, l'Unità provvederà a richiedere gli opportuni chiarimenti all'intermediario e, ove ne ricorrano i presupposti, effettuerà le necessarie valutazioni ai fini dell'avvio delle procedure sanzionatorie.

I Capi dei Servizi e delle Filiali competenti stabiliscono, di anno in anno, le modalità di esercizio di tale attività anche in relazione alle risorse disponibili²³.

II.4.10 Controlli specifici per determinate categorie di intermediari

Con riferimento a determinate categorie di intermediari, si pone l'esigenza di specifici controlli; segnatamente:

- per le **BCC** vanno verificati i limiti posti dalla normativa all'operatività con non soci e al di fuori della zona di competenza territoriale, alla detenzione di interessenze partecipative, all'operatività in cambi e derivati;
- nell'ambito delle verifiche sull'attività delle **SGR**, va effettuato il controllo del sistema di limiti posto dalla normativa agli investimenti degli OICR. (**testo omissso**)
- per **IP e Imel** va verificato il rispetto dell'obbligo di tutela dei fondi ricevuti dagli utenti a fronte dei servizi di pagamento e della moneta elettronica emessa; (**testo omissso**)

Per gli **intermediari che hanno emesso obbligazioni bancarie garantite** (ie. *covered bond*) ai sensi del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n.130, è necessario che l'analista effettui un monitoraggio periodico (almeno annuale o con frequenza minore per gli intermediari che presentino

²¹ Riguardo ai criteri di indipendenza e qualificazione, vengono in rilievo: a) l'attribuzione di una specifica responsabilità per il monitoraggio del processo di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni; b) la separazione delle responsabilità tra chi è coinvolto, in diversa misura, nelle fasi di produzione delle informazioni e chi svolge attività di controllo; c) l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche dedicate all'attività di controllo.

²² Particolare rilievo assume tale analisi per gli intermediari autorizzati all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali e dell'attenuazione del rischio.

²³ In tale programmazione i Servizi e le Filiali possono prevedere forme di turnazione dell'esame dell'informativa al pubblico. La turnazione non può riguardare gli intermediari quotati, quelli con sistemi interni convalidati e gli intermediari per i quali è stato costituito un *College of Supervisors*.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

elementi di debolezza, fino al loro superamento) sui piani emessi dall'intermediario al fine di garantire che le condizioni previste dalla normativa di riferimento, e verificate in sede di autorizzazione, siano rispettate nel continuo e per tutta la durata del programma (cfr. Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 3)²⁴. **(testo omissso)**

II.4.11 B. I controlli andamentali

II.4.12 Aspetti generali

L'efficace esercizio dell'attività di vigilanza richiede che gli analisti siano costantemente aggiornati sull'evoluzione degli intermediari di competenza, mediante anche la verifica periodica dell'andamento degli aggregati patrimoniali ed economici e delle masse gestite.

Il monitoraggio periodico degli aggregati sopracitati è complementare alle verifiche del rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale in quanto, a differenza di questi ultimi, non è finalizzato al controllo puntuale dei limiti normativi ma ha come obiettivo la verifica continua delle grandezze oggetto di analisi che, nella loro dinamica, possono fornire indicazioni utili a valutare la sana e prudente gestione.

(testo omissso)

Nei paragrafi che seguono sono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali tipi di controlli andamentali unitamente ad alcune indicazioni minimali da seguire per il loro svolgimento.

Dati patrimoniali

Le verifiche sui dati patrimoniali sono da condurre con periodicità trimestrale.

Principale oggetto delle verifiche è il singolo aggregato patrimoniale (CET1, T1 e Fondi Propri), con particolare riferimento alla composizione qualitativa, alla stabilità e all'intensità di eventuali variazioni. L'entità di ciascun aggregato è da confrontare con i valori assunti dallo stesso nel trimestre e nell'anno precedenti. Nel caso in cui l'analista ritenga le variazioni significative, approfondisce l'analisi per individuarne le cause.

L'analisi dei dati patrimoniali, può estendersi, tenendo opportunamente conto del modello di *business* dell'intermediario, ai principali aggregati di bilancio dello stesso (es. crediti e debiti verso clientela o banche, evoluzione delle esposizioni creditizie deteriorate, partecipazioni, titoli, ecc.).

Dati di conto economico

Le verifiche sui dati di conto economico, da effettuare semestralmente e annualmente, sono finalizzate ad avere un primo riscontro informativo sulla

²⁴ Di seguito alle modifiche alla disciplina in materia di obbligazioni bancarie garantite - con il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/2162 (c.d. *covered bond directive* - CBD) e dato attuazione al Regolamento (UE) 2019/2160 (c.d. *covered bond regulation* - CBR) - è stata introdotta una disciplina armonizzata di questi strumenti e uno specifico regime di supervisione sui programmi di emissione, la cui responsabilità è attribuita alla Banca d'Italia. La Circolare 285 è stata allineata alle novità normative.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

capacità dell'intermediario di generare, in maniera continua e attraverso componenti caratteristiche della gestione aziendale, risultati economici positivi in grado di remunerare tutte le risorse impiegate.

Anche per questi aggregati si effettua una verifica della composizione e dell'andamento dei principali aggregati (margine di interesse, commissioni attive/passive, margine di intermediazione, costi operativi, ecc.), verificando innanzitutto che le fonti di reddito siano coerenti con il modello di *business* dell'intermediario e confrontando i risultati economici alla data in esame con quelli del semestre e dell'anno precedenti, procedendo ad approfondire le cause di variazioni rilevanti degli aggregati.

(testo omissivo)

II.5 Il “ciclo di valutazione”: l'analisi dei rischi e dei presidi

II.5.1 L'esame dell'ICAAP e dell'ILAAP²⁵

L'esame del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dei sistemi di governo e controllo del rischio di liquidità (ILAAP) condotto dagli intermediari rappresenta una fase importante del processo di revisione e valutazione prudenziale.

Per quanto riguarda l'adeguatezza patrimoniale, tale attività richiede l'apprezzamento di un set articolato di elementi, di natura quantitativa e qualitativa, tra loro strettamente correlati. Sul piano teorico, essi possono essere ricondotti a due categorie:

- a) gli aspetti di natura modellistico-metodologica, che riguardano specificamente:
 - la misurazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio rilevante assunto dall'intermediario;
 - la determinazione del capitale interno complessivo;
 - la riconciliazione tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari nonché tra capitale complessivo e fondi propri;
- b) gli aspetti di natura gestionale-organizzativa, che fanno riferimento a due principali elementi di valutazione:
 - il processo di pianificazione patrimoniale;

²⁵ L'ICARAP (*Internal capital adequacy and risk-assessment process*) è il processo richiesto alle imprese di investimento dal *framework europeo* IFD/IFR - Direttiva UE 2019/2034 (IFD) e Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) – riguardante l'autonoma valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Si articola nei processi interni ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), per la determinazione del capitale adeguato alla copertura dei rischi e ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*), per la valutazione dell'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (Cfr. Regolamento in materia di Vigilanza sulla SIM del 23.12.2022, Parte Prima, Titolo II, Cap.1, Sezz. I e II).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- i sistemi di gestione²⁶ e controllo dei rischi.

In relazione al processo ILAAP le aree informative di approfondimento sono le seguenti:

- Riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali;
- Sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- Rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera;
- Prove di stress;
- Fonti di finanziamento a lungo termine;
- Informazioni sul piano di emergenza (*contingency funding plan*).

Tali elementi di analisi e valutazione sono contenuti nel "resoconto ICAAP/ILAAP", costituito dall'insieme strutturato di informazioni che l'intermediario è tenuto a rassegnare annualmente alla Vigilanza²⁷.

Nell'ambito del Sistema di Analisi Aziendale, l'approfondimento delle tematiche trattate nelle due sezioni del resoconto riservate rispettivamente all'ICAAP e all'ILAAP contribuisce all'analisi dei singoli profili di rischio e costituisce un elemento imprescindibile per la valutazione dei profili patrimoniale e di liquidità, finalizzati – in ultima istanza – a formulare un giudizio sull'adeguatezza attuale e prospettica del capitale e dei sistemi di governo e gestione di liquidità dell'intermediario.

L'analisi degli aspetti più strettamente gestionali e organizzativi, presente nella sezione comune ai processi ICAAP/ILAAP del resoconto (modello di *business*, linee strategiche, governo societario, assetti organizzativi, sistemi di controllo, autovalutazione dei processi ICAAP/ILAAP), concorre sia alla valutazione dei sistemi di governo e di controllo (per quanto attiene specificamente al processo di pianificazione patrimoniale e ai sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità) sia alla valutazione dei singoli profili di rischio (per quanto riguarda i pertinenti presidi organizzativi, in relazione ai rischi che richiedono allocazione di capitale).

L'articolato *set* informativo desumibile dal resoconto – di contenuto descrittivo e auto-valutativo – deve essere sottoposto a un complessivo riesame critico anche alla luce delle risultanze dell'analisi aziendale, al fine di valutare l'opportunità di un puntuale confronto con gli intermediari e di individuare i punti di particolare criticità. Gli intermediari, a loro volta, sono tenuti a identificare le aree del processo suscettibili di miglioramento, nonché a pianificare i relativi interventi patrimoniali e/o organizzativi.

²⁶ In questo contesto, con il termine "gestione dei rischi" si intende ricomprendere le fasi di identificazione e misurazione.

²⁷ Per un'illustrazione dettagliata dei resoconti ICAAP e ILAAP si rimanda alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato D della Circ. n. 285.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Specie per gli intermediari più complessi, l'esame dell'ICAAP e dell'ILAAP viene svolto attraverso l'utilizzo integrato di strumenti a distanza e ispettivi.

Per supportare la verifica da parte degli analisti, è possibile che, con il coordinamento della Divisione PAR, venga disposta una raccolta strutturata (attraverso template *ad hoc*) delle informazioni più rilevanti relative ai resoconti; la Divisione PAR utilizza tali informazioni per la produzione di *benchmark* a supporto della valutazione dell'affidabilità delle stime fornite dagli intermediari nei resoconti e per valutazioni comparative.

Le informazioni disponibili *off-site* consentono di procedere a una disamina del complessivo disegno organizzativo dei processi ICAAP/ILAAP/ICARAP e, in particolare, degli aspetti di natura quantitativa e metodologica, al fine di valutare l'adeguatezza del capitale e della liquidità detenuti dagli intermediari. Per supportare l'analisi quantitativa del resoconto ICAAP/ILAAP, con riferimento alla sezione specifica ICAAP, l'analista si avvale dei criteri di valutazione descritti nella Parte Prima, Sezione III, Capitolo VIII (c.d. Fase 2 dell'Adeguatezza Patrimoniale)(**testo omissso**).

(**testo omissso**)

L'attività *on-site* permette di effettuare approfondimenti sugli aspetti di carattere qualitativo: essa consente, da un lato di valutare compiutamente la concreta efficacia dell'impianto organizzativo e dei profili di *governance* connessi con i processi ICAAP/ILAAP, dall'altro di verificare l'effettiva integrazione di processi nell'ambito delle decisioni aziendali ("*use test*"). Le indagini ispettive permettono inoltre di asseverare la qualità delle basi dati sottostanti alle attività di misurazione connesse con l'ICAAP e con l'ILAAP.

II.5.2 L'esame del bilancio ufficiale

Il bilancio d'esercizio costituisce una fonte informativa di primaria importanza nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale. Esso inoltre forma oggetto di esame anche in relazione ai poteri, attribuiti alla Banca d'Italia, in materia di forme tecniche.

L'attività di verifica della qualità del bilancio compete ai soggetti cui l'ordinamento attribuisce la responsabilità di assicurarne la conformità alle regole: il dirigente preposto, i revisori contabili e/o l'organo con funzione di controllo. Pertanto, è legittimo assumere, in via di principio, che il bilancio sia completo e redatto correttamente.

Ciò posto, l'esame del bilancio si svolge congiuntamente ed in via integrata con l'analisi delle diverse tipologie di rischio; in particolare, tale documento contribuisce a:

- migliorare la conoscenza della situazione tecnica degli intermediari, in particolare attraverso le informazioni su aggregati fondamentali a fini di vigilanza (patrimonio, esposizioni in default, grandi esposizioni, ecc.);

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- individuare eventuali operazioni o situazioni tecnico-operative meritevoli di approfondimento per la formulazione delle valutazioni di vigilanza sugli intermediari.

(testo omissivo)

Qualora si rilevino errori significativi nella redazione, carenze informative nei documenti contabili oppure divergenze rilevanti con i dati di vigilanza, vengono richiesti agli intermediari gli opportuni chiarimenti. Ove ne ricorrano i presupposti, devono essere effettuate le necessarie valutazioni ai fini dell'avvio delle procedure sanzionatorie.

Nel caso in cui le verifiche mettano in luce problematiche significative, l'azione di vigilanza va modulata anche in base alle eventuali indicazioni normative che, di volta in volta, la Divisione Bilanci e Segnalazioni del Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale può fornire.

I Capi dei Servizi e delle Filiali competenti stabiliscono, di anno in anno, le modalità di esercizio di tale attività anche in relazione alle risorse disponibili²⁸.

II.5.3 La valutazione dei Piani di Risanamento individuali e di gruppo

La Direttiva 2014/59/EU e la normativa italiana di recepimento²⁹ richiedono alle banche e ad alcune categorie di SIM³⁰ di dotarsi di un piano di risanamento che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di significativo deterioramento.

Il piano di risanamento, che costituisce uno dei dispositivi di *internal governance* dell'intermediario³¹, è finalizzato a indicare le linee di responsabilità e i meccanismi di controllo interno che l'intermediario si propone di attivare per porre in essere le misure individuate e descritte nel piano stesso.

Nel caso di gruppi bancari o di SIM, il **piano di risanamento di gruppo** è finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo nel suo complesso e dei singoli intermediari che ne fanno parte. Esso contiene misure coordinate e coerenti da attuare per tutte le entità appartenenti al gruppo.

²⁸ In tale programmazione i Servizi e le Filiali determinano la profondità delle analisi richieste per le diverse tipologie di intermediari e possono prevedere forme di turnazione dell'esame dei bilanci individuali di talune entità non rilevanti.

²⁹ Artt. 69-ter e ss., TUB; artt. 55-bis e ss., TUF.

³⁰ L'articolo 55-bis del TUF prevede che rientrino nell'ambito di applicazione della BRRD le SIM che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

³¹ Cfr. Art. 74 CRD.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

L'unità verifica che il piano di risanamento di gruppo comprenda dettagli informativi riferiti a tutti gli intermediari inclusi nel consolidamento prudenziale e le succursali³². In particolare, verifica che:

- le capogruppo identifichino le succursali che rivestono importanza per il gruppo o per il sistema economico (incluso quello finanziario di altri Stati membri in cui il gruppo è presente) e assicurino che tutte le informazioni relative a tali succursali siano presenti nel piano di risanamento di gruppo³³;
- tra le succursali identificate al punto precedente siano presenti succursali più che significative (*significant-plus*) - identificate in conformità con la metodologia stabilita negli orientamenti EBA/GL/2017³⁴.

Il piano di gruppo deve essere completo, integrato e pienamente coerente per il gruppo nel suo insieme (cfr. All. II/3)

Alle singole banche e alle singole SIM appartenenti a gruppi italiani la Banca d'Italia può specificatamente richiedere la redazione di un **piano di risanamento** a seguito dell'esame del piano di risanamento di gruppo³⁵.

Nel caso di gruppi europei, la richiesta può essere fatta:

- in sede di collegio dei supervisori su proposta motivata dell'autorità *home*³⁶;
- a seguito di una decisione dell'EBA cui la Banca d'Italia intende conformarsi, assunta nell'ambito di un processo di mediazione sul piano di risanamento di gruppo instaurato ai sensi del diritto dell'Unione;
- qualora la Banca d'Italia non concordi con le decisioni assunte in materia di piano di risanamento di gruppo all'interno del collegio dei supervisori e sulla questione non sia stata richiesta la mediazione dell'EBA o questa non si sia pronunciata nel termine previsto dal diritto dell'Unione.

L'unità di vigilanza valuta che i contenuti dei piani di risanamento contengano le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/1075 e dai provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d'Italia³⁷ (Cfr. All. II/3).

³² Cfr. Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02), entrata in vigore dal 1/1/2018.

³³ L'inclusione delle informazioni su tali succursali deve avvenire o nell'ambito della parte del piano relativa alla persona giuridica alla quale tali succursali appartengono oppure nell'ambito di una parte specifica del piano, laddove ciò sia considerato appropriato sulla base della struttura del gruppo.

³⁴ Per le modalità di identificazione delle succursali *significant plus* e per i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti nella valutazione del piano di risanamento delle succursali *significant plus* di gruppi *cross-border* si rimanda alla Parte Prima, Sez. I, Cap. V. Par. V.5.1 punto E.

³⁵ Peraltro, la richiesta di un piano alle singole banche e SIM appartenenti a gruppi italiani è conforme a quanto raccomandato al para. 58 dell'EBA/REC/2017/02 per cui la Banca d'Italia non può richiedere la presentazione di piani individuali al solo scopo di ovviare al trattamento inadeguato di alcuni intermediari nel piano di risanamento di gruppo. Il para. 58 può essere disapplicato solo se si verificano le condizioni di cui al para.12 della medesima Raccomandazione.

³⁶ Per le altre indicazioni sull'interazione nei collegi dei supervisori in materia di piani di risanamento si veda All. II/4 par. da D a F.

³⁷ Cfr. Disposizioni in materia di piani di risanamento, emanate con provvedimento n. 021026 dell'8.02.2022.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

In base alle suddette disposizioni europee e nazionali i piani di risanamento sono costituiti dalle parti sotto elencate:

- una parte di riepilogo degli elementi chiave del piano;
- una parte sulla governance di gestione del piano che indichi almeno: i soggetti responsabili della preparazione, dell'attuazione e dell'aggiornamento di ogni sezione del piano; il modo in cui il piano è integrato nel sistema complessivo di *governance* dell'intermediario e nel quadro generale di gestione dei rischi nonché le procedure necessarie per assicurare l'attuazione tempestiva delle azioni di risanamento che verrebbero intraprese in caso di necessità;
- una parte contenente l'analisi strategica che descriva: le entità interessate dal piano di risanamento, il loro modello di *business*; la mappatura delle funzioni essenziali e delle linee di *business* principali esercitate dalle stesse; le possibili azioni di risanamento attivabili, la lista di indicatori a cui è legato l'avvio del processo per l'adozione delle azioni di risanamento per ciascuna delle aree di rischio individuate (posizione patrimoniale, liquidità, redditività, qualità degli attivi) e i possibili scenari di stress cui si riferiscono le opzioni di risanamento previste;
- una parte relativa al piano di comunicazione interna, destinata al personale, ai comitati aziendali o ad altri rappresentanti del personale, e di comunicazione esterna, rivolta agli azionisti, agli altri investitori, alle autorità competenti, al mercato e al pubblico;
- una parte relativa alle misure preparatorie ossia alle azioni necessarie per superare gli eventuali impedimenti all'efficace attuazione delle opzioni di risanamento.

L'unità verifica che i piani redatti nella forma descritta siano sottoposti a revisione periodica da parte degli intermediari e ogniqualvolta intervengano mutamenti significativi (ad es. a seguito di un'operazione di fusione) che possano incidere sulla capacità dell'intermediario di attuare il piano.

Piani di risanamento in forma semplificata

L'individuazione degli intermediari tenuti alla redazione di piani di risanamento in forma ordinaria oppure in forma semplificata ai sensi del Reg. UE 348/2019 e delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di piani di risanamento è effettuata secondo la procedura descritta nell'Allegato II/3 al presente capitolo.

Nel casi di intermediari che beneficiano di obblighi semplificati, il piano contiene tutte le parti, ma con un numero minore di elementi informativi e un livello di dettaglio inferiore rispetto ai piani redatti in forma ordinaria. Le principali semplificazioni riguardano la possibilità di prevedere un unico indicatore di risanamento per ciascuna delle aree di rischio che devono essere considerate nei piani e un solo scenario di *stress* per dimostrare l'efficacia delle opzioni di risanamento e l'adeguatezza degli indicatori individuati per attivare

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

le opzioni prescelte (cfr. Allegato A alle Disposizioni in materia di piani di risanamento della Banca d'Italia).

Se all'esito della verifica della completezza e dell'adeguatezza dei piani di risanamento sulla base dei criteri descritti nell'Allegato II/3 del presente capitolo emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, l'unità di vigilanza³⁸ può - ai sensi dell'art 69-sexies co. 3 TUB e fissandone i relativi termini:

- a) richiedere all'intermediario di presentare un piano modificato;
- b) indicare le modifiche specifiche da apportare al piano;
- c) ordinare le modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria dell'intermediario o ordinare altre misure ritenute necessarie per conseguire le finalità del piano.

Integrazione nello SREP

Ogni carenza o criticità rilevata nella valutazione dei piani di risanamento costituisce informazione rilevante da tenere in considerazione per l'analisi del profilo dei sistemi di governo e controllo nell'ambito dello SREP³⁹.

II.5.4 L'analisi dei rischi e la valutazione complessiva dell'intermediario

La valutazione dei principali rischi assunti dall'intermediario, dei presidi organizzativi e di quelli economico-patrimoniali rappresenta la fase centrale del processo di revisione e valutazione prudenziale.

L'attività di analisi e valutazione è effettuata alla luce di tutte le informazioni disponibili e si avvale delle procedure, degli schemi e dei criteri metodologici previsti dal Sistema di Analisi Aziendale.

In linea con l'impostazione *risk-based*, fulcro dell'analisi sono i rischi assunti dall'intermediario valutati con riferimento sia al grado di esposizione, sia ai presidi organizzativi predisposti per il loro governo, gestione e controllo .

La valutazione attribuita alla situazione complessiva, alle aree di rischio e ai profili trasversali è sintetizzata attraverso punteggi/giudizi, in funzione del livello di esposizione ai rischi e del grado di adeguatezza dei presidi organizzativi ed economico-patrimoniali.

(testo omissivo)

II.5.5 La decisione sul capitale

A conclusione del processo SREP, **(testo omissivo)** le Unità di vigilanza assumono la decisione sul capitale nei confronti degli intermediari.

³⁸ **(testo omissivo)**

³⁹ Cfr Parte Prima, Sezione III, Capitolo III.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Con la decisione sul capitale sono imposti all'intermediario livelli di coefficienti patrimoniali vincolanti – in relazione al complesso dei rischi, di Primo e Secondo Pilastro, assunti dallo stesso intermediario – superiori ai livelli normativamente previsti.

Tramite la decisione sul capitale possono inoltre essere imposti ulteriori add-on di capitale vincolanti in relazione a rilevate carenze della struttura organizzativa, dei controlli interni e dei sistemi di gestione dei rischi (di credito, di controparte, di mercato e operativi). Infine, possono essere individuati *target* di capitale (cosiddetta *Capital guidance*) per l'intermediario, non vincolanti, per fronteggiare eventuali esigenze di copertura dei rischi che possono manifestarsi in condizioni di stress ovvero per eventuali debolezze del profilo di adeguatezza patrimoniale.

(testo omissivo)

II.6 Il “ciclo di valutazione”: il meccanismo di assegnazione dei punteggi di profilo e complessivo

L'assegnazione dei punteggi, di profilo (A) e complessivo (B), segue la medesima dinamica valutativa sia nei controlli a distanza sia in quelli ispettivi.

A) Punteggi di profilo

I punteggi di profilo – graduati in una scala da 1 a 4, nella quale il punteggio più alto esprime la valutazione peggiore – si basano su una valutazione quantitativa che deriva dal punteggio automatico, eventualmente rettificato avvalendosi dei prospetti integrativi (+2/-1), e ove prevista su una valutazione qualitativa (valutazione dei presidi organizzativi) (cfr. infra Tavola 1). I punteggi di profilo vanno assegnati secondo i criteri delineati negli specifici schemi di analisi.

Per i rischi di credito, mercato, operativo e di reputazione, tasso d'interesse, liquidità, risk to client (RtC), risk to firm (RtF), risk to market (RtM) e other risks, per i quali sono compresenti valutazioni quantitative e qualitative, occorre distinguere:

- a) in presenza di informazioni “robuste” sulla componente qualitativa, l'analista può esprimere, sulla stessa, un punteggio full scale (da 1 a 4) attribuendole, ai fini dell'assegnazione del punteggio di profilo, un peso uguale a quello della componente quantitativa; nel caso in cui ritenga, invece, prevalente una delle due componenti, applica un'appropriata ponderazione. In sede ispettiva, le valutazioni di tenore qualitativo si presumono “robuste” e comportano un giudizio full scale.

(testo omissivo)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

b) qualora non sussistano le condizioni indicate al punto a), ma si disponga comunque di informazioni sufficienti, nell'assegnare il punteggio di profilo l'analista può rettificare (*notching*) di un punto il giudizio quantitativo⁴⁰.

Per il profilo dei sistemi di governo e controllo il giudizio deriva dalla sola valutazione qualitativa; per il profilo "modello di business e redditività" la valutazione quantitativa – riferita alla redditività – è integrata dalla valutazione – prevalentemente qualitativa – concernente il modello di business; relativamente all'adeguatezza patrimoniale il giudizio di profilo è la risultante della valutazione quantitativa riferita all'adeguatezza dei fondi propri integrata con la valutazione dell'ICAAP/ICARAP, quando presente.

(testo omissso)

Vanno in ogni caso esplicitati i passi logici e le motivazioni delle valutazioni qualora il giudizio di profilo:

- a) si discosti da quello automatico;
- b) non si discosti da esso, ma solo per effetto di compensazioni nelle fasi intermedie (analisi dei prospetti integrativi, valutazioni delle componenti qualitative).

(testo omissso)

La descritta dinamica valutativa è compendata nella Tavola 1:

Tavola 1

	DINAMICA VALUTATIVA	A		B		SINTESI	
		Valutazione quantitativa		Valutazione qualitativa		Informazioni qualitative "sufficienti"	Informazioni qualitative "robuste"
		Punteggio automatico	Prospetti integrativi	Informazioni "sufficienti"	Informazioni "robuste"		
a	MODELLO DI BUSINESS E REDDITIVITA'	Redditività		Modello di Business		A+B	
		1-4	+2/-1	+/-1			
b	SISTEMI DI GOVERNO E CONTROLLO			1-4	1-4	B	B
c	RISCHIO DI CREDITO	1-4	+2/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
d	RISCHI DI MERCATO	1-4	+2/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
e	RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE	1-4	+2/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
f	RISCHI OPERATIVI** E DI REPUTAZIONE	2-3		+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
g	RISK TO CLIENT (RtC)##	1-4	+2/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
h	RISK TO MARKET (RtM)##	1-4	+2/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
i	RISK TO FIRM (RtF)##	1-4	+2/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
l	OTHER RISKS##	2-3	+2/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
m	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	1-4	+2/-1	Fase 2 ICAAP		A+B	
				+/-1			

⁴⁰ Particolare attenzione va posta sulla rilevanza delle informazioni utilizzate allorché la correzione comporti il passaggio dall'area dei punteggi favorevoli (1-2) a quella dei punteggi sfavorevoli (3-4) o viceversa (cfr. la scala esplicitata al punto B) del presente paragrafo.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

n	RISCHIO DI LIQUIDITA'	1-4	+2/-1	+/-1	1-4	A+B	media (A:B)
---	-----------------------	-----	-------	------	-----	-----	-------------

** Relativamente ai rischi operativi per i soli intermediari con sistemi di misurazione riconosciuti è possibile modificare il punteggio automatico sulla base di informazioni rivenienti dal modello interno.

Per le SIM/Gruppi di SIM/Succursale di imprese di investimento di paesi terzi.

La valutazione quantitativa, che individua il livello di esposizione al rischio, è espressa sulla base della seguente scala: basso=1; medio-basso=2; medio-alto=3; alto=4.

La valutazione quantitativa dei profili "modello di business e redditività" e "adeguatezza patrimoniale" esprime invece il grado di adeguatezza del relativo profilo (alto=1; medio-alto=2; medio-basso=3; basso=4).

La valutazione qualitativa è espressa sulla base della seguente scala: buono=1; sufficiente=2; mediocre=3; insufficiente=4.

B) Punteggio complessivo

Il punteggio complessivo è compreso in una scala da 1 a 4, nella quale il punteggio più alto esprime la valutazione peggiore, come di seguito indicato:

1 = Favorevole
2 = Parzialmente favorevole
3 = Parzialmente sfavorevole
4 = Sfavorevole

In linea generale, in coerenza con le linee guida dell'EBA per le banche e le linee guida congiunte EBA/ESMA n. 2022/09 per le SIM/Gruppi di SIM/succursali di imprese di investimento di paesi terzi, e al fine di semplificare e accrescere l'efficacia del quadro valutativo, i giudizi sui profili di rischio che impattano sul capitale delle banche (credito, mercato, tasso di interesse, rischi operativi e di reputazione) e su: risk to client (RtC), risk to firm (RtF), risk to market (RtM) e other risks delle SIM/Gruppi di SIM/succursali di imprese di investimento di paesi terzi⁴¹ sono accorpati nel profilo denominato rischi al capitale ("Risk to capital").

(testo omissis)

In forma tabellare, la "griglia valutativa per gli intermediari diversi da IP, IMEL e SGR" è rappresentata come segue:

⁴¹ Sulla base di quanto riportato nelle Linee Guida dell'EBA sullo SREP, i punteggi dei rischi al capitale (c.d. *risk scores*), insieme a quello di liquidità, rappresentano la probabilità che un rischio abbia un rilevante impatto prudenziale sull'ente. Tale punteggio tiene conto della qualità dei controlli messi in essere per attenuare tale impatto, ma non considera la capacità dell'ente di mitigare i rischi utilizzando le risorse di capitale e di liquidità disponibili.

Tavola 2

GRIGLIA VALUTATIVA per intermediari diversi da IP, IMEL e SGR

a	MODELLO DI BUSINESS E REDDITIVITA'	1-4
b	SISTEMI DI GOVERNO E CONTROLLO	1-4
c	RISK TO CAPITAL E ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	1-4
d	RISCHIO DI LIQUIDITA'	1-4
	GIUDIZIO COMPLESSIVO	1-4

(testo omissis)

Per gli IP, gli IMEL e le SGR, il giudizio complessivo viene calcolato secondo un differente schema che prevede un meccanismo di aggregazione ponderata dei punteggi dei profili trasversali e di rischio rilevanti, considerati in maniera disgiunta tra loro. I profili che concorrono alla determinazione di tale punteggio sono i sistemi di governo e controllo, il modello di *business* e redditività, i rischi operativi e l'adeguatezza patrimoniale.

In forma tabellare, la "griglia valutativa per gli IP, IMEL e SGR" è rappresentata come segue:

GRIGLIA VALUTATIVA per IP, IMEL e SGR

a	MODELLO DI BUSINESS E REDDITIVITA'	1-4
b	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	1-4
c	RISCHIO OPERATIVO	1-4
d	SISTEMI DI GOVERNO E CONTROLLO	1-4
	GIUDIZIO COMPLESSIVO	1-4

(testo omissis)

II.7 Analisi orizzontale sulle proposte valutative e di decisione sul capitale

(testo omissis)

II.8 Il "ciclo di valutazione": rappresentazione dei risultati – relazione AVG

(testo omissis)

II.9 Il collegamento "punteggio-azione"

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

I risultati del Sistema di Analisi Aziendale costituiscono la base per la successiva azione di vigilanza, secondo un ampio campo di variazione, che va dall'attivazione di una ordinaria sorveglianza fino all'adozione di interventi correttivi, nei casi estremi anche di carattere straordinario. Tali azioni possono essere indirizzate a specifici profili di rischio/trasversali o alla situazione complessiva dell'intermediario.

Nell'individuazione dell'azione di vigilanza più opportuna, occorre porre particolare attenzione alle situazioni in cui il giudizio complessivo:

- rappresenta la media di valutazioni di profilo divergenti; in tal caso, l'azione va prioritariamente orientata ai profili che denotano maggiore criticità;
- risulta stabilmente attestato su un punteggio compreso nell'area delle valutazioni sfavorevoli o esprime una tendenza al peggioramento; in questi casi l'azione di controllo va resa più incisiva.

Si elencano di seguito le azioni che tipicamente conseguono all'assegnazione dei diversi punteggi di profilo e complessivo. (**testo omissivo**)

Le indicazioni formulate hanno valore orientativo, posto che la scelta delle più appropriate modalità di intervento non può che essere rimessa alla valutazione dello specifico caso secondo i criteri descritti nella Parte Seconda della Guida.

(**testo omissivo**)

PUNTEGGIO 1: FAVOREVOLE

La valutazione dei profili di analisi è favorevole e si inquadra in una situazione complessiva dell'intermediario più che soddisfacente o soddisfacente; non emergono elementi di debolezza in alcuno dei profili considerati o eventuali elementi di debolezza sono circoscritti a limitate aree operative e non intaccano le condizioni generali dell'intermediario.

Vanno effettuati i controlli secondo le modalità ed i tempi ordinariamente previsti dalla Guida.

PUNTEGGIO 2: PARZIALMENTE FAVOREVOLE

La situazione aziendale, nel complesso soddisfacente, presenta comunque taluni elementi di debolezza.

E' opportuno approfondire i profili valutativi che denotano le maggiori criticità, sottoponendoli a costante sorveglianza e verificando se richiedano interventi preventivi anche alla luce dell'andamento della situazione complessiva dell'intermediario, al fine di evitare il deterioramento della situazione aziendale. Attenzione va posta qualora tale giudizio costituisca un peggioramento di precedenti valutazioni⁴².

PUNTEGGIO 3: PARZIALMENTE SFAVOREVOLE

⁴² Talune situazioni, pur caratterizzate da un punteggio complessivo favorevole, possono richiedere misure di carattere correttivo a motivo del deterioramento di singole aree di rischio (cfr. Parte II, Sezione I, cap. II, "gli interventi correttivi").

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

La situazione aziendale manifesta elementi di problematicità che necessitano di particolare attenzione, in quanto un'evoluzione negativa intaccherebbe l'equilibrio complessivo dell'intermediario.

E' necessario approfondire tempestivamente i profili valutativi che denotano le maggiori criticità. Il confronto con gli esponenti di vertice dell'intermediario permette di verificare la consapevolezza delle problematiche rilevate e l'eventuale autonoma predisposizione di coerenti misure di rafforzamento. Va riscontrata la validità delle iniziative intraprese, valutandone obiettivi, tempi e modalità di attuazione. In assenza di misure della specie o nell'ipotesi della loro inadeguatezza, va esercitata un'azione di stimolo, valutando l'opportunità di predisporre interventi correttivi, con gradualità e intensità commisurate alle problematiche rilevate. L'efficacia delle iniziative attuate dall'intermediario va sorvegliata con continuità.

PUNTEGGIO 4: SFAVOREVOLE

L'intermediario presenta una situazione aziendale anomala o fortemente anomala per effetto della presenza di uno o più dei seguenti elementi: precario equilibrio economico-patrimoniale o grave inadeguatezza patrimoniale; livelli di rischio particolarmente elevati non fronteggiati da presidi organizzativi e gestionali o disfunzioni organizzative e gestionali particolarmente significative e protratte; significative o gravi e ripetute irregolarità e/o violazioni della normativa; diffusa e prolungata inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.

Nelle situazioni della specie si richiede:

- una stretta sorveglianza da parte della Vigilanza, poiché un'ulteriore evoluzione negativa potrebbe deteriorare definitivamente il complessivo equilibrio aziendale. Occorre valutare la necessità di predisporre tempestivamente, eventualmente convocando gli esponenti aziendali, congrui interventi correttivi che possono tra l'altro comportare la richiesta di articolati programmi di risanamento aziendale o di ristrutturazione organizzativa. Va monitorata l'attuazione delle misure disposte, sostituendole con provvedimenti di maggiore incisività ove non se ne colgano i positivi effetti in tempi ragionevoli;
- se del caso, l'assunzione di misure di carattere straordinario⁴³.

II.10 Proporzionalità e articolazione del processo di revisione e valutazione prudenziale

II.10.1 Indicazioni di carattere generale

Il criterio di proporzionalità informa le principali fasi del processo di revisione e valutazione prudenziale, in termini di intensità e frequenza dei livelli di approfondimento.

⁴³ In seguito al recepimento della Direttiva 2014/59/UE tali misure includono quelle di cui al Titolo IV Misure Preparatorie, di Intervento Precoce e Liquidazione Coatta Amministrativa, Capo I, Sezioni 1, 2 e 3 del TUB.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Le indicazioni fornite di seguito costituiscono un riferimento orientativo per le unità di vigilanza; è possibile discostarsi dal percorso previsto, variando la cadenza e la profondità delle verifiche, in relazione alla maggiore o minore rilevanza e/o problematicità dell'intermediario.

In questi casi, l'ampiezza e la profondità dell'analisi vanno adeguate per individuare le cause dei fenomeni e le possibili conseguenze, soprattutto per quegli aspetti tecnici cui è riconducibile lo stato di difficoltà.

Nell'ambito del processo, la fase di pianificazione assume rilevanza fondamentale. Essa presuppone, come ogni altra fase dello SREP, la qualificazione dell'intermediario, finalizzata a individuare i profili di rischio rilevanti e, più in generale, le aree di analisi prioritarie.

Occorre tenere conto, tra l'altro:

- a) per i gruppi, della struttura e complessità dell'articolazione societaria, della localizzazione delle aree di rischio e di profitto, delle modalità di esercizio delle funzioni di capogruppo;
- b) per gli intermediari con "sistemi riconosciuti":
 - della possibilità di utilizzo di un più ampio set di informazioni qualitative in ordine ai sistemi di risk management e, più in generale, ai processi organizzativi;
 - dell'esigenza di instaurare (in particolare con le strutture di risk management e auditing) un confronto continuativo per individuare tempestivamente le modifiche ai processi sottostanti i sistemi di misurazione dei rischi, anche al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per il loro riconoscimento a fini prudenziali.

II.10.2 L'articolazione del processo

Si dettagliano le principali fasi del "ciclo di valutazione" previste, in attuazione del principio di proporzionalità:

A. pianificazione

B. controllo ed analisi

C. valutazione

A. Pianificazione

La declinazione del principio di proporzionalità nella pianificazione delle attività di vigilanza sugli intermediari è insita nella ripartizione degli intermediari nelle quattro classi di priorità (cfr Parte Prima, Sez. I, Cap. I).

La frequenza delle attività, le aree e le unità che si intendono indagare con l'indicazione degli strumenti da utilizzare (approfondimenti off-site, convocazioni di esponenti aziendali, ispezioni) sono definite nell'ambito della pianificazione operativa (cfr Parte Prima, Sez. I, Capitolo II, Paragrafo II).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Le unità di vigilanza, tramite l'attività di monitoraggio delle attività pianificate, possono riformularle per renderle maggiormente coerenti con l'evoluzione della situazione tecnica dell'intermediario.

A conclusione del ciclo di valutazione, gli interventi di vigilanza che si intendono effettuare sono riportati, singolarmente per ogni intermediario, nella rispettiva AVG.

B. Attività di controllo e analisi

Per gli intermediari rientranti nella classe ICAAP 1, la notevole complessità del processo ICAAP richiede una valutazione approfondita del resoconto annuale, dei risultati delle misurazioni, dell'impianto organizzativo e della modellistica impiegata per l'integrazione dei rischi di primo e secondo pilastro.

Per gli intermediari della classe ICAAP 2, l'analisi va circoscritta alla verifica della completezza delle fattispecie di rischio considerate, qualora gli intermediari utilizzino metodologie semplificate di determinazione del capitale interno complessivo.

Nel caso di intermediari che misurano i rischi utilizzando metodologie più sofisticate di quelle standard, ovvero impiegano modelli per l'integrazione dei diversi rischi, l'analisi va estesa anche a questi aspetti, attivando un confronto con le strutture aziendali coinvolte nel processo.

Per gli intermediari della classe ICAAP 3, l'analisi del resoconto ICAAP può non rendere necessaria nella maggior parte dei casi l'attivazione di uno specifico confronto.

In generale, i risultati dell'ICAAP, la cui valutazione ha carattere annuale, contribuiscono alla pianificazione delle successive attività di analisi.

L'analisi dell'esposizione ai rischi si può fondare, per gli intermediari di cui alla classe ICAAP 1 - oltre che sulla modellistica alimentata dalle segnalazioni di vigilanza - sui dati generati dagli eventuali "sistemi interni riconosciuti". L'interlocuzione con le funzioni di risk management di tali intermediari consente inoltre di arricchire le analisi sulla base di elaborazioni ad hoc con riferimento a specifici comparti operativi e/o entità giuridiche.

Per gli altri intermediari, l'analisi dell'esposizione ai rischi (annuale) si basa, di regola, sui risultati dei modelli alimentati dalle segnalazioni di vigilanza.

Per tutti gli intermediari, le fonti informative per la valutazione dei presidi organizzativi dei rischi e dei sistemi di governo e di controllo sono costituite, in generale, da: (i) resoconto ICAAP; (ii) bilancio individuale e consolidato; (iii) informativa al pubblico; (iv) eventuale documentazione che gli intermediari sono tenuti ad inviare in materia di struttura organizzativa e di governo dei rischi; (v) risultanze di accertamenti condotti dalla funzione di revisione interna; (vi) risultati degli accertamenti ispettivi di vigilanza; (vii) notizie acquisite da altre Autorità di vigilanza, dall'Autorità Giudiziaria, dalla clientela o da altri soggetti attraverso l'inoltro di esposti. Per gli intermediari per cui sono attivate forme di supervisione condivisa con Autorità di vigilanza estere, assumono

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

rilievo – con un livello di graduazione differente – anche tutte le informazioni fornite nell'ambito dei collegi di supervisione.

Per i soggetti sottoposti a regolamentazione particolare, le analisi si basano sui modelli alimentati attraverso le segnalazioni di vigilanza (ove previste) e, per gli aspetti qualitativi, essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti ispettivi.

In particolare, fermo restando quanto indicato nei singoli capitoli circa i destinatari delle procedure:

- per le SIM/Gruppi di SIM/Succursali di imprese di investimento di paesi terzi di classe 3, a cui la Banca d'Italia non abbia imposto gli obblighi ICARAP⁴⁴, la valutazione si fonda esclusivamente sulla verifica dei profili del modello di business, della redditività, dei sistemi di governo e di controllo, dell'adeguatezza patrimoniale, della liquidità e degli *other risks*;
- per gli IMEL e gli istituti di pagamento il percorso di analisi semplificato è basato sull'analisi dei sistemi di governo e controllo, dell'adeguatezza patrimoniale, dei rischi operativi e del modello di business e della redditività.

C. Valutazione

(testo omissivo)

II.11 L'attività di analisi e monitoraggio degli intermediari in situazioni di crisi

Per gli intermediari sottoposti a provvedimenti di rigore che comportano il proseguimento dell'operatività (Banche, Sim, SGR, IP e IMEL sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione provvisoria⁴⁵), il processo di revisione e valutazione prudenziale (*SREP*) assume connotazioni proprie.

Considerate le peculiarità delle procedure di gestione delle crisi (affidamento dei poteri gestori a un pubblico ufficiale, adempimenti segnalatici ridotti, problematicità della situazione tecnica, orizzonte definito delle procedure), il percorso di analisi e monitoraggio di tali intermediari è finalizzato a fornire un quadro:

- dei risultati tempo per tempo raggiunti attraverso l'attività di accertamento e di regolarizzazione della situazione aziendale da parte degli Organi straordinari⁴⁶;

⁴⁴ Le SIM di classe 3 non sono tenute all'ICARAP a meno che le autorità competenti non lo ritengano opportuno (Cfr. IFD, art. 24, par.2; Regolamento SIM, Parte Prima, Tit II, Cap 1, Sez I, par 4, Sez II e Sez III).

⁴⁵ In caso di gestione provvisoria, quanto esposto nel presente paragrafo va interpretato alla luce della breve durata della procedura stessa (sei mesi, senza possibilità di proroga). Le gestioni provvisorie richiedono una maggiore intensità dell'attività di supervisione e tempestività nell'assunzione dei provvedimenti.

⁴⁶ Per gli intermediari in questione, l'analisi non conduce all'attribuzione di valutazioni in termini di giudizio complessivo e di singoli profili di rischio.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- del possibile esito della procedura (restituzione alla gestione ordinaria o passaggio alla competenza dell'Unità di Gestione delle Crisi);
- delle iniziative individuate per la soluzione della crisi e dei relativi tempi di realizzazione.

Si avvia, inoltre, l'interlocuzione con URGC (**testo omissis**)

II.12 La relazione tra analisi consolidata e individuale

L'approccio adottato nel processo di revisione e valutazione prudenziale privilegia la dimensione consolidata rispetto a quella individuale. Tuttavia, per gli intermediari facenti parte di gruppi considerati dall'unità di vigilanza competente "entità rilevanti", le attività di analisi previste sono svolte anche a livello individuale, secondo i criteri e le modalità previste nell'ambito di ciascuna area di rischio e profilo trasversale dai rispettivi capitoli, cui si rimanda.

Ciò premesso, e fatte salve le specifiche indicazioni nell'ambito dei singoli schemi di analisi, si riportano di seguito i criteri orientativi a cui far riferimento per individuare le "entità rilevanti" all'interno del gruppo:

- a) la società capogruppo, quando l'assorbimento patrimoniale riferibile alla stessa rispetta le condizioni del successivo punto e);
- b) gli intermediari quotati;
- c) gli intermediari caratterizzati dalla presenza di significativi interessi di minoranza (superiori al 20%);
- d) le SGR;
- e) gli intermediari "*risk taking*", nei quali, convenzionalmente, l'assorbimento patrimoniale a livello individuale è compreso tra il 30% e l'80%⁴⁷ del requisito patrimoniale consolidato⁴⁸;
- f) gli intermediari nei quali è concentrata la gestione di processi produttivi rilevanti per il gruppo (ad es.: attività di banca depositaria, attività di investment bank).

In relazione alle specifiche caratteristiche di ciascun gruppo ed alle connesse esigenze di approfondimento, l'unità valuta se considerare "entità rilevanti" componenti che non rientrano nelle categorie precedenti, nel caso in cui possano comportare un rischio di reputazione significativo per il gruppo di appartenenza (ad es.: intermediari che utilizzino esclusivamente o prevalentemente una rete distributiva esterna) oppure nel caso di intermediari con punteggio complessivo pari a 4.

(testo omissis)

Con riferimento alle entità non rilevanti:

⁴⁷ Infatti, nel caso in cui un intermediario assorba più dell'80%, le analisi svolte a livello consolidato tendono a coincidere con quelle svolte a livello individuale su tale intermediario.

⁴⁸ Nel caso di SIM che applicano il coefficiente "altri rischi", quest'ultimo requisito è considerato alla stregua di quello richiesto a fronte del rischio operativo.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- vanno condotti la verifica del rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale e l'esame del bilancio ufficiale, ai fini delle valutazioni tecniche;
- vanno verificati e consegnati i punteggi automatici attribuiti dal Sistema di Analisi Aziendale;
- non vanno effettuate le analisi degli aspetti qualitativi delle aree di rischio.

(testo omissso)

L'analisi individuale, svolta sulla base dei criteri sopra richiamati, consente l'acquisizione di elementi informativi utili ai fini delle valutazioni condotte a livello consolidato.

In generale, il valore aggiunto dell'analisi individuale risiede principalmente nella maggiore accuratezza con la quale si possono apprezzare le soluzioni organizzative adottate dal gruppo per il controllo dei rischi.

(testo omissso)

II.13 Pianificazione ispettiva e modalità di interazione tra controlli a distanza ed ispettivi

II.13.1 Pianificazione degli accertamenti ispettivi

La pianificazione degli accessi ispettivi, avute presenti le competenze in materia di vigilanza assunte dalla BCE, riguarda:

- Banche significative (SI), sulla base delle indicazioni della BCE, dell'Unità SNA e del Dipartimento TEF;
- Banche meno significative (LSI);
- Filiali di banche estere;
- Altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia (SIM, SGR, intermediari finanziari, IP, IMEL, Società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB);
- Fornitori di servizi in *outsourcing* agli intermediari vigilati.

(testo omissso)

II.13.2 Pianificazione degli accertamenti ispettivi prudenziali su Banche significative

(testo omissso)

II.13.3 Pianificazione degli accertamenti ispettivi e delle convalide on-site, verifiche di trasparenza e antiriciclaggio

(testo omissso)

II.13.4 Interazione tra analisi a distanza e ispettiva

L'integrazione metodologica e operativa e la proficua interazione tra analisi a distanza e ispettiva costituiscono elementi fondamentali ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi della Vigilanza.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Il coordinato utilizzo degli strumenti di analisi e valutazione consente, infatti, di sfruttare adeguatamente le informazioni acquisite e i risultati raggiunti, eliminare duplicazioni, razionalizzare l'utilizzo delle risorse, ridurre i tempi di analisi, assicurare l'unitarietà del processo di supervisione.

(testo omissso)

Lo svolgimento integrato del processo di revisione e valutazione prudenziale richiede anche lo stretto coordinamento delle modalità e dei contenuti della comunicazione tra la Vigilanza e gli intermediari. In tale ambito, particolare rilevanza assumono le osservazioni e le valutazioni contenute nel rapporto ispettivo e nella eventuale connessa lettera di intervento.

L'esigenza di una chiara ed efficace comunicazione con l'intermediario implica la piena complementarità dei documenti menzionati, la cui linea di demarcazione è rappresentata dalla distinzione tra momenti ricognitivo e prescrittivo, demandati il primo al documento ispettivo, il secondo alla lettera.

In particolare:

- il rapporto ispettivo contiene compiuti riferimenti sui profili gestionali e sugli aspetti di conformità emersi dall'accertamento, fornendo ogni informazione utile alla piena comprensione delle osservazioni formulate;
- la lettera di intervento (cfr. Parte Seconda della Guida) contiene le indicazioni e le misure di vigilanza conseguenti all'accertamento; in particolare, essa:
 - richiama gli ambiti che richiedono azioni correttive o preventive, facendo rinvio ai punti del documento ispettivo resi noti all'intermediario;
 - nel caso di lettere non contestuali, sintetizza i principali elementi emersi dall'esame delle risposte degli esponenti aziendali alle constatazioni ispettive, esplicitando al riguardo le valutazioni di vigilanza;
 - indica gli aspetti gestionali che richiedono l'adozione di interventi da parte dell'intermediario per superare le problematiche evidenziate dal rapporto ispettivo ed enuncia gli eventuali provvedimenti imposti ai sensi della normativa vigente.

II.13.5 La nota preispettiva

(testo omissso)

II.13.6 Compilazione dei questionari di trasparenza e antiriciclaggio.

(testo omissso)

II.14 La connessione tra l'analisi dei singoli intermediari e quella macroprudenziale

II.14.1 Stabilità a livello micro e macroprudenziale

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

La sana e prudente gestione dei singoli intermediari e la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso sono obiettivi tra loro complementari: la crisi di un intermediario che ha rilevanza sistemica o riveste un ruolo cruciale nei sistemi di pagamento e di regolamento può ripercuotersi su altri operatori del settore, dando origine a fenomeni di contagio; shock aggregati di natura reale e/o finanziaria possono ripercuotersi sull'intero sistema e avere effetti sulla stabilità dei singoli intermediari in virtù della loro comune esposizione a determinati fattori di rischio.

La vigilanza macroprudenziale ha come finalità quella di individuare i fattori di rischio e le vulnerabilità del sistema finanziario che potrebbero assumere dimensione sistemica, allo scopo di prevenirne o limitarne gli effetti sull'economia reale.

L'analisi macroprudenziale si caratterizza per alcuni elementi di specificità:

- a) ha come oggetto di analisi il sistema finanziario nel suo complesso;
- b) analizza i meccanismi di amplificazione dei rischi derivanti da comportamenti collettivi degli operatori, da fenomeni di interconnessione e dipendenza tra intermediari o dall'esposizione a fattori comuni di rischio;
- c) analisi della prociclicità del sistema finanziario, intesa come l'insieme dei meccanismi attraverso i quali il sistema finanziario contribuisce ad amplificare le fluttuazioni del ciclo economico (dimensione temporale dell'analisi).

La vigilanza macroprudenziale, da un lato, e i controlli microprudenziali, dall'altro, sono parte di un approccio integrato che si articola in diverse fasi:

- individuazione ex-ante dei possibili rischi e delle vulnerabilità che, in presenza di circostanze avverse plausibili, potrebbero colpire il sistema finanziario nel suo complesso o specifici suoi comparti⁴⁹;
- determinazione dei possibili meccanismi di trasmissione degli shock, distinguendo tra aree dove gli shock manifestano il loro effetto immediato e aree dove essi si propagano in un secondo tempo, per effetto di meccanismi di interazione tra economia reale e finanziaria o tra gli stessi operatori del mercato finanziario;
- valutazione prospettica dei possibili rischi e delle vulnerabilità e del loro impatto anche attraverso esercizi di stress;
- verifica della sussistenza dei fattori di rischio in capo agli operatori e/o ai mercati di riferimento (ad es., attraverso ispezioni "mirate"/"tematiche" o approfondimenti a distanza);
- valutazione dell'eventuale rilievo sistemico delle risultanze emerse nell'ambito degli approfondimenti di cui al punto precedente;

⁴⁹ A tal fine occorre distinguere tra shock *aggregati*, che agiscono sul sistema finanziario nel suo complesso, e shock *idiosincratici*, che colpiscono una o più imprese e/o settori specifici. Inoltre, gli shock possono essere di tipo reale o finanziario.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- predisposizione di azioni di vigilanza volte a mitigare l'impatto potenziale dei rischi e delle vulnerabilità individuate.

La descritta dinamica valutativa e d'intervento si realizza attraverso l'integrazione, nell'attività di supervisione sia di un percorso "dal macro al micro" (dai temi a rilevanza sistemica agli effetti sui singoli intermediari) sia di un approccio "dal micro al macro" (da singoli comportamenti a fenomeni di potenziale rilevanza sistemica).

Il risultato è una maggiore intensità della supervisione sugli intermediari a rilevanza sistemica e su quelli che, in quanto connotati da forte specializzazione, risultano maggiormente esposti a rischi sistemici riguardanti il proprio comparto di operatività.

II.14.2 Dall'analisi macroprudenziale a quella micro

L'analisi macroprudenziale fornisce un supporto di tipo trasversale alla vigilanza sui singoli intermediari, permettendo indagini mirate e approfondimenti su tematiche rilevanti che interessano più intermediari, un intero settore o il mercato nel suo complesso. Essa mira all'individuazione di vulnerabilità a rilevanza sistemica, di cui si tiene opportunamente conto nel processo di analisi microprudenziale, in modo che l'azione di vigilanza assuma un ruolo proattivo.

L'individuazione dei rischi e delle vulnerabilità di natura sistemica si basa su un'attività di analisi e di sorveglianza delle condizioni del sistema finanziario o di sue singole componenti in relazione al contesto macroeconomico e di mercato. I risultati di queste analisi confluiscono generalmente nel Rapporto sulla Stabilità finanziaria pubblicato con cadenza semestrale. Nella definizione dei rischi sistemici e nell'individuazione delle priorità rilevano, in particolare, la dimensione degli operatori coinvolti e la diffusione del fenomeno, che consentono di quantificare l'impatto del problema e la probabilità che esso si verifichi. La valutazione dei rischi di sistema dovrebbe consentire di stabilire un ordine di priorità nell'azione di vigilanza.

II.14.3 Dall'analisi micro a quella macroprudenziale

Ai fini dell'analisi macroprudenziale assumono rilievo gli intermediari di maggiore dimensione, complessità e più interconnessi con il resto del sistema le cui difficoltà, anche temporanee - ostacolando e compromettendo l'attività degli altri operatori o limitando il regolare funzionamento del sistema e delle sue infrastrutture - sono potenzialmente in grado di compromettere la stabilità del sistema finanziario. Particolare attenzione dovrà essere posta dunque alle misure da adottare nei confronti degli intermediari qualificati come G-SIIs (*Global Systemically Important Institutions*) o come O-SIIs (*Other Systemically Important Institutions*) in base alla normativa europea⁵⁰.

Il dialogo e la collaborazione tra i diversi Servizi del Dipartimento accrescono la capacità delle strutture di valutare in modo adeguato l'evoluzione dei rischi

⁵⁰ Si vedano in particolare l'art. 131 della CRD e i *Regulatory Technical Standards* (RTS) e le *Guidelines* EBA per le G-SIIs e le O-SIIs.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

del sistema nella conduzione del processo di revisione e di valutazione prudenziale.

Laddove si riscontrino accentuati profili di rischio nei comportamenti di singoli intermediari o di un insieme di intermediari, con potenziali ripercussioni negative a livello di sistema, i Servizi del Dipartimento Vigilanza valutano l'opportunità di condurre approfondimenti specifici.

II.14.4 Le prove di stress

Le prove di stress forniscono una valutazione prospettica della capacità del sistema bancario e finanziario di assorbire shock ipotetici estremi benché plausibili.

Gli stress test sono utilizzati per finalità sia microprudenziale sia macroprudenziale. Essi consentono di valutare la solidità dei singoli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso e migliorare l'efficacia dell'azione di supervisione nel prevenire o contenere i rischi, sia a livello individuale sia di sistema.

In base all'art. 100 della Direttiva 2013/36/EU, le autorità di vigilanza sono tenute a eseguire, con frequenza almeno annuale, esercizi di stress test microprudenziali sugli intermediari vigilati per informare il processo SREP.

Gli stress test assumono un ruolo centrale anche nelle analisi di stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso. Essi rappresentano un esercizio standard nei programmi di valutazione del grado di solidità dei sistemi finanziari (FSAP) condotti dal Fondo Monetario Internazionale.

Secondo quanto richiamato anche dalle linee guida dell'EBA in materia⁵¹, le prove di stress con finalità microprudenziale possono aiutare le autorità di supervisione nello svolgimento di diversi compiti, tra i quali:

- la valutazione dei rischi della singola banca e il relativo impatto a capitale;
- la valutazione dell'adeguatezza delle prove di stress condotte dagli intermediari, in termini di complessiva attendibilità dell'esercizio nonché della rilevanza, severità e plausibilità degli scenari utilizzati⁵²;
- la determinazione della componente target (*Pillar 2 Guidance – P2G*) nell'ambito dello SREP;
- l'identificazione di possibili carenze e vulnerabilità nelle funzioni di *risk management* e, più in generale, negli assetti di governo societario della singola banca;

⁵¹ Cfr le *Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress test* emanate dall'EBA a luglio 2018 (EBA/GL/2018/03).

⁵² Cfr le *EBA Guidelines on institutions' stress testing* (EBA/GL/2018/04).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

- nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza dei presidi predisposti dall'intermediario per il rischio di liquidità, la determinazione di requisiti specifici.

(testo omissis)

La Banca d'Italia⁵³ collabora inoltre agli esercizi di stress test condotti:

- a livello europeo dall'EBA sulle banche significative, con cadenza almeno biennale, sia nella fase di definizione della metodologia, sia nella fase di esecuzione attraverso il coinvolgimento di risorse dedicate alla fase di *Quality Assurance*;
- a livello SSM sulle banche significative, negli anni in cui non è svolto l'esercizio EBA, sia nella fase di definizione della metodologia, sia nella fase di esecuzione attraverso il coinvolgimento di risorse dedicate alla fase di *Quality Assurance*.

⁵³ In particolare i Servizi RAM e SB1 e la Divisione Coordinamento SSM.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Allegato n. II/1: Programmazione dell'attività dei poli di vigilanza

(testo omissis)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Allegato n. II/2: Principi generali per la valutazione dei piani di risanamento

(testo omissis)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo II:	Il Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP)

Allegato n. II/3: Procedure per l'applicazione del Reg. UE 348/2019 e per l'interazione con altre autorità in materia di piani di risanamento

(testo omissis)

Capitolo III

Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

III.1 Premessa

(testo omissso)

III.2 I collegamenti fra le attività svolte dai Servizi dell'Amministrazione Centrale

III.2.1 Il collegamento tra l'analisi macro e microprudenziale

(testo omissso)

III.3 Scambi informativi tra la Vigilanza e l'unità responsabile per la vigilanza in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (Accordo quadro 2019 e GL/EBA/2021/15 in materia di cooperazione).

III.3.1 Finalità dello scambio informativo

(testo omissso)

III.3.2 Contenuto dello scambio informativo

(testo omissso)

III.3.3 Modalità tecniche di attuazione dello scambio informativo

(testo omissso)

III.3.4 GL/EBA/2021/15 in materia di cooperazione.

Per le banche meno significative (LSI) e gli intermediari non bancari rientranti nel perimetro di consolidamento prudenziale del gruppo bancario LSI, si applicano anche gli orientamenti EBA sulla cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia AML/CFT e le unità di informazione finanziaria. Sulla base di tali orientamenti, nel contesto della vigilanza cartolare e ispettiva, l'autorità di vigilanza prudenziale e l'autorità di vigilanza in materia di AML sono tenute

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

a scambiarsi una serie di informazioni pertinenti alle rispettive attività dalle stesse svolte¹.

Le GL prevedono altresì che le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia AML/CFT giungano ad una "valutazione comune", ai sensi dell'art. 97, par. 6 della CRD. In particolare gli orientamenti EBA stabiliscono che, quando in seguito all'analisi dei rischi prudenziali di un ente, l'autorità di vigilanza prudenziale abbia fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ne informa l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e l'EBA. In caso di potenziale aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità di vigilanza in materia AML/CFT e l'autorità di vigilanza prudenziale collaborano al fine di raggiungere una valutazione comune, che deve essere immediatamente notificata all'EBA, mediante una comunicazione a cura dell'autorità di vigilanza prudenziale. Per l'esecuzione della valutazione comune l'autorità di vigilanza prudenziale e l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero cooperare strettamente e scambiarsi tutte le informazioni pertinenti. La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti ed i motivi alla base della stessa².

III.4 Interlocuzione fra il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e il Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria

(testo omissivo)

III.5 Interlocuzione fra la Vigilanza e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi

(testo omissivo)

III.6 Rapporti tra Servizi della Vigilanza³ e con le Filiali

(testo omissivo)

III.7 Instaurazione di un dialogo efficace tra la Banca d'Italia e gli *external auditors*

III.7.1 Premessa

¹ Le informazioni che le due Autorità dovrebbero comunicarsi possono includere, ma non si limitano a: a) informazioni pertinenti sugli esiti relativi alle ispezioni e alle verifiche di tipo cartolare e documentazione pertinente raccolta durante l'attività di vigilanza; b) sezioni pertinenti delle segnalazioni ricevute dagli enti o da terzi, inclusi consulenti e revisori esterni; c) informazioni pertinenti condivise all'interno del collegio AML/CFT o del collegio prudenziale, ove rilevante; d) parti pertinenti dei verbali delle riunioni con gli enti e delle riunioni dei collegi, ove disponibili (cfr. GL EBA, Sez. 7.4, par.76).

² Per maggiori dettagli cfr. GL EBA, Sez. 7.4, par. 85-88.

³ (testo omissivo)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

I revisori e/o le società incaricate di esercitare la revisione dei bilanci degli intermediari vigilati rappresentano un canale informativo attraverso cui il supervisore può acquisire notizie utili per l'esercizio della sua attività⁴.

In Europa, il Regolamento UE n. 537/2014 in materia di revisione legale dei conti⁵ (di seguito, il Regolamento), nel considerando n. 15 afferma: *“le funzioni di vigilanza saranno agevolate quando sia imposto alle autorità di vigilanza di enti creditizi e imprese di assicurazione e ai loro revisori legali o imprese di revisione contabile di instaurare un dialogo effettivo”*. Per questo motivo, il Regolamento prevede che venga instaurato un dialogo efficace tra l'AdV e i revisori / società di revisione di tali intermediari (di seguito, i revisori)⁶ e attribuisce all'EBA⁷ il compito di emanare orientamenti.

Gli Orientamenti emanati dall'EBA⁸ prevedono che il dialogo si svolga sia a livello individuale con il revisore di uno specifico intermediario, sia a livello collettivo con le associazioni di categoria. Sotto questo secondo profilo, la Banca d'Italia, la Consob e l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) già da diversi anni hanno uno scambio informativo periodico e strutturato, mirato prevalentemente alla discussione dei principali aspetti che caratterizzano la redazione delle rendicontazioni contabili periodiche di tutti i soggetti vigilati.

Nei paragrafi seguenti vengono definiti criteri specifici per il dialogo individuale, che tengono conto anche delle recenti modifiche apportate al T.U.B. dal D.Lgs. n. 182/2021⁹. In assenza di un intervento legislativo in

⁴ Le Linee guida del Comitato di Basilea su *External audits of banks* (Marzo 2014) affermano che *“building effective relationships with external auditors can enhance banking supervision. For example, the audit of a bank's financial statements may help identify weakness in internal controls relating to financial reporting which may, therefore, inform supervisory efforts in this area and contribute to a safe and sound banking system. These guidelines promote the establishment of open communication channels between the supervisor and the bank's external auditors”*.

⁵ Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

⁶ L'articolo 12, par. 2, del Regolamento prevede che: *“è instaurato un dialogo effettivo tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, da un lato, e i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese, dall'altro. L'adempimento di questo requisito spetta a entrambe le parti del dialogo”*.

⁷ Regolamento (UE) n. 537/2014 articolo 12, par. 2 “[...] L'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea — ABE) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — AEAP), tenendo conto delle attuali prassi di vigilanza, emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti creditizi e imprese di assicurazione, conformemente all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1094/2010, rispettivamente, al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma”.

⁸ EBA/GL/2016/05 “Orientamenti sulla comunicazione tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti creditizi”, del 7 novembre 2016.

⁹ L'art. 52 T.U.B. precisa gli obblighi di informazione dei revisori nei confronti dell'AdV, su richiesta di quest'ultima. Lo stesso decreto ha anche introdotto, in linea con la normativa europea, il potere della

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

materia di segreto d'ufficio, il dialogo tra l'AdV e i revisori potrà svolgersi solo nei limiti degli obblighi di riservatezza imposti all'AdV dal T.U.B. e dal T.U.F. (cfr. il paragrafo: Attuazione dello scambio informativo a normativa vigente – soluzione “transitoria”).

I criteri si applicano con riferimento al dialogo relativo a tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia: banche LSI, SIM, SGR, SICAV, SICAF, Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.¹⁰.

Restano fermi per i revisori di banche LSI, intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica, l'obbligo di comunicazione all'AdV (“*duty to report*”) già previsto dall'art. 52, comma 2, T.U.B e quello analogo previsto dall'art. 8, comma 4, T.U.F. per i revisori di SIM, SGR, SICAV e SICAF¹¹.

III.7.2 Principi generali

Un efficace scambio informativo presuppone che l'AdV possa richiedere ai revisori di condividere informazioni su profili di interesse per la supervisione dell'intermediario e possa fornire elementi utili su aspetti emersi durante l'attività di vigilanza che, a proprio giudizio, possono essere rilevanti per la revisione legale dei conti dell'intermediario.

L'obbligo di instaurare un dialogo efficace è declinato dagli Orientamenti EBA, rivolti alle Autorità competenti, che ne individuano i principi cardine. Si richiamano i seguenti:

- il dialogo tra AdV e revisori è finalizzato a facilitare il compito di vigilanza sugli intermediari attraverso la promozione di una comunicazione efficace (par. 6 degli Orientamenti);
- l'AdV e i revisori hanno entrambi la responsabilità di stabilire una comunicazione efficace conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (par. 13);
- la comunicazione tra l'AdV e i revisori è aperta e costruttiva, nonché adattabile a sviluppi futuri inaspettati (par. 14);
- l'AdV e i revisori contribuiscono allo sviluppo di una comprensione reciproca dei rispettivi ruoli e responsabilità (par. 16);
- le parti adempiono alle rispettive responsabilità senza utilizzare il lavoro dell'altra come sostituto del proprio. L'intermediario sottoposto a vigilanza deve rimanere la principale fonte di informazione per entrambe le parti (par. 17);

Banca d'Italia e della Consob, per i profili di rispettiva competenza, di rimuovere il revisore o il responsabile dell'incarico di revisione, in caso di violazione del cosiddetto “*duty to report*” (cfr. art. 52 T.U.B. e 8 T.U.F.).

¹⁰ Si rammenta che a fronte di eventuali violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 52 T.U.B. e 8 T.U.F. possono essere irrogate le sanzioni amministrative previste nei medesimi testi unici.

¹¹ Il decreto legislativo n. 39/ 2010 (come modificato dal decreto legislativo n. 135/ 2016 in attuazione della direttiva 2014/56/UE) ha infatti esteso l'obbligo del “dialogo efficace” anche agli intermediari non bancari.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

- la comunicazione tra l'AdV e i revisori è improntata a facilitare la condivisione di informazioni sull'intermediario rilevanti per le rispettive funzioni. La condivisione delle informazioni tiene conto delle diverse responsabilità dell'AdV e dei revisori, che derivano dalla diversa portata e dal diverso scopo delle loro funzioni (par. 18);
- tutte le informazioni condivise durante la comunicazione tra le autorità competenti e i revisori sono soggette agli obblighi di riservatezza di cui alla sezione II del capo 1 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE e la divulgazione in buona fede alle autorità competenti da parte dei revisori di qualsiasi informazione che emerga durante tale comunicazione non costituisce una violazione di alcuna previsione contrattuale o normativa in materia di divulgazione di informazioni (par. 19);
- per stabilire una comunicazione efficace e utilizzare le risorse in modo efficiente, l'AdV adotta nella comunicazione con i revisori un approccio proporzionato alle dimensioni, all'organizzazione interna dell'intermediario vigilato, nonché alla portata, rischiosità e complessità delle sue attività (par. 20);
- il principio di proporzionalità è declinato con riferimento all'ambito delle informazioni da condividere, alla forma (orale o scritta), ai partecipanti, alla frequenza e alla tempistica del dialogo (par. 21).

III.7.3 Le informazioni da condividere

(testo omissso)

L'AdV, prima di ogni incontro, concorda con i revisori l'elenco degli argomenti oggetto di discussione (parr. 24, 25, 26 e 28).

Con riferimento alle informazioni rilevanti (parr. 27, 29 e 30) per l'attività di supervisione e che l'AdV può richiedere al revisore, rilevano:

- Le informazioni circa la strategia di revisione, sviluppata ai sensi dell'International Standards on Auditing (ISA) Italia 300, ossia l'insieme delle verifiche che il revisore ha pianificato di effettuare sul bilancio per minimizzare il rischio che esso contenga errori dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali¹²;
- ove applicabile, la relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile¹³;
- se presente, la management letter¹⁴, ossia il documento predisposto dal revisore con l'obiettivo di comunicare ai responsabili dell'attività di *governance* e alla Direzione dell'intermediario le carenze nel sistema di controllo interno identificate nel corso della revisione

¹² (testo omissso)

¹³ (testo omissso)

¹⁴ (testo omissso)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

contabile e ritenute sufficientemente importanti da meritare di essere portate alla loro attenzione.

L'AdV può richiedere ulteriori informazioni ritenute utili per lo svolgimento dell'attività di supervisione, tra cui ad esempio:

- gli esiti dell'analisi del portafoglio creditizio, inclusa la quantificazione degli eventuali *delta* classificatori e valutativi emersi dalle verifiche operate in sede di revisione del bilancio, l'elenco delle esposizioni creditizie analizzate dal revisore per verificarne la corretta classificazione (*bonis, past due, unlikely to pay*, sofferenze e attribuzione dell'attributo *forborne*) e la valutazione (rettifiche di valore stimate);
- le risultanze delle verifiche sugli *impairment test* previsti dai principi contabili nazionali e internazionali con riferimento ai titoli di capitale e alle attività materiali e immateriali;
- le risultanze delle analisi dei principali contenziosi passivi in essere (ad esempio, vertenze legali e fiscali), nonché degli eventuali settori soggetti a potenziale rischio reputazionale e/o legale;
- gli esiti dell'analisi sulla recuperabilità delle *deferred tax assets* (DTA);
- gli esiti della revisione degli OICR gestiti dall'intermediario;
- le risultanze delle analisi delle operazioni con parti correlate.

Qualora le informazioni richieste si riferiscano ad attività ancora in corso di svolgimento, il revisore potrà fornire indicazioni preliminari circa gli elementi informativi raccolti nei vari ambiti di approfondimento, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni al completamento delle proprie verifiche.

Per quanto riguarda le informazioni da condividere con i revisori, la trasmissione di informazioni ai revisori resta nella piena discrezionalità dell'AdV, che decide – caso per caso e in piena autonomia – se e quale tipo di informazioni comunicare, nel rispetto delle funzioni e delle finalità di vigilanza ad essa attribuite dalla legge, nonché dei limiti previsti dal quadro normativo nazionale. La trasmissione al revisore di informazioni che emergono durante l'attività di vigilanza (connesse ad esempio con la *governance*, il sistema di controllo interno, il processo del credito, i cambiamenti dei *business model*) avviene, pertanto, con l'obiettivo di favorire la supervisione sugli intermediari anche attraverso un'attività di revisione di alta qualità.

Se a giudizio dell'AdV alcune informazioni specifiche sull'intermediario sono ritenute rilevanti per la revisione legale dei conti, l'AdV può comunicarle ai revisori e fornire, in particolare, anche su richiesta di questi ultimi, chiarimenti e precisazioni sul contenuto delle comunicazioni trasmesse all'intermediario (parr. 32, 33 e 34), ferme restando le norme in materia di segreto d'ufficio vigenti (cfr. art. 7 T.U.B e art. 4 T.U.F). In particolare la Banca d'Italia – (**testo omissso**) - potrà fornire precisazioni

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

sui contenuti delle comunicazioni della Vigilanza trasmesse in via formale, nella misura e nelle parti che sono direttamente rilevanti per l'attività di revisione dei conti, tra cui a titolo d'esempio¹⁵:

- a. lettere/comunicazioni indirizzate all'intermediario in esito al processo SREP o indirizzate ai vertici dell'intermediario, agli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
- b. avvio/conclusione di accertamenti ispettivi e rilievi emersi e condivisi con gli intermediari;
- c. provvedimento di *capital decision*;
- d. istanza ed eventuale rilascio di autorizzazione per procedimenti amministrativi che abbiano una particolare rilevanza nello svolgimento dell'attività di revisione dei conti (es. esternalizzazione di funzioni operative importanti, riduzione di fondi propri, autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, ecc.).

(testo omissso)

Ulteriori tipologie di comunicazioni, inerenti i punti d'attenzione emersi nel corso del processo SREP relativamente a determinati profili di rischio dell'intermediario, potranno essere valutate in funzione degli obiettivi di dialogo efficace sopraenunciati e tenendo conto delle eventuali evoluzioni della normativa di riferimento.

III.7.4 Forma e partecipanti

Gli Orientamenti prevedono che lo scambio di informazioni possa avvenire sia in forma orale (ad esempio, tramite incontri periodici) sia in forma scritta (ad esempio, con *e-mail* o lettere).

Si prevede che lo scambio avvenga di norma in forma orale. Si ricorre, tuttavia, alla modalità scritta in quelle situazioni che lo richiedono per esigenze di certezza, tracciabilità degli argomenti trattati e dei risultati attesi dal dialogo (parr. 35, 36 e 37).

I principali partecipanti al dialogo sono, di norma, il capo del *team* di supervisione e il responsabile della revisione del bilancio (par. 38).

L'AdV può valutare l'opportunità di incontri con i revisori che prevedono la contestuale partecipazione di rappresentanti dell'intermediario interessato, in particolar modo nel caso della "comunicazione approfondita" (par. 40)¹⁶. A tal fine, l'AdV considera se:

¹⁵ (testo omissso)

¹⁶ Comunicazione che avviene in modo più frequente, formalizzato e/o documentato, al fine di ottenere ulteriori approfondimenti su un intermediario, quando uno sforzo maggiore di vigilanza viene applicato o si rende necessario.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

- a. gli organi societari¹⁷ possono garantire una più efficace discussione di una particolare questione;
- b. il coordinamento di azioni tra AdV, il revisore e l'intermediario sia necessario.

Inoltre, agli incontri l'AdV può invitare la Consob e/o l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi (URGC) della Banca d'Italia, laddove ciò possa facilitare l'esercizio dei compiti di vigilanza (par. 42).

III.7.5 Frequenza e tempistica

Il dialogo è attivato su iniziativa delle parti, in presenza di evidenze che lo rendano necessario. Nel definire la frequenza dello scambio informativo, l'AdV tiene conto della classe di priorità dell'intermediario, come definita nella presente circolare; sono ipotizzabili incontri periodici con una frequenza annuale ovvero dilazionati su un arco di tempo più esteso (es. incontri biennali, triennali, etc).

(testo omissso)

L'AdV concorda con il revisore il momento in cui realizzare il dialogo al fine di agevolare l'attività di entrambe le parti (par. 46).

(testo omissso)

In aggiunta allo scambio informativo periodico, laddove ritenuto rilevante per i propri compiti e/o quelli dei revisori, l'AdV attiva uno scambio informativo *ad hoc* (par. 47). Esempi di circostanze in cui può essere opportuno avere uno scambio informativo *ad hoc* sono:

- operazioni straordinarie (es. fusioni, cessione di rami di azienda, cessioni di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco ex art 58 T.U.B., migrazione su altro sistema informativo o contabile, cambiamento dell'*outsourcer* nell'ambito delle funzioni operative importanti, avvicendamenti nella *governance* dell'intermediario);
- dubbi significativi sulla continuità aziendale (*going concern*);
- conferimento e risoluzione anticipata dell'incarico di revisione;
- accertamenti ispettivi.

Resta sempre ferma la possibilità di attivare il dialogo con una diversa frequenza se ritenuto opportuno. In particolare, l'AdV può avviare una "comunicazione approfondita" con il revisore ogni qual volta reputi necessario acquisire ulteriori informazioni su questioni *ad hoc* riguardanti l'intermediario vigilato (par. 23) ⁽¹⁸⁾. Circostanze in cui può essere avviata la "comunicazione approfondita" sono, a titolo di esempio, le seguenti:

¹⁷ Organo di direzione, l'alta dirigenza o il Comitato di controllo interno sulla revisione (*Audit Committee*), oppure con un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'intermediario.

¹⁸ Comunicazione che avviene in modo più frequente, formalizzato e/o documentato, al fine di ottenere ulteriori approfondimenti su un intermediario, quando uno sforzo maggiore di vigilanza viene applicato o si rende necessario .

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

- risultati significativi recenti emersi dalle valutazioni di vigilanza o dalla revisione legale dei conti;
- recenti sviluppi di impatto significativo che possono modificare in maniera rilevante la valutazione del rischio e il livello di intensità di vigilanza applicati a un intermediario;
- revoca o dimissioni dall'incarico del revisore.

(testo omissivo)

III.8 Scambi informativi tra la Vigilanza e il Settore Supervisione *outsourcer* e terze parti

(testo omissivo)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

Allegato n.III/1: Linee guida in materia di collaborazione tra il Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria e il Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria¹⁹

(testo omissivo)

¹⁹ (testo omissivo)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo III:	Il coordinamento tra le strutture di vigilanza e l'interazione con le altre Funzioni

Allegato n. III/2: Documento per l'applicazione del provvedimento in materia di collaborazione e coordinamento tra la vigilanza bancaria e finanziaria e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi

(testo omissis)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

Capitolo IV

Il coordinamento con le altre Autorità

IV.1 Premessa

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Banca d'Italia collabora e si coordina con le altre Autorità nazionali che esercitano forme di controllo sugli intermediari e sulle attività del settore finanziario: la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Più in generale, l'attività di vigilanza svolta dalla Banca è parte del sistema di regolamentazione e di controllo sul comparto finanziario predisposto dall'ordinamento che implica rapporti istituzionali, oltre che con strutture governative e con l'Autorità Giudiziaria, con altri enti e istituzioni nazionali, tra i quali il Corpo della Guardia di Finanza¹ e il Garante per la protezione dei dati personali di cui alla legge sulla "privacy".

Infine, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità competenti dell'Unione Europea e degli Stati extra-UE, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

Nei paragrafi seguenti vengono descritti i tratti salienti dei rapporti intrattenuti con tali Autorità nell'esercizio dei controlli.

IV.2 I rapporti con la CONSOB

Il Testo Unico della Finanza (TUF) ripartisce i poteri di vigilanza nei confronti degli intermediari abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio tra la Banca d'Italia e la CONSOB. Nel perseguimento degli obiettivi generali della vigilanza sulle attività disciplinate dal TUF², la Banca d'Italia è competente per il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari; la CONSOB in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti.

Ciascuna Autorità vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari sulla base di tale ripartizione di competenze. Entrambe le

¹ Ai sensi dell'art. 22 della L. 262/2005, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, la Banca d'Italia può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza. A questo riguardo tra le due Istituzioni è stato siglato, in data 3 dicembre 2021, un Protocollo d'intesa che disciplina le forme di reciproca collaborazione. L'accordo, che aggiorna e sostituisce il protocollo datato 25 luglio 2007, intende rafforzare i rapporti di collaborazione al fine di rendere più incisive la vigilanza e la prevenzione delle violazioni normative in materia di intermediazione bancaria e finanziaria e antiriciclaggio.

² Segnatamente: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria (art. 5, comma 1, TUF).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

Autorità sono tenute a operare in modo coordinato e si danno comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza, di cui al Protocollo d'intesa del 5.11.2019 che abroga e sostituisce il Protocollo d'intesa del 31.10.2007.

Detto protocollo disciplina i compiti di ciascuna Autorità e le modalità del loro svolgimento, lo scambio reciproco di informazioni (anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività), i reciproci doveri di collaborazione nel rilascio di provvedimenti autorizzativi nonché in materia di Vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva³. Al riguardo, rilevano le seguenti previsioni:

- in relazione ai compiti demandati alla Banca d'Italia, tra cui quelli connessi con lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale, la CONSOB trasmette alla Banca d'Italia le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza a distanza di propria competenza sulla prestazione dei servizi, ritenute di possibile interesse per quest'ultima⁴;
- le due Autorità espletano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie attribuite a ciascuna, coordinandosi già in fase di pianificazione⁵, e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni avviate e del relativo ambito, stabilendo forme di collaborazione ispettiva variamente articolate; profili significativi rientranti nella competenza dell'altra Autorità eventualmente riscontrati in ispezione sono tempestivamente comunicati (**testo omissis**);
- la facoltà, attribuita a ciascuna Autorità, di richiedere ispezioni all'altra per le materie di propria competenza va esercitata in tempo utile e definendo compiutamente l'oggetto delle indagini nonché concordando le modalità della collaborazione e le procedure di espletamento delle verifiche secondo criteri di efficienza;

L'8 giugno 2018 è entrato in vigore l'Accordo quadro tra la Banca d'Italia e la Consob che rafforza il coordinamento tra le due Autorità al fine di assicurare il miglior perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e consolidare il percorso di condivisione dei principi di cooperazione.

³ Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/accordi-consob/index.html>

⁴ Simmetricamente, in relazione ai compiti di verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori demandati alla CONSOB, la Banca d'Italia trasmette a quest'ultima: i) le acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza a distanza riguardanti la prestazione dei servizi, ritenute di possibile interesse per quest'ultima; ii) informazioni sulle decisioni sul capitale adottate a seguito del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale. Inoltre, le due Autorità si danno tempestiva reciproca comunicazione di atti e provvedimenti assunti nei confronti degli intermediari relativi alla prestazione dei servizi e attività di investimento (quali, ad esempio, ordine di convocazione di organi collegiali o di sospensione di organi amministrativi, provvedimenti restrittivi e ingiuntivi, sospensione/limitazione dell'emissione/rimborso di quote OICR, provvedimento di avvio dell'amministrazione straordinaria).

⁵ Cfr. Documento tecnico-operativo Banca d'Italia e Consob in materia di ispezioni sugli intermediari sottoscritto nel luglio 2022.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

In particolare, l'Accordo: i) ribadisce l'impegno di ciascuna Autorità a prestare all'altra la più ampia ed effettiva collaborazione, anche al fine di contenere gli oneri gravanti sugli operatori ed evitare duplicazioni nell'esercizio delle attività; ii) rende unitaria la cornice di principi ai quali ricondurre i protocolli di intesa attualmente in essere e quelli che potranno essere eventualmente stipulati in futuro; iii) estende le competenze dei Comitati di contatto (strategico e tecnico) – operativi dal 2007 – a tutte le materie e gli ambiti di comune interesse.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, l'Accordo specifica che il "Comitato strategico" ha ad oggetto l'approfondimento e lo scambio informativo su temi rilevanti per il coordinamento dell'attività di vigilanza, per la definizione degli indirizzi sulle modalità delle comunicazioni conseguenti ad accertamenti e per la risoluzione delle questioni significative connesse con l'applicazione del protocollo; il "Comitato tecnico" ha il compito, tra l'altro, di dare attuazione agli indirizzi del Comitato strategico.

Il 29 marzo 2022 è entrato in vigore il Protocollo d'intesa, cosiddetto "Infobond" tra Banca d'Italia e Consob per lo scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico avente ad oggetto titoli di debito. Il Protocollo – che sostituisce il precedente accordo del 21 maggio 2012 – è volto a facilitare lo scambio di informazioni tra le due Autorità nell'ambito delle procedure di approvazione da parte della Consob dei prospetti relativi all'offerta pubblica di titoli di debito bancari.

Sulla base del suddetto Protocollo, la Banca d'Italia invia informazioni alla Consob sia di natura quantitativa che di natura qualitativa

Gli analisti tengono conto, nell'ambito del processo di valutazione degli intermediari di competenza, di ogni informazione eventualmente pervenuta dalla CONSOB.

IV.3 I rapporti con l'IVASS

I rapporti di collaborazione istituzionale tra Banca d'Italia e IVASS si articolano lungo tre distinti "filoni tematici", tra loro correlati:

- scambio di informazioni e coordinamento dell'azione di vigilanza, ove intercorrano tra le società rispettivamente vigilate rapporti di tipo finanziario (prevalentemente partecipativo). Tale cooperazione assume principalmente la forma della consultazione preventiva in concomitanza di alcuni eventi societari (costituzione di un intermediario controllato da parte di un'impresa vigilata dell'altro settore ovvero assunzione di partecipazioni cross-sector rilevanti da parte di un soggetto vigilato)⁶. Inoltre, le strutture responsabili della vigilanza sugli intermediari bancari e assicurativi facenti parte di conglomerati si scambiano ordinariamente flussi informativi relativi agli assetti proprietari, ai dati sulla situazione

⁶ Artt. 15, comma 2, e 19, comma 2, della direttiva 2006/48/CE .

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

tecnico-patrimoniale, ai provvedimenti di vigilanza assunti da ciascuna Autorità nei confronti delle società controllanti o partecipate da intermediari bancari e assicurativi;

- coordinamento delle metodologie relative alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari. Tale cooperazione si svolge nell'ambito del Tavolo Tecnico Conglomerati, costituito tra Banca d'Italia, CONSOB e IVASS quale luogo di coordinamento e cooperazione per la predisposizione delle azioni necessarie all'esercizio in Italia della vigilanza sui Conglomerati finanziari, a seguito del recepimento, con d. lgs. 142/2005, della Direttiva sui Conglomerati Finanziari. Il Tavolo Tecnico cura: l'identificazione dei conglomerati, gli accordi di coordinamento, i protocolli di intesa, le metodologie di analisi prudenziale nonché le procedure di attuazione del d. lgs. 142/2005⁷, in linea con gli orientamenti che maturano a livello europeo nelle sedi della cooperazione internazionale ("*Sub-Committee on Financial Conglomerates to the Joint Committee of European Supervisory Authorities*");
- approfondimenti congiunti su tematiche normative o regolamentari che impattano su entrambi i settori, ad es. in materia di aggiornamento dei concetti di bancarietà e finanziarietà⁸ ovvero di recepimento dei principi contabili IAS-IFRS.

IV.4 I rapporti con la COVIP

Nel disciplinare le forme pensionistiche complementari, il d. lgs. 252/2005 ha sottoposto tutte le forme pensionistiche alla vigilanza della COVIP, la cui attività è finalizzata a perseguire la sana e prudente gestione dei fondi pensione nonché la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare⁹.

⁷ Cfr. l'accordo di coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari e gli aggiornamenti delle liste di conglomerati italiani: <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/accordi-altre-autorità>.

⁸ Cfr. l'art. 2 D. MEF n. 933 del 27 dicembre 2006.

⁹ Per effetto del decreto, la COVIP, ferme restando le attribuzioni già svolte sui fondi pensione negoziali, ha ampliato le proprie competenze sui fondi pensione aperti e sulle forme individuali, divenendo titolare di una serie di competenze nuove sulle forme pensionistiche individuali e su alcune categorie di fondi pensioni preesistenti. Vengono infatti assoggettati alla vigilanza della Commissione le forme preesistenti istituite all'interno di enti, società o gruppi creditizi e assicurativi. Inoltre, la COVIP: a) autorizza l'esercizio dell'attività dei fondi pensione e le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi con gli intermediari abilitati; b) approva gli statuti e i regolamenti dei fondi, nonché le relative modifiche; c) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti ai fondi; d) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi, anche mediante ispezioni.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

Gli scambi di informazioni tra la Banca d'Italia e la COVIP possono avere tipicamente ad oggetto la gestione di forme pensionistiche da parte di banche, SIM o SGR che abbiano:

- stipulato apposite deleghe con fondi pensione negoziali (art. 6, comma 1, del d. lgs. 252/2005);
- istituito fondi pensione aperti. E' in particolare previsto che l'autorizzazione alla costituzione del fondo venga rilasciata dalla COVIP dopo aver acquisito il parere della Banca d'Italia (art. 12, comma 3, del d. lgs. 252/2005). In questo caso, l'aspetto di maggior rilievo sotto il profilo prudenziale può derivare dall'eventuale garanzia rilasciata dall'intermediario sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento offerto.

La collaborazione con la COVIP può altresì riguardare le banche depositarie delle risorse dei fondi pensione (cfr. art. 7 del d. lgs. 252/2005).

IV.5 I rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

In relazione all'assetto delle competenze in materia di tutela della concorrenza e del mercato e alle connesse esigenze di coordinamento, la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hanno definito, in attuazione della L. 262/05, un accordo di collaborazione, concernente in particolare la definizione di procedure applicative funzionali allo scambio di informazioni¹⁰.

In particolare, l'AGCM deve fornire alla Banca d'Italia:

- su richiesta di quest'ultima, le informazioni ritenute utili ai fini della valutazione di operazioni di concentrazione che riguardano banche;
- d'iniziativa, i provvedimenti di avvio e di chiusura di istruttoria relativi a operazioni di concentrazione che abbiano effetti sui mercati bancari.

Dal 22 febbraio 2011 è entrato in vigore il Protocollo d'intesa in materia di tutela dei consumatori; il Protocollo è volto a facilitare lo scambio di informazioni tra le due Autorità per assicurare un'efficace tutela dei consumatori nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari.

IV.6 I rapporti con l'Autorità Nazionale di Risoluzione

La funzione di Autorità Nazionale di Risoluzione è stata attribuita alla Banca d'Italia dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180. Con provvedimento del 22 settembre 2015 è stata istituita l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi che svolge i compiti istruttori e operativi *del Single Resolution*

¹⁰ Cfr. <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/accordi/BI-AGCM.pdf>. Il protocollo individua, tra l'altro, i dati che la Banca d'Italia deve comunicare tempestivamente all'AGCM, su richiesta di quest'ultima, con riferimento alle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90, che abbiano effetti sui mercati bancari della raccolta e degli impieghi.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo IV:	Il coordinamento con le altre Autorità

Mechanism, collabora con gli Uffici del *Single Resolution Board*, gestisce le procedure di liquidazione di banche e intermediari inanziari.

Il provvedimento del 5 febbraio 2019 stabilisce le misure organizzative per la collaborazione e il coordinamento tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia e in 24 articoli riporta i principi da seguire per gli scambi di informazioni, la collaborazione e il coordinamento fra Vigilanza e Unità nel rispetto dell'indipendenza operativa delle due strutture della Banca d'Italia.

(testo omissis)

Capitolo V

I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere

V.1 Premessa

La cooperazione con le Autorità di vigilanza estere rappresenta una condizione imprescindibile per lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale sui gruppi meno significativi *cross-border*; specifica valenza riveste, in tale contesto, il ruolo di responsabile della vigilanza su base consolidata.

In particolare, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia della supervisione e rafforzare la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni la Direttiva 2013/36/UE (CRD) all'articolo 116 prevede espressamente che le autorità di vigilanza su base consolidata debbano istituire collegi delle autorità di vigilanza e garantire un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

Inoltre, l'articolo 113 della CRD prevede espressamente che le diverse autorità di vigilanza facciano tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'intermediario.

A tal riguardo, i seguenti Regolamenti delegati e Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea forniscono le informazioni operative per il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, che fornisce informazioni sulle procedure di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'intermediario;
- Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, che riporta norme sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, che disciplina il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, che specifica la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare modelli interni per la determinazione dei requisiti di capitale.

V.2 Attività dei collegi delle autorità di vigilanza

Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti riportati nei citati regolamenti, la Banca d'Italia può assumere i seguenti ruoli nei collegi delle autorità di vigilanza delle banche meno significative:

- a) Autorità *home*: con compiti di coordinamento e cooperazione tra le autorità facenti parte del collegio. In particolare, in tale ambito, le divisioni di analisi competenti pongono in essere le attività previste negli articoli

da 2 a 4 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e negli articoli da 2 a 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99, tra cui rilevano in particolare le seguenti attività:

- definire (ovvero aggiornare) il modulo per la classificazione dei soggetti che fanno parte del collegio, utilizzando il modello riportato nell'Allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
- sulla base del modulo sopra citato, identificare le autorità che fanno parte del collegio ovvero quelle che ne sono osservatori, seguendo le indicazioni riportate nell'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
- istituire (ovvero aggiornare) il collegio, invitando i relativi membri ed osservatori¹;
- definire (ovvero aggiornare) l'elenco dei contatti;
- definire (ovvero aggiornare) l'accordo scritto di coordinamento e cooperazione del collegio. Questo documento è finalizzato a un'efficiente organizzazione dei lavori del collegio. In particolare, vengono definite le modalità per co-coordinare le attività, preparare le riunioni e definire la pianificazione del collegio. Il Regolamento delegato (UE) 2016/98 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 forniscono indicazioni in merito. Più nello specifico, l'accordo scritto, che l'autorità di vigilanza consolidata predispone in bozza, deve almeno riportare quanto previsto nell'articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e seguire il modello rappresentato nell'Allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
- assicurare un adeguato scambio di informazioni, in coerenza con l'obbligo – previsto dall'articolo 112(1)(a) della CRD– in merito al coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali;
- definire anticipatamente le modalità operative da porre in essere in una situazione di emergenza in coerenza con l'articolo 112(1)(c) della CRD, nonché degli articoli da 32 a 37 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e degli articoli da 21 a 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
- definire e aggiornare il programma di revisione prudenziale del collegio, così come previsto dagli articoli 16 e 31 del Regolamento

¹ Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata invita le seguenti autorità a diventare membri del collegio: a) le autorità competenti responsabili della vigilanza su intermediari che sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o ancora di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative, di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE; b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono preposte all'esercizio della vigilanza prudenziale sui soggetti giuridici di cui alla lettera a), ma che non sono autorità competenti; c) l'EBA.

Delegato (UE) 2016/98 e sulla base delle procedure previste dagli articoli 11 e 20 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/99;

- b) Autorità *host*²: in tale veste, l'unità di analisi competente collabora con l'autorità di vigilanza consolidata, ponendo in essere le attività previste dai regolamenti sopra riportati e partecipando alle riunioni. In particolare:
- formula pareri in merito alla classificazione dei soggetti che fanno parte del collegio;
 - fornisce riscontro in merito alle proposte dell'autorità di vigilanza consolidata sui membri e gli osservatori del collegio;
 - fornisce i propri dati di contatto all'autorità di vigilanza su base consolidata;
 - collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata per la definizione (ovvero aggiornamento) dell'accordo scritto di coordinamento e cooperazione del collegio;
 - partecipa alle riunioni del collegio;
 - assicura un adeguato scambio di informazioni, in coerenza con l'obbligo – previsto dall'articolo 112(1)(a) della CRD – in merito al coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali;
 - collabora con l'autorità di vigilanza consolidata nella definizione anticipata delle modalità operative da porre in essere in una situazione di emergenza in coerenza con l'articolo 112(1)(c) della CRD, nonché degli articoli da 32 a 37 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e degli articoli da 21 a 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99;
 - fornisce i propri contributi per la definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio, così come previsto dagli articoli 16 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2016/98 e sulla base delle procedure previste dagli articoli 11 e 20 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

V.3 Procedure per l'adozione delle decisioni congiunte

In merito alle attività da porre in essere per la definizione di una decisione congiunta sul capitale e sulla liquidità, le autorità facenti parte di un collegio pongono in essere tutte le attività previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione. In particolare, l'unità di analisi competente:

- concorda con le altre autorità il calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento;
- predispose la Relazione SREP e la Relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità dell'intermediario di competenza. Sulla base di tali

² Le Autorità *host* sono le autorità, diverse dalle autorità di vigilanza su base consolidata, responsabili della vigilanza sugli intermediari comunitari controllati dall'impresa madre.

relazioni, l'autorità *home* predispone le bozze di Relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e Relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. Conformemente all'articolo 113 (2) (a) della CRD, la trasmissione alle autorità *host* della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo determina l'avvio del periodo di quattro mesi per il raggiungimento della decisione congiunta sul capitale. Allo stesso modo, conformemente all'articolo 113 (2) (b) della medesima direttiva CRD, la trasmissione alle autorità *host* della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo determina l'avvio del periodo di un mese per il raggiungimento della decisione congiunta sulla liquidità; resta ferma, peraltro, la necessità di adeguare le suddette tempistiche per il raggiungimento delle decisioni congiunte in materia di adeguatezza patrimoniale e di liquidità alle norme tempo per tempo vigenti;

- collabora con le altre autorità per la definizione e il raggiungimento di una decisione congiunta sul capitale e sulla liquidità;
- comunica le dette decisioni congiunte agli organi di amministrazione dell'intermediario di competenza, avviando eventualmente una discussione con tali organi.

Inoltre, l'unità di analisi pone in essere tutte le attività previste in caso di richiesta di autorizzazione all'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100).

Infine, per quanto attiene alla decisione congiunta sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo si rimanda alla Parte Prima, sezione II, capitolo II, paragrafo II.4.3.

V.4 Indicazioni operative

(testo omissis)

V.5 Succursali significative³

Ai sensi dell'articolo 51(3) della CRD, quando l'articolo 116 della CRD non si applica, le autorità competenti (autorità di vigilanza su base consolidata o autorità competente dello Stato membro di origine, di seguito: autorità *home*) che vigilano su un intermediario avente succursali significative⁴ in altri stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione con le altre autorità (autorità competenti ospitanti, di seguito: autorità *host*). Al riguardo, oltre a quanto previsto direttamente

³ Si fa riferimento alle succursali di banche comunitarie LSI o di banche comunitarie insediate in Paesi non partecipanti al SSM.

⁴ Gli articoli 51(1) e 158 CRD prevedono che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;
- la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;
- le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello Stato ospitante.

dalla CRD, vengono in rilievo i sopra citati Regolamenti delegati (UE) n. 2016/98 e n. 2016/99 della Commissione nonché gli Orientamenti in materia di vigilanza su succursali significative EBA/GL/2017/14⁵.

In particolare, ai sensi di questi ultimi orientamenti le autorità *home* e *host* valutano e determinano congiuntamente se una succursale, ritenuta significativa ai sensi dell'articolo 51 della CRD e che svolge funzioni essenziali⁶ come definite nella direttiva 2014/59/UE (BRRD), sia da considerare come *significant-plus* (più che significativa) e quindi essere soggetta a vigilanza intensificata ai sensi dei richiamati Orientamenti ABE.

Per individuare una succursale significativa come *significant-plus* le autorità *home* e *host* svolgono il c.d. "test di intensificazione" per verificare che la succursale: i) svolge funzioni essenziali⁷; ii) è importante per la banca o per il gruppo oppure la succursale ha un'importanza significativa per la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante⁸.

Le autorità di vigilanza del paese d'origine e ospitanti concordano il calendario e la procedura per l'esecuzione del "test di intensificazione" e per la preparazione della determinazione comune relativa alla soddisfazione o meno di tale test.

V.5.1 Vigilanza sulle succursali significant-plus

Nel rimandare al contenuto dei citati Orientamenti in materia di vigilanza su succursali significative (EBA/GL/2017/14), per il complesso e le modalità di svolgimento delle attività da eseguire sulle succursali *significant-plus*, si riportano di seguito, sintetizzati, i principali compiti che devono essere svolti nell'ambito dei collegi dei supervisor con riferimento a tali succursali.

A. Valutazione dei rischi della succursale

Le autorità *home* devono garantire che la succursale sia oggetto di una valutazione di vigilanza efficace ed efficiente nell'ambito dello SREP della banca o del gruppo di appartenenza.

⁵ <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/passporting-and-supervision-of-branches/guidelines-on-supervision-of-significant-branches>.

Le linee guida non si applicano a succursali di banche in "paesi terzi".

⁶ Per funzione essenziale si intende: "attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un intermediario, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni".

⁷ Le funzioni essenziali devono essere svolte nelle seguenti aree: i) servizi bancari al dettaglio; ii) servizi bancari alle imprese; iii) servizi di pagamento, compensazione, regolamento; iv) servizi di custodia; v) assunzione e concessione di prestiti nel sistema finanziario; vi) *investment banking*.

⁸ Una succursale ha un'importanza significativa per lo Stato membro ospitante quando soddisfa uno dei seguenti criteri: i) la quota di mercato dei depositi è maggiore del 4% del totale depositi dello Stato membro ospitante; ii) il totale delle attività è superiore al 4% del PIL dello Stato membro ospitante; iii) il totale delle attività è superiore al 4% del totale attività dello Stato membro ospitante; iv) la succursale può essere considerata di importanza sistemica per motivi analoghi alle altre istituzioni di importanza sistemica (O-SII).

La valutazione dei rischi della succursale deve includere quanto meno i risultati delle analisi dei seguenti elementi: i) modello di *business* e strategia; ii) sistemi di governo e controllo; iii) rischi per il capitale, liquidità e *funding*; iv) il rischio che la succursale rappresenta per il sistema finanziario del paese ospitante; v) il contesto macroeconomico in cui opera la succursale⁹.

Non essendo previsti documenti ICAAP o ILAAP specifici per la succursale, i processi ICAAP e ILAAP della banca o del gruppo di appartenenza devono considerare debitamente le succursali *significant-plus*, riportando le loro esposizioni ai rischi, nonché il capitale interno e la liquidità destinati a coprire tali rischi.

Le autorità *home* e *host* devono assicurarsi la condivisione tempestiva e sicura, d'iniziativa o a richiesta, di adeguate informazioni relative alla banca, al gruppo e alla succursale.

B. Attività di coordinamento e programma di revisione prudenziale (SEP)

Le autorità *home* e *host* si coordinano nello svolgimento delle attività finalizzate alla valutazione dei rischi della succursale; il coordinamento delle attività avviene nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e deve risultare nel programma di revisione prudenziale del collegio stesso (SEP).

Durante la stesura del SEP sono definite le attività, comprese le ispezioni, e suddivisi in modo efficace ed efficiente i compiti tra le autorità *home* e *host*, evitando duplicazioni di compiti e un utilizzo non ottimale delle risorse e assicurandosi che ciascuna autorità svolga i compiti a essa più adatti.

Attività e ispezioni non originariamente previste nel SEP, ma avviate nel corso dell'anno, sono comunicate tempestivamente da un'autorità all'altra e comportano l'aggiornamento del SEP.

C. Misure di vigilanza

L'autorità di vigilanza *home* applica alla banca o al gruppo le misure di vigilanza di cui agli artt. 104 e 105 della CRD, sulla base dei risultati dello SREP e della valutazione dei rischi della succursale in caso di misure di vigilanza relative a rischi assunti dall'intermediario per il tramite della succursale o a carenze individuate in quest'ultima.

Le autorità *home* e *host* si mettono reciprocamente al corrente di eventuali misure macroprudenziali che potrebbero essere rilevanti per la banca o il gruppo ovvero per la succursale *significant-plus*. L'autorità di vigilanza *home* valuta se estendere alla banca o al gruppo le misure macroprudenziali applicate alla succursale.

D. Comunicazioni per una succursale significant-plus

Le autorità *home* e *host* si adoperano affinché le comunicazioni alla banca o al gruppo riguardanti la succursale siano coerenti; a tal fine è previsto che esse si consultino prima dell'invio di qualsiasi comunicazione formale all'intermediario relativa alla succursale. Inoltre, quando l'autorità *host*

⁹ La valutazione dei rischi della succursale va allegata alla valutazione dei rischi o alla relazione SREP della banca o del gruppo di appartenenza.

richiede alla succursale informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, informa l'autorità *home* e si coordina con quest'ultima.

Le autorità *home* e *host* devono, quanto meno, organizzare una riunione annuale congiunta con la direzione della succursale; qualora un'autorità non possa partecipare alla riunione è informata dall'altra autorità al fine di condividere le conclusioni della riunione e discutere di eventuali azioni di *follow-up*.

Le autorità *home* e *host* concordano inoltre la forma e la frequenza di riunioni congiunte con la banca o il gruppo nelle quali discutere di questioni specifiche relative alla succursale *significant-plus*.

La programmazione delle riunioni congiunte con l'intermediario e con la succursale è riportata nel SEP del collegio.

E. Ruoli e responsabilità delle autorità competenti nella valutazione del piano di risanamento¹⁰

Nell'ambito del processo di valutazione del piano di risanamento dell'intermediario l'autorità *home* consulta l'autorità *host* per la succursale significativa, conformemente all'art. 6, paragrafo 2 e all'art. 8, paragrafo 1, della Direttiva 2014/59/UE.

L'autorità *host* fornisce il proprio contributo alla valutazione del piano di risanamento entro il termine stabilito dal collegio; contributo che può essere sotto forma di commenti generali sul piano.

Il contributo dell'autorità *host* include:

- una valutazione delle modalità con cui l'intermediario ha svolto l'analisi delle funzioni essenziali e delle principali linee di *business* con riferimento alla succursale *significant-plus*;
- un parere sulla strategia dell'intermediario e sull'approccio alla succursale *significant-plus*;
- una descrizione delle principali attività e dei servizi forniti dalla succursale *significant-plus*;
- un'analisi di come e quando la succursale *significant-plus*, ai sensi del piano di risanamento, può accedere a operazioni di banca centrale nonché delle attività che possono essere utilizzate come *collateral*;
- una valutazione della credibilità delle opzioni di risanamento, delle procedure di *governance/escalation*, degli scenari e degli indicatori relativi alla succursale *significant-plus*;
- informazioni sui rischi materiali che la succursale *significant-plus* può porre all'intermediario o agli operatori del mercato locale;
- una valutazione complessiva dell'adeguatezza del livello di copertura del piano di risanamento rispetto alla succursale *significant-plus*;
- informazioni relative a qualsiasi altra questione rilevante ai fini della valutazione della completezza, qualità e credibilità del piano di risanamento.

¹⁰ (testo omissis)

L'autorità *home* prepara la valutazione complessiva del piano di risanamento in conformità con quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1075, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dall'autorità *host*; le autorità *home* e *host* si adoperano per garantire che tutte le discussioni, consultazioni e delibere riguardanti la valutazione del piano di risanamento siano effettuate nel pieno rispetto del calendario definito dal collegio dei supervisori.

Nel caso in cui siano individuati impedimenti o carenze significative nel piano di risanamento riferibili alla succursale *significant-plus*, gli impedimenti e le carenze sono debitamente presi in considerazione nel processo di valutazione del piano di risanamento e nella pertinente decisione congiunta. Qualsiasi comunicazione con l'intermediario o con la succursale rispetto a tali questioni deve essere coordinata tra le autorità competenti nell'ambito del collegio.

V.6 Accordi bilaterali di delega dei poteri di vigilanza sui gruppi cross-border

Ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, della CRD, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione a una filiazione di un'impresa madre, che sia una banca o una SIM, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre ed esercitano la vigilanza su di essa affinché esse si incarichino della vigilanza sulla filiazione¹¹.

Al riguardo, la Banca d'Italia si attiene alla Raccomandazione della BCE del 4 aprile 2017 (Parte due, VI.2)¹², che specifica i casi e le modalità del coinvolgimento della BCE nella conclusione dell'accordo bilaterale di delega o di assunzione di compiti in materia di vigilanza.

V.7 Obblighi di cooperazione tra le autorità di vigilanza e verifica delle informazioni riguardanti "entità" di altri Stati membri

Le disposizioni contenute negli articoli 117 e 118 della CRD disciplinano, rispettivamente, gli obblighi di cooperazione tra le autorità di vigilanza competenti e la verifica delle informazioni riguardanti "entità" di altri Stati membri¹³.

Al riguardo, la Banca d'Italia si attiene alla Raccomandazione della BCE del 4 aprile 2017 (Allegato, "Dispositivi di *governance* e vigilanza prudenziale")¹⁴, che fornisce indicazioni in merito alla verifica, da parte delle autorità nazionali competenti, delle informazioni riguardanti "entità" stabilite in altri

¹¹ Cfr. articolo 69, comma 1, del TUB.

¹² Raccomandazione della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10).

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52017hb0010_it_txt.pdf

¹³ Cfr., *inter alia*, articolo 7, comma 6, e articoli 54, 68 e 69 del TUB.

¹⁴ Cfr. nota 26.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione I:	Metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza
Capitolo V:	I collegi delle autorità di vigilanza e altri rapporti con le autorità di vigilanza estere

Stati membri nell'ambito degli obblighi di cooperazione di cui agli articoli 117 e 118 della CRD¹⁵.

¹⁵ La raccomandazione rinvia alla Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, versione consolidata novembre 2016, Sezione II, Capitolo 11, paragrafo 10:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.it.pdf

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione II:	Il sistema informativo di vigilanza
Capitolo II:	Informativa sugli intermediari

SEZIONE II IL SISTEMA INFORMATIVO DI VIGILANZA

(testo omissis)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

SEZIONE III

SCHEMI DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERMEDIARI

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

Capitolo I

Metodologie di analisi e valutazione

I.1 Logiche sottostanti e sequenza valutativa

Il Sistema di Analisi Aziendale è focalizzato sui rischi rilevanti, secondo una logica di valutazione del “rischio netto”, che include anche l’analisi dei corrispondenti presidi organizzativi.

Sono trattate nel capitolo relativo ai “Sistemi di governo e di controllo” le variabili organizzative aventi carattere trasversale rispetto ai rischi: organi con funzione di supervisione, gestione e controllo, macro-assetto organizzativo, funzioni di controllo.

La logica con cui gli schemi di analisi si succedono nella presente Parte della Guida – che orienta la sequenza con la quale analisti e ispettori valutano, di norma, i soggetti vigilati – è la seguente:

- si esaminano, in primo luogo, l’analisi del modello di business e la redditività, e, in secondo luogo, i sistemi di governo e di controllo, tessuto connettivo nel quale vanno a inserirsi le varie tipologie di rischio. La definizione di una strategia adeguata e di un valido assetto macro-organizzativo e di controllo costituisce il primo presidio a fronte del complessivo rischio d’impresa;
- seguono le valutazioni dei rischi aziendali rilevanti che hanno impatti sul capitale (rischio di credito, rischio di mercato, rischio di tasso di interesse e rischio operativo; *risk to client, risk to firm, risk to market e other risks* per le SIM/Gruppi di SIM/succursali di imprese di investimento di paesi terzi) e la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, presidio complessivo all’insieme dei rischi aziendali;
- conclude l’analisi del profilo di liquidità, volta a valutare la capacità dell’intermediario di fronteggiare i propri impegni di pagamento nel breve e nel medio termine.

Le variabili correlate all’impatto dei rischi di riciclaggio¹ e finanziamento del terrorismo (di seguito, anche, rischio di riciclaggio) assumono carattere trasversale sulla sana e prudente gestione dell’intermediario. Sebbene sia compito della Struttura preposta alla vigilanza AML/CFT valutare il livello di esposizione dell’intermediario a tale rischio e accertare l’eventuale violazione

¹ Per rischio di riciclaggio deve intendersi il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

della normativa antiriciclaggio², l'inserimento di tale valutazione all'interno dell'analisi prudenziale dell'intermediario è funzionale a considerare:

- i. il potenziale impatto di violazioni della normativa antiriciclaggio sulla sana e prudente gestione dell'intermediario³ con particolare riferimento ai profili di modello di *business* e redditività, sistemi di governo e controllo, rischio operativo e rischio di liquidità, adottando, se del caso, le azioni di vigilanza necessarie;
- ii. l'eventuale necessità di comunicare le informazioni riguardanti i risultati dell'attività di vigilanza e le misure adottate alla Struttura preposta alla vigilanza AML/CFT, ove rilevanti per i compiti affidati a quest'ultima;
- iii. tutte le informazioni trasmesse dall'unità competente per la vigilanza a fini AML a integrazione delle informazioni risultanti dall'attività di vigilanza prudenziale e dalle analisi connesse con altri profili dello SREP⁴.

Stante l'interdipendenza con le valutazioni relative agli altri elementi da prendere in considerazione ai fini dello SREP, l'analista deve prestare attenzione per evitare la sovrastima della debolezza di un profilo di analisi, adottando un approccio olistico che consideri ogni elemento di mitigazione del rischio di riciclaggio proveniente da chiarimenti forniti dalla unità di vigilanza antiriciclaggio od ottenuto nel corso dell'attività di supervisione prudenziale.

Nei casi in cui i profili ML/TF abbiano determinato un impatto sul profilo di rischio prudenziale (e.g. carenze che influiscono sulla governance e/o sulla redditività complessiva; cfr. singoli profili di rischio) l'analista potrà valutare l'eventuale adozione di misure di vigilanza. La scelta sulla misura più efficace è rimessa all'unità di vigilanza, anche in relazione alla severità della carenza individuata (**testo omissso**).

In caso di banche meno significative (LSI) e di intermediari non bancari rientranti nel perimetro di consolidamento prudenziale del gruppo bancario LSI, per l'analisi dei singoli profili di rischio l'analista terrà in considerazione anche gli orientamenti EBA sulla cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia AML/CFT e le unità di informazione finanziaria⁵. In conformità ai citati Orientamenti,

² Il riferimento è al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni e alle relative disposizioni di attuazione adottate dal nostro Istituto, in particolare: (i) le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emanate dalla Banca d'Italia il 26 marzo 2019 (di seguito, anche, Disposizioni in materia di organizzazione AML); (ii) le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, emanate dalla Banca d'Italia il 30 luglio 2019 (di seguito anche Disposizioni in materia di adeguata verifica); (iii) le Disposizioni per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni, emanate dalla Banca d'Italia il 24 marzo 2020 (di seguito anche Disposizioni in materia di conservazione AML).

³ (**testo omissso**)

⁴ (**testo omissso**)

⁵ [EBA/GL/2021/15](#).

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

l'autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe richiedere all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT le informazioni pertinenti per il processo di revisione e valutazione prudenziale e dovrebbe fornire informazioni pertinenti per la valutazione del rischio di riciclaggio, effettuata dall'autorità preposta alla vigilanza in materia AML/CFT⁶.

Anche l'analisi dell'impatto dei fattori ESG assume carattere trasversale, in linea con la natura stessa di questi elementi, quali fattori che influenzano i rischi prudenziali tradizionali, come quelli del credito, di mercato, operativo e di liquidità. In questa fase particolare attenzione viene prestata alle "aspettative" di Vigilanza sui rischi climatici e ambientali, i cui effetti possono manifestarsi sotto forma di:

- i. rischio fisico: l'impatto economico derivante dall'aumento di eventi naturali la cui manifestazione può essere definita "estrema" (come nel caso di fenomeni ambientali estremi, quali alluvioni, ondate di calore e siccità, la cui intensità e frequenza è acuita dai cambiamenti climatici) ovvero "cronica" (quando è determinata da eventi climatici di graduale manifestazione, come l'aumento del livello e delle temperature marine, la perdita della biodiversità);
- ii. rischio di transizione: l'impatto economico derivante dalla transizione verso un'economia a più basso impatto ambientale, tramite ad esempio l'adozione di normative volte a ridurre le emissioni di carbonio o a favorire lo sviluppo di energie rinnovabili, dagli sviluppi tecnologici e dalla variazione delle preferenze dei consumatori.

La profondità e la frequenza di analisi di questi fattori devono essere modulate sulla base del principio di proporzionalità e in considerazione della loro materialità sull'operatività aziendale (intesa come la capacità di influenzare la sostenibilità dei rendimenti aziendali, attuali e futuri, ed il profilo di rischio aziendale). Inoltre, si dovrà tenere conto che la Vigilanza ha richiesto un pieno allineamento alle "aspettative" entro il 2025.

Per l'analisi dei rischi climatici e ambientali, l'analista può utilizzare tutte le fonti informative a sua disposizione, tra cui, a titolo di esempio: l'informativa di Terzo Pilastro, la dichiarazione non finanziaria ai sensi della Direttiva 2014/95/UE (*Non-financial Reporting Directive* - NFRD) e della Direttiva 2022/2464/UE (*Corporate Sustainability Reporting Directive* - CSRD), le informazioni ex SFDR (Regolamento UE 2019/2088 e successive integrazioni), i piani di azione presentati dall'intermediario, i rapporti ispettivi, l'autovalutazione prodotta dall'intermediario, la relazione sulla struttura organizzativa.

Si riassumono di seguito i contenuti salienti degli schemi di analisi, nella loro successione logica.

I.2 Modello di business e redditività

⁶ Per maggiori dettagli cfr. [EBA/GL/2021/15](#), Sez. 7.4, 77-84.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

Lo scopo dell'analisi è di valutare la capacità di reddito dell'intermediario (Fase 1 o *viability*) e la sostenibilità del modello di business (Fase 2 o *sustainability*).

La Fase 1, di natura quantitativa, è distinta in relazione alla tipologia di intermediario oggetto di valutazione. In particolare, la capacità di reddito degli intermediari bancari viene analizzata tramite 4 indicatori che ne misurano la redditività complessiva, la capacità di generare ricavi caratteristici, il grado di efficienza e il costo del rischio di credito. Per tutti gli altri intermediari l'analisi è di tipo sequenziale e inizia con la valutazione del risultato di gestione (lordo e netto), per concludersi con il vaglio di un indicatore di efficienza.

Per tutti gli intermediari, il successivo stadio di approfondimento è volto a individuare i fattori di forza e di debolezza del processo di produzione del reddito, anche attraverso la comparazione dei dati aziendali con quelli degli intermediari concorrenti.

La Fase 2, di natura prevalentemente qualitativa, è volta ad analizzare il modello di business dell'intermediario e l'esposizione al rischio strategico. L'analisi, fortemente correlata alle dimensioni e alla complessità degli intermediari, è articolata in due fasi:

- la prima ha natura qualitativa e attiene alle modalità di definizione degli obiettivi strategici nonché alla capacità di tradurli in interventi coerenti sulle variabili organizzative e di correzione in presenza di andamenti sfavorevoli, tenendo in considerazione i presidi a fini AML/CFT⁷;
- la seconda ha carattere prevalentemente quantitativo e riguarda le caratteristiche della strategia di offerta (in particolare per intermediari medio grandi e SGR) e l'andamento delle quote di mercato; particolare attenzione è richiesta con riferimento a strategie di ingresso in nuovi mercati o di offerta di nuovi prodotti.

Il punteggio di profilo viene assegnato integrando il punteggio riferito alla redditività (Fase 1) con la valutazione relativa all'analisi del modello di business (Fase 2).

I.3 Sistemi di governo e di controllo

Lo scopo dell'analisi è di valutare la presenza di rischi derivanti dall'inadeguatezza degli assetti generali di governo, organizzativi e di controllo degli intermediari.

L'analisi ha per oggetto il sistema di governo societario (assetto proprietario, che costituiscono un elemento di indirizzo del percorso; modello di amministrazione e controllo: organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, sistemi di remunerazione), l'organizzazione aziendale (macrostruttura, sistemi di programmazione e controllo direzionale, inclusa, se del caso, la pianificazione del risanamento, sistemi informatici e tecnologici), il

⁷ Cfr. Parte Prima, Sezione III, Cap. II, par. 2.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

risk appetite framework e le funzioni di controllo (*Internal audit, risk management*, funzione di conformità, funzione antiriciclaggio).

Il giudizio si fonda sulla valutazione sintetica e ponderata del livello di rischio complessivo, guidata dall'individuazione delle situazioni che tipicamente ricorrono ai diversi gradi di rischiosità.

I.4 Rischio di credito e di controparte

L'analisi del rischio di credito è incentrata sulla misurazione della qualità del credito, del livello di copertura, della concentrazione del portafoglio prestiti e sulla valutazione dei relativi presidi organizzativi.

In particolare, per gli intermediari bancari, la qualità creditizia e il livello di copertura sono esaminati sulla base di indicatori che guardano sia alla componente *non-performing* (stock, tasso di generazione e *coverage* dei crediti *non-performing*) sia a quella *performing* (stock e *coverage* dei crediti in stage 2). Per gli intermediari non bancari, la qualità creditizia si basa su indicatori che misurano lo stock e il tasso di generazione dei crediti deteriorati nonché l'impatto delle relative perdite.

L'analisi del grado di concentrazione è guidata dall'esame della diversificazione del portafoglio prestiti in base a indicatori determinati sulla base dei criteri utilizzati per il calcolo delle "grandi esposizioni" affiancata dalla valutazione sulla diversificazione del portafoglio prestiti per affidato e per settori di attività economica

I prospetti integrativi delle analisi quantitative sono articolati in macro aree di approfondimento (aree tradizionali di analisi quantitativa, qualità del credito, politica allocativa, capacità allocativa, rischio paese, analisi nominativa del portafoglio crediti e, per le banche, area di materialità e informazioni sui prestiti deteriorati e assistiti da garanzie pubbliche a fini COVID) e comprendono altresì informazioni in ordine ai derivati di credito, alle operazioni di cartolarizzazione e al rischio di controparte.

L'analisi degli aspetti organizzativi – la cui valenza, come per gli altri rischi, è strettamente legata alla "robustezza" delle informazioni – è incentrata sulla verifica delle soluzioni adottate dagli intermediari per conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia nel comparto.

Con riferimento agli intermediari con "sistemi riconosciuti", gli approfondimenti sono supportati dalla specifica documentazione richiesta dalla normativa.

I.5 Rischi di mercato

Per gli intermediari bancari, i rischi derivanti dall'attività di negoziazione di strumenti finanziari si misurano ponderando equamente 3 indicatori di rischio complementari, mentre per gli intermediari non bancari la quantificazione si basa sul rapporto tra requisiti per il rischio di mercato e fondi propri.

Per i soli intermediari bancari, la fase di approfondimento quantitativo ha per oggetto l'operatività in titoli e derivati, nonché le prove di stress.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

L'analisi degli aspetti organizzativi è guidata dall'indicazione di fattori qualitativi rilevanti a fini valutativi.

I.6 Rischio di tasso d'interesse

L'apprezzamento del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario è basato:

- per gli intermediari bancari, su indicatori dell'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario nella duplice prospettiva del valore economico (valore attuale dei futuri flussi di cassa netti) e degli utili (margine di interesse), nell'ipotesi di uno shock parallelo dei tassi di interesse pari a +/- 200 punti base. I valori degli indicatori sono confrontati con un sistema di soglie e sono combinati, secondo un algoritmo predefinito, per assegnare il punteggio;
- per gli intermediari non bancari sul calcolo della variazione del valore economico (valore attuale dei futuri flussi di cassa netti) del portafoglio bancario dell'intermediario, indotta dalle oscillazioni dei tassi di interesse. Per il calcolo del punteggio automatico è ipotizzato nello scenario base la variazione corrispondente al 1° e al 99° percentile delle variazioni annuali fatte registrare dai tassi di interesse. L'indice di rischiosità, calcolato rapportando l'esposizione così ottenuta ai fondi propri, è confrontato con un sistema di soglie stabilite a livello di sistema. Ai fini dell'assegnazione del punteggio si verifica altresì che l'indice di rischiosità sia contenuto entro il 20% rispetto ad uno shock parallelo dei tassi di interesse pari a ± 200 punti base.

I prospetti integrativi simulano variazioni più marcate della struttura dei tassi nonché diverse ipotesi di reattività dei depositi alle variazioni dei tassi di mercato. La valutazione degli aspetti organizzativi rispecchia, fondamentalmente, la congruità delle procedure adottate per la misurazione, la gestione, il controllo di tale forma di rischio.

I.7 Rischi operativi e di reputazione

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione ai rischi operativi (ivi incluso l'ICT risk) e di reputazione, come definiti dalla normativa prudenziale, nonché la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischi. Concorre alla valutazione l'analisi dei rischi di non conformità (*compliance*), con particolare riguardo ai presidi a fini AML/CFT⁸.

La misurazione dei rischi operativi è basata sul confronto fra l'andamento delle perdite indotte da eventi operativi e i volumi di operatività riscontrati nello stesso arco temporale. Il livello di dettaglio per la misurazione dei citati fenomeni dipende dalla tipologia dell'intermediario e dall'approccio adottato per la determinazione del requisito patrimoniale (intermediari BIA, TSA o AMA).

⁸ Cfr. Parte I, Sezione III, Cap. VII, par. 2.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

L'esame degli aspetti qualitativi ha ad oggetto, in via generale, il grado di aderenza ai principi di gestione e controllo previsti dalla normativa prudenziale; al ricorrere di determinati presupposti, l'analisi è estesa alla valutazione delle aree di business che tipicamente generano rischi della specie (*asset management*, servizi di investimento e pagamento, banca depositaria, *corporate finance*) e dei sistemi informativo, amministrativo-contabile e distributivo.

Il rischio di reputazione viene apprezzato valutando il ricorrere di circostanze (quali, ad es., reclami, esposti, contenziosi) indicative di un possibile deterioramento della reputazione, congiuntamente al verificarsi di effetti negativi (perdite, esborsi, ecc.). La valutazione viene completata esaminando taluni fattori operativi e/o organizzativi (conflitti di interesse, complessità organizzativa, vendita di prodotti strutturati, ecc.) sintomatici di rischi della specie.

Il punteggio di profilo corrisponde a quello assegnato ai rischi operativi – formulato, in misura prevalente, sulla base degli aspetti qualitativi – ed è integrato dalla componente reputazionale⁹, e da quella legata al rischio ICT, ove queste risultino compromesse.

I.8 Adeguatezza patrimoniale

Il grado di patrimonializzazione, attuale e prospettico, dell'intermediario è valutato in due fasi successive:

- nella prima, viene considerata la capacità di copertura dei coefficienti di capitale imposti con la decisione sul capitale. In particolare, viene valutata la capacità di copertura dei coefficienti comprensivi delle riserve di capitale applicabili (c.d. OCR ratio), nonché di quelli comprensivi della componente non vincolante (cd. Target ratio). Nella fase di approfondimento quantitativo, il punteggio automatico può essere corretto tenendo conto della composizione dei fondi propri, in termini di qualità.
- nella seconda, si esprime un giudizio sull'adeguatezza del capitale complessivo in relazione a tutti i rischi rilevanti assunti dall'intermediario – anche quelli non inclusi nel primo pilastro – e alle strategie da esso perseguite. Le verifiche prendono spunto dall'auto-valutazione degli intermediari in merito alle loro esigenze di capitale interno, anche in chiave prospettica, e tengono conto dei meccanismi di mitigazione e controllo dei rischi predisposti.

I.9 Rischio di liquidità

La verifica dell'esposizione al rischio di liquidità mira a valutare la capacità dell'intermediario di fronteggiare i propri impegni di pagamento nel breve/medio termine e di mantenere equilibrio tra le fonti di finanziamento e gli impieghi nel medio/lungo periodo. La valutazione quantitativa è integrata da indicatori finalizzati, tra l'altro, a cogliere la concentrazione delle fonti di

⁹ Ad esempio, a causa di conclamati e provati episodi di violazione della normativa antiriciclaggio.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

liquidità, la qualità delle attività prontamente liquidabili, l'incidenza del finanziamento *unsecured* e la dinamica dei principali aggregati finanziari. La valutazione degli aspetti organizzativi si fonda sulla qualità delle politiche gestionali, sui metodi di rilevazione, sul coinvolgimento delle strutture di controllo, anche con riferimento ai presidi a fini AML/CFT¹⁰.

I.10 Rischi al capitale per SIM, Gruppi di SIM, succursali di imprese di investimento di paesi terzi (RtC, RtF, RtM e Other Risks)

Il *framework* IFD/IFR (Direttiva UE 2019/2034 (IFD) e Regolamento (UE) 2019/2033 - IFR) ha introdotto per le imprese di investimento una diversa tassonomia dei rischi al capitale: rischio per il cliente (*Risk to Client - RtC*), rischio per l'impresa (*Risk to Firm - RtF*) e rischio per il mercato (*Risk to Market - RtM*), oltre alla categoria residuale degli altri rischi (*Other Risks*).

Tali profili esprimono, considerati congiuntamente, i "rischi al capitale" cui sono esposti gli operatori in parola.

Per le SIM, Gruppi di SIM e succursali di imprese di investimento di classe 3 ai sensi della IFD/IFR (c.d. imprese di investimento piccole e non interconnesse) lo schema di analisi si applica esclusivamente per la parte relativa agli *Other Risks*.

Lo scopo dell'analisi è di valutare, sulla base della specificità operativa, l'esposizione al rischio alla clientela, all'impresa e al mercato e a tutti gli altri rischi non ricompresi nelle categorie precedenti nonché la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischi.

Per ragioni di sistematicità, i richiamati profili, non applicandosi alla generalità degli intermediari, sono trattati unitariamente all'interno di un medesimo capitolo operando richiami ad altri schemi di analisi quando opportuno o necessario.

I.11 Rischio di leva eccessiva

Lo scopo dell'analisi è quello di valutare l'esposizione dell'intermediario al rischio di leva eccessiva non adeguatamente coperto dai requisiti di Primo Pilastro di Leverage Ratio. A tal fine, in linea con quanto previsto dalle GL EBA, è stata definita una metodologia in ambito SSM¹¹ che prevede un processo di analisi articolato su tre fasi (1. verifica della materialità; 2. analisi dei fattori di rischio; 3. definizione del punteggio) e che considera 5 fattori di rischio identificati come principale fonte del rischio di leva eccessiva¹². Il modello di analisi conduce ad una valutazione complessiva dell'esposizione dell'intermediario al rischio di leva eccessiva, sintetizzata con un punteggio finale compreso tra 1-4. Di norma, la valutazione del rischio di leva eccessiva è condotta sulle banche che superano le soglie di materialità; resta ferma la possibilità delle Unità di Vigilanza di

¹⁰ Cfr. Parte Prima, Sezione III, Cap. IX, Sez. 2.

¹¹ (testo omissis)

¹² (testo omissis)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo I:	Metodologie di analisi e valutazione

includere ulteriori banche, ad esempio quelle per cui il requisito di leva di Primo Pilastro comporta un fabbisogno di capitale superiore rispetto a quello derivante dal *framework risk-based* o che riportano valori leggermente inferiori alle soglie di materialità.

Capitolo II

Analisi del modello di business e della redditività

II.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare la capacità di reddito dell'intermediario, quale perdurante attitudine a conseguire equilibri economici soddisfacenti, e la sostenibilità del modello di business, con un focus sull'esposizione al rischio strategico¹.

Le scelte strategiche aziendali in termini di attività svolte, rischi assunti, mercati serviti, modalità di finanziamento utilizzate, costituiscono elementi fondanti del processo di formazione del reddito. Per tale ragione la valutazione della sostenibilità del modello di business si basa sull'analisi della redditività: questa ha un potente valore segnaletico in quanto consente di apprezzare il contributo dei principali comparti operativi nonché l'impatto quantitativo della configurazione dei rischi e delle politiche aziendali.

Se, infatti, elementi di debolezza economica possono deteriorare la situazione patrimoniale, incentivare l'assunzione di rischi eccessivi e ritardare processi di adeguamento organizzativo, risultati favorevoli possono avere origini ambivalenti:

- elevati e improvvisi incrementi del reddito potrebbero sottendere particolari capacità innovative, ma anche sottostime di rischi rilevanti;
- *performance* economiche superiori a quelle delle aziende concorrenti potrebbero derivare da condizioni interne di efficienza ovvero essere generate da rendite di posizione suscettibili di rapida erosione.

La valutazione, di carattere sia quantitativo che qualitativo, è volta ad apprezzare:

- la redditività dell'intermediario intesa come perdurante attitudine a conseguire equilibri economici soddisfacenti;
- l'adeguatezza del processo di pianificazione strategica e la capacità di reazione a eventuali errori strategici;
- l'esposizione al rischio derivante dalla strategia perseguita.

II.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

¹ Il rischio strategico è definito dalla normativa prudenziale come "il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo II:	Analisi del modello di business e della redditività

- su base consolidata, ai gruppi bancari e ai gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata;
- su base individuale, alle banche e alle SIM non appartenenti a gruppi, alle SGR, agli intermediari finanziari, agli IMEL e agli Istituti di pagamento.

II.3 Struttura dello schema di analisi

L'analisi è articolata in due fasi:

- **Fase 1 - Analisi della redditività**, di natura quantitativa e focalizzata sulla capacità di reddito dell'intermediario nel breve termine (ovvero entro l'anno successivo alla data di riferimento);
- **Fase 2 - Analisi del modello di business**, di natura prevalentemente qualitativa, volta ad analizzare il modello di business dell'intermediario e l'esposizione al rischio strategico nel medio termine. Rientra nell'analisi anche l'impatto dei rischi climatici e ambientali sul modello di business.

(testo omissis)

Capitolo III

I sistemi di governo e di controllo

III.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è valutare l'adeguatezza degli assetti generali di governo, organizzativi e di controllo degli intermediari. I presidi organizzativi aggiuntivi relativi alle singole tipologie di rischio sono esaminati nei rispettivi capitoli.

I sistemi di governo e controllo degli intermediari condizionano il conseguimento degli obiettivi aziendali, influenzano le performance economiche e patrimoniali e incidono sul rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione. Nell'esercizio dell'autonomia imprenditoriale, gli intermediari si dotano di assetti in linea con le disposizioni di vigilanza¹ e confacenti al perseguimento degli obiettivi aziendali. L'individuazione dell'assetto ottimale esula dalle finalità di vigilanza.

Le analisi sono orientate a verificare che le scelte strategiche e gestionali non siano influenzate da:

- meccanismi di governo, compresi i sistemi di remunerazione, non coerenti con le strategie aziendali e inefficaci per la prevenzione dei conflitti di interesse; un'organizzazione inadeguata a garantire i necessari flussi informativi interni, una chiara distribuzione dei compiti fra le diverse strutture organizzative e la coerenza con il contesto operativo²;
- un sistema per l'aggregazione dei dati di rischio inefficace, che non sia in grado di raccogliere ed elaborare dati di granularità sufficiente a consentire l'analisi di ciascuna tipologia di rischio secondo i vari profili rilevanti (linee di business, persone giuridiche, tipi di attività, settori economici, regioni geografiche, ecc.); un apparato di controllo inadeguato e/o inefficace nell'adempire ai compiti e alle responsabilità ad esso affidati dalla normativa e dalle regole interne.

¹ Gli enti creditizi e le imprese di investimento devono tener conto delle *Eba Guidelines on Internal Governance Under Directive 2013/36/EU* in vigore dal 30.6.2018.

(<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-internal-governance-revised>) e delle *Eba Guidelines on Internal Governance Under Directive 2019/20/EU* (EBA/GL/2021/14).

² In questo ambito si dovrà tra l'altro verificare che il sistema di circolazione delle informazioni fra gli organi aziendali e all'interno degli stessi possieda le caratteristiche prescritte dalla normativa. Cfr. Circolare 285, Tit. IV, Cap. I, sez. V e Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo III:	I sistemi di governo e di controllo

III.2 **Ambito di applicazione**

Nel rispetto della ripartizione di competenze tra la Banca d'Italia e la BCE³, lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari LSI, ai gruppi finanziari e ai gruppi di SIM⁴ soggetti a vigilanza consolidata;
- su base individuale alle banche LSI, agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, alle SGR, alle SIM, agli Istituti di Pagamento e agli IMEL non appartenenti a gruppi nonché alle società fiduciarie, limitatamente alle parti previste dalla normativa di vigilanza⁵.

Lo schema – limitatamente alla valutazione delle funzioni di controllo – si applica inoltre agli intermediari facenti parte di gruppi che concentrano, anche per conto delle altre componenti, specifici segmenti di operatività o funzioni di controllo al servizio del gruppo.

Struttura dello schema di analisi

La valutazione ha per oggetto:

1. il **sistema di governo societario**, dato dall'insieme delle relazioni che legano la proprietà, gli amministratori, il management e le altre parti in rapporti economici con l'impresa; in tale ambito si tiene conto:
 - della struttura degli **assetti proprietari** e dell'influenza che esercitano sulla gestione;
 - del **modello di amministrazione e controllo** che dovrebbe assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli;
 - dei sistemi di remunerazione.
2. l'**organizzazione aziendale**, intesa come aggregato di persone e di risorse materiali e immateriali deliberatamente connesse e coordinate, per realizzare, con modalità efficienti ed efficaci, le strategie aziendali, ivi comprese le scelte in tema di *outsourcing*; in tale ambito rileva anche l'analisi del sistema di *risk data aggregation*, come definito in premessa;
3. il *Risk Appetite Framework* e le **funzioni di controllo**, che devono garantire la correttezza delle operazioni svolte dall'intermediario, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la conformità dell'operatività aziendale alle norme, anche con riferimento alle attività e ai processi oggetto di

³ In particolare, in applicazione dei criteri di riparto di competenze ed attribuzioni fra Banca d'Italia e BCE stabiliti dalle fonti primarie, si fa presente che – laddove previsto - le disposizioni di vigilanza devono trovare applicazione anche con riferimento agli intermediari significativi.

⁴ Ai gruppi di SIM si applica la disciplina prudenziale prevista dal pacchetto IFR/IFD.

⁵ Cfr. Circolare 288, Titolo VII, capitolo 2.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo III:	I sistemi di governo e di controllo

esternalizzazione, l'individuazione degli andamenti anomali, delle violazioni alle procedure e alla regolamentazione.

Lo schema di analisi, oltre a fornire una sintetica descrizione dell'organizzazione aziendale e dell'assetto delle funzioni di controllo, propone una valutazione integrata delle elencate componenti, incentrata sull'esame delle modalità di esercizio delle funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, nonché dei potenziali fattori di debolezza dell'assetto organizzativo; indicazioni specifiche sono fornite (**testo omissis**) per declinare i generali indirizzi valutativi in contesti caratterizzati da un elevato grado di innovazione digitale. Per gli intermediari bancari meno significativi, le unità di analisi possono ricorrere allo strumento di analisi dei verbali e delle interviste agli esponenti aziendali per un approfondimento su composizione e funzionamento dell'organo di supervisione strategica (**testo omissis**).

In tale ambito, costituisce primario elemento di riferimento la normativa di vigilanza, la cui applicazione è oggetto di verifica nello svolgimento dell'analisi. Alla normativa di vigilanza occorre anche fare riferimento per la declinazione degli obblighi specifici per ciascun intermediario in applicazione del criterio di proporzionalità.

Particolare rilievo assume l'analisi dell'adeguatezza di tutti gli elementi del sistema di governo e controllo atti a garantire:

- Il rispetto delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche; al riguardo, va tenuto presente che le disposizioni della Circolare 285, Parte Prima, Tit. IV, Cap. I si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, con modalità appropriate alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa degli intermediari; a tal fine vengono, pertanto, enucleate tre categorie di banche: i) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; ii) banche intermedie; iii) banche di minori dimensioni o complessità operativa. Per ciascuna di queste categorie trova applicazione un insieme differenziato di norme, secondo quanto di volta in volta precisato dalla stessa Circolare 285; su composizione e funzionalità degli organi di supervisione strategica si fa riferimento anche agli Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI⁶;
- il rispetto della normativa prudenziale in tema di transazioni con parti correlate e soggetti connessi, ossia, l'allineamento con le disposizioni prudenziali in materia di procedure deliberative, controlli e responsabilità degli organi aziendali per il compimento di operazioni con soggetti collegati⁷;

⁶<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Orientamenti-amministrazione-LSI.pdf>.

⁷ Cfr. Circolare 285, Parte III, Capitolo 11. Per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e la gestione collettiva del risparmio (non appartenenti a gruppi bancari) la normativa di riferimento è quella contenuta nello IAS 24 e nell'art. 2391 c.c. (che disciplina per tutte le società i doveri informativi degli amministratori portatori di interessi propri o di terzi potenzialmente in conflitto con gli interessi della società). Per gli intermediari quotati rileva il Regolamento Consob n. 17221 del 12.3.2010

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo III:	I sistemi di governo e di controllo

- il rispetto delle norme volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse tra l'attività di investimento in partecipazioni e la rimanente attività bancaria⁸;
- il rispetto della normativa in tema di incentivi e remunerazione; al riguardo, va tenuto presente che le disposizioni della Circolare 285, Tit. IV, Cap. II si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, con modalità appropriate alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa degli intermediari in modo analogo a quanto sopra riportato per le disposizioni sul governo societario;
- il rispetto della normativa in materia di controlli interni (cfr. Circolare 285, Tit. IV, Cap. 3);
- il rispetto degli obblighi relativi alla stesura dei piani di risanamento⁹;

(testo omissis)

(Operazioni con parti correlate), che da attuazione all'art 2391 bis c.c.. In materia di servizi di investimento, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti al momento della prestazione di qualunque servizio sono disciplinate, in attuazione del TUF, principalmente nel Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007 (Parte 3).

⁸ Cfr. Circolare 285, Parte III, Capitolo 1.

⁹ Cfr. Regolamento Delegato (UE) 1075/2016 del 23 marzo 2016 e le disposizioni in materia di piani di risanamento, emanate con provvedimento n. 021026 dell'8.02.2022.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IV:	Analisi dei rischi di credito e di controparte

Capitolo IV

Analisi del rischio di credito e di controparte

IV.1 **Obiettivo dell'analisi**

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione al rischio di credito, nonché la capacità di governare, gestire e controllare tale tipologia di rischio.

La concessione di finanziamenti costituisce l'attività primaria del sistema bancario e finanziario, alla quale è connesso il rischio di inadempimento della controparte ("rischio di credito"). La correttezza della misurazione e rappresentazione di tale rischio costituisce uno dei presupposti basilari per il perseguimento della stabilità degli intermediari. Di conseguenza, la valutazione del rischio di credito assume, nelle analisi di vigilanza, rilievo centrale.

Inoltre, per banche, gruppi bancari e Intermediari Finanziari (IF), è trattata nel presente schema di analisi la valutazione del rischio di controparte, che attiene al rischio di natura creditizia che scaturisce dall'operatività in derivati e operazioni SFT, indipendentemente dalla loro allocazione contabile.

IV.2 **Ambito di applicazione**

Per la valutazione dell'esposizione al rischio di credito e della capacità di gestione e controllo dello stesso da parte degli intermediari esistono distinti schemi di analisi: il primo schema, che deriva dalla metodologia sviluppata per le LSI a livello SSM¹, si applica alle banche e ai gruppi bancari; il secondo schema si applica agli intermediari finanziari; inoltre, adattamenti sono previsti per cogliere le peculiarità dei soggetti con "sistemi riconosciuti", di quelli con attività prevalentemente specialistica e dei Confidi.

In particolare, gli schemi si applicano:

- su base consolidata, ai gruppi bancari²;
- su base individuale, alle banche;
- su base individuale agli intermediari finanziari - con esclusione degli Istituti di moneta elettronica e degli Istituti di pagamento iscritti all'albo unico - non appartenenti a gruppi e a tali intermediari "rilevanti" facenti parte di gruppi³.

¹ (testo omissis)

² Qualora nel gruppo sia presente un "Intermediario specializzato nel credito al consumo" giudicato particolarmente rilevante dall'analista rispetto al gruppo medesimo, l'analisi del profilo in esame a livello consolidato è svolta avvalendosi del modello di analisi individuale. Tale eccezione consente, ai fini della determinazione del punteggio automatico di profilo, di applicare gli indicatori e il gruppo di confronto peculiari per tale tipologia di intermediari.

³ Per le entità "non rilevanti" dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e alla conferma del punteggio automatico.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IV:	Analisi dei rischi di credito e di controparte

Per tenere conto delle caratteristiche peculiari dei Confidi, viene applicato uno schema di analisi specifico, nell'ambito dei principi generali (**testo omesso**).

Per gli intermediari finanziari la cui attività consiste nell'acquisto di partite anomale a fini di recupero (cd *Bad finance*), il punteggio è assegnato dall'analista in via *judgemental* sulla base della performance di recupero dei crediti acquisiti; al riguardo l'analista potrà avvalersi degli indicatori e dei criteri riportati nell'Allegato IV/3, che contiene, tra l'altro, uno schema di approfondimento per le *Bad finance*. I presupposti alla base del punteggio assegnato vanno adeguatamente circostanziati.

IV.3 Struttura dello schema di analisi per le banche e i gruppi bancari

Lo schema di analisi si articola nelle seguenti due fasi:

- a) misurazione dell'esposizione;
- b) valutazione dei presidi organizzativi.

La fase sub a) si suddivide nei seguenti passi:

- punteggio automatico, finalizzato a una prima valutazione dell'esposizione, alla quale concorrono la qualità del credito, il livello di copertura e la concentrazione del credito; la prima attiene alla capacità di selezione e gestione della clientela; il secondo riguarda la valutazione dei crediti da parte dell'intermediario e la mitigazione del rischio nel continuo attraverso idonee coperture; la terza è funzione della probabilità che il default di una singola o di un numero limitato di controparti possa tradursi in un sensibile peggioramento degli indicatori di rischio;
- approfondimento quantitativo, a carattere modulare, che può condurre all'eventuale rettifica del punteggio automatico attraverso l'esame dei prospetti integrativi; questi ultimi sono riferiti alle seguenti macro aree di analisi: qualità e concentrazione del credito, politica allocativa, capacità allocativa, esposizione verso i Paesi a rischio; principali posizioni in Centrale dei rischi (CR). Sulla base di indicatori di materialità⁴, specifici approfondimenti sono proposti a livello di: (i) sottocategorie regolamentari basate su diverse tipologie di controparti (*Portfolio view*) e (ii) sottocategorie di rischio specifiche in funzione della natura delle attività creditizie svolte dall'ente (*Risks view*). Altri fenomeni rilevanti (titoli presenti in portafogli non di trading, cartolarizzazioni, derivati di credito) sono rappresentati in prospetti segnalatici e schede tematiche di guida all'analisi; per gli intermediari con "sistemi riconosciuti" le informazioni integrative da utilizzare per il completamento del percorso di analisi si avvalgono altresì di elementi specifici, basati sui sistemi interni medesimi.

La fase sub b) è funzionale all'apprezzamento di aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di assegnare il punteggio di profilo.

⁴ Cfr. indicatori di materialità di fase 1, *Credit Risk Level Methodology for LSIs – SREP*.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IV:	Analisi dei rischi di credito e di controparte

(testo omissis)

Capitolo V

Analisi del rischio di mercato

V.1 **Obiettivo dell'analisi**

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione ai rischi di mercato e la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischi.

L'analisi dei rischi di mercato ha per oggetto la valutazione del rischio di perdite nelle posizioni finanziarie "in e fuori bilancio", derivanti da movimenti avversi dei prezzi di mercato o da inaccurata determinazione del *fair value*, con possibile impatto a conto economico o a capitale.

V.2 **Ambito di applicazione**

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari;
- su base individuale, alle banche e agli intermediari finanziari¹.

Per gli intermediari finanziari, l'analisi è incentrata sul portafoglio di negoziazione mentre per gli intermediari bancari il perimetro di valutazione è esteso al portafoglio bancario², limitatamente al rischio azionario, e al rischio di valutazione (cfr. infra per definizioni più puntuali).

V.3 **Struttura dello schema di analisi**

Lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

- a) misurazione dell'esposizione;
- b) valutazione dei presidi organizzativi.

La fase sub a) si suddivide nei seguenti passi:

- analisi di rilevanza, finalizzata a verificare l'esposizione al rischio, che, se considerata non trascurabile, è quantificata nel passaggio successivo.
- punteggio automatico, finalizzato a una prima valutazione dell'esposizione, misurata:

¹ Sono esclusi IMEL e Istituti di Pagamento. Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di mercato delle SIM (cd. *Risk to Market*, RtM), occorre fare riferimento al paragrafo 5.3 del Capitolo X, dedicato all'analisi dei rischi al capitale di questa tipologia di intermediari.

² Il portafoglio bancario è costituito dalle attività e dalle passività finanziarie dell'intermediario che non rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo V:	Analisi del rischio di mercato

- per le banche e gruppi bancari, ponderando equamente 3 indicatori che quantificano l'esposizione al rischio secondo tre punti di vista distinti e complementari, ossia:
 - i) visione retrospettiva (BWL, *backward-looking view*);
 - ii) visione prospettica (FWL, *Forward-looking view*);
 - iii) visione puntuale (PIT, *point-in-time view*).
- per gli Intermediari Finanziari, rapportando i requisiti di mercato ai fondi propri.

Il punteggio automatico si ottiene comparando i valori aziendali a un sistema di soglie e viene attribuito ai soli soggetti con esposizione al rischio ritenuta "rilevante" (cfr. paragrafi successivi).

- approfondimento quantitativo, che può condurre all'eventuale rettifica del punteggio automatico attraverso l'esame dei prospetti integrativi (peggioramento massimo di 2 punti, miglioramento di 1 punto oppure annullamento in casi specifici).

(testo omissis)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VI:	Analisi del rischio di tasso di interesse e del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi

Capitolo VI

Analisi del rischio di tasso di interesse e del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi

VI.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario (IRRBB, *Interest Rate Risk from non-trading book activities*)¹ e al rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi su attività diverse dalla negoziazione (CSRBB, *Credit Spread Risk from non-trading book activities*), nonché la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischio.

Il rischio di tasso d'interesse deriva dal possibile verificarsi di spostamenti paralleli della curva dei tassi, variazioni della pendenza o della forma di tale curva (spostamenti non paralleli), movimenti non perfettamente correlati dei tassi riferiti a diverse tipologie di emittenti².

Il CSRBB deriva da variazioni dei differenziali creditizi dovute a mutamenti nella percezione di mercato circa il prezzo del rischio di credito e/o del premio di liquidità o di altre componenti di rischio non già tenute in considerazione in altri framework prudenziali esistenti, quali l'IRRBB o il rischio di credito/*jump-to-default*. Più in dettaglio, il CSRBB cattura il rischio della variazione dello spread di uno strumento a parità di merito creditizio, ovvero come lo spread creditizio vari entro un determinato intervallo di rating/PD.

VI.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari;
- su base individuale:

¹ Il portafoglio bancario è costituito dalle attività e dalle passività finanziarie dell'intermediario che non rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

² I movimenti della curva dei tassi di interesse generano effetti diversi sul valore economico di un portafoglio in funzione, tra l'altro, della tipologia degli strumenti in esso presenti. Al riguardo, una distinzione fondamentale è tra strumenti a tasso fisso (sul cui valore economico si produce un effetto crescente al crescere della durata residua) e strumenti a tasso variabile (influenzati solo nel periodo di tempo intercorrente tra la data della variazione e quella di revisione del tasso). Particolare rilevanza presentano inoltre i derivati su tassi d'interesse, anche incorporati in titoli o crediti.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VI:	Analisi del rischio di tasso di interesse e del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi

- agli intermediari “rilevanti” appartenenti a gruppi, escluse le SGR e le SIM³;
- alle banche e agli intermediari finanziari, con esclusione degli IMEL e degli Istituti di pagamento.

VI.3 **Struttura dello schema di analisi**

Lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

- a) misurazione dell'esposizione per IRRBB;
- b) valutazione dei presidi organizzativi per IRRB e CSRBB.

La fase sub a) si suddivide nei seguenti passi:

- punteggio automatico, finalizzato a una prima valutazione dell'esposizione:
 - (i) per le banche e i Gruppi bancari, basata su indicatori dell'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario nelle due prospettive complementari del valore economico⁴ (valore attuale dei futuri flussi di cassa netti) e del margine di interesse;
 - (ii) per gli intermediari finanziari basata sul calcolo della variazione del valore economico del portafoglio bancario indotta da oscillazioni dei tassi di interesse.
- approfondimento quantitativo, a carattere modulare, che può condurre all'eventuale rettifica del punteggio automatico attraverso l'esame dei prospetti integrativi (peggioramento massimo di due punti ovvero miglioramento di un punto); questi ultimi sono finalizzati essenzialmente a ricostruire scenari aggiuntivi rispetto all'ipotesi sottostante all'attribuzione del punteggio automatico.

La fase sub b) è funzionale all'apprezzamento degli aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di formulare il punteggio di profilo.

(testo omesso)

³ Per le entità “non rilevanti” dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e conferma del punteggio automatico.

⁴ Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa netti, risultanti dalla struttura di attività e passività del portafoglio bancario.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VII :	Analisi dei rischi operativi e di reputazione

Capitolo VII

Analisi dei rischi operativi e di reputazione

VII.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'esposizione ai rischi operativi¹ e di reputazione² nonché la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischio.

Concorre alla valutazione del rischio operativo l'analisi del rischio connesso con la gestione dei sistemi informativi (ICT), anche se esternalizzati, mentre nell'ambito del rischio di reputazione è analizzato il rischio di non conformità (*compliance*).

VII.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari e ai gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata;
- su base individuale, alle SGR, alle SIM³, agli intermediari non appartenenti a gruppi e a quelli "rilevanti" facenti parte di gruppi⁴, agli intermediari finanziari ex art. 106, agli Istituti di Moneta Elettronica e agli Istituti di Pagamento.

VII.3 Struttura dello schema di analisi

Il percorso di analisi si articola in due subprofili: il primo attiene ai rischi operativi, il secondo a quelli di reputazione.

Le richiamate tipologie di rischio si connotano per la difficoltà di applicare una metrica quantitativa esaustiva nonché di cogliere, specie a distanza, i profili di debolezza organizzativa e di processo. La valutazione qualitativa assume pertanto carattere fondamentale.

Per quanto riguarda i rischi operativi, lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

- a) misurazione dell'esposizione;
- b) valutazione dei presidi organizzativi.

¹ Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane, servizi ICT e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

² Per rischio di reputazione si intende il rischio, attuale o prospettico, di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte degli stakeholder (clienti, controparti, azionisti, investitori, Autorità di vigilanza).

³ Cfr. anche Cap. X "Analisi dei Rischi al capitale per le SIM, Gruppi di SIM, Succursali di imprese di investimento di paesi terzi (RtC, RtF, RtM e Other Risks)" per la componente Other Risks.

⁴ Per le entità "non rilevanti" dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e conferma del punteggio automatico.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VII :	Analisi dei rischi operativi e di reputazione

La fase sub a) porta all'assegnazione di un punteggio automatico di profilo riferito all'esposizione quantitativa dell'intermediario ai rischi operativi.

La fase sub b) è funzionale all'apprezzamento di aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di formulare il punteggio di profilo per verificare l'esistenza di particolari esposizioni o di vulnerabilità organizzative.

(testo omissis)

Capitolo VIII

Analisi dell'adeguatezza patrimoniale

VIII.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare l'adeguatezza, attuale e prospettica, dei mezzi patrimoniali dell'intermediario rispetto ai rischi aziendali rilevanti e ai requisiti previsti dalla regolamentazione.

Tale valutazione assume rilievo cruciale, in considerazione del ruolo centrale delle risorse patrimoniali per la preservazione della stabilità dei soggetti vigilati, data la loro capacità di coprire le perdite inattese e finanziare la crescita.

VIII.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari e ai gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata;
- su base individuale, alle SGR, agli IP-IMEL, agli intermediari non appartenenti a gruppi e a quelli "rilevanti" facenti parte di gruppi¹.

Per i soggetti ai quali non si applica la regolamentazione ICAAP/ICARAP (SGR, intermediari appartenenti a gruppi bancari, SIM e Gruppi di SIM di classe 3, IMEL e Istituti di Pagamento puri e ibridi non finanziari) va condotta soltanto la prima fase dell'analisi (valutazione dell'adeguatezza attuale dei mezzi patrimoniali).

Si rammenta che ad alcune categorie di IP si applica una disciplina prudenziale limitata; in particolare:

- gli Imel e gli IP ad operatività limitata² devono assicurare che i fondi propri siano almeno pari al capitale iniziale minimo; pertanto l'analista dovrà unicamente verificare che i fondi propri siano superiori al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell'intermediario (rispettivamente 350 mila e 20 mila euro);
- i prestatori del servizio di disposizione di ordini di pagamento (PIS) – eventualmente svolto unitamente al servizio di informazione sui conti (AIS), laddove non prestino altri servizi di pagamento - sono tenuti a disporre in ogni momento di un ammontare di fondi propri almeno pari al

¹ Per le entità "non rilevanti" dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e conferma del punteggio automatico.

² Si tratta degli Imel che registrano una moneta elettronica media in circolazione non superiore ai 5 milioni di euro e degli IP, attivi esclusivamente nel servizio di rimessa, che registrano, nei 12 mesi precedenti, una media mensile delle operazioni di pagamento non superiore ai 3 milioni di euro.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VIII:	Analisi dell'adeguatezza patrimoniale

livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione (50 mila euro).

Nessun livello di capitale minimo è invece richiesto per gli istituti autorizzati al solo servizio di informazione sui conti (AISP), né gli stessi sono soggetti alle norme sulla disciplina prudenziale (fondi propri e requisiti prudenziali); tuttavia, sia gli AIS che i PIS che svolgono tali servizi in via esclusiva o congiuntamente ad altri servizi hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per gli eventuali danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento, in conformità di quanto previsto dagli Orientamenti dell'EBA sui criteri per stabilire l'importo minimo dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia (EBA/GL/2017/08). In tali casi, l'analista dovrà verificare l'esistenza di adeguati presidi di controllo per monitorare la capienza e l'adeguatezza della polizza (**testo omissis**).

Per gli intermediari individuali o gruppi inclusi in un conglomerato finanziario la valutazione del profilo tiene conto dell'adeguatezza dei mezzi patrimoniali a livello di conglomerato valutata sulla base del "prospetto dimostrativo di adeguatezza patrimoniale" che le imprese capogruppo del conglomerato" devono compilare annualmente, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del governatore del 27 dicembre del 2007 e del 19 giugno 2008³.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati non prevede l'assegnazione di un punteggio di profilo al conglomerato nel suo complesso; tuttavia, la valutazione di adeguatezza patrimoniale delle componenti bancario/finanziarie dovrà tener conto della situazione patrimoniale del conglomerato.

VIII.3 Struttura dello schema di analisi

Il percorso di analisi si svolge in due fasi: nella prima, si verifica l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali rispetto ai requisiti patrimoniali totali (requisiti di Primo Pilastro più requisiti aggiuntivi vincolanti imposti all'intermediario), al requisito combinato di riserva di capitale e all'eventuale target di capitale; nella seconda, si esamina l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali rispetto alle presumibili richieste di capitale (incluse quelle per finalità di target) che saranno comunicate all'intermediario a conclusione dello SREP, anche sulla base delle evidenze contenute nell'ultimo resoconto ICAAP. Sia nella prima che nella seconda fase rileva, in generale, l'adeguatezza delle dotazioni di ciascun aggregato patrimoniale previsto

³ Cfr. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/adeq-patrim-conglomerati/index.html>.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo VIII:	Analisi dell'adeguatezza patrimoniale

dalla normativa (CET1, Tier 1, Total Capital) rispetto alle rispettive richieste di capitale.

La prima fase si articola nei seguenti passi:

1. punteggio automatico;
2. analisi dei prospetti integrativi.

La seconda fase si articola nei seguenti passi:

1. valutazione del capitale interno a fronte dei singoli rischi;
2. valutazione del capitale interno complessivo.

Le verifiche della seconda fase prendono spunto dall'auto-valutazione aziendale delle esigenze di capitale. L'analisi si avvale del confronto con gli intermediari, anche al fine di riesaminare criticamente le valutazioni aziendali. In tale ambito, assumono rilievo le modalità di determinazione dei requisiti di capitale interno a fronte dei singoli rischi e di aggregazione degli stessi.

(testo omissivo)

Capitolo IX

Analisi del rischio di liquidità

IX.1 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare, in situazioni sia normali sia sfavorevoli, l'esposizione al rischio di liquidità e la capacità di governare, gestire e controllare tale tipologia di rischio.

Tale capacità ha rilievo cruciale per le banche, ma può risultare variabile critica anche per gli intermediari che, non disponendo di fonti di raccolta da clientela, si approvvigionano sul mercato, scontandone eventuali condizioni di tensione.

La capacità di fare fronte a tutti gli impegni di pagamento è alla base del rischio di liquidità, di norma riferito all'orizzonte temporale di breve e medio termine.

La valutazione del rischio viene integrata con l'apprezzamento dell'adeguatezza delle fonti di finanziamento di norma riferito al medio e lungo termine¹. Le due dimensioni sono strettamente correlate, perché fattori di debolezza di carattere strutturale possono produrre rischi anche nel profilo di più breve termine.

Il rischio di liquidità è generato da eventi esterni e/o da fattori interni all'intermediario.

I primi possono avere natura macroeconomica nonché derivare da crisi dei mercati o dal sistema dei pagamenti; in genere sono fenomeni poco frequenti ma, specie ove associati a precarie condizioni degli intermediari, potenzialmente destabilizzanti.

Quanto ai fattori interni, rilevano: lo sbilanciamento per vita residua delle poste dell'attivo e del passivo (*maturity mismatch*); la scarsa qualità, la limitata diversificazione, l'illiquidità e la ridotta negoziabilità delle poste nell'attivo; l'alea di richieste di rimborso delle passività emesse; la peculiare rischiosità degli strumenti finanziari off-balance, specie se contenenti clausole di opzionalità, nonché il grado di concentrazione delle fonti di provvista per controparte.

Il rischio di liquidità è correlato - oltre che alla diversa scadenza ed esigibilità degli aggregati finanziari - alla funzione svolta all'interno del gruppo di appartenenza e dei mercati interbancari.

La rapidità degli eventi e la forte valenza del fattore reputazionale rendono le manifestazioni del rischio di liquidità peculiari. Ad esempio, con riferimento ai rischi climatici e ambientali, le cd. pratiche di *greenwashing* potrebbero

¹ Non esiste un regola specifica per identificare il breve/medio termine e il medio/lungo termine; in genere si considera breve/medio termine un lasso temporale che arriva a 3/6 mesi, medio/lungo termine un lasso temporale che guarda ad un anno e oltre un anno.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IX:	Analisi del rischio di liquidità

generare impatti sul profilo reputazionale che si ripercuotono sul profilo di liquidità². Tuttavia, se gestite per tempo e con idonei strumenti, le conseguenze possono essere efficacemente circoscritte. Ciò richiede la predisposizione di procedure di monitoraggio e piani di emergenza adeguati e la pianificazione della copertura delle uscite di cassa nette cumulate, attese in determinati intervalli temporali futuri.

La stima dell'esposizione al rischio si basa su indicatori rappresentativi della capacità di fronteggiare deflussi di risorse liquide, alla luce della struttura per scadenze del bilancio.

La valutazione dei presidi organizzativi si basa su presupposti comuni, nell'analisi a distanza ed in quella ispettiva, concernenti la qualità delle politiche gestionali e dei metodi di rilevazione e il coinvolgimento delle strutture di controllo.

IX.2 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi bancari soggetti a vigilanza consolidata e ai gruppi di SIM;
- su base individuale, a banche, intermediari finanziari (con esclusione degli IMEL e degli Istituti di pagamento), SIM non appartenenti a gruppi e a tali intermediari "rilevanti" se appartenenti a gruppi³.

IX.3 Struttura dello schema di analisi

Lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

- a) misurazione dell'esposizione;
- b) valutazione dei presidi organizzativi.

La fase sub a) si suddivide nei seguenti passi:

Per gli intermediari bancari il punteggio automatico, finalizzato a una prima valutazione dell'esposizione, incorpora una valutazione del rischio di liquidità a breve/medio termine e dell'adeguatezza delle fonti di finanziamento a medio/lungo termine. Le due componenti della valutazione sono effettuate dapprima singolarmente e successivamente aggregate nella valutazione complessiva dell'esposizione al rischio.

Per gli altri intermediari il punteggio incorpora una valutazione del rischio di liquidità a un mese e dell'adeguatezza delle fonti di finanziamento su un

² In particolare, laddove gli *stakeholders* percepissero un'aderenza esclusivamente formale al *framework* normativo ESG, gli intermediari potrebbero vedersi limitato l'accesso al mercato, con riflessi sulla capacità di far fronte alle proprie passività nei termini contrattuali previsti (i.e. *funding liquidity risk*) o essere soggetti a rilevanti richieste di rimborso sui fondi gestiti.

³ Per le entità "non rilevanti" dei gruppi la valutazione è circoscritta alla verifica e conferma del punteggio automatico.

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo IX:	Analisi del rischio di liquidità

orizzonte di 3 mesi. La valutazione dell'esposizione al rischio, al contrario degli intermediari bancari, è effettuata unitariamente per le due componenti.

Il punteggio automatico può essere rettificato per effetto della fase di approfondimento quantitativo, a carattere modulare, basato sull'esame dei prospetti integrativi; relativamente alle banche è, tra l'altro, finalizzato a cogliere la concentrazione delle fonti di liquidità, la dinamica dei principali aggregati finanziari, l'andamento dei flussi di cassa sul trimestre e la qualità delle riserve di liquidità e il confronto con i dati gestionali (per gli intermediari soggetti a monitoraggio settimanale). Specifici prospetti sono previsti per SIM e intermediari finanziari.

La fase sub b), comune a tutti gli intermediari, è funzionale all'apprezzamento di aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di formulare il punteggio di profilo.

(testo omissivo)

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo X:	Analisi dei rischi al capitale per le SIM, Gruppi di SIM, Succursali di imprese di investimento di paesi terzi

Capitolo X

Analisi dei Rischi al capitale per le SIM, Gruppi di SIM, Succursali di imprese di investimento di paesi terzi (RtC, RtF, RtM e *Other Risks*)

X.1 Premessa

Il *framework* IFD/IFR ha introdotto per le imprese di investimento una diversa tassonomia dei rischi al capitale; in particolare, vengono introdotte tre categorie di rischio: rischio per il cliente (*Risk to Client-RtC*), rischio per l'impresa (*Risk to Firm – RtF*) e rischio per il mercato (*Risk to Market- RtM*) oltre alla categoria residuale degli altri rischi ("*Other Risks*").

Tali profili esprimono, congiuntamente, i "rischi al capitale" cui sono esposti gli operatori in parola.

Per ragioni di sistematicità, dette aree di rischio, non applicandosi alla generalità degli intermediari non bancari, vengono trattate all'interno di un capitolo a sé stante richiamando gli altri schemi di analisi validi per tutti gli intermediari quando opportuno o necessario.

X.2 Obiettivo dell'analisi

Lo scopo dell'analisi è di valutare, in base dell'operatività svolta, l'esposizione al rischio alla clientela, all'impresa e al mercato e a tutti gli altri rischi residuali (c.d. altri rischi) non ricompresi nelle categorie precedenti nonché la capacità di governare, gestire e controllare tali tipologie di rischi.

X.3 Ambito di applicazione

Lo schema di analisi si applica:

- su base consolidata, ai gruppi di SIM;
- su base individuale, alle SIM e alle succursali di imprese di investimento di paesi terzi non appartenenti a Gruppi di SIM e a tali intermediari quando "rilevanti" all'interno di Gruppi.

Per le SIM, Gruppi di SIM e succursali di imprese di investimento di classe 3 ai sensi della IFD/IFR (c.d. imprese di investimento piccole e non interconnesse) lo schema di analisi si applica esclusivamente per la parte relativa agli *Other risks*.

X.4 Struttura dello schema di analisi

Lo schema di analisi si articola nelle seguenti fasi:

Parte Prima:	Metodologia generale di valutazione degli intermediari
Sezione III:	Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari
Capitolo X:	Analisi dei rischi al capitale per le SIM, Gruppi di SIM, Succursali di imprese di investimento di paesi terzi

- a) qualificazione;
- b) misurazione dell'esposizione;
- c) valutazione dei presidi organizzativi.

La fase sub a) è finalizzata a inquadrare i singoli profili di rischio nell'operatività dell'intermediario valutandone la rilevanza anche in relazione al modello di *business* adottato.

Il Risk to Client comprende i rischi che possono derivare all'intermediario per perdite subite dai propri clienti a motivo di: un'errata gestione/consulenza dei loro portafogli, errori nell'esecuzione degli ordini per conto dei medesimi clienti, danni potenziali derivanti dalla detenzione di disponibilità liquide della clientela ovvero cattiva gestione delle attività custodite e gestite dall'impresa.

Il Risk to Firm comprende: i rischi operativi - derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esterni - nella effettuazione delle negoziazioni; i rischi di *default* della controparte; i rischi connessi alla concentrazione delle attività in portafoglio (incluse quelle di negoziazione), come le grandi esposizioni (cfr. art. 37 comma 1 IFR).

Il Risk to Market comprende i rischi che possono derivare all'intermediario in relazione all'attività di negoziazione svolta in conto proprio.

Gli "*Other Risks*" considerano i rischi operativi non coperti dal 1° pilastro (tra cui rischio ICT, legale, reputazionale, frodi).

La fase sub b) porta all'assegnazione di un punteggio automatico riferito all'esposizione quantitativa dell'intermediario al singolo profilo di rischio al capitale. Essa si compone dei seguenti passaggi:

- punteggio automatico, finalizzato a una prima valutazione dell'esposizione;
- approfondimento degli specifici fattori di rischio inerente (*inherent risk*) diretti a evidenziare eventuali elementi di esposizione non colti dal punteggio automatico, che può condurre all'eventuale rettifica del punteggio automatico.

La fase sub c) è funzionale all'apprezzamento di aspetti organizzativi e di processo, che consentono di integrare l'analisi quantitativa e di formulare il punteggio di profilo.

(testo omissivo)

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA

AVVERTENZE

Nella Parte Seconda della Guida trovano organica rappresentazione - in una logica di continuità rispetto ai processi e agli strumenti di vigilanza indicati nella Parte Prima - i criteri di riferimento per la definizione dell'azione di vigilanza e degli interventi correttivi, per l'istruttoria dei principali procedimenti amministrativi e per le attività di riconoscimento dei "sistemi interni" adottati dagli intermediari ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

Entrambe le Parti si ispirano ai medesimi principi: focalizzazione sui rischi, approccio consolidato, proporzionalità. La complessità e l'elevato grado di integrazione dei mercati finanziari richiedono selettività e attenta graduazione delle fasi di analisi e di intervento.

Forte è la connessione tra le valutazioni, il riscontro alle istanze degli intermediari e le iniziative di vigilanza. La loro coerenza – caposaldo dell'azione di supervisione – si giova dell'articolazione dei giudizi in quattro livelli. Le analisi condotte a distanza e in loco si traducono, per tale via, in una organica linea di azione sui soggetti vigilati che utilizza gli strumenti più idonei a conseguire gli obiettivi di vigilanza, valorizzando il confronto con gli esponenti aziendali.

La chiara scansione della fase di analisi e di valutazione delle situazioni aziendali da quelle di intervento e autorizzative è volta a cogliere con immediatezza i sintomi di degrado, a valutare puntualmente l'efficacia delle iniziative aziendali, ad agire tempestivamente al fine di prevenire il deterioramento delle condizioni di sana e prudente gestione, assicurando il perseguimento delle finalità assegnate dall'ordinamento alla Vigilanza. Concorre altresì a rafforzare l'autonomia delle fasi del processo di revisione e valutazione prudenziale, con l'obiettivo di garantire piena oggettività dell'azione di vigilanza e favorisce, infine, l'integrazione delle risultanze dell'analisi tecnica con l'insieme degli elementi di valutazione rilevanti.

L'esercizio della discrezionalità tecnica, preordinata ad assicurare efficacia alla supervisione, viene conciliato con le esigenze di garanzia dei soggetti vigilati: trasparenza, motivazione e omogeneità dell'azione amministrativa, minimizzazione degli oneri per gli intermediari.

L'attuazione dei richiamati principi richiede oggettività dei riscontri, robustezza delle motivazioni, chiarezza delle finalità nel rispetto dell'autonomia d'impresa, coerenza tra gravità delle carenze e intensità delle misure correttive.

Nel perseguire tali esigenze, la Parte Seconda della Guida si ispira a un approccio pragmatico. Non vengono fissati rigidi schemi di comportamento, attesa anche la difficoltà di modellare l'intera gamma di situazioni aziendali, a fronte del continuo evolversi dei processi di innovazione finanziaria e

tecnologica, con l'emersione di rischi nuovi, anche di natura sistemica, e dello sviluppo di innovativi modelli di business.

Le indicazioni fornite vanno quindi adattate alle fattispecie osservate, rappresentando criteri di orientamento per la soluzione delle problematiche. Principali elementi di riferimento ai fini della definizione delle iniziative di vigilanza sono l'osservanza degli istituti prudenziali, l'idoneità dei sistemi di governo e di controllo, l'efficacia e l'affidabilità dei presidi posti ai rischi assunti, la disponibilità di adeguate risorse patrimoniali, fattori che trovano un momento di sintesi nei giudizi assegnati nell'ambito del ciclo di valutazione.

Sotto il profilo più prettamente procedurale, l'incidenza dell'azione di supervisione sulla sfera operativa degli intermediari impone agli addetti alla Vigilanza la scrupolosa osservanza delle norme di riferimento e, in particolare, dei tempi stabiliti per la conclusione dei procedimenti.

PARTE SECONDA	1
SEZIONE I	6
L'AZIONE DI VIGILANZA, GLI INTERVENTI CORRETTIVI E LE MISURE DI INTERVENTO PRECOCE	6
Capitolo I L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti.....	7
I.1 Premessa.....	7
I.2 Principio del collegamento "valutazione-azione".....	8
I.3 Linee generali dell'azione di vigilanza.....	8
I.4 Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti dei gruppi.....	12
I.5 Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti degli intermediari con sistemi riconosciuti.....	13
I.6 La programmazione dell'azione di vigilanza.....	13
I.7 Il confronto con gli intermediari: finalità e strumenti.....	14
Capitolo II Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce.....	20
II.1 Premessa.....	20
II.2 Fonti normative.....	21
II.3 Gli aspetti procedurali dell'intervento.....	22
II.4 I contenuti dell'intervento.....	25
II.5 Le misure di intervento precoce.....	39
II.6 Obblighi di notifica alla BCE per banche e gruppi LSI.....	42
II.7 Identificazione delle situazioni di dissesto o rischio di dissesto.....	42
II.8 Le attività successive all'intervento ("follow-up").....	43
II.9 La procedura d'urgenza per l'esame delle situazioni aziendali.....	44
Capitolo III La procedura sanzionatoria e i riferimenti per le altre Autorità.....	45
III.1 Premessa.....	45
Capitolo IV Analisi e valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi (FIA).....	47
IV.1 Principi generali.....	47
IV.2 Valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei FIA.....	47
Capitolo V Dati statistici sugli interventi di vigilanza.....	50
V.1 Gestione delle informazioni.....	50
SEZIONE II	1
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITA' DECENTRATA	1
Capitolo I Disposizioni generali.....	2
I.1 Premessa.....	2
SEZIONE III	1
L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, A FINI PRUDENZIALI, DI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI E LA FASE DI MONITORAGGIO	1
Capitolo I Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi.....	2
I.1 Introduzione.....	2
I.2 Il processo di riconoscimento.....	2
I.3 Monitoraggio periodico e modifiche del sistema interno successive al riconoscimento (aspetti generali).....	8
Allegato n. I/1: Schema di relazione conclusiva.....	10
Capitolo II Il rischio di credito.....	12
Capitolo III I rischi di mercato.....	13
Capitolo IV Il rischio di controparte e di CVA.....	14
Capitolo V I rischi operativi.....	15

SEZIONE I

L'AZIONE DI VIGILANZA, GLI INTERVENTI CORRETTIVI E LE MISURE DI INTERVENTO PRECOCE

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

Capitolo I

L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

I.1 Premessa

Il Sistema di Analisi Aziendale (cfr. Parte Prima, Sezione I, Cap. II, par. II.6) costituisce la base per l'azione di vigilanza, indirizzata sia a specifici profili (di rischio o trasversali) sia alla situazione complessiva.

L'azione di vigilanza presenta un ampio campo di variazione in relazione alle concrete fattispecie rilevate, alle quali deve essere costantemente adattata; essa può essere classificata nelle seguenti categorie logiche, pur considerando che le stesse possono risultare strettamente correlate.

In particolare:

- l'azione conoscitiva è finalizzata ad arricchire il set informativo a disposizione (e le connesse valutazioni) con riferimenti quali-quantitativi di maggiore dettaglio sulla situazione aziendale (assetti di governo e controllo, strategie aziendali, profili di rischio, ecc.), incluse le indagini tematiche a fini macroprudenziali; tale azione fa perno, principalmente, sul confronto con l'intermediario (cfr. par. I.7) e si sviluppa con vari strumenti operativi (richieste di informazioni, convocazioni, accertamenti ispettivi); non comporta, in generale, la richiesta di misure di adeguamento delle variabili tecniche e organizzative;
- l'azione di intervento è volta, in relazione alle diverse fattispecie, a prevenire il deterioramento della situazione aziendale o di suoi profili, sollecitare gli organi aziendali a mantenere o ripristinare condizioni di piena normalità, promuovere il risanamento delle gestioni problematiche, assicurare la conformità alle norme e ai requisiti regolamentari. Essa si attua attraverso gli "interventi", atti formali con i quali la Vigilanza:
 - formula richiami, inviti o raccomandazioni (interventi preventivi);
 - richiede all'intermediario l'adozione di misure correttive di carattere organizzativo, di contenimento/riduzione dei rischi, di natura patrimoniale (interventi correttivi);
 - adotta - laddove ne ricorrano i presupposti (cfr. articolo 69-octodecies) nei confronti degli intermediari che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD)¹ e delle norme nazionali che la recepiscono - misure di intervento precoce per porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un

¹ Banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM (Art. 55-quinquies ex-TUF) che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

intermediario prima che non ci siano alternative alla risoluzione (ad es. attuazione del piano di risanamento e rimozione collettiva degli organi e dell'alta dirigenza).

- l'azione di "follow-up" si propone di monitorare lo stato di attuazione del piano definito dall'intermediario, d'iniziativa o per corrispondere alle richieste della Vigilanza, anche alla luce dell'evoluzione operativa e della situazione aziendale. Può indurre a modificare l'intensità o la natura degli interventi posti in essere, adeguandoli alle nuove esigenze.

Affinché l'azione di vigilanza sia efficace, è indispensabile individuare con precisione gli obiettivi finali e gli strumenti più appropriati; punto di riferimento prioritario sono gli esiti del "ciclo di valutazione".

L'azione di vigilanza da adottare è influenzata dalla dimensione e dalla problematicità dell'intermediario (principio di proporzionalità); in ragione dell'approccio consolidato che informa gli schemi di analisi, rileva, altresì, l'eventuale appartenenza dell'intermediario ad un gruppo.

I.2 Principio del collegamento "valutazione-azione"

L'impostazione dell'azione di vigilanza e la sua concreta attuazione devono essere coerenti con le risultanze dell'attività di controllo, analisi e valutazione, effettuata sia a distanza, sia in ispezione.

A tal fine, vengono illustrati, di seguito, i principali criteri per la definizione dell'azione di vigilanza in funzione delle valutazioni assegnate. Si precisa peraltro che - alla luce degli elementi di peculiarità che connotano le concrete fattispecie - non è possibile stabilire automatismi tra la valutazione e l'azione da svolgere, fissando "ex ante", in maniera univoca, tipologia, modalità e strumenti delle iniziative da porre in essere.

I criteri esposti devono essere costantemente adattati alle reali situazioni, anche alla luce dell'azione pregressa e dei concreti risultati ottenuti, dell'attitudine mostrata dagli organi aziendali alla soluzione dei problemi, dei prevedibili sviluppi della situazione aziendale e dei rischi di un suo peggioramento.

E' dunque compito delle unità di vigilanza stabilire, di volta in volta, i contenuti dell'azione più opportuna.

I.3 Linee generali dell'azione di vigilanza

In linea generale, gli interventi correttivi sono limitati agli intermediari con giudizio complessivo rientrante nell'area delle valutazioni sfavorevoli. Per gli intermediari con valutazione complessiva favorevole gli interventi effettuabili sono ordinariamente circoscritti a quelli di tipo preventivo.

Viene tuttavia prevista la possibilità di effettuare interventi correttivi anche in presenza di un giudizio complessivo pari a 2 laddove siano compresenti valutazioni sfavorevoli in uno o più profili trasversali/aree di rischio². In tale

² In presenza di circostanze di carattere eccezionale (ad es. "accompagnamento" a livelli patrimoniali

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

caso, l'intervento correttivo - limitato al profilo trasversale/area di rischio deteriorato - è graduato all'effettivo livello di problematicità riscontrato e alla valutazione complessiva ed è posto in essere al fine di evitare un peggioramento della situazione aziendale nel suo complesso.

A. Area delle valutazioni favorevoli

Valutazione complessiva 1

Il periodico monitoraggio della situazione aziendale è integrato, di norma, da un'azione conoscitiva sugli aspetti aziendali maggiormente meritevoli di attenzione (resoconto ICAAP; linee strategiche innovative; profili tecnici che, seppure in equilibrio, evidenziano qualche sintomo di peggioramento; ecc.).

Le modalità dell'azione sono improntate al confronto con l'intermediario, utilizzando lo strumento più funzionale all'esigenza da soddisfare.

Interventi preventivi possono essere attivati in presenza di profili trasversali/aree di rischio con giudizi nell'area sfavorevole. L'intervento è finalizzato ad evitare il propagarsi della situazione di anomalia ad altri profili/aree o alla complessiva situazione aziendale.

Valutazione complessiva 2

L'azione interessa principalmente i profili valutativi che denotano aspetti di debolezza (con punteggi rientranti nell'area delle valutazioni sfavorevoli). Sia il periodico monitoraggio, sia l'azione conoscitiva devono essere più approfonditi laddove i giudizi (di profilo e/o complessivo) denotino rischi di deterioramento o segnalino peggioramenti di precedenti valutazioni. Il confronto con l'intermediario mira a verificare l'esatta estensione delle aree di debolezza, l'adeguatezza delle iniziative intraprese, la congruità delle strategie, in specie se improntate alla espansione operativa o all'inserimento in nuovi segmenti di attività.

L'analista valuta l'opportunità di iniziative volte a evitare che peggioramenti delle variabili tecniche e organizzative possano sfociare in situazioni di patologia ("interventi preventivi"); ciò si realizza, in genere, con un'opera di stimolo e sensibilizzazione degli organi aziendali, formulando, con le modalità ritenute più efficaci, richiami, inviti o raccomandazioni sui profili connotati da valutazioni non favorevoli.

Interventi correttivi possono essere attivati in presenza di profili trasversali/aree di rischio con giudizi nell'area sfavorevole. L'intervento è finalizzato ad evitare il propagarsi della situazione di anomalia ad altri profili/aree o alla complessiva situazione aziendale.

B. Area delle valutazioni sfavorevoli

Valutazione complessiva 3

E' necessaria una stretta sorveglianza, in quanto l'evoluzione negativa della

normativi futuri), è possibile attivare interventi - di natura sia preventiva che correttiva - anche con giudizio nell'area favorevole a livello complessivo e dei singoli profili.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

situazione tecnica e organizzativa potrebbe intaccare, o anche compromettere definitivamente, gli equilibri aziendali.

I controlli periodici assumono carattere di priorità, sono maggiormente approfonditi e, ove necessario, più frequenti rispetto alle scadenze previste in via generale. Essi devono riguardare, principalmente, i profili di maggiore criticità e, ove presenti, le violazioni della normativa.

L'analista valuta l'opportunità di chiedere dati e informazioni ad hoc, anche a carattere periodico, per una migliore valutazione di tali aspetti (ad es. dettaglio dell'evoluzione delle posizioni anomale rilevate in sede ispettiva, resoconti delle funzioni di controllo).

Gli approfondimenti mirano anche a verificare la consapevolezza degli esponenti aziendali, la loro capacità di individuare e attuare le misure necessarie, l'efficacia delle eventuali iniziative intraprese autonomamente (in termini di obiettivi, tempistiche, modalità). Al riguardo, possono essere utilizzati gli strumenti (invio di lettere, convocazione degli esponenti aziendali, avvio di accertamenti ispettivi) secondo la tipologia più adatta alla situazione.

In mancanza di un'autonoma ed efficace azione di riequilibrio – anche a seguito dell'esito non favorevole di precedenti interventi - vanno posti in essere interventi correttivi, con gradualità e intensità commisurate alle problematiche rilevate³.

Poiché il giudizio complessivo è la sintesi delle valutazioni di profilo, gli interventi correttivi possono riguardare, oltre alla situazione aziendale, singole aree di rischio o trasversali. Inoltre, è importante considerare quale componente (quantitativa e/o qualitativa) delle aree di rischio denota le maggiori criticità al fine di calibrare coerentemente l'intervento⁴.

Valutazione complessiva 4

Gli intermediari problematici sono destinatari di un'azione molto incisiva, che si sviluppa attraverso l'intensificazione dei controlli, la loro cadenza ravvicinata e, di norma, l'adozione degli interventi correttivi previsti dalla normativa.

Detti interventi possono avere contenuto organizzativo (governo societario, sistema dei controlli interni, presidi organizzativi a fronte dei rischi), obiettivi di contenimento e di riduzione dei rischi, effetti di tipo patrimoniale (divieto di distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio, detenzione di risorse patrimoniali aggiuntive rispetto ai requisiti patrimoniali).

I fattori di orientamento generale per la scelta della misura correttiva sono dati: dalla natura e dalla gravità delle carenze rilevate; dall'andamento nel

³ Si tratta, nella maggior parte dei casi, di interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi.

⁴ Ad es., a fronte di debolezze emerse, in una o più aree di rischio, negli aspetti più strettamente gestionali e organizzativi, andrebbero attivati interventi di miglioramento dei processi e dei sistemi di gestione dei rischi stessi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

tempo dei punteggi (rileva, in particolare, la persistenza di valutazioni negative o la tendenza al loro peggioramento); dai tempi e dall'efficacia delle iniziative eventualmente intraprese dall'intermediario; dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli esponenti aziendali.

Come detto nel caso delle valutazioni complessive pari a 3, gli interventi correttivi possono riguardare, oltre alla situazione aziendale, singole aree di rischio o trasversali, considerando quale componente (quantitativa e/o qualitativa) delle aree di rischio denota le maggiori criticità al fine di calibrare coerentemente l'intervento.

Qualora la misura correttiva ritenuta più idonea necessiti di un lasso temporale più o meno lungo per manifestare i propri effetti (è il caso delle misure di rafforzamento organizzativo), l'analista valuta l'opportunità di accompagnare la stessa con interventi più efficaci nel breve periodo.

L'intervento correttivo segue l'iter procedurale descritto nel Capitolo II par. II.3 della presente sezione.

Qualora la situazione aziendale sia fortemente deteriorata o siano rilevate gravi irregolarità di gestione, violazioni di disposizioni legislative, amministrative e statutarie, va valutato il ricorso a provvedimenti di carattere straordinario per gli intermediari che non rientrano nell'ambito di applicazione della BRRD. Invece, per gli intermediari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, va valutata - al fine di evitare l'irreversibilità della situazione di crisi (ossia una situazione di dissesto) - l'adozione delle misure di intervento precoce di cui all' art. 69 *noviesdecies* TUB e, in considerazione dell'inefficacia riscontrata di eventuali interventi correttivi eventualmente già adottati in precedenza, di quelle di cui all'articolo 69 *vicies-semel* TUB (cfr. Capitolo II par. II.5).

I.3.1 L'azione di vigilanza conseguente agli accertamenti ispettivi

Le risultanze ispettive, specie se fanno emergere aspetti di debolezza o di problematicità, rendono opportuna un'approfondita riflessione circa l'adeguatezza (in termini di intensità e ampiezza) dell'azione in corso, onde vagliare se proseguire secondo la linea tracciata ovvero variarla alla luce dei nuovi elementi di valutazione.

In linea generale, è altresì necessaria una adeguata valorizzazione del patrimonio informativo acquisito in sede ispettiva, specie con riguardo agli aspetti più qualitativi della gestione (sistemi di governo e controllo, strategie, aspetti manageriali, gestione dei rischi, ecc.), facendone il perno dell'azione di vigilanza nell'interlocuzione con l'intermediario.

Ciò presuppone l'attenta verifica dell'idoneità delle iniziative di adeguamento alle carenze rilevate dalla Vigilanza, il loro "follow-up" – procedendo all'acquisizione di riferimenti dettagliati sullo stato di attuazione - e la valutazione dei loro effetti sugli equilibri tecnici e gestionali.

Al fine di valutare in modo approfondito le risposte fornite dall'intermediario ai rilievi formulati nel rapporto ispettivo, le unità responsabili dei controlli a distanza possono avvalersi del contributo del Capo del gruppo ispettivo.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

Ad esito dell'esame delle risposte aziendali ai rilievi ispettivi e degli eventuali approfondimenti condotti, può rendersi utile un'opera di stimolo e di sensibilizzazione degli organi aziendali, formulando richiami, inviti o raccomandazioni con le modalità ritenute più efficaci.

Qualora le risultanze ispettive evidenzino la necessità di un'azione correttiva, si seguono i criteri riportati nel Capitolo II (incluso il par. II.5).

I.4 Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti dei gruppi

Lo SREP svolto sui gruppi bancari e di SIM segue un approccio consolidato; l'azione di vigilanza, ispirandosi ad una logica analoga, deve essere:

- modulata sulla base delle valutazioni assegnate al gruppo a livello consolidato;
- indirizzata alla capogruppo, in quanto referente della Banca d'Italia.

Le esigenze conoscitive e di intervento nei confronti di singole entità del gruppo vanno inserite nell'azione da condurre a livello consolidato.

In linea con le indicazioni fornite nella Parte Prima della Guida (Sezione I, Cap. II, par. II.10), l'azione conoscitiva sulle componenti del gruppo è preordinata ad una migliore interpretazione:

- dell'esposizione ai rischi del gruppo nel suo complesso e delle soluzioni organizzative adottate per gestirli. Gli approfondimenti riguardano, tipicamente, le "entità rilevanti";
- dei motivi di valutazioni particolarmente sfavorevoli (pari 4) assegnate al gruppo nel suo complesso. In tal caso, oggetto di approfondimento e monitoraggio sono gli intermediari che incidono maggiormente sulla situazione di problematicità.

Qualora le finalità conoscitive inducano a convocare gli esponenti aziendali, sono presenti, di norma, sia gli organi della capogruppo sia quelli della controllata (cfr. par. I.7.4).

Gli interventi correttivi vanno effettuati, di norma, nei confronti della capogruppo, anche quando si riferiscono a singole componenti, poiché la capogruppo - nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento - è tenuta a emanare disposizioni nei confronti delle controllate per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Vigilanza.

Quando il destinatario dell'intervento correttivo è una componente del gruppo, la scelta della misura più appropriata dovrebbe essere tesa a creare una struttura di incentivi che induca sia la capogruppo sia la controllata a porre rimedio alle criticità rilevate. Ad es., nel caso di iniziative a contenuto patrimoniale, la misura riferita alla singola componente può essere strutturata in modo da riflettersi sull'adeguatezza patrimoniale, il contenimento e la riduzione del rischio a livello consolidato⁵.

⁵ Ad es., all'imposizione di un requisito patrimoniale aggiuntivo a livello individuale nei confronti della componente del gruppo, potrebbe essere preferibile l'applicazione - a livello consolidato - di

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

Qualora si proceda all'adozione di provvedimenti specifici (cfr. par. II.3), è necessario intrattenere formalmente la componente del gruppo interessata, anche al fine di ottemperare alle previsioni della L. 241/90 e successive modifiche. Così pure, in presenza di riscontrati disallineamenti dalla normativa applicabile a livello individuale, l'intervento, da calibrare sulla base della situazione della singola componente, va indirizzato anche a quest'ultima.

Nel caso delle SGR appartenenti a gruppi bancari o di SIM, deve essere valutato, volta per volta, il contenuto delle azioni da condurre, al fine di individuare preventivamente il soggetto destinatario (capogruppo e/o SGR). In generale, è opportuno che l'azione, ove riguardi aspetti concernenti le strategie, la governance, l'assetto organizzativo o la gestione dei prodotti, venga indirizzata direttamente alla SGR – stante l'autonomia gestionale che la deve caratterizzare – definendo le modalità con le quali interessare, ove necessario, la capogruppo.

I.5 Esigenze specifiche dell'azione di vigilanza nei confronti degli intermediari con sistemi riconosciuti

Con riferimento ai rischi di credito, di mercato, di controparte, operativi per i quali gli intermediari sono stati autorizzati ad utilizzare i propri sistemi interni di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali, l'azione di vigilanza deve essere strettamente coordinata con il processo di autorizzazione e assumere come riferimento i contenuti del relativo provvedimento.

L'azione conoscitiva e quella di intervento sono pertanto orientate principalmente a verificare:

- il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti dalla normativa per l'adozione, a fini prudenziali, di tali sistemi;
- lo stato di attuazione degli interventi eventualmente richiesti all'intermediario in sede di autorizzazione;
- il rispetto del piano di estensione progressiva del sistema interno ("roll-out") presentato dall'intermediario e delle eventuali modifiche apportate in corso di realizzazione;
- l'osservanza delle condizioni per l'utilizzo parziale permanente dei metodi di calcolo diversi da quelli riconosciuti (ove ciò sia previsto dalla normativa di riferimento).

Per tutti i dettagli operativi, si rimanda alla Sezione III della Parte II.

Per quanto riguarda l'azione conoscitiva e di intervento sui profili diversi da quelli sui quali insistono i sistemi riconosciuti, vanno seguiti i criteri previsti in via generale.

I.6 La programmazione dell'azione di vigilanza

coefficienti di ponderazione più elevati per le attività di rischio di pertinenza della componente stessa: in questo modo, la capogruppo avrebbe maggiori incentivi a stimolare la controllata ad adottare idonee iniziative per rimuovere le criticità rilevate.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

Per quanto concerne la programmazione dell'azione di vigilanza si rinvia alla Parte Prima, Sezione I, capitolo 2.

I.7 Il confronto con gli intermediari: finalità e strumenti

I.7.1 Premessa

Come specificato nella Parte Prima della Guida (cfr. Sezione I, Cap. II, par. II.1.6), le attività di controllo e di analisi si svolgono valorizzando il confronto con gli intermediari, finalizzato allo scambio di informazioni.

In relazione alle finalità perseguite, il confronto – che di norma è attivato dalla Vigilanza - si configura come conoscitivo, interlocutorio o di “follow-up”.

Gli strumenti del confronto sono costituiti da: a) richieste di informazioni; b) convocazione degli esponenti aziendali; c) ispezioni.

La scelta dello strumento, orientata anche a contenere gli oneri per i soggetti vigilati, dipende dal tipo di confronto (conoscitivo, interlocutorio, di “follow-up”) e dai suoi specifici obiettivi.

Di seguito, si forniscono indicazioni sulle finalità e sugli strumenti del confronto. Con riferimento a questi ultimi, ci si sofferma sulle prime due tipologie di strumento, rinviano alla Parte Terza della Guida la trattazione delle ispezioni, utilizzabili anche per soddisfare esigenze di confronto con gli intermediari.

I.7.2 Confronto conoscitivo, interlocutorio e di “follow-up”: finalità

A. Confronto conoscitivo

Con una intensità e frequenza variabili per i diversi intermediari (principio di proporzionalità), il confronto conoscitivo è volto a migliorare l'analisi dell'esposizione ai rischi, dei profili trasversali, del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). In tale ottica, esso si propone di:

- qualificare l'interpretazione dei dati disponibili a distanza, acquisire informazioni utili a completare tali indagini, chiarire le cause sottostanti gli eventuali sintomi di peggioramento rilevati;
- favorire - nei rapporti con l'intermediario - una comprensione reciproca delle analisi svolte; dal punto di vista degli intermediari, il confronto con la Vigilanza facilita l'individuazione degli affinamenti da apportare a metodologie, sistemi e processi interni.

Obiettivi, tempi e strumenti del confronto conoscitivo⁶ sono definiti, in linea di massima, in sede di pianificazione del “ciclo di valutazione”.

Il confronto conoscitivo può rendersi opportuno anche in connessione con l'istruttoria di procedimenti amministrativi⁷, al fine di verificare la sussistenza

⁶ Specie se il confronto è realizzato attraverso la convocazione di esponenti aziendali o accertamenti ispettivi (cfr. infra).

⁷ Riguardanti sia le iniziative volte all'ampliamento della capacità operativa (cfr. Sezione II), sia

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

dei requisiti richiesti.

Il confronto assume caratteristiche diverse a seconda delle classi di priorità di riferimento. In generale, entità e articolazione dei bisogni informativi che giustificano l'attivazione del confronto da parte della Vigilanza aumentano al crescere della rilevanza, della complessità, del grado di personalizzazione dei sistemi di gestione dei rischi e di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale degli intermediari.

L'interazione tra Vigilanza e intermediario riveste, pertanto, carattere di maggiore intensità e continuità per gli intermediari più rilevanti e/o che optano per sistemi di calcolo dei requisiti patrimoniali e metodologie ICAAP diversi da quelle standard. La Parte Prima della Guida contiene indicazioni sulla frequenza e sui principali referenti di tale tipo di confronto, differenziate per le diverse classi di priorità.

B. Confronto interlocutorio

E' finalizzato a rappresentare all'intermediario - qualora siano emersi elementi di debolezza, anche prospettica, o di problematicità - i risultati del "ciclo di valutazione"⁸ e a stimolare la definizione autonoma e l'attuazione delle misure di adeguamento. Tale confronto può essere realizzato anche dopo la comunicazione degli esiti del "ciclo di valutazione", o delle risultanze ispettive, per approfondire le iniziative prospettate dall'intermediario.

Tale confronto:

- è più approfondito per gli intermediari caratterizzati da maggiore criticità;
- si realizza, di norma, con la convocazione degli esponenti aziendali; in caso di ispezione, può coincidere con la consegna del rapporto ispettivo⁹.

L'interazione con l'intermediario si propone, tra l'altro, di verificare il grado di consapevolezza degli esponenti aziendali, la concretezza degli impegni assunti, anche riguardo alla stima dei tempi necessari a conseguire il pieno riequilibrio, e in generale la reattività all'azione della Vigilanza.

A esito di tale interazione, l'unità di vigilanza valuta la necessità di formalizzare in una lettera le considerazioni sulla situazione aziendale e sull'idoneità del riscontro fornito.

Qualora poi non risultino adeguate le misure prospettate dall'intermediario (ad es. riguardo alla completezza, incisività, articolazione, tempistica delle iniziative), deve valutarsi il ricorso a interventi più incisivi.

C. Confronto di "follow-up"

Il confronto di "follow-up" è volto a verificare lo stato di attuazione delle misure autonomamente assunte dall'intermediario o imposte dalla Banca

l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi (cfr. Sezione III).

⁸ Questo, a sua volta, può avere già comportato momenti di confronto conoscitivo.

⁹ Ciò a cura del rappresentante del Servizio o della Filiale competenti sull'intermediario.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

d'Italia.

Esso può avvalersi dell'apposita informativa (integrata con le valutazioni dei competenti organi aziendali e dei responsabili delle funzioni di controllo), eventualmente richiesta all'intermediario per relazionare periodicamente la Vigilanza sull'avanzamento delle misure di adeguamento, sui tempi programmati per il loro completamento, sui risultati ottenuti.

L'esito del confronto di "follow-up" può indurre a rivedere l'incisività degli interventi di vigilanza in essere, al fine di adeguarli agli eventuali mutamenti intervenuti nella realtà aziendale (cfr. anche par. II.6).

I.7.3 Gli strumenti del confronto: la richiesta di informazioni

Nell'utilizzo di tale strumento - volto ad acquisire documenti, dati o notizie aggiuntive rispetto a quelli per i quali è prevista, a vario titolo, la trasmissione in via ordinaria alla Vigilanza - assumono particolare rilievo:

1) la selezione delle esigenze informative.

In linea di massima, i bisogni informativi sono individuati in fase di pianificazione dello SREP, specie se l'approfondimento comporta l'acquisizione di dati la cui produzione presenta una certa complessità per l'intermediario. A tale riguardo, occorre considerare l'impegno richiesto all'intermediario e gli effettivi benefici per la Vigilanza, accertando che le richieste non comportino oneri per l'intermediario non compensati dal valore aggiunto apportato all'analisi.

L'esigenza informativa può emergere anche nel corso dell'attività di controllo e analisi, per integrare il patrimonio informativo, chiedere delucidazioni, ecc.; si fa riferimento, tra l'altro: a) alle analisi dei rischi, ove queste rilevino nuovi punti di debolezza o criticità, o l'aggravamento di vulnerabilità pregresse; b) a eventi aziendali o fattori esterni di rilievo che richiedono una pronta risposta dell'intermediario (ad es. episodi di non conformità, eventi in grado di riflettersi sulla reputazione dell'intermediario, particolari situazioni di mercato, ecc.).

Nell'ambito del confronto interlocutorio o di "follow-up", la richiesta di informazioni è finalizzata, di norma, ad acquisire aggiornamenti o delucidazioni sullo stato delle iniziative o misure preannunciate dall'intermediario e sui risultati ottenuti.

Per soddisfare le esigenze informative, occorre selezionare:

- il tipo di informazioni (quantitative e/o qualitative) più idonee, ponendo attenzione affinché le stesse si caratterizzino per fruibilità, verificabilità e completezza; in generale, è opportuno evitare l'acquisizione di documentazione (quale, ad es., la dettagliata disciplina delle procedure operative) che non si presti ad un'efficace verifica a distanza;
- le modalità di raccolta e di inoltro più efficienti, tenendo conto della natura e dell'entità dei dati richiesti e delle tecniche utilizzate per il loro trattamento e distinguendo tra richieste di informazioni

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

occasionalmente, sistematiche, rivolte a uno o più intermediari¹⁰;

(testo omissivo)

I.7.4 Gli strumenti del confronto: la convocazione di esponenti aziendali

La convocazione di esponenti aziendali, realizzabile anche mediante videoconferenza, rappresenta una valida modalità per conoscere il management e per acquisire informazioni sulle strategie e sull'operatività degli intermediari, a integrazione e riscontro di quelle utilizzate nell'attività di controllo e analisi.

Lo stile della convocazione deve rifuggire da forme d'interferenza sull'autonomia imprenditoriale degli intermediari, in quanto la convocazione rappresenta una delle modalità principali con le quali si rende manifesta l'attività di controllo svolta dalla Vigilanza e l'attenzione da essa posta nei confronti degli intermediari.

Nell'ambito del confronto conoscitivo a distanza, la convocazione rappresenta un momento fondamentale del colloquio con l'intermediario sul modo in cui esso pianifica, esercita e controlla l'attività (dalla definizione degli obiettivi strategici, ai rischi che ne derivano, alle scelte sotto il profilo patrimoniale e organizzativo). La convocazione può essere generale - ossia finalizzata ad approfondire la situazione aziendale complessiva e, in particolare, i risultati dello SREP - o settoriale.

Nel quadro del confronto interlocutorio o di "follow-up", il contatto diretto può risultare efficace anche per l'opera di sensibilizzazione dei responsabili aziendali che da esso normalmente discende.

Può risultare opportuno invitare gli esponenti aziendali a dare seguito ai riferimenti forniti nel corso degli incontri, anche alla luce delle osservazioni formulate dalla Vigilanza, rassegnando una apposita informativa utile per acquisire formalmente le valutazioni degli esponenti sulle tematiche trattate e per orientare le successive attività di verifica.

A. La convocazione generale

Costituisce un momento di confronto al più alto livello con gli organismi vigilati. Di norma, vi prendono parte gli esponenti di vertice degli organi con funzione di supervisione strategica e/o di gestione e/o di controllo. In relazione al livello ed al ruolo degli interlocutori, è opportuno che questi incontri siano coordinati da dirigenti dei Servizi o delle Filiali.

La convocazione generale ha normalmente ad oggetto la situazione complessiva dell'intermediario, le prospettive strategiche e operative, i profili di governance nonché – anche con riferimento a specifici comparti – le politiche aziendali, specie in materia di gestione dei rischi, di determinazione dei correlati presidi patrimoniali e organizzativi, di controlli interni.

¹⁰ A seconda dei casi, le informazioni possono essere acquisite utilizzando i dati interni dell'intermediario o modalità organizzative più complesse (ad es. adozione di un particolare formato o di un apposito "tracciato record" in caso di dati da trattare in via informatica). Qualora le informazioni soddisfino esigenze di più utenti, è opportuno un adeguato coordinamento dell'iniziativa (ad es. a livello di Servizio o di Dipartimento).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

Le risultanze delle analisi e delle valutazioni effettuate dalla Vigilanza vengono rappresentate e discusse con gli esponenti, al fine di acquisire elementi informativi e valutativi.

Nell'ambito del confronto interlocutorio o di "follow-up", va richiamata l'attenzione sulle principali problematiche che interessano l'intermediario al fine di valutare il grado di consapevolezza, esaminare le iniziative intraprese o allo studio, richiedere correttivi nella gestione.

B. La convocazione settoriale

Rispetto a quella generale, la convocazione settoriale ha un taglio maggiormente tecnico-operativo, si rivolge principalmente alla dirigenza intermedia ed è finalizzata essenzialmente a obiettivi di conoscenza e di approfondimento di specifici comparti, delle metodologie adottate nella gestione dei rischi, del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, dei sistemi di controllo.

Essa si presta a integrare le informazioni utilizzate nell'analisi a distanza e a dialogare con il management intermedio sulle scelte adottate.

Convocazioni della specie possono concernere, ad es., l'andamento di settori operativi quali l'area crediti, la finanza, le filiali estere, il comparto delle partecipazioni, i rapporti intragruppo, nonché i sistemi organizzativi, l'attività delle funzioni di controllo interno, le tematiche di IT.

L'utilità è, di regola, direttamente proporzionale alla complessità ed alla dimensione dell'intermediario. In particolare, per gli intermediari maggiormente complessi tale tipologia di convocazione concorre ad assicurare la necessaria continuità di interazione con le funzioni aziendali (in particolare, Internal auditing, Risk management), che svolgono un ruolo rilevante nel controllo dei rischi aziendali.

Nel corso del confronto con tali funzioni possono essere discussi i miglioramenti da apportare ai sistemi di governo e di controllo ed ai presidi organizzativi delle diverse aree di rischio. Pur se auspicabili dal punto di vista della Vigilanza, tali interventi devono essere sempre frutto di un autonomo processo decisionale dell'intermediario nel quadro di una valutazione complessiva delle esigenze gestionali.

In questi casi, in coerenza con la natura tecnica della convocazione e data la presenza di elementi della dirigenza intermedia dell'intermediario, va valutata l'opportunità di sottoporre formalmente agli organi di vertice gli elementi emersi nel corso del confronto.

Analogamente, qualora dalla convocazione emergano profili di anomalia, è opportuno che il confronto sulle misure di adeguamento necessarie prosegua con il coinvolgimento degli organi di vertice.

C. La convocazione di intermediari appartenenti a gruppi

Data l'ottica consolidata del processo di revisione e valutazione prudenziale, nel caso di gruppi, la convocazione, generale o settoriale, è diretta agli esponenti (degli organi di vertice o del middle management) della

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo I:	L'azione di vigilanza: principi, obiettivi, strumenti

capogruppo (e/o delle strutture accentrate) e – se del caso – alla componente rilevante ai fini dell'azione di vigilanza in via di svolgimento.

La convocazione congiunta di rappresentanti della capogruppo e della controllata può risultare opportuna in confronti di tipo interlocutorio (propedeutici all'adozione di interventi sulla controllata) ovvero quando le esigenze di confronto interessino problematiche che coinvolgono entrambe le componenti (ad es. progetti di sviluppo riguardanti l'intermediario appartenente al gruppo; questioni che implicano il coinvolgimento delle funzioni di controllo interno di gruppo, ecc.).

In alcune circostanze, può essere opportuno limitare la convocazione ai rappresentanti dell'intermediario appartenente al gruppo, valutando la possibilità – se necessario – di proseguire il confronto a livello di capogruppo; si citano, ad es., le situazioni caratterizzate da un'elevata autonomia gestionale della controllata o da conflittualità all'interno del gruppo, nonché gli approfondimenti che interessano le strategie, la governance, l'assetto organizzativo o la gestione dei prodotti delle SGR.

(testo omissivo)

Capitolo II

Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

II.1 Premessa

In linea generale, la scelta dell'intervento correttivo, incluse per gli intermediari soggetti alla BRRD le misure di intervento precoce, e le modalità di rappresentazione dipendono dalla gravità delle carenze, dalle esigenze di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali.

L'esercizio del potere impositivo da parte della Vigilanza deve rispondere alle finalità stabilite dalla normativa: ogni intervento correttivo e/o di intervento precoce¹ deve essere attentamente ponderato sotto il profilo dei costi associati e dei benefici attesi. Le misure correttive devono essere commisurate al grado di problematicità e realizzabili dall'intermediario in tempi ragionevoli.

L'azione correttiva si esplica in interventi di intensità crescente nei contenuti e nella forma, che possono sostanziarsi:

- a) nella puntuale indicazione degli obiettivi da conseguire e della relativa tempistica, demandando all'intermediario il compito di individuare le misure più efficaci sotto la propria responsabilità senza la necessità di applicare vincoli o regole diversi da quelli ordinari (ad esempio tramite limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio ai fini del rafforzamento dei fondi propri, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi);
- b) nell'adozione di provvedimenti specifici, a fini prudenziali², per imporre all'intermediario disposizioni di carattere particolare nelle materie oggetto di regolamentazione (organizzazione e controlli interni, adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili, contenimento dei rischi, informativa al pubblico) ovvero limitazioni operative o divieti;
- c) nell'esercizio degli altri poteri di intervento che l'ordinamento ha

¹ Alcuni interventi possono assumere l'una o l'altra veste, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa e dei principi di proporzionalità e gradualità degli interventi, ma solo nel caso in cui siano adottati come misura di intervento precoce sono anche comunicati all'Autorità di risoluzione. In quest'ultimo caso l'interlocuzione con l'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi avviene secondo i principi di cui all'articolo 8 del provvedimento del 5 febbraio 2019 <https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2019/provvedimento-20190205.pdf> e di quanto operativamente stabilito nel documento riportato nell'allegato III/1 del capitolo III della Parte Prima della presente Circolare.

² Nei confronti delle società fiduciarie i provvedimenti di cui all'art. 108 TUB sono adottati tenuto conto delle finalità proprie dell'azione di vigilanza.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

predisposto per sanare o risolvere irregolarità, inerzie o inadempienze specifiche (cfr., tra gli altri, artt. 19, comma 5, 20, comma 2, 26, comma 6, 62, 63, 110 del TUB; artt. 7, comma 3, 8, comma 5-bis, 13, comma 3, 14, commi 6 e 7, 16, comma 2, del TUF);

- d) nell'adozione, al ricorrere dei relativi presupposti, di misure d'intervento precoce³ e di carattere straordinario di cui al Titolo IV e agli art. 110, 113 bis, 113-ter, 114-quinquies.3, 114-undecies del TUB e Parte II, Titolo IV, del TUF)⁴.

L'attuazione degli interventi correttivi può essere decisa in funzione⁵:

- dell'esito del ciclo di valutazione, qualora il giudizio complessivo sia pari a 3 e 4. In tali casi, l'intervento correttivo – ponendosi a conclusione del confronto con l'intermediario – presuppone un giudizio di inadeguatezza delle iniziative autonomamente assunte (ovvero prospettate) con riferimento alla loro natura, ampiezza e tempistica di realizzazione. E' prevista la possibilità di effettuare interventi correttivi anche qualora l'intermediario presenti una valutazione complessiva favorevole qualora:
i) il punteggio complessivo sia pari a 2 e siano assegnati giudizi di profilo trasversale/area di rischio sfavorevoli ovvero ii) ricorrano circostanze esogene rispetto all'intermediario (cfr. par. II.4.8) ;
- degli esiti di accertamenti ispettivi conclusi con un giudizio che ricade nell'area delle valutazioni sfavorevoli⁶;
- del repentino deterioramento degli equilibri aziendali e/o dell'emergere di irregolarità o violazioni della normativa che richiedono interventi tempestivi (ad es. insufficienza del patrimonio di vigilanza rispetto ai requisiti prudenziali; comportamenti fraudolenti di esponenti/dipendenti).

(testo omesso)

II.2 Fonti normative

³ Per gli intermediari interessati dall'applicazione della BRRD, le misure di cui agli artt. 53-bis e 67-ter del TUB sono da intendersi di intervento precoce quando adottate al ricorrere dei presupposti definiti nel par. II.5.3.

⁴ Si rammenta che, nel caso delle banche, alcune misure correttive (in particolare, il divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura di succursali) possono essere adottate in presenza di violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero a fronte di irregolarità di gestione (art. 78 TUB). Del pari, per gli intermediari attivi nei servizi di investimento (SIM, SGR, banche) possono essere adottati i provvedimenti ingiuntivi previsti dall'art. 51 del TUF (divieto di intraprendere nuove operazioni e imposizione di ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario) in presenza di violazioni che possano pregiudicare interessi di carattere generale ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

⁵ Si precisa che alcune misure correttive (in particolare il divieto di intraprendere nuove operazioni e la convocazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo) possono essere adottate anche in base al D.Lgs. n. 231/2007 (art. 7) nei confronti dei soggetti obbligati vigilati dal nostro Istituto.

⁶ Anche a seguito di un'ispezione conclusa con giudizio favorevole ma con valutazioni di profilo rientranti nell'area delle valutazioni sfavorevoli, può valutarsi l'opportunità di porre in essere un intervento di tipo correttivo mirato agli aspetti di problematicità riscontrata.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

(testo omissis)

II.3 Gli aspetti procedurali dell'intervento

II.3.1 La formalizzazione

L'intervento correttivo deve essere formalizzato in un apposito atto, al fine di garantire l'osservanza dei principi che regolano l'azione amministrativa, in primis la trasparenza del processo decisionale.

In relazione alla tipologia e alla finalità dell'intervento, la formalizzazione può consistere in due diverse modalità:

- lettere d'intervento; a tale modalità può farsi ricorso qualora l'azione correttiva sia intrapresa nel contesto del confronto interlocutorio, ovvero in tutte le situazioni in cui la Vigilanza ritenga necessario indicare, in modo dettagliato, gli obiettivi da conseguire con le relative tempistiche (ad es. rafforzamento dei sistemi di governo e controllo e dei presidi organizzativi delle diverse aree di rischio) e delineare le iniziative da assumere, lasciando all'intermediario la responsabilità di individuare le modalità più idonee. **(testo omissis)**
- provvedimenti specifici; con tale forma vengono assunti gli interventi correttivi volti a imporre obblighi o vincoli diversi da quelli cui sono assoggettati, in via generale, tutti gli intermediari. Tali provvedimenti sono adottati nell'ambito di "procedimenti d'ufficio"⁷, che vanno svolti nel rispetto dei principi e delle procedure, indicati dalla legge⁸ e dalle disposizioni di attuazione⁹, che governano l'azione amministrativa (per maggiori dettagli cfr. par. II.3.2). Rientrano in tale fattispecie: le misure di rafforzamento organizzativo che si sostanziano nell'imposizione di vincoli organizzativi particolari, diversi da quelli previsti in via generale dalla normativa; le limitazioni dell'operatività; il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni; le restrizioni di attività già svolte o le limitazioni alla struttura territoriale; gli interventi aventi effetti patrimoniali.

L'iter procedurale dei provvedimenti specifici deve constare di una preliminare fase istruttoria.

(testo omissis)

⁷ Cfr. Sez. II, Cap. 1 della presente parte della Guida per la disciplina generale applicabile ai procedimenti della specie.

⁸ "Ai procedimenti della Banca d'Italia [...] volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. [...] Gli atti delle Autorità [...] devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria" (cfr. art. 24 della L. 262/05).

⁹ Cfr. il Regolamento del 21 luglio 2021, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

II.3.2 Provvedimenti specifici: le fasi del procedimento

(testo omesso)

II.3.3 La motivazione

Le modalità di redazione della lettera d'intervento o del provvedimento specifico assumono un ruolo cruciale nel conferire efficacia all'intervento, anche in relazione all'obbligo di motivazione imposto dalla legge.

Ai fini della definizione del contenuto, è opportuno distinguere il momento della rappresentazione delle anomalie riscontrate da quello propriamente dispositivo¹⁰.

Vanno preliminarmente evidenziati i profili di anomalia¹¹, illustrando l'iter logico dell'analisi, i dati maggiormente rappresentativi, la loro incidenza sugli equilibri tecnici e organizzativi. L'individuazione delle cause di fondo è utile a definire con maggiore precisione l'area di intervento di pertinenza dei responsabili aziendali.

L'illustrazione dei profili di problematicità costituisce il presupposto della parte "dispositiva" della lettera, concernente le iniziative e/o gli interventi correttivi necessari a rimuovere le cause delle anomalie, ad evitare ulteriori deterioramenti ovvero l'insorgere di nuove aree di problematicità. In un'ottica prudenziale e nel rispetto del criterio di gradualità dell'azione di vigilanza, sono indicati i settori meritevoli di intervento e le iniziative da adottare, eventualmente richiedendo la formulazione di un programma per superare le anomalie entro tempi predefiniti¹².

Anche al fine di conferire maggiore incisività all'intervento – da indirizzare ai vertici aziendali – è di norma opportuno disporre che i suoi contenuti siano discussi in una riunione degli organi collegiali (anche congiunta), dei quali viene ordinata la convocazione e fissato l'ordine del giorno avvalendosi dei poteri di cui agli articoli, rispettivamente, 53-bis, comma 1, lettera b), del TUB e 7, comma 1, lettera b), del TUF¹³.

¹⁰ Il contenuto del presente paragrafo, nelle sue linee generali, si estende anche ai provvedimenti di rimozione di misure restrittive.

¹¹ Ad es.: processi di selezione e gestione del credito, rigidità dell'attivo, mancata correlazione rischio-rendimento, entità dei costi operativi, insufficiente produttività, carenze organizzative, scarsità di patrimonio.

¹² Nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di Vigilanza, nei casi maggiormente critici, è buona norma che nella stesura dei documenti dispositivi siano contenute, ove ritenuto possibile e opportuno, le aspettative di Vigilanza in termini di chiare e ragionevoli indicazioni di valori target e delle relative tempistiche di attuazione, al fine di favorire successive azioni di *follow-up* e rilevare comportamenti dilatori dell'intermediario, attivando prontamente azioni di *escalation*. Gli interventi di vigilanza che richiedano la ricerca di ipotesi aggregative dovrebbero prevedere anche puntuali indicazioni dirette al riequilibrio gestionale dell'intermediario.

¹³ Si ricorda che la legge attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

L'invio della lettera può essere preceduto da una convocazione degli esponenti aziendali¹⁴. Quest'ultima è curata dalla competente unità di vigilanza¹⁵.

II.3.4 Gli interventi post-ispettivi

Gli interventi della specie si collegano a esiti non favorevoli di accertamenti ispettivi che inducano ad avviare un'azione correttiva o a rafforzare l'azione già intrapresa.

Se il giudizio ispettivo corrisponde ad una valutazione complessiva pari a 3, l'intervento si realizza, di norma, con la lettera post-ispettiva¹⁶; essa è redatta a seguito dell'esame delle risposte ai rilievi - che dovrebbe essere effettuato entro un termine congruo rispetto alle esigenze di un'efficace azione di vigilanza - in modo da appurare il livello di consapevolezza dell'intermediario in ordine alle problematiche riscontrate e verificare la sua capacità di impostare valide contromisure.

Coerentemente con i principi delineati nella Parte Prima della Guida, Sezione I, Cap. II, par. II.11.4, la base informativa della lettera è data dal rapporto ispettivo; integrazioni possono essere tratte, laddove utili, dalle più recenti informazioni acquisite in via amministrativa.

Senza voler definire rigidi schemi di riferimento, è opportuno che la lettera post-ispettiva, da indirizzare ai vertici aziendali:

- ripercorra sia la pregressa azione di vigilanza (ove rilevante), sia le problematiche accertate in sede ispettiva, facendo rinvio per maggiori dettagli al rapporto ispettivo e ponendone chiaramente in risalto le determinanti, unitamente agli effetti, attuali e prospettici, sui profili tecnici e sugli assetti organizzativi;
- sintetizzi i principali contenuti delle risposte aziendali e le valutazioni formulate dalla Vigilanza riguardo alla adeguatezza delle iniziative attuate o in corso nonché alla congruità delle risorse, degli strumenti, delle modalità e dei tempi prospettati. Lacune, ovvero manchevolezze, nelle risposte vanno esplicitamente rappresentate nel corpo della lettera, richiedendo, se necessario, opportune integrazioni;
- indichi i profili gestionali che richiedono l'adozione di interventi da parte dell'intermediario per superare le problematiche e le eventuali misure correttive imposte dalla Vigilanza;

¹⁴ Subordinatamente alle esigenze di confidenzialità, è buona norma che le comunicazioni all'intermediario contengano l'espressa indicazione che il loro contenuto sia portato a conoscenza dei soggetti le cui azioni assumono rilievo ai fini del soddisfacimento delle richieste della vigilanza.

¹⁵ Ove l'incontro si tenga presso l'AC deve essere valutato se, in relazione all'argomento da trattare, sia richiesta la presenza di altre unità che si occupano di tematiche trasversali (ad es. analisi macroprudenziale, attività di riconoscimento, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi, analisi dei rischi).

¹⁶ L'unità di vigilanza può decidere di procedere, in alternativa alla lettera post-ispettiva, alla convocazione degli esponenti aziendali.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

- definisca, ove necessario, contenuti, modalità e tempi dell'informativa da rassegnare sullo stato di attuazione delle iniziative e sui risultati ottenuti.

Se le risultanze ispettive evidenziano situazioni di problematicità (giudizio complessivo pari a 4), ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della revoca dell'autorizzazione ovvero di una procedura di gestione della crisi si provvede di norma - in conformità delle decisioni assunte in sede collegiale nel corso della riunione intrafunzionale (cfr. l'apposita procedura illustrata nel par. II. 9 del presente capitolo) - a interessare i vertici aziendali con una lettera consegnata contestualmente al rapporto ispettivo e ai relativi allegati (c.d. "lettera post-ispettiva contestuale")¹⁷.

La predisposizione di una "lettera post-ispettiva contestuale" è ammessa anche in caso di accertamenti ispettivi conclusi con giudizio complessivo pari a 3¹⁸ nei casi in cui la situazione dell'intermediario sia connotata da problematicità tali da giustificare l'adozione immediata di provvedimenti di vigilanza.

Ciò risponde all'esigenza di assumere con urgenza provvedimenti idonei a impedire ulteriori aggravamenti nonché di sollecitare i responsabili aziendali ad adottare misure adeguate alla gravità della situazione, da far confluire, di norma, in un organico programma da sottoporre alla Banca d'Italia.

Qualora si provveda, nel contesto della lettera post-ispettiva contestuale, all'adozione di un provvedimento specifico, questo è assunto in via di urgenza in virtù delle esigenze di introdurre con immediatezza adeguati correttivi, alla luce degli esiti dell'accertamento di vigilanza. Nell'ambito del provvedimento medesimo si dovrà dar conto dei motivi d'urgenza, che si concreteranno, di norma, nella necessità di evitare un ulteriore deterioramento della situazione aziendale, a tutela della sana e prudente gestione dell'intermediario, del presidio dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela.

In tale sede, viene anche definito l'esito dei procedimenti amministrativi in corso, i cui termini siano stati sospesi a seguito dell'avvio degli accertamenti per condurre approfondimenti istruttori (cfr. Sezione II, Capitolo I).

II.3.5 Rapporti con la CONSOB

(testo omesso)

II.4 I contenuti dell'intervento

II.4.1 I criteri di individuazione

¹⁷ Per gli intermediari inclusi nell'ambito di applicazione della BRRD al ricorrere dei relativi presupposti con la lettera si potrà provvedere all'adozione delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 69-noviesdecies-TUB.

¹⁸ Analogamente a quanto previsto per la "procedura d'urgenza", anche in questo caso, la lettera è predisposta per l'inoltro al Direttorio almeno 20 giorni prima della consegna delle risultanze ispettive all'intermediario.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

Valgono le seguenti considerazioni di carattere generale:

- gli elementi di debolezza o di criticità che possono dar luogo all'adozione di misure correttive sono descritti nella Parte Prima, Sezione III, della Guida;
- il contenuto dell'intervento deve essere strettamente connesso con gli obiettivi dell'azione di vigilanza, definiti in sede di programmazione (anche alla luce degli esiti dei "follow-up"), e si presenta modulare, potendo riguardare una sola misura o consistere nella applicazione di misure di diverso genere;
- la scelta può variare in funzione del grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli esponenti aziendali, della disponibilità da parte dell'intermediario di adeguate risorse umane, tecniche e patrimoniali, degli esiti di azioni di vigilanza pregresse;
- pur essendo opportuno conferire gradualità all'azione, rilevante è il momento in cui la stessa è avviata: in generale, in situazioni di grave o persistente criticità (i cui effetti negativi sono suscettibili di peggioramento, ad es., a causa dell'ampliamento dell'operatività o di una politica di distribuzione degli utili non appropriata), possono essere assunte sin da subito le misure maggiormente "coercitive". In tale ambito, l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi assume, di norma, carattere di necessità, in presenza di diffuse carenze organizzative, quando l'applicazione di altre misure non sia in grado di produrre effetti in un arco temporale accettabile (cfr. par. II.4.6);
- l'efficacia degli interventi (e il loro grado di condivisione da parte dei responsabili aziendali) dipende da una molteplicità di fattori: chiara indicazione degli obiettivi perseguiti; puntuale individuazione delle aree di debolezza e delle connesse cause; coerenza delle misure richieste con la tipologia e il livello di criticità riscontrati.

II.4.2 Il rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi

L'emergere di carenze organizzative, specie se atte a riflettersi sui profili tecnici, può dar luogo alla richiesta di interventi di rafforzamento organizzativo - ove l'intermediario non vi abbia provveduto autonomamente - da formulare ponendo attenzione: alle concrete misure da sollecitare; agli organi aziendali da coinvolgere; ai tempi di attuazione richiesti.

A. Misure di rafforzamento

Possono riguardare il governo societario, l'organizzazione aziendale, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi.

Le iniziative correttive più idonee variano in funzione della dimensione e del grado delle criticità, potendo riferirsi ad una o più variabili organizzative e interessare una o più tipologie di rischio, a seconda del livello di esposizione dell'intermediario.

(testo omissivo)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

II.4.3 La riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale

Le misure di riduzione del rischio sono da ricondurre a situazioni di particolare problematicità (giudizio complessivo pari a 4) che pongano la necessità di un intervento immediato per impedire un deterioramento irrimediabile.

Dette misure riguardano l'operatività già in essere e possono consistere nella restrizione:

- delle attività che hanno dato origine all'elevata rischiosità, attraverso l'obbligo di chiudere, in tempi brevi, tutte o parte delle operazioni in essere nell'alveo delle attività vietate nonché di effettuarne di nuove;
- della rete territoriale, tramite l'imposizione della chiusura di una o più dipendenze.

Come illustrato nel paragrafo precedente, l'individuazione degli ambiti operativi va effettuata partendo dal profilo di rischio (o i profili di rischio) che contribuisce maggiormente a far ricadere il giudizio complessivo nell'area delle valutazioni particolarmente sfavorevoli.

Si sottolinea il fatto che gli interventi della specie possono implicare per l'intermediario l'assunzione di costi (ad es. penali per la rescissione dei contratti in essere o per il trasferimento del personale) o la realizzazione di perdite (rivenienti, ad es., dalla chiusura di contratti su derivati finanziari se fosse inibita all'intermediario tale attività).

La loro adozione va quindi attentamente ponderata e circoscritta a casi realmente gravi, che si ritiene non possano essere risolti con iniziative correttive diverse.

Se la restrizione ha comportato la revoca di un'attività soggetta ad autorizzazione (ad es. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari) l'intermediario, per poter svolgere nuovamente tale attività, deve avviare un nuovo iter autorizzativo.

II.4.4 La limitazione alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio

Le misure che vietano la distribuzione di utili e/o di altri elementi del patrimonio vanno considerate con estrema attenzione, poiché possono ripercuotersi sull'intermediario, in particolare se quotato, limitandone la capacità di raccolta di capitale di rischio e/o di debito sui mercati, ovvero incrementandone i costi.

Pertanto, tali misure possono essere adottate nei casi più gravi, quando si palesino difficoltà nel rispetto dei requisiti patrimoniali minimi e nel fronteggiare il livello attuale e/o atteso dei rischi, ovvero quando si verifichi il mancato rispetto dei requisiti medesimi (giudizio complessivo pari a 4 associato a una valutazione automatica del profilo patrimoniale pari a 4).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

Si può ricorrere ad interventi della specie congiuntamente a quelli di riduzione dei rischi se la chiusura immediata, o in tempi brevi, di operazioni e/o di dipendenze dovesse implicare per l'intermediario perdite rilevanti, con negative ricadute sulla situazione aziendale. In questo caso, l'intervento può essere giustificato dal maggiore lasso temporale concesso all'intermediario per procedere alla cessazione delle attività o degli sportelli.

II.4.5 Le misure patrimoniali: profili generali

In linea generale, le misure della specie consistono nella richiesta di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore ai requisiti minimi normativi (di Primo Pilastro); per gli intermediari bancari sia rispetto alle metriche basate sugli RWA che a quelle di *Leverage Ratio*; a loro volta, tali misure possono consistere:

- nell'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi;
- nell'applicazione di target di capitale.

Gli interventi in parola si connotano per un livello decrescente di severità e di onerosità per l'intermediario.

Misure patrimoniali aggiuntive rispetto alle metriche basate su RWA/requisiti patrimoniali

I requisiti patrimoniali aggiuntivi vincolano il soggetto a detenere costantemente risorse patrimoniali addizionali al livello minimo normativo. Eventuali inosservanze si configurano come fattispecie sanzionabili ai sensi della vigente normativa.

Relativamente ai gruppi bancari e alle banche individuali e ai gruppi di SIM e alle SIM individuali di classe 2 inclusi nell'ambito di applicazione del pacchetto IFR/IFD, i requisiti patrimoniali aggiuntivi sono disposti in relazione a:

- necessità di copertura di rischi o componenti di rischio, diversi dal rischio di leva eccessiva e da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro, emersi nell'ambito dell'analisi dell'ICAAP/ICARAP e dei risultati dello SREP;
- rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo e nei sistemi di gestione dei rischi (anche con riferimento al rischio di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo);
- prolungato disallineamento rispetto ai target di capitale;
- carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti di Primo Pilastro.

I requisiti patrimoniali aggiuntivi sono stabiliti con riferimento ai diversi aggregati patrimoniali previsti dalla normativa (CET1, Tier 1, Total Capital) e sono espressi in termini percentuali rispetto alle attività di rischio ponderate di Primo Pilastro per gli intermediari diversi dalle SIM ovvero rispetto ai requisiti patrimoniali di Primo Pilastro (per le SIM).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

I target di capitale individuano livelli obiettivo dei mezzi patrimoniali dell'intermediario finalizzati, principalmente, ad assicurare che i requisiti patrimoniali di Primo Pilastro e quelli aggiuntivi ("requisiti patrimoniali totali") siano rispettati nel continuo, anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario. Fatta salva l'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali totali, l'eventuale disallineamento dai valori obiettivo non determina conseguenze immediate e automatiche e non costituisce, di per sé, una fattispecie sanzionabile ma induce la Vigilanza a valutare se rafforzare o comunque modificare l'azione correttiva intrapresa.

Disallineamenti rispetto ai target di capitale sono in particolare consentiti in presenza di condizioni economiche o finanziarie avverse. I target di capitale contribuiscono pertanto, insieme ai buffer regolamentari di capitale stabiliti dalla CRD per gli intermediari bancari, ad attenuare gli effetti di pro-ciclicità del sistema finanziario.

Per gli intermediari bancari, come specificato nelle Linee Guida dell'EBA sullo SREP¹⁹, i target di capitale sono di norma disposti in relazione a esigenze patrimoniali emerse nell'ambito di esercizi di stress condotti dalla Banca d'Italia o da altre autorità di vigilanza. Si può altresì tener conto di:

- necessità di copertura di rischi o componenti di rischio che possono manifestarsi in condizione di stress, emersi nell'ambito dell'analisi dell'ICAAP;
- debolezza del profilo di adeguatezza patrimoniale dell'intermediario.

Per le SIM, i target di capitale sono di norma disposti in relazione a necessità di copertura di rischi o componenti di rischio che possono manifestarsi in condizione di stress, emersi nell'ambito dell'analisi dell'ICARAP o dall'applicazione di proxy di vigilanza.

I target di capitale sono anch'essi stabiliti con riferimento ai diversi aggregati patrimoniali previsti dalla normativa (CET1, Tier 1, Total Capital) e sono espressi in termini percentuali rispetto alle attività di rischio ponderate ovvero rispetto ai requisiti patrimoniali (per le SIM).

(testo omissivo)

Misure patrimoniali aggiuntive rispetto alle metriche di *Leverage Ratio*

Con riferimento agli intermediari bancari, in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie o in condizioni di stress, è possibile richiedere un capitale addizionale anche rispetto alle metriche di *Leverage Ratio* di Primo Pilastro. Analogamente all'approccio basato sugli RWA, il capitale addizionale potrà prevedere rispettivamente un requisito vincolante e/o un orientamento sul coefficiente di Leva. I coefficienti patrimoniali definiti rispetto alle metriche di *Leverage Ratio* devono intendersi come una metrica separata rispetto a quelle basate sulle attività ponderate per il rischio in quanto volta a coprire rischi non adeguatamente

¹⁹ EBA/GL/2022/03.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

coperti dal coefficiente di leva finanziaria di Primo Pilastro. I fondi propri disponibili possono quindi essere utilizzati simultaneamente per soddisfare le metriche di *Leverage Ratio* e quelle basate sulle attività ponderate per il rischio. In caso di evidenze significative e in relazione all'esposizione al rischio del singolo intermediario, le Unità di vigilanza dovranno valutare l'imposizione di potenziali misure di natura qualitativa (p.e. rafforzamento dei presidi e controlli a fronte delle debolezze emerse o di misure di mitigazione specifiche) in sostituzione di quelle quantitative, qualora considerate maggiormente efficaci.

II.4.6 Le misure patrimoniali: i requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto alla metrica basata sugli RWA

L'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi implica per gli intermediari l'obbligo di detenere risorse patrimoniali ulteriori rispetto ai requisiti minimi e alle riserve (buffer) di capitale stabilite dalla normativa (CRD, Circolare 285 e IFD) per alcune tipologie di intermediari.

Pertanto, i mezzi patrimoniali detenuti dagli intermediari a copertura dei requisiti di Primo Pilastro, previsti per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria e dalle riserve di capitale, quando previsti, non possono essere considerati disponibili anche per la copertura dei requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto alle metriche basate sugli RWA ovvero sui requisiti per le SIM (P2R – *Pillar 2 requirement*).

I requisiti patrimoniali aggiuntivi possono essere coperti esclusivamente con risorse patrimoniali incluse nella definizione di fondi propri. Al momento della loro determinazione, i requisiti patrimoniali aggiuntivi sono scomposti, di norma, nei diversi aggregati patrimoniali riconosciuti dalla normativa.

In particolare, la composizione dei fondi propri utilizzati per rispettare la P2R riflette quella dei requisiti minimi di Primo Pilastro basati sulle attività ponderate ovvero sui requisiti patrimoniali per le SIM (56% CET1, 75% Tier 1, 100% Total Capital)²⁰. Quindi, ad esempio, la quota di requisiti patrimoniali aggiuntivi da coprire con CET1 è di norma pari al 56% dei requisiti patrimoniali aggiuntivi complessivi.

Peraltro, è possibile - in casi particolari, motivati e documentati, relativi alla complessiva situazione aziendale dell'intermediario - richiedere che i requisiti patrimoniali aggiuntivi siano composti al 100% da CET1²¹.

Inoltre, a prescindere dalla modalità di quantificazione iniziale dei requisiti aggiuntivi, al fine di assicurare omogeneità di comportamento e comparabilità tra le misure patrimoniali disposte su diversi intermediari, i requisiti patrimoniali aggiuntivi sono formalizzati e comunicati agli intermediari in termini percentuali rispetto alle attività di rischio ponderate di

²⁰ Per gli intermediari finanziari che non effettuano raccolta del risparmio presso il pubblico, la composizione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi deve riflettere quella dei requisiti minimi di Primo Pilastro (75% CET1 e 100% Fondi Propri).

²¹ Per gli intermediari bancari la previsione è contenuta nella CRD.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

Primo Pilastro (per quelli addizionali rispetto alle metriche basate sugli RWA); per le SIM, i requisiti aggiuntivi sono comunicati in termini percentuali rispetto ai requisiti patrimoniali di Primo Pilastro, con riferimento a ciascun aggregato patrimoniale rilevante. A tal fine, per gli intermediari diversi dalle SIM, distintamente per ciascun aggregato patrimoniale, si definiscono i seguenti due coefficienti:

Per le misure relative alle metriche basate sugli RWA

$$Add_{on}exSREP = \frac{\text{Requisiti patrimoniali aggiuntivi}}{\text{Attività di rischio ponderate}}$$

$$\text{Coefficiente totale exSREP (o TSCR}^{22}) = \frac{\text{Requisiti minimi} + \text{Requisiti patrimoniali aggiuntivi}}{\text{Attività di rischio ponderate}}$$

Per le SIM, distintamente per ciascun aggregato patrimoniale, si definisce il seguente coefficiente, il quale, sommato al requisito minimo di Primo Pilastro, individua il livello di patrimonializzazione da rispettare nel continuo:

$$Add_{on}exSREP = \frac{\text{Requisiti patrimoniali aggiuntivi}}{\text{Requisiti patrimoniali}}$$

Dato che alcune categorie di intermediari sono tenute anche al rispetto delle riserve di capitale, si definisce un ulteriore coefficiente che comprende anche le richieste di capitale da detenere a tali fini. Il mancato rispetto di questo coefficiente comporta l'avvio delle misure di conservazione del capitale (cfr. Circ. 285, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V) ed è quindi rilevante al fine del calcolo dell'ammontare massimo distribuibile:

$$\text{Coefficiente complessivo di capitale (OCR}^{23}) = TSCR + \frac{\text{Requisiti combinati di riserva di capitale}}{\text{Attività di rischio ponderate}}$$

Di seguito si chiariscono le circostanze che inducono alla fissazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi e le relative modalità di quantificazione. Qualora i requisiti siano determinati in relazione a due o più delle seguenti fattispecie, i requisiti patrimoniali aggiuntivi da imporre all'intermediario rappresentano la somma delle singole componenti.

²² TSCR è l'acronimo di *Total SREP Capital Requirement ratio*. Tale coefficiente indica il livello di patrimonializzazione da rispettare nel continuo imposto all'intermediario espresso in proporzione alle attività per il rischio ponderate (in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida dell'EBA sullo SREP).

²³ OCR è l'acronimo di *Overall Capital Requirement ratio*, previsto dalle Linee Guida dell'EBA sullo SREP.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

A. Esigenze di copertura di rischi o componenti di rischio diversi da quelli di Primo pilastro

Secondo la periodicità prevista dalla classe di priorità di appartenenza dell'intermediario, a seguito dell'analisi dell'ICAAP/ICARAP e dei risultati dello SREP, le unità di vigilanza competenti individuano i mezzi patrimoniali necessari a coprire le perdite inattese²⁴ che si potrebbero manifestare lungo un orizzonte temporale di 12 mesi a causa di rischi o componenti di rischio non coperti dai requisiti di Primo Pilastro.

Le misure aziendali di capitale interno stimate nell'ICAAP/ICARAP dagli intermediari costituiscono, di norma, il riferimento per la definizione di tali requisiti. Le misure aziendali sono confrontate, ed eventualmente modificate, tenendo conto delle relative misure di vigilanza o della distribuzione delle misure aziendali di *benchmark* (cfr. Parte Prima, Sezione III, Capitolo VIII - Allegato n. VIII/3). Ai fini della definizione dei requisiti patrimoniali aggiuntivi rilevano esclusivamente le misure (aziendali e di vigilanza) determinate in condizioni ordinarie.

(testo omissivo)

B. Esigenze patrimoniali volte a prevenire il rischio di liquidazione disordinata dell'azienda (solo per le SIM)

Il livello finale del requisito di fondi propri aggiuntivi per le imprese di investimento deve essere idoneo a ridurre la probabilità di fallimento dell'impresa (durante la sua attività ordinaria) e limitare il rischio che, in una situazione già di fallimento, la sua liquidazione avvenga in modo disordinato con gravi ripercussioni sui clienti dell'impresa e sul mercato in generale, compresi altri istituti finanziari e le infrastrutture di mercato. Ai fini della determinazione del requisito di fondi propri aggiuntivi delle SIM, per garantire una liquidazione ordinata, si procede quindi nel modo seguente:

1. si parte dal requisito minimo di fondi propri che è il più elevato tra: il patrimoniale minimo permanente (PMCR), il requisito di spese generali fisse (FOR) e, per le SIM di Classe 2, il requisito di fattori K (K-FR);
2. si determina il capitale ritenuto adeguato a coprire il rischio di liquidazione disordinata dell'attività dell'impresa di investimento;
3. si quantifica il potenziale livello dei fondi propri aggiuntivi come differenza - se positiva - tra il capitale ritenuto adeguato a coprire gli aspetti di cui al punto 2 e i requisiti minimi di fondi propri di cui al punto 1, maggiorati del P2R per le SIM di classe 2. Qualora la differenza sia negativa, il P2R determinato secondo la metodologia risk-by-risk, sarà l'add-on applicabile.

C. Carenze della struttura organizzativa, dei controlli interni e dei sistemi di gestione dei rischi

²⁴ Anche le perdite attese non sufficientemente coperte da rettifiche di valore o da riserve di altra natura devono essere tenute in considerazione.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

L'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi per mancanze organizzative presuppone che siano state accertate rilevanti carenze nei sistemi di gestione dei rischi per i quali sono previsti requisiti patrimoniali minimi abbinate a carenze nel profilo di sistema di governo e controllo. Le carenze vanno apprezzate considerando anche il livello di esposizione al rischio.

Il quadro metodologico per la valutazione delle carenze è definito negli schemi di analisi dei sistemi di governo e controllo e dei singoli profili di rischio, con specifico riguardo alla componente dei presidi organizzativi (cfr. Parte Prima, Sezione III, della Guida).

(testo omissivo)

D. Aspetti dei sistemi interni di misurazione dei rischi, utilizzati a fini prudenziali, non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio dell'intermediario (limitatamente al le banche LSI)²⁵

L'applicazione di requisiti aggiuntivi a seguito delle verifiche per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, dei sistemi interni di misurazione dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi si basa sulla valutazione complessiva di detti sistemi, secondo i criteri previsti nella Sezione III, cui si rimanda per tutti gli aspetti di dettaglio.

(testo omissivo)

E. Prolungato disallineamento rispetto ai target di capitale

In linea con il par. 10.7 delle Linee Guida dell'EBA sullo SREP (Banche e SIM)²⁶, l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi potrebbe essere necessaria in caso di prolungato disallineamento dei mezzi patrimoniali dell'intermediario rispetto ai target di capitale comunicati (cfr. II.4.8), qualora tale disallineamento non sia giustificato dalla comparsa o dal protrarsi di un contesto economico e/o finanziario avverso.

Quando l'intermediario opera con risorse patrimoniali al di sotto dei target di capitale definiti, in presenza di condizioni congiunturali normali o favorevoli, deve essere richiesta la predisposizione di un piano di ripatrimonializzazione atto a portare in tempi contenuti le risorse patrimoniali al di sopra dei target (cfr. par. II.4.8).

Qualora l'intermediario non presenti il piano di ripatrimonializzazione o, successivamente alla presentazione del piano, non adempia agli impegni presi ovvero non ne rispetti le tempistiche, può essere valutata l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi per costringere l'intermediario a procedere

²⁵ L'applicazione di questa tipologia di requisito non si configura come un provvedimento specifico di cui al par. II.3.2.

²⁶ EBA/GL/2022/03 e EBA/GL/2022/09.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

in tempi rapidi al rafforzamento patrimoniale richiesto. In tale circostanza, saranno quantificati requisiti patrimoniali aggiuntivi, in rapporto alle attività di rischio ponderate ovvero ai requisiti patrimoniali di Primo Pilastro (per le SIM) , per un ammontare pari alla parte del target di capitale non rispettata. La componente target sarà contestualmente ridotta per un pari ammontare, realizzando di fatto una conversione di una parte del livello obiettivo in requisiti aggiuntivi vincolanti.

In seguito al completamento della ripatrimonializzazione richiesta da parte dell'intermediario, occorre valutare l'opportunità di riconvertire i requisiti aggiuntivi vincolanti in richieste target.

II.4.7 Le misure patrimoniali: i requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto alla metrica di *Leverage Ratio*

L'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto alla metrica di *Leverage Ratio* implica per gli intermediari bancari l'obbligo di detenere risorse patrimoniali ulteriori rispetto al requisito minimo di leva finanziaria stabilito dalla normativa.

Pertanto, i mezzi patrimoniali detenuti dagli intermediari bancari a copertura dei requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti per il rischio di leva finanziaria non possono essere considerati disponibili anche per la copertura dei requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto al *Leverage Ratio* (*P2R LR – Pillar 2 requirement Leverage Ratio*).

I requisiti patrimoniali aggiuntivi possono essere coperti esclusivamente con risorse patrimoniali incluse nella definizione di fondi propri. I fondi propri utilizzati per rispettare la P2R LR devono essere costituiti interamente da Tier 1.

I requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto alla metrica di *Leverage Ratio* sono formalizzati e comunicati agli intermediari bancari in termini percentuali rispetto all'esposizione complessiva alla leva finanziaria.

A tal fine, per le misure relative alle metriche basate sul *Leverage Ratio* si definiscono i seguenti due coefficienti:

$$Add_{on} LR exSREP = \frac{\text{Requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto alla metrica di LR}}{\text{Esposizione complessiva alla leva finanziaria}}$$

Coefficiente totale LR exSREP (o TSLRR) =

$$\frac{\text{Requisiti minimi} + \text{Requisiti patrimoniali aggiuntivi (rispetto alla metrica di LR)}}{\text{Esposizione complessiva alla leva finanziaria}}$$

Per il calcolo di (eventuali) requisiti patrimoniali aggiuntivi, si considera come riferimento il punteggio finale assegnato alla leva finanziaria eccessiva (testo omissivo)

II.4.8 Le misure patrimoniali: i target ratio

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

I target di capitale rappresentano un'aspettativa dell'autorità di vigilanza sulla detenzione da parte degli intermediari di risorse patrimoniali aggiuntive rispetto ai requisiti vincolanti, definita applicando scenari di stress.

L'aspettativa di vigilanza così definita contribuisce ad attenuare la prociclicità del sistema finanziario. In particolare, qualora all'inizio di una fase recessiva gli intermediari disponessero di mezzi patrimoniali poco superiori ai requisiti vincolanti, le perdite registrate unite alla difficoltà di attuare aumenti di capitale potrebbero indurre a una contrazione degli attivi, che aggraverebbe con ogni probabilità la fase recessiva. Il margine patrimoniale costituito corrispondente alla componente target, sia rispetto alle misure basate sugli RWA/Requisiti patrimoniali che alle misure di Leverage Ratio (*Pillar 2 Guidance – P2G e Pillar 2 Guidance Leverage Ratio – P2G LR*) può consentire in tali circostanze di assorbire le perdite subite preservando il rispetto dei requisiti vincolanti e limitando di conseguenza i comportamenti pro-ciclici.

Disallineamenti rispetto ai target ratio sono quindi da considerare tollerabili in presenza di situazioni congiunturali avverse; la componente target eventualmente erosa da una recessione dovrà di norma essere ricostituita solo in seguito a una ripresa del ciclo economico.

Nell'ordine normativo di soddisfacimento delle diverse richieste di capitale la componente target (P2G e P2G-LR) si colloca "al di sopra" di tutte le altre componenti, inclusi i buffer di capitale, ove presenti. E' pertanto la prima componente a essere intaccata in caso di riduzione delle dotazioni patrimoniali degli intermediari al di sotto di quanto complessivamente richiesto. Di conseguenza, per le banche, l'imposizione della P2G e P2G-LR - diversamente dalla richiesta di requisiti aggiuntivi - non ha conseguenze in termini di avvio delle misure di conservazione del capitale di cui alla Circ. 285, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V (Calcolo dell'ammontare massimo distribuibile - cd. MDA, *Maximum Distributable Amount* previsto dall'art. 141 della CRD - con conseguente limite alla distribuzione degli utili; presentazione di un piano di conservazione del capitale).

Anche i target sono espressi in termini di richieste di capitale in rapporto alle attività di rischio ponderate (per quelli addizionali rispetto alle metriche basate sugli RWA ovvero sui requisiti patrimoniali per le SIM, e all'esposizione complessiva alla leva finanziaria (per quelli addizionali rispetto alle metriche di *Leverage Ratio*). Si introducono le seguenti definizioni:

Per le misure relative alle metriche basate sugli RWA

$$\text{Componente Target} = \frac{\text{Esigenze di capitale aggiuntive (in condizioni di stress)}}{\text{Attività di rischio ponderate}}$$

$$\text{Target di capitale} = \text{OCR} + \text{Componente Target}$$

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

Per le misure relative alle metriche basate sui requisiti patrimoniali di Primo Pilastro (SIM)

$$\text{Componente Target} = \frac{\text{Esigenze di capitale aggiuntive (in condizioni di stress)}}{\text{Requisiti patrimoniali}}$$

$$\text{Target di capitale} = P1R + P2R + \text{Componente Target}$$

Per le misure relative alle metriche basate sul *Leverage Ratio* (banche)

$$\text{Componente Target LR} = \frac{\text{Esigenze di capitale aggiuntive (in condizioni di stress) rispetto al LR}}{\text{Esposizione complessiva alla leva finanziaria}}$$

$$\text{Target di capitale LR} = \text{TSLRR} + \text{Componente Target}$$

Le risorse patrimoniali aggiuntive calcolate devono essere coperte con elementi patrimoniali appartenenti al 100% al CET1 (per quelle addizionali rispetto alle metriche basate sugli RWA ovvero sui requisiti patrimoniali per le SIM) e con elementi patrimoniali appartenenti al 100% al Tier 1 (per quelli addizionali rispetto alle metriche di *Leverage Ratio*).

Qualora l'intermediario, al momento della comunicazione del target di capitale, operi con coefficienti effettivi di capitale inferiori a quelli richiesti, nel provvedimento relativo alla decisione sul capitale, è indicato che l'intermediario deve raggiungere i livelli target entro un periodo fissato dalla Vigilanza e comunque non superiore ai due anni.

(testo omissis)

Nel caso in cui l'intermediario non rispetti i target di capitale richiesti, in presenza di condizioni congiunturali normali o favorevoli, l'unità di vigilanza richiederà all'intermediario di fornire tempestivamente un'informazione dettagliata circa le motivazioni che hanno portato al mancato rispetto dei target, nonché un piano di ripatrimonializzazione atto a portare le risorse patrimoniali almeno ai livelli target entro un periodo fissato e comunque non superiore a due anni. Le concrete iniziative (aumenti di capitale, alienazione di partecipazioni deducibili, ecc.) individuate nel piano di ripatrimonializzazione dovranno essere prontamente deliberate.

Qualora l'intermediario non presenti il piano di ripatrimonializzazione o, successivamente alla presentazione del piano, non adempia agli impegni presi oppure non ne rispetti le tempistiche, potrà essere valutata l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi vincolanti in sostituzione della misura target (cfr. paragrafo II.4.7, sezione E).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

(testo omissivo)

A. Quantificazione della componente target in base ai risultati degli esercizi di stress condotti dalla Banca d'Italia o da altre autorità di vigilanza

Per le banche e i gruppi bancari per cui è disponibile il risultato dello stress test condotto dalla Banca d'Italia²⁷ (*supervisory stress test ex art. 100 CRD*) (testo omissivo)²⁸, secondo la periodicità prevista dalla classe di priorità di appartenenza dell'intermediario, la componente target di capitale è di norma determinata sulla base di tale esercizio, utilizzando un'analisi di scenario (che include uno scenario di base e uno avverso) e un orizzonte temporale di almeno 2 anni²⁹. A tali fini possono essere presi in considerazione solo i rischi e le componenti di rischio non già considerati nell'ambito del Primo Pilastro e per la determinazione e imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi vincolanti.

Per quantificare la componente target si considera, come punto di partenza, l'impatto massimo (massima *capital depletion*), in termini di riduzione del coefficiente CET1 *fully loaded*, riveniente nell'orizzonte temporale dell'esercizio di stress.

Ciascun intermediario viene assegnato, in base alla massima *capital depletion*, ad un *bucket*, al quale corrisponde un determinato range di P2G.

(testo omissivo)

L'analista determina il livello finale della P2G del singolo intermediario, aumentando o diminuendo il livello iniziale di cui alla fase precedente, nei limiti del range di P2G corrispondente al *bucket* a cui l'intermediario è stato assegnato sulla base dei risultati dell'esercizio di stress test.

(testo omissivo)

B. Quantificazione della componente target in base alle misure ex ICAAP in condizioni di stress

Per le banche escluse dal *Supervisory Stress Test* per motivi particolari (e.g. in amministrazione straordinaria e/o coinvolte recentemente in progetti di ristrutturazione significativi), (testo omissivo) la quantificazione della componente target è effettuata utilizzando la stessa metodologia di cui al paragrafo A, ma tenendo conto delle misure dell'ICAAP in condizioni di stress per la determinazione.

²⁷ Per maggiori dettagli sulle caratteristiche metodologiche del *supervisory stress test* condotto dalla Banca d'Italia si rinvia al paragrafo II.12.4 della Parte Prima, Sezione I.

²⁸ **(testo omissivo).**

²⁹ **(testo omissivo)**

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

(testo omissivo)

C. Quantificazione della componente target per le SIM

Per le SIM e i gruppi di SIM, la quantificazione della componente target è effettuata utilizzando la stessa metodologia di cui al paragrafo A, ma tenendo conto delle misure dell'ICARAP in condizioni di stress e delle proxy di vigilanza.

(testo omissivo)

Come per le banche, la P2G iniziale può essere modificata dall'analista sulla base dell'*expert judgement* per determinare la P2G finale dell'intermediario.
(testo omissivo)

D. Quantificazione della P2G LR in base ai risultati degli esercizi di stress condotti dalla Banca d'Italia o da altre autorità di vigilanza

Per le banche e i gruppi bancari per cui è disponibile il risultato dello stress test condotto dalla Banca d'Italia³⁰ (*supervisory stress test* ex art. 100 CRD) la metodologia di quantificazione, allineata a quella utilizzata per la fissazione della componente target di capitale nella metrica RWA, è definita sulla base del massimo livello atteso di riduzione del leverage ratio nello scenario avverso (c.d. LR *depletion*), su un orizzonte temporale di almeno 2 anni³¹.

Ciascun intermediario viene assegnato ad uno dei 4 bucket di LR *depletion* previsti dalla metodologia, ai quali corrisponde un determinato range di P2G LR. All'interno di tale range, il livello iniziale della componente target è determinato sulla base di una formula lineare nella quale la LR *depletion* dell'intermediario è moltiplicata per un "fattore di calibrazione".

La metodologia prevista per l'imposizione di una componente target deve essere applicata almeno per le LSI che nello scenario avverso di stress test risultino in *breach* dei requisiti LR di Primo e Secondo Pilastro (P1R LR + P2R LR). Le unità di vigilanza possono decidere di applicare la metodologia anche nei casi in cui non si osservi un *breach*, fornendo una opportuna motivazione.

In ogni caso, l'eventuale necessità di imporre una P2G LR è rimandata alla discrezionalità delle unità di analisi.

(testo omissivo)

³⁰ Per maggiori dettagli sulle caratteristiche metodologiche del *supervisory stress test* condotto dalla Banca d'Italia si rinvia al paragrafo II.12.4 della Parte Prima, Sezione I.

³¹ In tale ambito, in linea con l'approccio usato per la definizione della componente target di capitale nella metrica RWA, sarà considerato per le banche HI un orizzonte temporale triennale (in coerenza con l'*SSM LSI SREP methodology*) e per le banche non-HI un orizzonte biennale (in coerenza con le *EBA SREP GL*).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

Definita la P2G LR iniziale, l'analista determina il livello finale della P2G LR del singolo intermediario (testo omissivo).

E. Quantificazione della P2G LR in base alle misure ex ICAAP in condizioni di stress

Per le banche e gruppi bancari esclusi dal *supervisory stress test* per motivi particolari (e.g. in amministrazione straordinaria e/o coinvolti recentemente in progetti di ristrutturazione significativi (testo omissivo) la quantificazione della P2G LR è effettuata utilizzando la stessa metodologia di cui al paragrafo D, ma a partire dalla *Leverage Ratio depletion* ottenuta dall'ICAAP.

(testo omissivo)

II.5 Le misure di intervento precoce

II.5.1 Obiettivi

La BRRD ha introdotto una disciplina armonizzata in materia di prevenzione e gestione delle crisi bancarie con riguardo agli enti creditizi e alcune tipologie di imprese di investimento. Sono stati potenziati gli strumenti di prevenzione delle crisi e quelli di vigilanza introducendo, tra l'altro, il potere per l'Autorità di Vigilanza di adottare misure di intervento precoce.

Le misure di intervento precoce sono state introdotte nell'ordinamento italiano in sede di recepimento della BRRD in apposite sezioni del TUB e del TUF; esse fanno salve le misure di vigilanza previste dagli articoli 53-bis e 67-ter del TUB e dagli articoli 7 e del 12 del TUF³².

L'adozione di misure di intervento precoce ha la finalità di ricondurre l'intermediario verso un percorso di sana e prudente gestione con tempestività e prima che si giunga a una situazione finanziaria ed economica di irreversibilità della crisi (dissesto). L'adozione di tali misure prevede, pertanto, la comunicazione all'Autorità di risoluzione (cfr. par. II.5.6).

Gli strumenti di intervento sono caratterizzati da un grado crescente di intrusività nell'operatività dell'intermediario allo scopo di evitare - con la maggiore celerità possibile e una volta constatata l'inefficacia delle misure eventualmente già adottate dall'intermediario e/o dalla Vigilanza allo scopo di ridurre il deterioramento della situazione finanziaria/economica - il raggiungimento di una situazione da cui potrebbe conseguire la dichiarazione di dissesto dell'intermediario e, quindi, l'avvio di una delle procedure di crisi ad opera dell'Autorità di risoluzione.

II.5.2 Definizioni

Le misure di intervento precoce introdotte nel Titolo IV, Capo I, Sez. 01-I, del

³² Le misure di vigilanza previste dai citati articoli sono da intendersi di "intervento precoce" quando adottate al ricorrere dei presupposti definiti nel paragrafo II.5.3.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

TUB e nel Titolo IV, Capo I-bis del TUF comprendono:

- a) le richieste di: i) dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato; ii) preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile; iii) modificare la forma societaria (art. 69-novesdecies TUB e art. 55-quinquies TUF);
- b) la rimozione e il rinnovo, previa approvazione della Vigilanza, di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo, nonché di uno o più componenti dell'alta dirigenza di una banca/SIM o di una società capogruppo di un gruppo bancario/gruppo di SIM (art. 69-vicies-semel TUB e art. 56-bis TUF);
- c) lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche/SIM e delle società capogruppo (artt. 70 e 98 TUB e art. 56 TUF);
- d) la nomina di uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione (art. 75-bis TUB e 56 TUF).

II.5.3 Presupposti

I presupposti per l'adozione nei confronti degli intermediari delle misure di cui alla lettera a) del precedente paragrafo sono:

- la violazione dei requisiti prudenziali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/36/UE (CRD). Per le SIM rilevano le disposizioni di cui al pacchetto IFR/IFD nonché le norme che disciplinano le condizioni per l'autorizzazione e l'esercizio delle attività applicabili alle imprese di investimento (MIFIDII) e alcune disposizioni del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR)³³;

ovvero

- la previsione di una violazione dei requisiti di cui all'alinea precedente anche a causa di un rapido deterioramento della situazione dell'intermediario.

I presupposti per l'adozione delle misure di rimozione collettiva³⁴ di cui alla lettera b) del precedente paragrafo sono, alternativamente:

- gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie;
- gravi irregolarità nell'amministrazione;
- un deterioramento della situazione dell'intermediario particolarmente significativo, in considerazione del fatto che gli interventi indicati alla

³³ Cfr. art. 69- octiesdecies, comma 1, lettera a) ovvero: la violazione dei requisiti del Regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della Direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014.

³⁴ Cfr. art. 69- octiesdecies, comma 1, lettera b) TUB, art. 56-bis TUF.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter del TUB e dall'art. 7 del TUF non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione³⁵.

Oltre alla rimozione collettiva, il nostro Istituto può rimuovere uno o più esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e ciò sia sufficiente per porre rimedio alla situazione (ai sensi dell'art. 53-bis, c.1, lett. e), dell'art. 67-ter, c.1, lett. e) e dell'art. 7 c.2-bis del TUF).

Costituiscono presupposti per l'adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria e di nomina di uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione le condizioni riportate con riferimento alla rimozione collettiva ovvero la previsione di gravi perdite del patrimonio³⁶ (artt. 70 e 75-bis del TUB, art. 56 del TUF).

II.5.4 Processo per l'attivazione di misure di intervento precoce

Per l'individuazione delle circostanze che identificano situazioni in cui si debba valutare l'adozione di misure di intervento precoce si è tenuto conto degli orientamenti dell'ABE sulle procedure e metodologie comuni per il processo SREP (EBA/GL/2022/03) e sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (EBA/GL/2015/03).

La combinazione di tali orientamenti implica che le autorità di vigilanza, partendo dai risultati della valutazione degli elementi dello SREP, accertino nel continuo la sostenibilità economica degli intermediari, valutando quanto gli stessi si stiano avvicinando a un punto di non sostenibilità dei rischi assunti. La sostenibilità economica dell'intermediario è anche verificata monitorando trimestralmente la situazione tecnica tramite l'utilizzo di una batteria di indicatori di controllo andamentale sui profili di adeguatezza patrimoniale, liquidità, qualità del credito e redditività.

(testo omissis)

II.5.5 Aspetti procedurali

(testo omissis)

II.5.6 Comunicazione e scambio informativo con URGC³⁷

³⁵ Sebbene il ricorso alla rimozione collettiva degli esponenti non presupponga necessariamente l'aver esaurito le altre possibilità di intervento, in presenza di un significativo deterioramento finanziario, il ricorso a tale misura dovrà esplicitare le valutazioni in merito alla inadeguatezza e insufficienza delle altre misure e circostanziare la rilevanza del deterioramento della situazione tecnica.

³⁶ Ai sensi dell'art. 70 del TUB, l'amministrazione straordinaria può essere disposta dal nostro Istituto anche sulla base di una richiesta con istanza motivata degli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria dell'intermediario.

³⁷ Per una dettagliata descrizione delle informazioni da scambiare con l'Unità, consultare la Tabella A sezione VI e la Tabella B sezione I del documento operativo riportate nell'allegato III/1 al Capitolo III della Parte Prima della presente Circolare. Il documento è connesso al provvedimento del 5 febbraio 2019 recante misure organizzative per la collaborazione e il coordinamento tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi della Banca d'Italia (cfr.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

(testo omissivo)

II.6 Obblighi di notifica alla BCE per banche e gruppi LSI

Nella “*LSI Notification Guidance for LSIs*”³⁸ sono specificati gli obblighi di notifica alla BCE per le banche e i gruppi bancari LSI; la *Guidance* ha l'obiettivo di consentire alla BCE di supervisionare il funzionamento del MVU e assicurare che l'approccio di vigilanza si mantenga coerente e basato su standard di alta qualità.

La *Guidance* distingue fra obblighi di notifica ex-ante, obblighi di notifica ex-post e notifiche al verificarsi di situazioni di rapido deterioramento finanziario (nella tabella sottostante si sintetizzano tali obblighi e si riportano i riferimenti ai *template* da utilizzare per la notifica).

(testo omissivo)

II.7 Identificazione delle situazioni di dissesto o rischio di dissesto³⁹

Sulla base dell'articolo 32, comma 4 della BRRD⁴⁰ e degli orientamenti EBA⁴¹, ai fini dell'identificazione della situazione di dissesto o rischio di dissesto (*Failing or Likely To Fail-FoLTF*) di un intermediario, l'unità di vigilanza, nell'ambito del processo di revisione e valutazione di vigilanza (SREP), deve considerare taluni elementi oggettivi con riferimento alla posizione patrimoniale, di liquidità e al rispetto dei requisiti necessari per il mantenimento dell'autorizzazione.

Resta inteso che il riscontro del ricorrere degli elementi oggettivi non comporta alcun automatismo ai fini dell'identificazione di una situazione di FoLTF: questa rimane infatti una valutazione discrezionale che dovrà anche tener conto di ogni altro elemento in possesso dell'unità di vigilanza,

<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2019/provvedimento-20190205.pdf>

³⁸ SB21/147/07 *LSI Notification Guidance for LSIs - applicable from 2022* in cui sono specificati gli obblighi di notifica alla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 e del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014.

³⁹ Il presente paragrafo si applica agli intermediari soggetti alla BRRD.

⁴⁰ L'articolo è stato recepito in ambito nazionale dall'articolo 17 del D.Lgs 180/2015, che al comma 2 specifica che: “La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di una parte significativa del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività; d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18”.

⁴¹ Cfr. EBA GL/2015/07 sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

dell'influenza del contesto economico e di mercato sulla situazione dell'intermediario, nonché dell'interlocuzione con l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi⁴².

L'interlocuzione con l'Unità in materia di valutazione della sussistenza di una situazione di FoLTF è necessaria perché:

- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.180 del 16 novembre 2015, tale valutazione può essere condotta anche dall'Unità;
- la sussistenza di una situazione di FoLTF è solo uno dei tre presupposti per l'adozione delle misure di risoluzione⁴³ da parte del Direttorio su proposta dell'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi.

Lo scambio di informazioni fra Vigilanza e URGC per l'identificazione della situazione di FoLTF avviene sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 9 del provvedimento del 5 febbraio 2019.

(testo omissivo)

II.8 Le attività successive all'intervento ("follow-up")

Una volta formalizzato l'intervento correttivo o la misura di intervento precoce, comprensivo dei tempi di attuazione richiesti e delle modalità di informativa alla Vigilanza, l'analista ha il compito di monitorare l'operato dell'intermediario.

La fase di "follow-up" è essenziale per:

- verificare che l'intermediario realizzi le iniziative richieste e che queste ultime siano coerenti con quanto rappresentato dalla Vigilanza; tale attività assume rilievo specie per quegli interventi che possono richiedere un arco temporale prolungato (come per le richieste di rafforzamento organizzativo);
- valutare l'eventuale rimozione degli interventi correttivi oggetto di provvedimento specifico, una volta accertato che siano state risolte le criticità che ne avevano giustificato l'adozione o che le stesse siano in via di superamento (ad es., qualora l'intermediario dimostri di essere in grado di gestire in maniera adeguata i propri rischi e non sia più

⁴² L'identificazione di una situazione di FoLTF costituisce infatti solo uno dei tre presupposti per l'adozione delle misure di risoluzione che è di competenza dell'URGC. Questa, le adoterà qualora, sentita la Vigilanza, abbia verificato: l'assenza di un'alternativa (sotto forma di intervento del settore privato o di azioni di vigilanza) che ponga rimedio alla situazione di dissesto in tempi ragionevoli e la sussistenza dell'interesse pubblico, che ricorre, in particolare, quando la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura.

⁴³ Oltre al FoLTF per l'adozione di una misura di risoluzione è necessario valutare: i) l'assenza di un'alternativa (sotto forma di intervento del settore privato o di azioni di vigilanza) che ponga rimedio alla situazione di dissesto in tempi ragionevoli e ii) la sussistenza dell'interesse pubblico, che ricorre, in particolare, quando la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo II:	Gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce

necessario vietare determinate categorie di operazioni o mantenere requisiti specifici). Nelle ipotesi in cui, pur valutando adeguata l'azione di rafforzamento o di correzione intrapresa dall'intermediario, non venga accertata la piena "normalizzazione" della complessiva situazione aziendale o dei singoli profili di rischio interessati dalla misura restrittiva, si potrà valutare l'attenuazione della misura correttiva. Le descritte valutazioni sono, di norma, effettuate alla fine del ciclo di valutazione prudenziale. Tuttavia, qualora l'unità competente lo ritenga opportuno, potrà richiedere un accertamento ispettivo per verificare in modo più circostanziato la sussistenza delle condizioni per la rimozione dei provvedimenti specifici.

E' utile stabilire internamente scadenze periodiche (da considerare anche ai fini della programmazione dell'attività) per valutare eventuali scostamenti dell'operato dell'intermediario rispetto a quanto atteso. In occasione di tali scadenze è possibile, anche a seguito degli elementi aggiuntivi forniti periodicamente dall'intermediario, rimodulare, se del caso, l'intervento alla luce dell'evoluzione della situazione aziendale.

A seguito del complesso delle verifiche svolte si può porre l'alternativa tra:

- concludere l'azione correttiva, eventualmente in via anticipata rispetto a quanto previsto, laddove l'intermediario abbia rapidamente posto in essere le iniziative richieste, o attenuarne l'intensità qualora l'intermediario abbia conseguito risultati positivi, ma non tali da consentire la piena "normalizzazione" della complessiva situazione aziendale o dei singoli profili di rischio interessati dall'azione correttiva; protrarre l'azione correttiva o rafforzarla mediante ulteriori richieste e/o iniziative qualora la risposta dell'intermediario diverga in maniera più o meno significativa dalle richieste della Vigilanza e, in assenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto o di rischio di dissesto, si ravvisino i presupposti per l'adozione di ulteriori misure di intervento precoce.

II.9 La procedura d'urgenza per l'esame delle situazioni aziendali

(testo omissivo)

Capitolo III

La procedura sanzionatoria e i riferimenti per le altre Autorità

III.1 Premessa

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della tutela della clientela, della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché delle procedure di liquidazione e risoluzione. L'attività sanzionatoria tende ad assicurare l'effettività delle regole; le sanzioni hanno carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

La Direttiva europea 2013/36 (cd CRD), che si prefigge di introdurre in tutti gli stati membri trattamenti repressivi e sanzionatori uniformi, ha apportato modifiche nel nostro ordinamento¹: sul novero dei soggetti passibili di sanzioni (persone giuridiche e persone fisiche)²; sulle misure di natura non patrimoniale comminabili, in aggiunta o in alternativa alle sanzioni pecuniarie; sugli importi delle predette sanzioni, elevando il massimo edittale (fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche e fino a 5 milioni di euro per le persone fisiche); sulla modalità di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità competenti (in forma anonima o differita).

Il recepimento della CRD e l'istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) hanno innovato profondamente l'assetto delle competenze sanzionatorie nelle materie di competenza della Vigilanza bancaria e finanziaria. L'impianto normativo è stato sostanzialmente confermato anche da direttive successive rilevanti per il settore finanziario: ci si riferisce alle direttive 2014/65/UE "Mifid II", 2014/91/UE "UCITS V", alla direttiva 2015/849 "IV direttiva antiriciclaggio", nonché alla direttiva 2014/59/UE "BRRD". In particolare, la nuova disciplina in materia di antiriciclaggio prevede in caso di violazioni rilevanti, la possibilità di irrogare alle persone giuridiche sanzioni pecuniarie fino a € 5 mln o fino al 10 per cento del fatturato, se superiore a € 5 mln; è prevista, altresì, la possibilità di applicare sanzioni non pecuniarie e di colpire anche le persone fisiche, con sanzioni da € 10.000 a € 5 mln. Il Testo Unico della Finanza prevede, tra l'altro, l'applicabilità, nei confronti dei soggetti abilitati, di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 30.000 fino a un massimo di € 5 mln, ovvero fino al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 mln e il fatturato è disponibile e determinabile.

La Banca d'Italia:

¹ Il d. lgs. 72/2015 ha modificato il TUB e il TUF.

² Gli intermediari vigilati sono chiamati a rispondere direttamente e non più solidalmente con gli esponenti aziendali delle irregolarità e degli effetti che ne conseguono.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo III:	La procedura sanzionatoria e i riferimenti per le altre Autorità

- nei casi di soggetti “significativi”, può intervenire esclusivamente su richiesta della BCE per applicare le sanzioni alle persone fisiche, per sanzionare le violazioni delle norme nazionali (comprese quelle di recepimento delle direttive riferite all’ambito dei compiti di vigilanza della BCE) e/o per applicare misure non pecuniarie. In tale quadro la Banca d’Italia - nel caso in cui rilevi irregolarità riferibili a soggetti significativi - può interessare la BCE ai fini dell’avvio di una procedura sanzionatoria³;
- nei casi di soggetti “meno significativi”, può applicare le sanzioni di propria iniziativa⁴. In questi casi la normativa europea prevede specifici obblighi di reportistica nei confronti della BCE;
- in ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni del soggetto, mantiene la piena potestà sanzionatoria nelle materie che esulano dall’attribuzione dei compiti di vigilanza alla BCE (es. tutela della clientela, prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché i casi di liquidazione volontaria);
- in caso di violazione della normativa di risoluzione, esercita la potestà sanzionatoria, eventualmente anche su raccomandazione del Comitato Unico di Risoluzione, per le fattispecie di propria competenza

Nell’ambito delle procedure sanzionatorie di propria competenza, la Banca d’Italia accerta le violazioni e conduce l’istruttoria in contraddittorio con i soggetti interessati. **(testo omissis)**

Inoltre, sulla base degli orientamenti EBA in materia di cooperazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza prudenziale, in materia di AML/CFT e le Unità di informazione finanziaria⁵, le Autorità destinatarie devono scambiarsi, il prima possibile, le informazioni sulle misure di vigilanza o sanzioni pendenti o imposte, rilevanti per le rispettive funzioni di vigilanza. Tale comunicazione reciproca tra le suddette Autorità, prudenziale e AML/CFT, deve specificare, tra l’altro, la natura e l’entità delle lacune, carenze e violazioni gravi sottostanti. **(testo omissis)**

³ Art. 18, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (SSMR) e art. 134, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (SSMFR).

⁴ La BCE ha il potere di irrogare sanzioni direttamente nei confronti di soggetti meno significativi nel caso di violazioni di regolamenti e decisioni della BCE che impongono all’intermediario obblighi diretti nei confronti della stessa BCE (art. 18,7, SSMR).

⁵ [EBA/GL/2021/15](#).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo IV:	Analisi e valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi (FIA)

Capitolo IV

Analisi e valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi (FIA)

IV.1 Principi generali

L'articolo 25 della direttiva AIFMD¹ stabilisce che le autorità competenti devono determinare in che misura l'utilizzo della leva finanziaria nei fondi di investimento alternativi (FIA) contribuisca ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario, i rischi di disordini sui mercati o i rischi per la crescita a lungo termine dell'economia²; ove lo ritengano necessario per assicurare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, le autorità possono imporre limiti di leva finanziaria o altre restrizioni nei confronti di un FIA o di un gruppo di FIA³. Il 23 giugno 2021 l'ESMA ha emanato gli Orientamenti relativi all'articolo 25 della citata direttiva (ESMA 34-32-701), indirizzati alle autorità competenti⁴. Gli Orientamenti forniscono indicazioni su come valutare se l'utilizzo della leva finanziaria da parte dei FIA contribuisca ad accrescere i rischi per il sistema finanziario, nonché sugli aspetti che le autorità competenti dovrebbero considerare nel caso in cui decidano di imporre limiti di leva finanziaria ai gestori di FIA.

IV.2 Valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei FIA

Nel valutare il rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei FIA, si applicano gli Orientamenti relativi all'articolo 25 della direttiva 2011/61/UE (ESMA34-32-701) dell'ESMA⁵.

In conformità con quanto previsto dagli Orientamenti, la valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria è articolata in due fasi:

- Nella fase 1 (cfr.paragrafi 12-14 degli Orientamenti dell'ESMA), sono individuati, sulla base dei dati delle segnalazioni previste dal *framework* AIFMD (cfr. art. 110 del regolamento delegato (UE) 231/2013), le seguenti tipologie di FIA, suscettibili di comportare rischi per il sistema finanziario:

¹ Direttiva 2011/61/EU sui gestori di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Manager Directive, AIFMD*).

² La valutazione è condotta sulla base dell'analisi delle informazioni che i gestori di FIA sono tenuti a inviare alle autorità di vigilanza.

³ In tali casi la struttura responsabile per la vigilanza avvierà un procedimento amministrativo d'ufficio.

⁴ Gli Orientamenti dell'ESMA relativi all'articolo 25 della direttiva 2011/61/UE (ESMA34-32-701) sono disponibili al seguente link: <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-article-25-directive-201161eu>.

⁵ Cfr. nota 5, *supra*.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo IV:	Analisi e valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi (FIA)

- a) i FIA che utilizzano la leva finanziaria su base sostanziale⁶;
 - b) i FIA che non ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale e che gestiscono attività per un ammontare superiore a 500 milioni di euro;
 - c) i FIA non rientranti nelle precedenti categorie per i quali si registra un ricorso alla leva finanziaria "insolitamente elevato" sulla base di criteri e indicatori forniti nelle GL⁷.
- Nella fase 2 (cfr. paragrafo 15 degli Orientamenti), si valutano i potenziali rischi sistemici posti dai FIA individuati nella fase 1, tenendo conto, oltre ai rischi di leva finanziaria, anche degli altri rischi indicati negli Orientamenti dell'ESMA⁸.

Nello svolgimento della valutazione, utilizzando anche altre segnalazioni di vigilanza e fonti esterne ove ritenuto opportuno, per esigenze di coerenza e omogeneità si tiene conto di quanto previsto al paragrafo 16 e all'Allegato 1 degli Orientamenti dell'ESMA.

Qualora si ritenga necessario imporre specifici limiti di leva finanziaria a uno o più gestori di FIA, occorre tenere conto di quanto previsto alla Sezione V.II degli Orientamenti dell'ESMA⁹ per assicurare l'efficacia delle misure adottate ed evitare possibili conseguenze inattese.

IV.2.1 Unità di vigilanza competente e coordinamento con altre strutture

La Divisione Risparmio gestito e servizi di investimento (RGSi) del Servizio SIF è l'unità di vigilanza competente a condurre le attività di analisi finalizzate alla valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei FIA.

Nello svolgimento di tali attività, la Divisione RGSi cura il coordinamento con le strutture del Servizio Stabilità Finanziaria (STF) e con la Divisione Analisi Macroprudenziale (AMP) del Servizio RAM per i profili di rispettiva competenza, attivando specifici strumenti di collaborazione.

Ove lo ritenga opportuno, la Divisione RGSi può coinvolgere le unità della rete territoriale responsabili per la vigilanza sui FIA e sui gestori di FIA decentrati per analisi e/o valutazioni a livello microprudenziale.

IV.2.2 Periodicità della valutazione e comunicazioni all'ESMA

La valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei FIA è

⁶ Ai sensi dell'art. 111 del regolamento delegato 231/2013, l'utilizzo della leva finanziaria è considerato su base sostanziale quando l'esposizione del FIA, calcolata con il metodo degli impegni, è superiore al triplo del valore patrimoniale netto.

⁷ Al riguardo, si veda in particolare la Sezione V.I, Tabella 1, degli Orientamenti dell'ESMA (si fa riferimento alla numerazione della Sezione nella versione italiana degli Orientamenti).

⁸ Al riguardo, sono considerati i rischi di impatto sul mercato, di vendite forzate (*fire sales*), di effetti di propagazione diretti sugli istituti finanziari, di interruzione dell'attività di intermediazione creditizia (Cfr. Sezione V.I, Tabella 2, degli Orientamenti dell'ESMA).

⁹ Paragrafi 19-22 degli Orientamenti dell'ESMA (nella versione inglese, cfr. *Section V.2*).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione I:	L'azione di vigilanza, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce
Capitolo IV:	Analisi e valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria dei fondi di investimento alternativi (FIA)

condotta con periodicità trimestrale.

Una volta all'anno, i risultati delle valutazioni sono comunicati all'ESMA. I dati sono inviati utilizzando il template elaborato dall'ESMA entro la scadenza dalla stessa prevista¹⁰.

¹⁰ L'ESMA rende disponibile un template comune per l'invio dei dati. Il template è disponibile sul sito dell'ESMA. Il termine per l'invio dei dati è di norma il 30 aprile di ogni anno.

Capitolo V

Dati statistici sugli interventi di vigilanza

V.1 Gestione delle informazioni

Per migliorare il controllo dell'attuazione dei programmi e a fini di trasparenza dell'attività svolta, è necessario che gli interventi siano adeguatamente tracciati e archiviati.

A tal fine, le Filiali e le competenti Divisioni Analisi dell'AC (Servizi Supervisione Bancaria 1 e Supervisione Bancaria 2) e Supervisione Intermediari Finanziari) forniscono sintetici riferimenti sugli interventi svolti utilizzando le funzionalità dell'apposita procedura disponibile in ambiente ASA/SIGMA.

In particolare, una volta formalizzato l'intervento, l'analista, secondo le indicazioni disponibili in procedura¹, registra:

- la tipologia di intervento (lettera post-ispettiva contestuale, convocazione generale, ecc.);
- le aree di intervento (redditività, patrimonio, ecc.);
- gli elementi di classificazione (data, protocollo).

I resoconti delle convocazioni, le lettere di intervento e i provvedimenti specifici devono essere tempestivamente archiviati nel fascicolo elettronico SIGMA, così che le informazioni possano essere fruibili dagli analisti e dalle unità di vigilanza interessate.

¹ Nella procedura è riportato il dettaglio delle modalità di classificazione degli interventi.

SEZIONE II

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ATTIVITA' DECENTRATA

Capitolo I

Disposizioni generali

I.1 Premessa

Nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico la BCE è titolare:

- indipendentemente dalla significatività dell'intermediario bancario, della competenza in merito ai procedimenti ("*common procedures*") di: i) autorizzazione all'attività bancaria; ii) revoca e decadenza dell'autorizzazione all'attività bancaria; iii) autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche¹;
- nei casi di banche significative ("SIs"), di tutti gli altri poteri di supervisione prudenziale.

A questo proposito, l'art. 9, comma 1, del Regolamento SSM prevede che "*Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 1, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell'Unione. Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità competenti e designate [...]*".

In questo contesto, il *Supervisory Board* della BCE ha individuato taluni poteri previsti solo dagli ordinamenti nazionali (ossia poteri non armonizzati, cc.dd. "*national powers*") che sono avvocati nella competenza diretta della BCE, in quanto assolvono a una funzione di vigilanza prudenziale². Tra questi poteri, alcuni devono essere esercitati nella forma di *common procedure* (per es. autorizzazione delle banche italiane all'attività di banca depositaria o le autorizzazioni alla prestazione di servizi e attività d'investimento), altri sono esercitati come comuni *supervisory powers*. Per tali poteri si fa rinvio a quanto definito nel *Supervisory Manual*³.

Rimangono quindi di piena competenza della Banca d'Italia solo i procedimenti amministrativi diversi dalle *common procedures* e riguardanti le banche meno significative ("LSIs"), nonché i poteri il cui ambito di applicazione esula dai compiti di vigilanza affidati alla BCE ex art. 4 del Regolamento SSM (ad es. i poteri in materia di tutela della clientela) o che

¹ Cfr. Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (Regolamento SSM), e in particolare, Considerando n. 20) e n. 22), e Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 (Regolamento quadro sull'MVU).

² (testo omissis)

³ (testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione II:	I procedimenti amministrativi e gli aspetti organizzativi dell'attività decentrata
Capitolo I:	Disposizioni generali

riguardano intermediari bancari non vigilati in ambito SSM (ad es. i poteri in materia di operatività sul territorio nazionale di banche stabilite in paesi terzi)⁴. Rimangono altresì di competenza della Banca d'Italia i procedimenti amministrativi relativi agli intermediari non bancari in generale.

Coerentemente con l'ambito di applicazione della Guida (cfr. Parte Generale, Cap. I, para. I.3) e con quanto precisato nel presente paragrafo, nella presente Sezione vengono indicati i criteri valutativi e le metodologie applicati ai procedimenti amministrativi della Banca (escluse quindi le fasi procedurali nazionali delle *common procedures*)⁵.

Vengono trattati in specifici capitoli i procedimenti caratterizzati da peculiarità nell'iter istruttorio, che rendono opportuna la condivisione delle linee valutative al fine di consolidare prassi istruttorie omogenee. È in ogni caso necessaria l'approfondita conoscenza della normativa di riferimento.

In presenza di operazioni che prevedono profili autorizzativi di competenza di unità diverse all'interno della Banca d'Italia ovvero di autorità diverse (inclusa la BCE) sarà necessario assicurare il coordinamento tra le stesse nella fase istruttoria e nell'iter autorizzativo.

* * *

La normativa in materia di procedimenti amministrativi è costituita:

- dalle eventuali regole procedurali contenute nelle norme europee direttamente applicabili o nelle norme nazionali di settore di volta in volta applicabili, e, in assenza delle stesse:
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nel seguito di questa Sezione: "Regolamento ex L. 241/90". La disciplina generale del Regolamento ex L. 241/90 trova quindi applicazione solo in via residuale e suppletiva. In caso di contrasto, prevale la normativa speciale di settore;
- dalla L. 241/90 (e successive modifiche) per quanto non diversamente previsto dalle fonti richiamate ai 2 alinea precedenti.

E' necessario lo scrupoloso rispetto della normativa, con particolare riguardo agli adempimenti procedurali e ai termini dei procedimenti, in considerazione delle responsabilità che possono derivare per l'Istituto da eventuali inosservanze.

A questo proposito, si ricorda che:

⁴ Cfr. Considerando n. 28 del Regolamento SSM.

⁵ Nella Guida non sono trattati i procedimenti amministrativi che attengono alle procedure straordinarie degli intermediari.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione II:	I procedimenti amministrativi e gli aspetti organizzativi dell'attività decentrata
Capitolo I:	Disposizioni generali

- tenuto conto della specialità delle funzioni istituzionali della Banca d'Italia – che giustificano l'applicazione della L. 241/90 solo nei limiti di compatibilità con la disciplina di vigilanza⁶ – il Regolamento ex l. 241/90 chiarisce oggi espressamente che la regola, per i procedimenti della Banca, è l'adozione di provvedimenti espressi (art. 9, co. 1). L'istituto del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto trova pertanto applicazione solo ove esplicitamente previsto dalla disciplina speciale di vigilanza, europea o nazionale;
- in caso di mancata emanazione del provvedimento entro il termine previsto, il soggetto istante può rivolgersi fuori dai casi di silenzio-assenso o silenzio-rigetto, al Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria perché eserciti il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, Legge n. 241/90. Resta ferma la possibilità di esperire - fuori dai casi di silenzio-assenso - il ricorso, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, avanti al TAR del Lazio, sede di Roma, come previsto dall'art. 135, comma 1, lettera c), del medesimo decreto.

Gli adempimenti richiesti devono essere svolti con la necessaria accuratezza e le pratiche sottoposte ai livelli gerarchici superiori con un congruo anticipo rispetto alle scadenze⁷.

(testo omissis)

⁶ Cfr. art. 4, co. 3 TUB e art 24, co. 1, l.n. 262/2005.

⁷ **(testo omissis)**

SEZIONE III

L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, A FINI PRUDENZIALI, DI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI E LA FASE DI MONITORAGGIO

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Capitolo I

Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

I.1 Introduzione

Le disposizioni di vigilanza prudenziale prevedono che gli intermediari possano utilizzare, in alternativa alle metodologie semplificate e subordinatamente ad autorizzazione della Banca d'Italia, i propri sistemi interni di misurazione per determinare il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito, mercato, controparte e operativi.

L'autorizzazione ("riconoscimento") all'utilizzo di un sistema interno di misurazione dei rischi ("sistema interno") a fini prudenziali da parte della Vigilanza è subordinata alla verifica del rispetto di una serie di requisiti di natura organizzativa, quantitativa e dei sistemi informativi. Tale verifica, pertanto, ha valenza esclusivamente prudenziale e non configura, nell'oggetto e nelle finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la normativa in vigore, la complessità operativa e con il profilo di rischio dell'intermediario, sempre che non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema.

(testo omissivo)

I.2 Il processo di riconoscimento

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, gli intermediari possono sottoporre alla Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Vigilanza competente, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione (fase dei "contatti preliminari"). La presentazione dei progetti nell'ambito di questa fase non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

Con la presentazione dell'istanza formale si attiva la seconda fase, finalizzata a valutare compiutamente la capacità dell'intermediario di soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa prudenziale.

I.2.1 I contatti preliminari

Obiettivo di questa fase è la valutazione dello stato di preparazione dell'intermediario rispetto ai requisiti contemplati per l'approccio prescelto.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Sono previsti, di norma, l'esame della documentazione tecnica prodotta dall'intermediario, la convocazione dei responsabili delle funzioni aziendali interessate¹, accessi ispettivi.

La scelta di richiedere il riconoscimento di un sistema interno deve scaturire da una chiara manifestazione di volontà degli organi aziendali. Prima di avviare questa fase, è pertanto necessario che le Divisioni Analisi competenti abbiano cura di richiedere all'intermediario un'apposita delibera da parte dell'Organo con funzione di supervisione strategica, dalla quale risultino: la piena condivisione del progetto, il grado di coinvolgimento dei diversi organi e delle strutture aziendali, i tempi realizzativi, gli investimenti necessari.

In questa fase, anche in un'ottica di efficiente utilizzo delle risorse aziendali e della Vigilanza, assumono particolare importanza: i risultati delle attività di auto-diagnosi autonomamente condotte dall'intermediario; le informazioni sullo stato di avanzamento lavori; le azioni di intervento pianificate, con la relativa tempistica, per garantire che il sistema interno sia in linea con i requisiti richiesti.

I.2.2 Individuazione del Coordinatore del progetto

(testo omissivo)

I.2.3 Inoltro della domanda e verifica della completezza della documentazione

La presentazione dell'istanza attiva la fase formale del processo di riconoscimento, nella quale viene valutata la rispondenza del sistema interno ai requisiti stabiliti dalla normativa prudenziale ("requisiti regolamentari").

Al fine di poter valutare l'istanza, sono necessarie informazioni dettagliate sul sistema interno e, in particolare, sulle basi dati e sui sistemi informativi a supporto dei medesimi, sulle logiche di costruzione e calibrazione dei modelli per la stima dei parametri di rischio, sulle modalità di integrazione dei sistemi nei processi aziendali nonché sui meccanismi di controllo del (e sul) sistema interno.

A tal fine, l'intermediario che intende utilizzare il sistema interno deve produrre la documentazione minima obbligatoria prevista dalla normativa prudenziale².

¹ Coerentemente con la Parte Prima della Guida, le convocazioni dei responsabili delle funzioni aziendali avvengono presso gli stabilimenti della Banca d'Italia. Ove tenuti presso l'intermediario, esse si configurano quali "confronti-dibattito", che, non sostanziandosi in accessi ispettivi, non comportano responsabilità accertative e non sono preordinati ad effettuare riscontri o a formalizzare risultanze rivolte all'intermediario.

² Occorre accertarsi che la documentazione, oltre che in forma cartacea, venga trasmessa anche su supporto elettronico, sia organizzata secondo una struttura facilmente consultabile concordata con il Gruppo per il riconoscimento e contenga un indice con la lista di tutti i documenti forniti corredata da una breve descrizione per ciascuno di essi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Tale documentazione di supporto permette alla Vigilanza di disporre delle informazioni indispensabili per una valutazione, aggiornata al momento dell'istanza, del sistema interno e per lo sviluppo di un piano completo di verifiche successive. Va da sé che la Vigilanza può richiedere un'informativa più dettagliata per giungere a un giudizio circostanziato sull'istanza presentata.

La documentazione inerente all'istanza viene esaminata dal Coordinatore del progetto che, con il supporto della Divisione Analisi competente, ne verifica la completezza, richiede se necessario ulteriore documentazione integrativa e cura le conseguenti comunicazioni all'intermediario. In relazione a specifici aspetti di rilevante complessità, la Divisione Validazione Modelli Interni dell'Ispettorato Vigilanza può fornire supporto specialistico per l'analisi della documentazione.

In ordine agli adempimenti concernenti l'apertura del procedimento, si fa rinvio al par. 1.2 della Sezione II.

1.2.4 Attività di verifica dei requisiti: analisi a distanza e accertamenti ispettivi

In relazione alla presenza e all'intensità degli accertamenti ispettivi previsti nell'ambito del processo autorizzativo, possono essere individuate due tipologie di investigazioni:

- le investigazioni che prevedono accessi on-site. Una forte presenza ispettiva presso l'intermediario è funzionale a una più intensa attività di valutazione, che si rende necessaria nei casi di maggiore complessità. Questa tipologia è opportuna in caso di approvazione iniziale di un sistema interno o di complesse e materiali modifiche/estensioni dello stesso;
- le investigazioni esclusivamente off-site – da condurre anche con l'utilizzo di confronti-dibattito - sono svolte senza la necessità di impiegare un gruppo ispettivo. Questa tipologia è opportuna solo per modifiche o estensioni del sistema interno di bassa complessità.

L'analisi a distanza consente al Gruppo per il riconoscimento di acquisire informazioni sullo stato di realizzazione del sistema interno, sulle iniziative adottate per portare a soluzione aspetti di anomalia in precedenza rilevati ovvero per effettuare approfondimenti su specifiche tematiche, aventi un contenuto di natura prevalentemente progettuale o quantitativa.

Oltre all'analisi dei documenti forniti dall'intermediario (tra questi, in particolare, quelli relativi ai processi di auto-diagnosi), un significativo valore aggiunto può essere fornito da convocazioni dei responsabili delle unità organizzative concretamente coinvolte nelle fasi di sviluppo, realizzazione e manutenzione del sistema interno (ad es., Funzione di controllo del rischio, Internal audit, Organizzazione, Contabilità, Pianificazione e Controllo di gestione, IT, ecc.).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Peraltro, l'analisi dei fattori di rischio e dei presidi di controllo dei singoli processi aziendali cui il sistema interno si applica presuppone la disponibilità di un quadro ampio e approfondito, basato prevalentemente su informazioni di natura qualitativa raccolte attraverso verifiche ispettive.

L'enfasi sugli accertamenti "on-site" dei processi aziendali nelle investigazioni della prima tipologia deriva, principalmente, dall'esigenza di: a) verificare la qualità ed attendibilità dei flussi di alimentazione del sistema interno; b) approfondire gli aspetti di natura realizzativa; c) valutare se tale sistema sia effettivamente utilizzato ai fini della gestione dei rischi (c.d. "use test").

Inoltre, l'ispezione consente di accertare il livello di coinvolgimento e di consapevolezza dell'Alta dirigenza nel progetto nonché il grado di controllo esercitato dall'unità indipendente di controllo del rischio sulle diverse fasi di monitoraggio e gestione dei rischi (in particolare: elaborazione delle informazioni quantitative; predisposizione di procedure per la verifica della qualità dei dati; produzione della reportistica per l'Alta direzione) e la funzionalità e il grado di indipendenza della funzione responsabile del processo di convalida.

L'attività ispettiva viene svolta da un apposito gruppo ispettivo nominato dal Capo dell'Ispettorato Vigilanza di cui fanno parte anche elementi della Divisione Analisi competente e della Divisione Validazioni modelli interni dell'Ispettorato Vigilanza.

Gli accertamenti ispettivi possono articolarsi anche in più fasi secondo un'impostazione modulare, con durata variabile da pochi giorni a più settimane, in relazione alla tipologia di rischio, alla complessità dell'attività svolta e alla presenza di più centri di assunzione del rischio (in Italia e/o all'estero).

Le investigazioni condotte durante i contatti preliminari hanno l'obiettivo principale di individuare il livello di sviluppo e grado di conformità di quegli aspetti del sistema interno la cui riscontrabilità a distanza è limitata; nei casi più complessi, alcune verifiche possono essere condotte in loco. L'esito delle verifiche viene riportato in un apposito rapporto; se si riferisce a verifiche in loco, esso viene sottoposto a procedura di revisione semplificata a cura dell'Ispettorato Vigilanza, sulla base di criteri indicati nella Parte Terza della Guida.

L'attività di verifica in loco successiva all'istanza formale è incentrata sul modello interno e sui processi per i quali la banca ha formulato richiesta di autorizzazione e si sostanzia nell'accertamento del rispetto dei requisiti previsti dalla regolamentazione. Anche in questo caso viene redatto un rapporto ispettivo, sottoposto alla procedura di revisione di cui al par. I.2.7.

I rapporti ispettivi sono inviati alla Divisione Analisi competente.

Le risultanze ispettive sono, di norma, rappresentate formalmente

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

all'intermediario con lettera successiva alla chiusura degli accertamenti, predisposta dalla Divisione Analisi competente.

I.2.5 Completamento dell'istruttoria e proposta finale all'unità operativa competente

A conclusione delle attività previste per il riconoscimento, il Coordinatore del progetto, d'intesa con la Divisione Analisi competente, con il supporto della Divisione Validazione modelli interni, redige, in forma sintetica, una relazione finale nella quale: a) riporta i principali risultati delle analisi effettuate; b) formula il proprio giudizio sull'adeguatezza del sistema interno in relazione ai requisiti regolamentari; c) esprime il proprio parere finale in merito all'istanza; d) propone eventuali interventi correttivi. Nella redazione della relazione si terrà conto di tutte le informazioni a disposizione, *in primis* quelle relative all'accertamento ispettivo (laddove effettuato).

Sulla base degli esiti delle analisi condotte, viene assegnato un giudizio articolato su quattro posizioni (da "1", equivalente a uno stato di piena conformità, a "4", che segnala una situazione di non conformità) per ciascuna area di indagine. Allo stesso modo, viene attribuito un giudizio finale, tenendo conto della rilevanza dei rilievi svolti su ciascuna area di indagine.

Nell'assegnazione di tali giudizi non si individuano automatismi o linee guida troppo dettagliate, attesa la difficoltà a standardizzare una valutazione che deve tenere conto delle molteplici peculiarità dei sistemi interni, delle scelte organizzativo-informatiche, delle interconnessioni fra il grado di conformità ai vari requisiti: pertanto i giudizi vengono attribuiti su base sostanzialmente "esperienziale", tenendo conto di tutti gli elementi emersi nel corso delle attività svolte.

La scala dei giudizi è la seguente:

Giudizio 1

corrisponde a piena conformità ai requisiti regolamentari. Esso, di norma, non presuppone alcuna richiesta di interventi organizzativi.

Giudizio 2

esprime situazioni di non rilevanti disallineamenti: a) che si ritengono verosimilmente superabili in tempi ragionevoli senza richiedere interventi drastici o cambiamenti significativi del piano dei lavori; b) di cui l'intermediario evidenzia di avere colto la portata e rispetto ai quali le varie funzioni coinvolte dimostrino chiaramente di avere acquisito consapevolezza degli interventi necessari ad affrontarle.

Giudizio 3

esprime situazioni di difformità che, pur non essendo gravi, richiedono

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

comunque interventi più rilevanti, ovvero si accompagnano ad una non piena e diffusa consapevolezza delle carenze.

Giudizio 4

corrisponde ad una mancanza di conformità ai requisiti regolamentari, parziale o totale, tale comunque da non consentire, anche se riguardante una singola area di indagine, il riconoscimento del sistema interno. In tal caso, l'intermediario deve affrontare e risolvere le criticità che impediscono il riconoscimento prima di poter presentare una nuova istanza.

I.2.6 Determinazione di misure particolari di carattere patrimoniale e/o organizzativo

Come detto, la normativa prevede che l'autorizzazione possa essere accompagnata da specifiche condizioni e/o prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema interno non pienamente coerenti con la normativa in vigore, con la complessità operativa e con il profilo di rischio dell'intermediario, nel presupposto che non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema interno. Tali prescrizioni possono anche essere individuate e applicate in conseguenza della successiva attività di monitoraggio.

Le misure possono essere di natura patrimoniale³, ossia volte ad accrescere le attività di rischio ponderate determinate attraverso l'utilizzo del sistema interno, o di natura organizzativa. Esse rimangono di norma in essere fino a quando le lacune non siano state eliminate, in modo da incentivare gli intermediari a migliorare il sistema interno.

Considerato il forte legame che sussiste tra la qualità delle stime di capitale e i requisiti organizzativi, quantitativi e dei sistemi informativi necessari per conseguirla, le misure restrittive di natura patrimoniale scaturenti dal processo di riconoscimento del sistema interno devono essere sempre accompagnate da richieste di opportuni interventi sulle variabili organizzative.

Le misure di natura patrimoniale devono essere applicate in presenza di aspetti di non piena conformità ai requisiti regolamentari. Possono assumere la forma di : a) "floor" sulle attività ponderate di rischio calcolate dal sistema interno rispetto a una base di riferimento (tipicamente rappresentata dalla metodologia standardizzata); b) penalizzazione patrimoniale ("add-on") rispetto alla misura che scaturisce, direttamente o indirettamente, dal sistema interno. Tale "add-on" può concretizzarsi in un fattore additivo o moltiplicativo dei parametri di rischio e/o delle attività di rischio ponderate.

³ Applicabili sia in sede di autorizzazione iniziale sia in conseguenza della successiva attività di monitoraggio.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

La misura patrimoniale di cui al precedente punto a) può essere applicata, soprattutto nella fase di iniziale adozione dei sistemi interni, in presenza di criticità diffuse senza peraltro che esse compromettano la complessiva affidabilità dei sistemi medesimi. E' opportuno che a una maggiore diffusione delle criticità corrisponda un floor più conservativo per via delle maggiori incertezze legate al completamento del piano di interventi.

A differenza del "floor", la penalizzazione patrimoniale viene sempre calcolata in modo separato e differenziato per ogni tipologia di rischio (credito, operativo, di mercato, di controparte), prevedendo una maggiorazione in base ai giudizi assegnati alle tre aree di indagine. Essa, pertanto, si presta a sollecitare la rimozione di specifiche carenze che attengono a determinati profili di rischio ovvero alla stima dei parametri sottostanti.

L'applicazione contestuale di floor e add-on è prevista nei casi in cui, oltre alle incertezze legate al completamento di un articolato piano di interventi correttivi (che tipicamente giustifica l'applicazione di un floor), si riscontrano carenze specifiche nella stima dei parametri che richiedono un presidio patrimoniale mirato (es.: quando si rende opportuna una correzione di un parametro in presenza di chiare evidenze di sottostima RWA).

I criteri orientativi di carattere generale sono i seguenti:

- nessun incremento del requisito viene previsto in presenza di un giudizio complessivo pari a 1;
- nel caso di giudizio complessivo pari a 2 o 3, vanno applicate maggiorazioni da correlare al valore assunto dalla somma dei punteggi delle singole aree di indagine (a valori crescenti corrispondono misure di "floor"/ "add-on" pure crescenti) e, più in generale, alla complessiva gravità delle carenze riscontrate.

I.2.7 Revisione del rapporto ispettivo

(testo omissis)

I.2.8 Formazione e comunicazione della decisione finale

La relazione finale, che si conclude con una proposta di accoglimento o rigetto dell'istanza, viene trasfusa in un appunto che, unitamente al relativo provvedimento, viene trasmesso per l'approvazione al Direttorio in base all'ordinario sistema di deleghe di firma.

I.3 Monitoraggio periodico e modifiche del sistema interno successive al riconoscimento (aspetti generali)

A seguito dell'avvenuto riconoscimento, la Divisione Analisi competente conduce l'attività di monitoraggio. In relazione a specifici aspetti di rilevante complessità, la Divisione Validazione Modelli Interni può fornire supporto specialistico.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Il monitoraggio si estrinseca in una serie di attività di analisi a periodicità differenziata a seconda della tipologia di rischio e in un reporting almeno annuale alla Direzione del Servizio competente (per una più dettagliata descrizione si fa rinvio ai paragrafi specifici sul monitoraggio nei successivi capitoli sui singoli rischi). Esso ha la finalità di verificare il costante rispetto dei requisiti regolamentari per le componenti del sistema interno che hanno già ottenuto il riconoscimento. L'oggetto delle verifiche è dettagliato separatamente per ogni tipologia di rischio.

Un caso particolare è quello relativo all'utilizzo del metodo standard (TSA) per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.

Per tale utilizzo non è richiesta alcuna autorizzazione e, quindi, non viene attivato alcun procedimento amministrativo.

Qualora, tuttavia, dovesse emergere l'esigenza di pervenire, successivamente all'utilizzo di tale approccio, a una approfondita valutazione di natura qualitativa del posizionamento dell'intermediario rispetto ai requisiti previsti, si può procedere a una verifica ispettiva, da condurre sulla base dei criteri indicati nella Parte Terza della Guida (cfr. sub-sezione III.V.1, Capitolo I)⁴.

L'attività di monitoraggio include il benchmarking disciplinato dall'art. 78 della Direttiva 2013/36 (CRD). In conformità a tale disposizione, le banche che utilizzano modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, ad eccezione di quelli per il rischio operativo, sono sottoposte ad analisi di benchmarking con cadenza almeno annuale.

La costruzione dei portafogli benchmark segue i criteri definiti dall'EBA. In caso di significative divergenze delle attività di rischio ponderate calcolate sul portafoglio benchmark tra banche, andranno condotti specifici approfondimenti volti a valutare le cause sottostanti. In presenza di chiare evidenze di sistematica sottostima dei requisiti patrimoniali, si rendono necessarie azioni correttive volte a garantire la necessaria coerenza tra i parametri regolamentari e il rischio sottostante.

Nel rispetto dei principi che ispirano l'adozione dei modelli interni nell'ambito della normativa prudenziale, tali interventi non dovranno portare all'adozione di metodi standardizzati di calcolo del requisito ovvero creare incentivi non corretti nell'allocazione del capitale regolamentare.

⁴ Infatti, le verifiche da condurre in via ordinaria indicate nella Parte Prima, Sezione III, par. VIII.4.2 B della Guida, sono basate sul processo di auto-valutazione condotto dall'intermediario e sulle valutazioni fornite dalla funzione di revisione interna. Nell'attività di controllo a distanza, l'analista può, se lo ritiene opportuno, fare riferimento alle metodologie indicate nel Capitolo V di questa Sezione relativamente ai requisiti organizzativi ed ai sistemi informativi richiesti per l'utilizzo di sistemi interni di tipo AMA, tenendo conto delle notevoli differenze tra i due approcci (rispettivamente TSA ed AMA).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

Allegato n. I/1: Schema di relazione conclusiva

A. Premessa

In questo paragrafo occorre descrivere l'oggetto dell'indagine:

- componenti del gruppo per i quali si chiede l'autorizzazione dell'utilizzo del sistema interno;
- nel caso del rischio di credito:
 - a) percentuale, per ciascun portafoglio (o sotto-portafoglio) di esposizioni coperte attraverso l'utilizzo di rating all'inizio e alla fine del periodo di estensione (roll out);
 - b) tempi e modalità del piano di estensione predisposto per l'applicazione al portafoglio (o ai sotto-portafogli) inizialmente non coperti e per i quali non è previsto l'uso combinato in via permanente;
- nel caso dei rischi operativi:
 - a) percentuale dell'indicatore rilevante coperto attraverso l'utilizzo del modello all'inizio e alla fine del periodo di estensione;
 - b) tempi e modalità del piano di estensione per l'applicazione ai segmenti inizialmente non coperti e per i quali non è previsto l'uso combinato in via permanente;
- nel caso dei rischi di mercato:
 - a) categorie di rischio per le quali è richiesto il riconoscimento;
 - b) rilevanza delle categorie di rischio non coperte dall'ambito di applicazione del modello (quantificata sulle base delle metriche interne eventualmente adoperate dalla banca oppure, in assenza di tali metriche, con il metodo standard).
- nel caso dei rischi di controparte:
 - a) categorie di esposizioni per le quali è richiesto il riconoscimento del modello e, nell'ambito di queste, percentuale coperta dal modello all'inizio e alla fine del periodo di estensione;
 - b) tempi e modalità del piano di estensione predisposto per l'applicazione alle esposizioni inizialmente non coperte e per le quali non è prevista l'esclusione permanente.

Nel caso in cui il procedimento di riconoscimento coinvolga altre Autorità di vigilanza, occorre anche indicare la ripartizione dei compiti concordata per svolgere le diverse fasi di tale processo. In particolare, va dato atto della ripartizione dei ruoli e responsabilità.

B. Sintesi degli approfondimenti condotti

In questo paragrafo sono richiamate, in modo sintetico, le attività condotte sia in sede di analisi a distanza sia nel corso dei vari accertamenti effettuati

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo I:	Procedura di riconoscimento dei sistemi interni: aspetti comuni ai diversi rischi

in loco. Per maggiori dettagli si può fare riferimento ai rapporti ispettivi redatti al termine degli accessi.

C. Profili di attenzione, giudizi di area e giudizio complessivo

In questo paragrafo:

- a) per ciascuna area di indagine, sono evidenziati gli aspetti del sistema interno non pienamente coerenti con la normativa di riferimento, con la complessità operativa e con il profilo di rischio dell'intermediario; è inoltre indicato il relativo giudizio di area attribuito;
- b) è indicato il giudizio complessivo attribuito in merito all'idoneità del sistema interno ai fini del calcolo del requisito patrimoniale; il giudizio complessivo scaturisce, di norma, dai giudizi assegnati alle aree di indagine (a loro volta risultanti dai giudizi attribuiti ai singoli profili che le costituiscono).

D. Parere finale in merito all'istanza

In questo paragrafo é formulata una proposta in merito all'istanza presentata dall'intermediario, che può includere interventi correttivi per rimuovere le eventuali carenze riscontrate e misure patrimoniali.

G. Allegati

Va allegata la tavola riassuntiva dei giudizi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo II:	Il rischio di credito

Capitolo II

Il rischio di credito

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo III:	I rischi di mercato

Capitolo III

I rischi di mercato

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo IV:	Il rischio di controparte

Capitolo IV

Il rischio di controparte e di CVA

(testo omissis)

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

Capitolo V

I rischi operativi

(testo omissivo)

ALLEGATO 1: Dati interni di perdita

Identificazione, raccolta e gestione dei dati interni di perdita operativa

Per una appropriata attività di identificazione, raccolta e gestione dei dati interni di perdita operativa, l'intermediario dovrebbe effettuare i seguenti passi: individuare gli elementi informativi ritenuti necessari per analizzare l'evento operativo; definire i criteri generali per la registrazione e classificazione degli eventi storici di perdita; individuare le fonti alimentanti - contabili ed extra-contabili – i data base delle perdite operative.

Per quanto attiene alle dimensioni di analisi dell'evento di perdita operativa, di seguito si riportano i principali elementi del relativo set informativo:

- importo lordo della perdita;
- data di accadimento: data in cui l'evento di perdita si è verificato;
- data di rilevazione: data in cui l'evento è stato rilevato dall'intermediario;
- data di contabilizzazione: data in cui la perdita e/o l'accantonamento sono stati contabilizzati;
- eventuali recuperi sull'ammontare della perdita lorda (assicurativi e altri recuperi);
- unità organizzative interne generatrici e di contabilizzazione della perdita¹;
- tipologia dell'evento di perdita e linea di business regolamentare presso la quale l'evento si è realizzato;
- descrizione dell'evento di perdita.

Le perdite operative sono di solito selezionate prendendo a riferimento la data di accadimento, la data di rilevazione o la data di contabilizzazione.

La data di rilevazione appare il driver teoricamente più robusto per l'individuazione del data set di calcolo, in quanto dotata di proprietà ottimali in termini di completezza delle alimentazioni e contenimento delle distorsioni statistiche. Tuttavia l'utilizzo della data di contabilizzazione consente un più oggettivo riferimento per gli eventi di natura operativa inseriti nel data set di calcolo, anche ai fini di riscontri successivi da parte delle funzioni di

¹ In taluni casi, unità diverse contribuiscono al processo in esame: un'unità che genera la perdita (ad es., unità IT), un'unità che subisce la perdita (ad es., linea di business) e un'unità che contabilizza la perdita (ad es., unità contabile).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

controllo².

Per l'individuazione delle fonti alimentanti la raccolta dei dati di perdita interni gli intermediari si avvalgono generalmente di due tipologie di approccio: "event driven" e "account driven".

L'approccio "event driven" – di tipo "bottom-up" – acquisisce le informazioni gestionali di perdita operativa direttamente presso le funzioni generatrici ovvero responsabili degli eventi pregiudizievoli, attraverso un loro diretto coinvolgimento nel processo di raccolta; la seconda tipologia di approccio - "account driven" - prevede l'estrazione dei dati direttamente dagli archivi contabili, con un eventuale successivo "arricchimento" manuale dei relativi attributi descrittivi dell'evento. Non di rado la soluzione prescelta può essere un mix dei due approcci, avvalendosi dell'analisi contabile per individuare le funzioni segnalanti le perdite operative le quali, una volta identificate, forniscono direttamente le informazioni di perdita indipendentemente dal canale contabile. In base all'approccio adottato, l'alimentazione del data base avviene su base manuale, automaticamente o semiautomaticamente.

Nel caso in cui l'alimentazione risulti non automatica, una volta registrata l'informazione di perdita, il processo di raccolta dovrebbe prevedere un ulteriore livello di controllo attraverso la c.d. "validazione" del dato. In merito, è possibile identificare tanto un controllo di linea in capo alla funzione segnalante l'evento quanto un controllo di secondo livello da parte della funzione di controllo dei rischi operativi.

Tra le varie tipologie di verifiche che possono essere attivate per controllare lo standard aziendale di qualità dei dati, quella che assume maggiore rilevanza è rappresentata dai controlli incrociati tra le perdite effettivamente contabilizzate e i dati di perdita registrati nei data base sui rischi operativi³.

Attività funzionali al miglioramento del livello qualitativo dei dati sono anche:

- l'utilizzo di alberi decisionali per l'assegnazione delle perdite ai tipi di evento e alle linee di attività;
- il calcolo e il monitoraggio dei tempi medi che intercorrono tra il verificarsi degli eventi di perdita e la loro registrazione nei data base aziendali nonché tra quest'ultima e la validazione del dato.

Un elevato livello di automazione del processo di raccolta, così come la

² Utilizzando la data di accadimento, si induce la sistematica esclusione di tutte le perdite rilevate/contabilizzate nel periodo di osservazione, ma verificatesi prima dell'inizio di tale periodo. Al fine di evitare cluster di dati quando si fa ricorso alla data di contabilizzazione (es: a fine anno quando le perdite vengono passate a conto economico con indesiderate conseguenze soprattutto sulla stima delle distribuzioni di frequenza), posso essere utilizzate apposite tecniche statistiche (es destagionalizzazione).

³ Per rendere più agevole il processo di riconciliazione può risultare utile mantenere un legame esplicito, a livello di singolo evento presente nel data base delle perdite operative, con le registrazioni gestite negli archivi delle procedure aziendali che hanno originato la perdita.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

previsione di sistemi premianti ovvero di misure sanzionatorie per la segnalazione ovvero l'omissione dei dati di perdita, possono risultare funzionali a favorire la completezza ed integrità delle informazioni.

Ci si attende che il data set di calcolo sia costruito in maniera tale da evitare che vengano escluse significative o ripetute manifestazioni di perdita operativa, presenti invero nel data base gestionale.

Verifiche di supervisione

(testo omissivo)

ALLEGATO 2: Analisi di scenario

Definizione delle Analisi di scenario

Le analisi di scenario andrebbero soprattutto finalizzate alla cattura della rischiosità non adeguatamente espressa dai dati di perdita storici. Particolare rilievo assume la capacità di cogliere potenziali fattori di rischio a bassa frequenza ma ad alto impatto, attraverso la considerazione di elementi o eventi di rischio ulteriori rispetto a quelli sperimentati dall'intermediario e rappresentati nelle serie storiche.

Le analisi di scenario possono anche assolvere alla più generale funzione di integrare i dati di perdita storici con valutazioni di tipo soggettivo, di carattere prospettico, sull'intero profilo di rischiosità operativa, formulate da soggetti interni ("auto-valutazione") o esterni all'intermediario. Le valutazioni possono riguardare sia la frequenza sia l'impatto di eventi di rischio operativo ed essere accompagnate da indicazioni gestionali, quali gli interventi da intraprendere per prevenire o mitigare l'esposizione al rischio. L'analisi di scenario può altresì riguardare l'impatto economico di specifiche configurazioni fattuali, estreme ma non incorporate all'interno di un'infrastruttura probabilistica.

Caratteristica intrinseca della metodologia di scenario è la discrezionalità della rilevazione dell'esposizione al rischio (rispetto alla maggiore oggettività dei dati storici); questa non può essere pertanto eliminata ma va opportunamente controllata e gestita. In tale prospettiva, assume prioritario rilievo la trasparenza del processo in tutte le sue fasi (c.d. "tracciabilità" del processo e dei suoi risultati).

Contribuiscono a ridurre la potenziale distorsione nei giudizi (sottostima dei rischi), alcuni accorgimenti tecnici, quali ad esempio:

- un raffronto costante con la rischiosità espressa dai dati storici, al fine di prevenire forme di eccessivo "ottimismo", espresse da valutazioni soggettive che sistematicamente correggono al ribasso l'esposizione a rischi già manifestatisi;
- la motivazione dei giudizi, in particolare laddove gli esperti dichiarano una bassa o nulla esposizione al rischio;

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

- un'analisi di "qualità" dei dati che assicurino nel continuo l'attendibilità dei risultati evitando situazioni di decadimento degli stessi;
- una responsabilizzazione, anche in termini gestionali, delle figure aziendali che forniscono le stime sulla rischiosità attraverso il successivo confronto con gli eventi di perdita effettivamente verificatisi.

I risultati delle analisi di scenario dovrebbero essere integrati nel sistema di gestione, soprattutto per ciò che concerne la predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio operativo e possono essere utilizzati come "driver" per l'allocazione del capitale.

Verifiche di supervisione

(testo omissivo)

ALLEGATO 3: Modello di calcolo

Definizione del modello di calcolo

A. Aspetti generali

Lo standard seguito dall'industria per la definizione del modello di calcolo sui rischi operativi è mutuato dalla "Teoria del rischio" e dalla "Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni"⁴. Infatti, salvo rare eccezioni, non vengono adottate soluzioni metodologiche basate su relazioni causali tra perdite operative ed "assets" che le hanno generate, sintetizzabili in indicatori di esposizione alla rischiosità operativa.⁵

La metodologia assicurativa applicata al mondo dei rischi operativi prende il nome di "Approccio delle distribuzioni di perdita" ("Loss Distribution Approach" - LDA) nel caso in cui i dati di input siano a carattere storico ovvero di "Approccio basato sugli scenari" ("Scenario Based Approach" - SBA) qualora tali dati siano simulati. In termini assolutamente generali, l'approccio in parola ipotizza che le singole perdite operative, reali o simulate, si verifichino all'interno di ogni classe di rischio ed annualmente con numerosità aleatoria e con impatti indipendenti e somiglianti; presuppone inoltre l'indipendenza tra numerosità ed impatto delle manifestazioni di perdita operativa.

Il problema statistico si sostanzia nella stima separata delle distribuzioni di frequenza (o primaria) e di impatto (o secondaria), e nella loro combinazione in una distribuzione di perdita aggregata. La misura del rischio è espressa dal livello di confidenza regolamentare della distribuzione di perdita aggregata.

⁴ Essa identifica l'assorbimento patrimoniale con un premio assicurativo puro stabilito in relazione alla probabilità di incorrere in perdite non supportabili (tecnicamente denominata "probabilità di rovina").

⁵Tale scelta non è indotta da alcun vincolo normativo, essendo invero connessa con una combinazione di carenze teoriche e di criticità legate a disponibilità e sincronismo dei dati.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

Nel processo di aggregazione delle quattro componenti (dati interni, dati esterni, analisi di scenario, fattori di contesto) si definisce “componente quantitativa” l'insieme di strumenti formali diretti a trattare i dati storici e “componente qualitativa” la modellistica adottata per gli scenari. Il consolidamento coerente dei risultati così ottenuti viene detto “integrazione quali-quantitativa”.

Nel contesto tratteggiato, il ruolo solitamente riservato agli indicatori dei fattori di contesto è quello di regressori nella costruzione di parametri di rettifica (in pratica dei coefficienti bonus/malus) che riducono o aggravano il requisito risultante dagli output della integrazione quali-quantitativa⁶.

Ci si attende che:

- le scelte metodologiche siano quelle maggiormente rispondenti al profilo operativo specifico, corrente e prospettico, e derivino da un processo logico in cui sono stati valutati consapevolmente i punti di forza e debolezza delle specifiche metodologie adottate e le motivazioni che hanno indotto le scelte sottostanti;
- ogni trattamento dei dati storici e simulati effettuato ai fini di omogeneizzazione degli archivi sia adeguatamente documentato e giustificato sotto il profilo concettuale;
- il ricorso a valutazioni puramente soggettive sia il più possibile contenuto, tenuto anche conto che, in assenza di serie storiche interne adeguate, i dati esterni costituiscono un'utile fonte informativa.

B. La componente quantitativa

Il tradizionale modello LDA specifica due distribuzioni, rispettivamente, per la frequenza degli eventi di perdita (N) e per l'impatto di ciascuno di essi (X_i). Le manifestazioni X_i si suppongono indipendenti, mutuamente e da N.

La specificazione avviene per ogni classe di rischio ed il requisito riconducibile a quest'ultima (“Operational CaR” oppure “OpCaR”, di classe⁷) è il percentile al livello del 99,9% (VaR) della distribuzione (“distribuzione aggregata”) associata alla somma aleatoria:

⁶ Sono ovviamente possibili architetture alternative in cui, ad esempio, i dati esterni alimentano il modello solo come ausilio alla costruzione di scenari, le analisi di scenario sono utilizzate unicamente per correggere/convalidare il requisito originato dalla componente quantitativa, gli indicatori dei fattori di contesto sono utilizzati per allocare il requisito ma non hanno ruoli diretti o indiretti nella misurazione.

⁷ Per semplicità espositiva si denomina con “OpCaR” la funzione generica per la determinazione del capitale (di classe o complessivo) al livello di confidenza regolamentare. Va da sé che, nella pratica, tale funzione si declina nella misura di rischio opportunamente prescelta dall'intermediario (ad es., VaR; expected shortfall-ES; median shortfall-MS).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

$$S = \sum_{i=1}^N X_i$$

L'eventuale aggregazione degli "OpCar" di classe ("OpCaR_{LDA}") rivenienti dalla componente quantitativa si effettua tramite somma, a meno che non sia prevista l'incorporazione di correlazioni tra classi.

Se la fase di identificazione induce ad adottare un modello parametrico, la specificazione del modello si compone concettualmente di due fasi: i) l'identificazione delle forme funzionali; ii) la stima dei parametri coinvolti.

In ordine alla distribuzione delle frequenze, l'identificazione si limita tipicamente all'esame di un range molto ristretto (distribuzioni di Poisson, binomiale negativa e - meno frequentemente - binomiale), con componenti dotate di momenti finiti di qualunque ordine⁸.

Esaurita la fase di identificazione, la stima dei parametri (sostanzialmente ridotti al valore atteso) non comporta criticità degne di nota, né sotto il profilo concettuale né sotto quello pratico, potendosi ricorrere alle usuali tecniche di stima previste dallo strumentario statistico: metodo dei momenti semplici (MM), metodo dei momenti pesati con le probabilità (PWM), metodo di massima verosimiglianza (MLE), metodo dei minimi quadrati (LS), ecc..

E' possibile ricorrere a stimatori alternativi a quelli classici se è dimostrabile che non ne risulti una sottostima della curtosi e/o dell'impatto degli eventi estremi; particolare rilievo assumono, sotto tale riguardo, i cd. stimatori robusti⁹.

La distribuzione degli impatti pone problemi più consistenti, raggruppabili - con qualche semplificazione - in cinque punti:

- l'identificazione ed il trattamento dei dati anomali;
- l'identificazione della forma funzionale;
- la presenza di soglie (di rilevanza e di raccolta) delle osservazioni;
- la stima dei parametri del modello identificato e la valutazione della

⁸ Il criterio di discernimento è, nel caso più semplice, legato ai rapporti osservati tra media e varianza campionaria: se si verifica che la varianza è significativamente superiore alla media ci si orienta verso la distribuzione binomiale negativa, preferendo, negli altri casi, la distribuzione di Poisson, identificata dal parametro λ (rappresentante sia la media che la varianza). La scelta della Poisson deriva dalla sua proprietà di "infinita divisibilità" e dal fatto che la dipendenza della distribuzione aggregata dai quantili di ordine superiore al primo è marginale. In base alla proprietà di "infinita divisibilità", se due classi di rischio sono "modellate" da due Poisson con parametri uguali, rispettivamente λ_m e λ_n , la superclasse ottenuta dall'aggregazione delle due classi è "modellata" da una Poisson con parametro pari a λ_{m+n} .

⁹ Gli stimatori robusti operano generalmente sterilizzando l'effetto di sottostrutture devianti che si assumono presenti nelle osservazioni; ne è un esempio banale la cd. media trimmed (ottenuta scartando opportune percentuali dei dati più piccoli e più grandi).

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

stabilità delle stime;

- i test di adattamento.

La categoria dei dati anomali pone problemi controversi, potendo indurre a ricercare soluzioni che riducono la numerosità e/o l'ordine di grandezza dei dati estremi, con conseguente compressione artificiale dell'“OpCaR”.

Quale regola generale rimane preferibile una soluzione che agisca, invece che sulla compressione del data set di calcolo, sul modello di stima così da calmarne, ma non eliminarne, gli effetti sul capitale regolamentare (ad es., utilizzo di particolari tecniche di stima dei parametri, cfr oltre).

Le forme funzionali ragionevolmente proponibili per modellare gli impatti formano un complesso estremamente differenziato. Come orientamento, ci si avvale normalmente dello strumentario standard di analisi esplorativa delle osservazioni (“Exploratory Data Analysis” - EDA)¹⁰.


Benché sia teoricamente possibile utilizzare una sola distribuzione per l'intero set di dati di ciascuna classe (nei casi ove ciò avviene, la lognormale risulta la distribuzione comunemente usata) la soluzione accreditata dalla letteratura scientifica e più seguita nelle prassi operative consiste nel valutare separatamente due differenti modelli, rispettivamente, per gli impatti di dimensione medio/bassa e per quelli di dimensione elevata; le due classi sono discriminate da una soglia (soglia di rilevanza) oltre la quale le perdite si considerano elevate.

Le perdite medio/basse sono rappresentate all'interno di un insieme di

¹⁰ Ricordiamo, tra l'altro, il metodo c.d. “Mean Excess Plot” (ME-plot), che consiste nello studiare la funzione “Mean Excess Function” (MEF):

$$e(x) = E[X - u | X > u] \approx \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - u)^+}{\sum_{i=1}^n \mathbb{1}(x_i - u)}$$

dove $(x-u)^+ = \max\{x-u, 0\}$, $(x-u)^- = \max\{x-u|_{[u, +\infty)}(x)$ ed $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ è il campione di perdite operative osservate. La MEF segue un andamento tipico in specifiche distribuzioni teoriche, che possono essere utilizzate per confronto.



Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

distribuzioni (lognormale, gamma, Weibull, empirica) in prevalenza identificate nell'ambito delle prassi attuariali; per le perdite elevate si ricorre a distribuzioni a "code" particolarmente spesse (ad es., Pareto, log-gamma, Burr) ovvero, più comunemente, alla Teoria dei valori estremi ("Extreme Value Theory" - EVT), conformemente alla quale - sotto ipotesi che si assumono generalmente soddisfatte¹¹ - le perdite subordinate al superamento della soglia di rilevanza si distribuiscono approssimativamente in forma nota.

La sintesi dei due modelli avviene mediante la costruzione di una forma ibrida nella quale, in sostanza, la distribuzione riferita alle perdite medio/basse ("distribuzione del corpo") subisce una rettifica nel ramo relativo ai valori di perdita superiori alla soglia di rilevanza, avvalendosi all'uopo di apposite distribuzioni condizionate ("distribuzione di coda")¹².

Se è presente una soglia inferiore all'importo dei dati raccolti (soglia di raccolta) - ad esempio perché è oggettivamente antieconomico rilevare perdite inferiori ad un dato ammontare - il processo di stima dei parametri


¹¹ Si tratta della c.d. "condizione di stabilità del massimo", per cui il massimo campionario, opportunamente normalizzato, converge in distribuzione ad un limite non degenere. Se la variabile casuale X è stabile rispetto al massimo, si ha (teorema di Gnedenko-Pickhands-Balkeema-de Haan):

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \text{Prob}\{X-u \leq x | X > u\} = \left\{ 1 - \left[1 + \frac{\xi}{\beta} (x-u) \right]^{-1/\xi} \right\} \cdot \Theta(x-u) = G(x-u), \quad (\xi, \beta > 0)$$

¹² Se F è la distribuzione del "corpo", u è la soglia di rilevanza e G è la distribuzione di "coda", il modello ibrido è il seguente:

$$\Phi(x) = \begin{cases} F(x) & x \leq u \\ F(u) + [1 - F(u)] G(x-u) & x > u \end{cases}$$

con la forma ibrida si forza, sostanzialmente, verso l'alto la probabilità di eventi che insistono nelle regioni di coda:



Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

(e quindi delle misure di rischio) deve tenerne conto, anche per quel che riguarda i riflessi sulla distribuzione di frequenza¹³.

Per quanto attiene alla stima dei parametri, oltre alle tecniche usuali già richiamate per la frequenza, sussistono metodologie specifiche per particolari tipologie di distribuzioni (ad es., stimatori di Hill e di Pickhands per la GPD).

In tale contesto, va prestata particolare attenzione alle metodologie e ai risultati della stima dei parametri cui è associata l'informazione relativa alla probabilità degli eventi di più elevato importo (parametro di "curtosi").

La stima del parametro di curtosi è resa problematica dalla circostanza che i dati più elevati – cui è richiesto il maggiore contributo informativo al riguardo – sono normalmente ridotti di numerosità e la variabilità campionaria sottostante accresce pertanto la dispersione dei risultati¹⁴.

Esistono, tuttavia, nello strumentario inferenziale soluzioni attivabili per pervenire a un soddisfacente livello di stabilità dei risultati senza dover rinunciare all'informazione sulla variabilità del fenomeno espressa dai dati più estremi. In generale, la stabilizzazione dei risultati può essere esplicita o implicita:

- è esplicita se il risultato della stima è soggetto a vincoli che ne comprimono a priori la variabilità (ad es., minimi quadrati o massima verosimiglianza vincolati);
- è implicita se si sfruttano proprietà note di "tendenziosità" degli stimatori utilizzati (ad es., stimatori robusti quali gli "M-estimators" che costituiscono una generalizzazione degli stimatori di massima verosimiglianza). E' inoltre noto che lo stimatore PWM tende a fornire stime più stabili dello stimatore MLE in presenza di campioni poco

¹³ Se la soglia di raccolta è ω la stima dovrebbe riferirsi alla funzione di distribuzione condizionata $\frac{\Phi(x) - \Phi(\omega)}{1 - \Phi(\omega)}$, ove $1 - \Phi(\omega)$ rappresenta la probabilità degli eventi con impatto maggiore di ω . Inoltre se λ_0 è la frequenza media degli eventi osservati (vale a dire con impatto superiore alla soglia di raccolta), deve essere ricostruita la frequenza media della totalità degli eventi (sopra e sotto la soglia di raccolta), correggendo tale stima con la relativa probabilità di occorrenza, vale a dire $\frac{\lambda_0}{1 - \Phi(\omega)}$.

Poiché la correzione di λ_0 può essere effettuata solo se $1 - \Phi(\omega)$ è stimata, ne segue che la stima della distribuzione di impatto deve precedere quella della distribuzione di frequenza.

¹⁴ Il modello ibrido è, sotto questo riguardo, più vulnerabile, perché se da un verso il suo realismo dipende dall'applicabilità di risultati asintotici (che inducono al massimo innalzamento della soglia di rilevanza), d'altra parte genera misure di rischio sensibili a piccole variazioni (a loro volta indotte dalla scarsità di dati presenti oltre la soglia di rilevanza) degli indicatori di curtosi. D'altro canto, in presenza di una non marginale porzione di eventi di "coda", tale modello risulta allo stato l'unico adottabile in quanto l'utilizzo di una sola distribuzione per "modellare" sia eventi di "corpo" che eventi di "coda" comporta uno scarso adattamento della curva finale a questi ultimi e, in definitiva, una sottostima dei percentili più elevati e delle connesse misure di capitale.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

numerosi.

In generale, ci si attende che l'intermediario, in base alla morfologia del data set di calcolo in ciascuna classe di rischio, utilizzi le più opportune strategie di stima per pervenire a una ragionevole rappresentazione del parametro di curtosi, salvaguardando al contempo la stabilità dei risultati e la loro fruibilità gestionale; la consapevolezza della portata delle scelte metodologiche può essere accresciuta, se del caso, contrapponendo valutazioni eseguite con strategie di stima diverse.

La fase di adattamento del modello può essere concepita come un completamento del processo di identificazione, laddove l'intermediario indichi come distribuzione di impatto quella che esibisce il migliore adattamento all'interno di un insieme predeterminato.

Pur nella varietà delle strategie di verifica adottabili¹⁵, è opportuno che si consideri - nella misura del possibile - come preminente l'adattamento nelle regioni estreme, evidentemente critiche ai fini della valutazione dei percentili di livello elevato. Nel caso in cui non sia possibile isolare, all'interno dell'insieme predefinito, un modello che presenti un adattamento accettabile, ci si attende che vengano adottate le soluzioni ispirate a logiche di maggiore conservatività.

Passando alla determinazione della distribuzione aggregata a partire dalle distribuzioni primaria (frequenza) e secondaria (impatti), la soluzione maggiormente praticata - per semplicità strutturale e flessibilità dei risultati - riposa sul metodo di Monte Carlo e consiste nel determinare la distribuzione aggregata tramite un campionamento artificiale che, ordinatamente:

- genera una determinazione "n" della variabile casuale "N" (frequenza);
- genera "n" determinazioni della variabile casuale "X" (impatto);
- somma tali ultime determinazioni, ottenendo una determinazione di "S" (somma aggregata);
- itera la sequenza un numero sufficientemente elevato di volte. Il "CaR" è ottenuto a partire dalla distribuzione empirica delle perdite aggregate¹⁶.

¹⁵ Le strategie elementari di adattamento sono, di norma, analitiche o grafiche. Le strategie analitiche più comuni confrontano la significatività osservata di taluni noti test non parametrici (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, χ^2). Tra le tecniche grafiche, quelle di uso più frequente riguardano la contrapposizione di valori osservati e valori teorici della funzione di ripartizione (Probability-to-Probability Plot, p-p Plot) o della funzione percentile (Quantile-to-Quantile Plot, q-q Plot). Nella scelta tra l'utilizzo di tecniche analitiche o grafiche occorre tener presente il trade-off tra il livello di oggettività (a favore delle prime) e il grado di adattabilità (a favore delle seconde). Non di rado vengono utilizzate entrambe le tecniche.

¹⁶ L'iterazione fondamentale può essere schematizzata nel seguente esempio:


Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

La teorica possibilità di generare numerosità elevatissime rende, di fatto, il più delle volte, i risultati molto robusti, sicché risultano non particolarmente critici i problemi legati al controllo della convergenza; la disponibilità della distribuzione aggregata nella sua totalità con un grado di precisione arbitrariamente riducibile semplifica inoltre la costruzione di intervalli di confidenza e regioni di rifiuto. Il costo, da non sottovalutare, dei predetti benefici, risiede nella complessità dinamica della procedura.

Benché meno adottate nella prassi, esistono altre tecniche numeriche¹⁷ e analitiche¹⁸ che possono essere sfruttate per la profilazione, con i presupposti ed i limiti più vari.

Ci si attende che l'intermediario abbia consapevolezza dei limiti e dei vantaggi di ciascuna tecnica di aggregazione e che abbia selezionato la più adeguata in ordine al proprio modello; ci si attende inoltre che tale selezione, oltre ad essere formalmente argomentabile, possa produrre misure di affidabilità della stima del requisito LDA (ad es., range di variabilità o intervalli di confidenza).

Il "CaR" totale della componente quantitativa si ottiene come somma degli "OpCaR" di classe, a meno che l'intermediario non utilizzi le correlazioni tra classi di rischio (cfr sotto).



Se si fissa il numero di iterazioni elementari, ad es., in 10^6 , si otterranno altrettante determinazioni di S . Poiché la previsione regolamentare impone $\alpha=0,999$, il valore al posto 999.000 nella sequenza delle s ordinate in senso crescente costituisce la stima del VaR.

¹⁷ Tali tecniche sfruttano la discretizzazione delle distribuzioni di impatto, le trasformate di Fourier o di Laplace, l'inversione numerica diretta, ecc.

¹⁸ L'approssimazione di un VaR di livello α in presenza di distribuzioni di impatto subesponenziali (ovvero, in sostanza, con probabilità estreme che decadono di necessità meno velocemente di quanto avverrebbe per una distribuzione esponenziale) può avvenire attraverso la c.d. "single loss approximation (SLA)" con "mean correction". In base alla SLA, se α è la distribuzione di impatto e μ e λ sono rispettivamente frequenza media ed impatto medio, si ha:

$$VaR_{\alpha} \approx \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1 - \alpha}{\lambda}\right) + (\lambda - 1) \cdot \mu$$

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

C. La componente qualitativa

La componente qualitativa incorpora le analisi di scenario all'interno del modello.

Il ruolo riservato agli scenari nel sistema interno può variare sensibilmente a seconda delle scelte operate dall'intermediario. Nella prassi, si osservano due forme tipiche:

- gli scenari in senso stretto, ovvero descrizioni di fatti, realistici ma di natura eccezionale, cui non è attribuita di necessità alcuna calibrazione probabilistica;
- le probabilità soggettive, ovvero congetture circa frequenza ed ammontare delle perdite operative espresse (da esperti qualificati) come misure di probabilità.

La costruzione di scenari in senso stretto riguarda normalmente eventi estremi (ad es., terremoti, atti terroristici, crisi politiche, condotte illecite su larga scala), che vengono ipotizzati sulla base della conoscenza di una pluralità di esperti della situazione interna di ciascun intermediario, di intermediari simili, del contesto operativo.

Le perdite derivanti dagli scenari in senso stretto sorgono come "valori di punto" e possono essere utilizzate in modo vario. Le prassi più diffuse si basano sul "Loss Data Scenario - LDS" che non consente la costruzione autosufficiente di un "OpCaR" a partire dai punti generati; questi ultimi vengono solitamente attribuiti ad una classe di rischio individuata nell'ambito della componente quantitativa, contribuendo ad arricchire l'archivio delle perdite storiche su cui viene poi applicato il modello LDA.

Particolare attenzione deve essere posta per escludere l'eventualità che le perdite stimate contengano una probabilizzazione implicita, che potrebbe non essere coerente con il modello di misurazione nel suo complesso.

Lo schema elementare tipico di sfruttamento delle probabilità soggettive ("Distributional Loss Scenario - DLS") consiste di due fasi. Nella prima:

- si identifica la granularità dello scenario, ovvero le classi di rischio cui riferire le valutazioni di probabilità (solitamente unità organizzative, linee di business, entità giuridiche);
- si identificano le distribuzioni di frequenza ed impatto in relazione a ciascuna delle classi di rischio di cui al punto precedente. Le distribuzioni identificate non coincidono necessariamente con le analoghe sfruttate nella componente quantitativa; nelle prassi aziendali esse sono generalmente ricondotte a un limitato set di riferimento (usualmente la Poisson per la frequenza e la lognormale per l'impatto)¹⁹;

¹⁹ La scelta del modello Poisson-Lognormale è molto comune e costituisce quasi uno standard di fatto. E' importante sottolineare che le semplificazioni assicurate da tale approccio possono amplificare il

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

- si predispongono un protocollo di interrogazione degli esperti, previamente identificati, circa le caratteristiche di interesse delle distribuzioni di frequenza ed impatto.

Sulla base delle risposte fornite dagli esperti interpellati si procede, in una seconda fase, a definire i valori dei parametri delle distribuzioni di frequenza ed impatto; da tali valori si ricavano le caratteristiche della distribuzione aggregata e, in definitiva, il relativo parametro di interesse ("OpCaRDLS" di classe).

Il "CaR" totale della componente qualitativa si ottiene come somma degli "OpCaR" di classe. Va sottolineato che, in linea di principio, unicamente l'approccio delle probabilità soggettive consente la costruzione autosufficiente di un "OpCaR" complessivo.

Con riferimento all'approccio DLS ci si attende che il modello matematico sottostante alle interrogazioni sia coerente internamente e con lo schema LDA²⁰. In particolare, l'eventuale difformità tra il modello DLS e il modello statistico assunto all'interno della componente quantitativa dovrebbe essere motivata quando da tali difformità possano originare sensibili riduzioni del requisito e dovrebbe essere esclusa l'eventualità che la mancata coincidenza sia originata dalla volontà di imporre un limite di fatto alle variabilità delle perdite che sorgono dallo scenario.

D. L'integrazione tra la componente quantitativa e quella qualitativa

L'intermediario deve tener conto delle quattro componenti per pervenire a stime statisticamente qualificate; si pone pertanto l'esigenza di come integrare le varie tipologie di input nel complessivo modello di calcolo.

Prescindendo dagli indicatori dei "fattori di contesto" - che agiscono tipicamente come parametri di rettifica - l'integrazione delle altre tre componenti si effettua, tipicamente, secondo due possibili modalità:

- a monte, ovvero omogeneizzando dati di fonte diversa e facendoli confluire all'interno di un archivio unificato che alimenta il motore inferenziale;

rischio-modello (la definizione del rischio resta in ultimo legata unicamente ai parametri della distribuzione di impatto, con tutti i limiti di risoluzione che tale situazione comporta). In casi della specie andrebbe dunque documentato il potere rappresentativo della distribuzione d'impatto, anche in base alla tipologia della classe di rischio (es granularità versus complessità) cui viene applicata.

²⁰ Costituisce una lesione alla coerenza interna un set di domande passibile di generare valutazioni inconsistenti alla stregua del modello (ad es., se si suppone che la distribuzione di impatto sia lognormale ed all'esperto si chiedono un valore medio ed un percentile, questi potrebbe fornire valori a fronte dei quali non sia adattabile alcun modello lognormale; se si suppone che la distribuzione di impatto sia una Weibull, dalle risposte dell'esperto potrebbe emergere una curtosi per cui tale distribuzione non è subesponenziale e tale proprietà è utilizzata); confligge con lo schema LDA anche un set di domande sulla distribuzione delle frequenze che generi - senza adeguati presidi psicometrici - domande differenti sulla distribuzione degli impatti, suggerendo una dipendenza stocastica esclusa per ipotesi.

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

- a valle, ovvero assoggettando i dati di fonte diversa a procedure separate (anche alla stregua di modelli diversi) ed integrandone i risultati finali.

Resta ferma la possibilità di contemperare le due opzioni in un qualunque approccio coerente di compromesso.

Gli elementi a carattere storico (dati interni ed esterni) sono normalmente integrati a monte nell'ambito della componente quantitativa. Ciò avviene trattando in vario modo i dati esterni (ad es., filtrando, scalando e/o deflazionando gli importi) e formando un archivio unificato con i dati interni cui viene applicato il modello LDA.

Per quanto attiene agli scenari, nel caso in cui l'intermediario si avvalga degli scenari in senso stretto (approccio LDS), l'integrazione con la componente LDA si verifica tipicamente a monte, aggiungendo le perdite congetturali a quelle storiche ed effettuando una quantificazione unica, tramite modello LDA.

Nel caso in cui si sfruttino le probabilità soggettive (approccio DLS) l'integrazione avviene tipicamente a valle secondo una pluralità di strategie, tra le quali principalmente:

- l'integrazione bayesiana diretta, consistente nel ricavare una distribuzione a posteriori del quantile di interesse e nel trarne un parametro, solitamente di posizione, come indice unificato di rischiosità;
- l'integrazione mediante "credibilità", consistente, in ultima analisi, nel rintracciamento del peso ottimale "z" (detto "fattore di credibilità") all'interno della media ponderata:

$$\text{OpCaR} = z \cdot \text{OpCaR}_{\text{LDA}} + (1-z) \cdot \text{OpCaR}_{\text{DLS}}$$

Nelle applicazioni tradizionali, il peso relativo delle componenti quantitative e qualitative di un modello AMA può variare grandemente, a seconda della disponibilità di dati e delle condizioni di contesto operativo. Ci si attende che l'intermediario sia in grado di stimare e giustificare il peso attribuito a ciascuna delle due componenti.

E. I parametri di rettifica

L'uso diretto degli indicatori dei fattori di contesto consiste, solitamente, nella costruzione di parametri di rettifica del requisito finale; l'approccio più immediato utilizza una correzione moltiplicativa, il cui presupposto è, in ultimo, la strutturazione di una relazione causale tra indicatori dei fattori di contesto e perdite operative nell'ambito di ciascuna classe di rischio. Da tale ultima relazione si ricava un tasso di variazione rispetto ad un livello normale, che può essere moltiplicato direttamente per l'"OpCaR" di classe se la misura è omogenea positivamente, come è peraltro ragionevole ipotizzare.

Particolarmente critici in questo approccio sono l'assenza di sincronizzazione tra raccolta dei dati sulle perdite operative e rilevazione degli indicatori e la possibile difformità di caratura qualitativa tra dati di

Parte Seconda:	Procedure per l'attività di controllo a distanza
Sezione III:	L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione dei rischi e la fase di monitoraggio
Capitolo V:	I rischi operativi

perdita ed indicatori.

L'intera problematica non ha ancora trovato un consolidamento teorico di consenso generale.

Verifiche di supervisione

(testo omissis)

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Circolare n. 269 del 7 maggio 2008

PARTE TERZA

PROCEDURE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

PARTE TERZA.....	1
SEZIONE I.....	5
PRINCIPI DI CONDUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI	5
Capitolo I L’esercizio dell’attività ispettiva: i principi.....	10
I.1 Premessa	10
I.2 Approccio consolidato; focalizzazione sui rischi; proporzionalità	11
I.3 Efficacia, efficienza e flessibilità	12
I.4 Funzionalità e integrazione	13
I.5 Oggettività, trasparenza e confronto con gli intermediari	14
I.6 Responsabilità e riservatezza.....	14
I.7 Contenimento degli oneri per gli intermediari.....	15
SEZIONE II.....	1
PROFILI AMMINISTRATIVI DEGLI ACCERTAMENTI.....	1
Capitolo I La fase pre-ispettiva	2
I.1 Pianificazione degli accertamenti.....	2
I.2 Esame del “mandato”	2
I.3 Conferimento dell’incarico.....	2
I.4 Attività preliminari.....	3
Capitolo II La conduzione degli accertamenti	4
II.1 Inizio delle indagini.....	4
II.2 Modalità di conduzione	4
II.3 Interlocuzione con i Servizi di Vigilanza e con altre strutture della Banca	5
II.4 Riferimento temporale.....	5
II.5 Il gruppo ispettivo	6
II.6 Adempimenti a chiusura degli accertamenti.....	7
Capitolo III Il rapporto ispettivo	8
III.1 Articolazione e contenuto.....	8
Capitolo IV La fase post-ispettiva	10
IV.1 Le fasi di redazione e revisione del rapporto ispettivo	10
IV.2 Vaglio del Gruppo per l’esame delle irregolarità e adempimenti successivi	11
IV.3 Procedura d’urgenza.....	11
IV.4 Supporto del Settore Gestione Rapporti della Divisione PIGR nella fase successiva al sopralluogo	11
IV.5 Comunicazione del Rapporto Ispettivo	11
SEZIONE III.....	14
METODO E PERCORSI DI ANALISI: ASPETTI GENERALI.....	14
Capitolo I Tipologie di accertamento e percorsi di analisi	15
I.1 Premessa	15
I.2 Le tipologie di accertamento	15
I.3 L’analisi per processo dei profili di rischio e di quelli trasversali: i PdA.....	18
I.4 “Indirizzi di navigazione”	20
Capitolo II Fase preparatoria delle indagini ispettive	22
II.1 Premessa	22
II.2 L’analisi preispettiva.....	22
II.3 Supporto della Divisione Pianificazione Ispettiva e Gestione Rapporti	26
II.4 (Testo omesso)	26
II.5 Focalizzazione delle indagini	26
Capitolo III La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico	32
III.1 Premessa	32
III.2 La selezione esperienziale.....	32
III.3 Il campionamento probabilistico	33
Capitolo IV Il metodo di giudizio	34
IV.1 Premessa	34
IV.2 Valutazione quantitativa.....	34
IV.3 Valutazione qualitativa.....	35
IV.4 Integrazione delle valutazioni quantitativa e qualitativa	35

AVVERTENZE

La Parte Terza della Guida affronta i temi del controllo on-site secondo un'impostazione innovativa rispetto alle guide precedenti, incentrate su criteri generali. Essa infatti offre, al fine di supportare adeguatamente le analisi, uno spettro virtualmente esaustivo di indicazioni operative, aderente alle migliori pratiche degli intermediari e in linea con gli indirizzi di convergenza delle prassi maturati nelle sedi sovranazionali.

Inoltre, l'estesa gamma dei momenti di controllo consente di dotare l'utente di uno strumentario di indirizzo e consultazione che, pur non assumendo valenza vincolante e/o prescrittiva, favorisce l'omogeneità degli approcci metodologici e dei comportamenti applicativi.

Le ragioni del mutato orientamento risiedono nell'esponenziale aumento di complessità che ha contraddistinto, negli ultimi anni, il campo della supervisione bancaria e finanziaria.

Nell'intento di perseguire obiettivi di completezza e profondità, i percorsi di analisi (**PdA**), compresi in questa parte della Guida, presentano un taglio analitico, la cui costante fruibilità ne richiede il periodico aggiornamento, anche alla luce dei mutamenti di scenario e degli esiti dell'esperienza applicativa.

Come ovvio, i riscontri materialmente effettuabili sono una percentuale nettamente inferiore di quanto previsto nei Percorsi, in ragione di una serie di vincoli e di esternalità (tempi e risorse disponibili; grado di collaborazione dell'azienda ispezionata; esigenze di tempestività dell'azione di vigilanza) che esulano dalla sfera decisionale dell'ispettore.

Ciò posto, l'incaricato è chiamato a enucleare - anche in assenza di una formale delimitazione del mandato ispettivo e in un quadro di compatibilità con i richiamati vincoli ed esternalità - le problematiche in grado di incidere, per l'intensità dei rischi implicati (*risk-focused approach*), sul mantenimento attuale e prospettico di condizioni di sana e prudente gestione.

Tale orientamento va seguito a partire dalla presa di conoscenza, necessariamente selettiva, del patrimonio di informazioni e di analisi disponibile off-site, in una logica di piena e sinergica interazione nel continuo tra i due momenti del ciclo di supervisione prudenziale.

Nell'individuare i rischi rilevanti, l'ispettore applica i percorsi secondo principi di modularità e proporzionalità, decidendo "se e in che misura" ripercorrere la traccia suggerita.

Nell'approfondimento dei rischi, l'incaricato non si sostituisce - né realisticamente potrebbe - ai controlli aziendali, elettivamente garanti della regolarità di singole operazioni e/o comportamenti. Egli opera, piuttosto, una

sintesi valutativa indipendente e sovraordinata circa la complessiva adeguatezza dei controlli medesimi, stimolandone il sistematico miglioramento, a salvaguardia della sana e prudente gestione degli intermediari e degli interessi tutelati dall'ordinamento.

In esito alle analisi effettuate, ciascun PdA individua criteri di giudizio, allineati con quelli della Parte Prima della Guida e funzionali ad assicurare, quale che sia la sede valutativa (off e on-site), condotte omogenee. Detti criteri consentono adeguati margini di discrezionalità tecnica, all'interno dei quali l'ispettore individua un punto di equilibrio. Qualora egli riscontri situazioni organizzative e operative non rientranti negli standard proposti, può discostarsene, motivando adeguatamente la scelta.

Nell'esercitare il delicato vaglio tecnico proprio della funzione, l'ispettore coniuga le esigenze di efficacia dell'indagine con quelle di minimizzazione degli oneri per l'intermediario nonché di efficienza della funzione di vigilanza nel suo insieme; ciò al fine di concorrere al pieno assolvimento del complesso degli impegni accertativi programmati, vettore esso stesso di efficacia generale.

Assume pertanto fondamentale rilievo, salvo impreviste situazioni di particolare criticità, il monitoraggio dei tempi preventivamente stimati e il ricorso a coerenti scelte metodologiche; al riguardo, i riscontri previsti dai PdA andranno applicati con diverso grado di intensità, sulla scorta di un'attenta valutazione dei costi/benefici, in termini di valore conoscitivo aggiunto.

SEZIONE I PRINCIPI DI CONDUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

Capitolo I

L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

I.1 Premessa

Le procedure, i processi e le metodologie ispettive per le banche SI sono definite nel Supervisory manual, cui si fa rimando, per gli accertamenti aventi finalità prudenziali.

La presente parte della Guida si applica, pertanto, alle LSI e altri intermediari di competenza nazionale oltre che alle ispezioni di compliance su banche SI.

Nell'ambito delle competenze di vigilanza della Banca d'Italia possono essere disposte ispezioni nei confronti di:

- banche (art. 54 TUB);
- "soggetti abilitati" ex art. 1, lett. r) TUF, autorizzati all'esercizio dei servizi e/o delle attività di investimento (tra cui SIM, SGR e SICAV);
- soggetti sottoposti a vigilanza su base consolidata, ai sensi degli artt. 68 TUB e 12, co. 5, TUF, e supplementare ex art. 12 D.lgs 142/2005;
- intermediari finanziari;
- istituti di moneta elettronica (I.M.EL.) (art. 114-*quater* TUB) e istituti di pagamento (art. 114-*quaterdecies* TUB);
- società di gestione:
 - dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato (art.76 TUF),
 - dei sistemi di compensazione e di controparte centrale (art. 69-bis TUF),
 - accentrata e liquidazione di strumenti finanziari (artt.77 e 82 TUF);
- soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro (art. 79 TUF).

A fronte dell'ampia platea di soggetti ispezionabili, la presente parte della Guida fornisce, in appositi percorsi di analisi (PdA), criteri di orientamento a carattere trasversale, mirati a processi aziendali tipici e ai rischi connessi, che prescindono, di norma, dalle specificità dei singoli intermediari¹.

Le linee di indirizzo contenute nei PdA intendono in primo luogo supportare l'applicazione "in loco" dei principi e delle metodologie indicati nella Parte Prima della Guida, che costituiscono la "cornice" all'interno della quale i PdA si muovono.

¹ Appositi percorsi sono previsti per particolari tipologie di intermediari: succursali di banche estere, I.M.EL; società di gestione e sistemi multilaterali di scambio all'ingrosso vigilati dal Servizio Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti. Al fine di dare piena applicazione al principio di proporzionalità, è previsto un percorso ad hoc per le banche minori.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

In tale ambito, i “percorsi” suggeriscono itinerari di approfondimento che fanno leva sulla potenziale pronta disponibilità e ampiezza delle fonti informative reperibili presso gli intermediari, sull'immediatezza del confronto con gli esponenti aziendali, sulla possibilità di incisivo riscontro dell'affidabilità dei dati forniti e delle dichiarazioni rese.

Coerentemente, la Parte Terza della Guida presenta contenuti strettamente complementari con quelli della Prima ed è articolata in tre sezioni:

- principi di conduzione;
- profili amministrativi;
- metodo e percorsi di analisi.

La prima sezione (“principi di conduzione”) approfondisce le ricadute sull'attività ispettiva dei criteri di carattere generale enunciati nella Parte Prima della Guida (approccio consolidato, focalizzazione sui rischi, proporzionalità) nonché di taluni principi, propri della Vigilanza nel suo complesso, che trovano, nella funzione ispettiva, peculiare ambito di applicazione.

La seconda sezione (“profili amministrativi”) scandisce gli adempimenti previsti nelle diverse fasi dell'accertamento (preliminare, di conduzione e di reporting), definendo i contenuti del rapporto ispettivo e del processo di revisione.

La terza sezione (“metodo e percorsi di analisi”) individua le modalità di espletamento degli accertamenti, delineando le tipologie ispettive, i criteri di orientamento e giudizio, le tecniche di campionamento nonché i contenuti dei singoli percorsi, suddivisi per classi di rischio e per processi trasversali.

I.2 Approccio consolidato; focalizzazione sui rischi; proporzionalità

L'attività di valutazione e controllo degli intermediari segue un approccio consolidato, volto a cogliere rischi e presidi complessivi dei soggetti vigilati. Di conseguenza, l'ambito di applicazione degli “schemi di analisi” è rappresentato, in primo luogo, dai gruppi bancari e da quelli di SIM sottoposti a vigilanza consolidata².

Con riferimento all'attività ispettiva tale principio va interpretato tenendo conto dei limiti insiti nell'espletamento della funzione; infatti gli accertamenti:

- qualora a “spettro esteso”, non interessano, di norma, gruppi³;
- ove siano “mirati”, sono per loro natura rivolti a porzioni, più o meno ristrette, della gestione operativa.

² Si rammenta che, se una componente del gruppo è considerata “rilevante”, le attività di analisi e controllo sono svolte anche a livello individuale, mentre, per gli intermediari “non rilevanti”, non è di norma prevista la conduzione di analisi degli aspetti qualitativi delle aree di rischio.

³ Salvo che le dimensioni relativamente ridotte di un gruppo consentano di verificarne tutte le componenti.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

Nei casi in parola le valutazioni ispettive sono comunque da inquadrare nelle complessive logiche operative e di rischio del gruppo di appartenenza dell'intermediario ispezionato. Inoltre, esse concorrono all'analisi consolidata prevista in ambito SREP in relazione all'estensione delle aree che formano oggetto di verifica.

Un altro principio fondamentale dell'attività di valutazione e controllo degli intermediari è quello di focalizzazione sui rischi (risk-focused approach).

Detto canone costituisce basilare criterio di indirizzo selettivo delle indagini ispettive (cfr. le avvertenze a questa parte della Guida), da orientare esclusivamente verso l'approfondimento di problematiche foriere di rischi rilevanti, specie nell'espletamento di accertamenti a spettro esteso.

Il principio di focalizzazione orienta anche gli accertamenti "mirati" verso aree di business o di rischio che interessino più componenti di uno stesso gruppo. In tali casi, il perimetro di estensione dell'indagine – che può comprendere una o più società del gruppo – va ristretto alle sole aree ritenute necessarie ai fini di una compiuta valutazione del rischio e dei relativi presidi.

Anche il principio di proporzionalità permea in misura significativa la funzione ispettiva.

Detto criterio opera, in primo luogo, in sede di programmazione delle verifiche, orientando la scansione degli accertamenti per macrocategoria di appartenenza degli intermediari (cfr. Parte Prima della Guida)⁴.

Al principio di proporzionalità risultano ispirati i PdA. La struttura degli stessi e le tecniche di analisi proposte sono infatti calibrate sulle caratteristiche dimensionali e di complessità degli intermediari.

La proporzionalità informa poi la stessa conduzione degli accertamenti. L'ispettore adatta infatti i percorsi all'operatività e al livello di problematicità dell'intermediario, commisurando la profondità delle analisi al raggiungimento degli obiettivi di apprezzamento dei rischi/presidi e/o di riscontro dell'osservanza delle norme.

I.3 Efficacia, efficienza e flessibilità

Obiettivo primario degli accertamenti ispettivi è esprimere una valutazione dell'intermediario e/o delle specifiche tematiche investigate conformemente a quanto esplicitato nella lettera di incarico.

L'obiettivo va perseguito tenendo nel dovuto conto le esigenze di efficienza, attraverso l'ottimizzazione del rapporto tra la qualità del prodotto e la durata degli accertamenti.

⁴ Detta scansione riguarda, in particolare, le tipologie di ispezioni (a spettro esteso, mirate, di follow up) e la frequenza delle stesse (più o meno elevata; cadenzata o non preventivabile).

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

Il rispetto del principio di efficienza risulta funzionale, oltre che al puntuale espletamento del complesso degli incarichi programmati, al buon esito delle stesse verifiche. Infatti, al fine di assicurare la piena efficacia degli eventuali interventi correttivi, le problematiche rilevate e le valutazioni effettuate devono essere prontamente comunicate, rispettivamente all'intermediario e alla Vigilanza.

Ciò premesso, salvo che la peculiare natura dell'incarico lo impedisca, il capo del gruppo ispettivo pianifica, all'inizio degli accertamenti, le attività da svolgere. Allo scopo, distribuiti i compiti tra i componenti del gruppo ispettivo, monitora periodicamente il rispetto dei tempi programmati, che provvede ad aggiornare alla luce delle ulteriori esigenze informative eventualmente sopraggiunte.

Affinché lo strumento ispettivo esprima appieno il suo potenziale, assume altresì peculiare rilievo l'applicazione del criterio di flessibilità, inteso come ambito di discrezionalità tecnica all'interno del quale l'ispettore effettua le scelte (in termini, ad es., di percorso da seguire, modalità di campionamento, documenti da consultare, esponenti da contattare) che meglio supportano le finalità dell'indagine.

I.4 Funzionalità e integrazione

I controlli on-site concorrono, con quelli a distanza, al processo di revisione e valutazione prudenziale.

Essi rispondono a un principio di funzionalità, che si sostanzia nella realizzazione dell'apporto conoscitivo richiesto nell'ambito dello SREP, tipicamente rappresentato:

- dalla valenza asseverativa delle verifiche;
- dalla capacità di integrare la base informativa disponibile, fornendo elementi di analisi quantitativa e qualitativa e interpretazioni dei fenomeni aziendali non altrimenti acquisibili;
- dal riscontro delle iniziative intraprese dagli intermediari nella realizzazione delle misure correttive eventualmente richieste dalla Vigilanza.

L'integrazione tra controlli on- e off-site contribuisce in misura significativa al conseguimento del principio di funzionalità.

Come evidenziato dalla Parte Prima della Guida, essa si esprime sul piano del metodo e su quello operativo.

Sotto il primo profilo (integrazione "metodologica"), è previsto che entrambe le forme di controllo adottino i medesimi schemi di analisi.

Sotto il secondo (integrazione "operativa"), sono disciplinati momenti di interazione (prima, durante e in esito agli accertamenti) volti ad agevolare l'esercizio dell'azione di vigilanza; in tale ambito, assume peculiare rilievo l'acquisizione, nella fase pre-ispettiva, del patrimonio informativo disponibile (cfr. Parte Terza, Sez. II).

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

I.5 Oggettività, trasparenza e confronto con gli intermediari

Coerentemente con il quadro normativo interno e internazionale, i principi di oggettività e trasparenza costituiscono valori di riferimento nell'esercizio dell'attività di supervisione bancaria e finanziaria.

L'oggettività dell'attività ispettiva costituisce, segnatamente, un presupposto fondamentale per l'opponibilità agli intermediari dei rilievi formulati, per la fruibilità in ambito SREP delle valutazioni effettuate, per l'omogeneità dei comportamenti.

Nella concreta declinazione del principio di oggettività, è opportuno distinguere tra fatti e valutazioni.

Dei primi va soppesata la rilevanza, alla luce – oltre che del generale quadro normativo – delle finalità dell'accertamento, dell'operatività dell'intermediario, del contesto emergente dalla verifica.

In ordine alle valutazioni, per loro natura soggettive, occorre minimizzare il rischio di difformità di giudizio, che si accresce, tipicamente, nell'apprezzamento di fenomeni di natura qualitativa, specie ove non ancora accompagnati da tangibili manifestazioni di rischio.

La Guida tende ad attenuare detta alea, prevedendo parametri standard. La realtà osservata potrebbe tuttavia discostarsi da quella presupposta dai parametri. In situazioni della specie l'incaricato ha cura di adattare al caso concreto i criteri di analisi, anche alla luce delle modalità di trattamento di fattispecie analoghe e avvalendosi di un pieno confronto dialettico, all'interno del gruppo ispettivo e con il soggetto ispezionato.

La trasparenza nei confronti dell'intermediario e il confronto con gli esponenti aziendali rappresentano, oltre che un dovere istituzionale, una fondamentale opportunità per l'azione di controllo. Essi consentono infatti di sottoporre a verifica critica le ipotesi formulate nel corso degli accertamenti e di integrare il quadro conoscitivo con aspetti eventualmente non ancora presi in considerazione.

Inoltre, il confronto – da esercitare nel rispetto dei ruoli e facendo attenzione a non anticipare giudizi provvisori – permette agli intermediari di migliorare la comprensione dei rilievi e delle osservazioni mosse, agevolando il tempestivo apprestamento di iniziative correttive.

Nel dialogo con gli esponenti, vanno attentamente evitate improprie ingerenze nelle scelte tipicamente rimesse all'autonomia imprenditoriale. Esula infatti dalle finalità della Vigilanza – essenzialmente rivolta a individuare i rischi rilevanti e i relativi presidi – l'indicazione di strategie, scelte gestionali o assetti organizzativi presunti ottimali.

I.6 Responsabilità e riservatezza

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione I:	Principi di conduzione degli accertamenti
Capitolo I:	L'esercizio dell'attività ispettiva: i principi

Il richiamo a canoni di oggettività e trasparenza nonché il supporto di dettagliati manuali operativi non possono far venir meno gli inevitabili, oltre che opportuni, margini di discrezionalità propri dell'attività ispettiva.

All'esercizio della discrezionalità fa da contrappeso l'assunzione di proporzionali responsabilità da parte dell'incaricato, cui compete, in via esclusiva, la verifica in ordine alla sussistenza dei fatti rilevati⁵.

Rileva inoltre la qualifica di pubblico ufficiale attribuita dall'ordinamento all'ispettore, con le conseguenze che ciò comporta, in termini di poteri/doveri nei confronti del soggetto ispezionato.

Assumono poi rilievo le scelte metodologiche e di durata degli accertamenti, rimesse al prudente apprezzamento del capo del gruppo ispettivo.

La delicatezza della funzione ispettiva richiede infine costante attenzione al rispetto di regole di comportamento ispirate a riservatezza e cautela. In tale ambito, l'ispettore garantisce la scrupolosa osservanza dei presidi di sicurezza riguardanti il rapporto ispettivo (cfr. oltre).

I.7 Contenimento degli oneri per gli intermediari

Gli ispettori hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'intermediario, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti.

L'efficace espletamento dell'attività ispettiva richiede spesso di utilizzare in profondità tale potere, analizzando una mole notevole di dati e informazioni e interagendo con numerosi esponenti aziendali.

Le verifiche vanno peraltro condotte in modo da evitare appesantimenti per l'operatività dell'intermediario non necessari all'espletamento del mandato.

In particolare, nella scelta degli strumenti da attivare (richieste di documentazione, incontri con gli esponenti), è opportuno preferire quelli che comportano, a parità di efficacia, minori oneri per il soggetto vigilato.

Al fine di minimizzare l'impatto delle verifiche, le richieste vanno attentamente soppesate, valutandone l'inerenza alle finalità di vigilanza e calibrandone l'acquisizione secondo logiche che contemperino benefici attesi e costi relativi, anche alla luce della capacità di risposta dell'intermediario.

Allo scopo, va costantemente ricercato il miglior utilizzo della base informativa disponibile, limitando all'indispensabile elaborazioni aggiuntive e sfruttando le potenzialità offerte dal trattamento informatico dei dati.

⁵ Si rammenta che, secondo una consolidata prassi giurisprudenziale, i fatti rappresentati nel rapporto ispettivo fanno fede fino a querela di falso.

SEZIONE II PROFILI AMMINISTRATIVI DEGLI ACCERTAMENTI

Capitolo I

La fase pre-ispettiva

I.1 Pianificazione degli accertamenti

La decisione di procedere all'espletamento di ispezioni nei confronti dei soggetti vigilati viene assunta sulla base del processo di pianificazione annuale descritto nella Parte Prima della Guida.

I.2 Esame del “mandato”

Preso la decisione di avviare l'accertamento, il Capo del gruppo ispettivo designato e il Titolare della Divisione competente per il controllo a distanza esaminano congiuntamente l'oggetto del mandato ispettivo definito in sede di pianificazione, informando i Capi dei Servizi ovvero il Direttore della Filiale circa eventuali aggiornamenti e/o precisazioni per il seguito di competenza (cfr. Parte Prima della Guida); ove necessario, il Capo dell'Ispettorato o il Direttore della Filiale perfezionano l'oggetto del mandato ispettivo da inserire nella lettera di incarico. (**testo omissis**)

I.3 Conferimento dell'incarico

Gli accertamenti ispettivi¹ sono effettuati da dipendenti della Banca d'Italia (cfr. § II.5); la normativa primaria prevede, in casi specifici, la facoltà di affidare incarichi della specie ad altre Autorità².

Le ispezioni sono disposte mediante lettera di incarico contenente l'oggetto del mandato ispettivo – conforme, di massima, a uno schema standard (cfr. appendice ipertestuale n. 1) – a firma del Governatore o di chi lo rappresenta³.

L'eventuale successiva integrazione dei team ispettivi viene disposta con lettera a firma congiunta dell'Ispettore Capo e del Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria per gli accertamenti programmati

¹ Come precisato nella Parte Prima della Guida, eventuali confronti-dibattito tenuti presso l'intermediario da analisti di Vigilanza con i responsabili delle strutture operative, al fine approfondire particolari tematiche, non si configurano come accessi di natura ispettiva.

² Cfr. artt. 54 e 68 TUB, art. 12 Dlgs n.142/05 e protocollo d'intesa BI-Consob.

³ Ai sensi dello statuto della Banca d'Italia, l'attribuzione di incarichi ispettivi nei confronti di intermediari creditizi e finanziari rientranti nella competenza dell'Amministrazione Centrale viene disposta con lettera a firma del Governatore, sentiti gli altri membri del Direttorio, qualora il responsabile appartenga al personale di grado superiore (art. 25 dello statuto) ovvero del Direttore Generale – sempre sentiti gli altri membri del Direttorio – se il responsabile è inquadrato nella compagine dei consiglieri o degli esperti (art. 26 dello statuto). L'obbligo di informativa preventiva dei membri del Direttorio non firmatari della lettera d'incarico ispettivo viene assolto, a cura della Direzione dell'Ispettorato Vigilanza. Le verifiche in loco relative a intermediari decentrati, attuative del piano ispettivo riguardante tali soggetti - portato con cadenza annuale all'approvazione del Capo Dipartimento e del Direttorio - sono disposte con lettera di incarico a firma del Direttore della Filiale competente (cfr. Parte Prima della Guida).

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo I:	La fase pre-ispettiva

dall'Ispettorato ovvero dal Direttore della Filiale competente per quelli pianificati dalla rete periferica.

Negli accertamenti ispettivi finalizzati al riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, di durata contenuta e predefinita nonché ripetuti nel tempo, si fa riferimento alla lettera d'incarico iniziale per gli accessi successivi al primo; l'integrazione dei team avviene secondo le modalità generali sopra esposte.

I.4 Attività preliminari

L'accertamento ispettivo è preceduto dall'esame delle informazioni disponibili presso le unità di vigilanza, centrali e periferiche, ovvero presso le competenti Divisioni del Dipartimento TEF e dell'Unità SNA.

L'analisi del patrimonio informativo a disposizione della Vigilanza ovvero delle competenti Divisioni del Dipartimento TEF e dell'Unità SNA, e lo scambio di dati, notizie e valutazioni tra l'ispettore incaricato degli accertamenti e il Servizio/Filiale/Divisione depositari delle informazioni rappresentano un presupposto indispensabile per focalizzare l'ispezione sugli aspetti rilevanti.

Dal complesso di tali informazioni gli incaricati traggono elementi per la fase preparatoria delle indagini, i cui contenuti sono dettagliati nella Sezione terza della presente parte della Guida⁴.

⁴ Guida per l'attività di vigilanza Parte Terza: Procedure per l'attività ispettiva Sezione II: Profili amministrativi delle ispezioni Capitolo II: La conduzione degli accertamenti.

Capitolo II

La conduzione degli accertamenti

II.1 Inizio delle indagini

Le indagini hanno inizio con la consegna della lettera d'incarico al rappresentante legale o al Direttore generale dell'intermediario da ispezionare ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

(testo omissivo)

II.2 Modalità di conduzione

Le ispezioni vanno di norma eseguite presso gli uffici della Direzione generale e, se necessario, presso coesistenti dipendenze.

Devono essere preventivamente concordati con l'Ispettorato Vigilanza eventuali accessi a unità periferiche, ubicate in comuni diversi del territorio nazionale, ovvero ispezioni presso entità controllate, coerenti con il perimetro consolidato dell'indagine, insediate sul territorio nazionale.

Per sopralluoghi presso dipendenze e società controllate dell'intermediario insediate all'estero si richiede l'attivazione di specifica procedura autorizzativa.

Nel caso di accertamenti a spettro esteso ovvero "mirati" che interessino un gruppo, la verifica ha inizio, salvo motivate eccezioni, presso la Direzione generale della società capogruppo. Inoltre, nei casi della specie, gli esponenti della capogruppo costituiscono gli interlocutori con i quali, di norma, si rapportano gli ispettori e gli organi della stessa sono i destinatari del Rapporto Ispettivo.

In avvio degli accertamenti il responsabile del team ispettivo procede, in un incontro ad hoc da tenere con gli interlocutori aziendali coinvolti (esponenti, management, responsabili di funzioni), a presentare lo scopo e il piano degli accertamenti.

Nella fase iniziale degli accertamenti ispettivi è richiesto anche un incontro con gli external auditors che hanno la responsabilità della certificazione del bilancio. Nell'occasione, oltre a presentare scopo e obiettivi degli accertamenti, il gruppo ispettivo raccoglie dagli auditors informazioni inerenti l'oggetto dell'ispezione utili per la conduzione degli accertamenti, a cominciare dalle valutazioni sull'assetto dei controlli interni. Ampiezza dei temi trattati e profondità della discussione sono direttamente connessi alla tipologia dell'accertamento e all'ampiezza del mandato ispettivo.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo II:	La conduzione degli accertamenti

Nel prosieguo dell'indagine, solo qualora l'incaricato degli accertamenti ne dovesse ravvisare l'esigenza, si procede ad eventuali incontri successivi volti ad approfondire criticità individuate dal team ispettivo. In tali incontri, ad esempio, si possono chiedere agli auditors approfondimenti già svolti sui temi oggetti del confronto ovvero eventuali ulteriori valutazioni. Le richieste informative devono sempre essere strettamente attinenti all'operatività dell'intermediario oggetto degli accertamenti ispettivi.

(testo omissivo)

II.3 Interlocuzione con i Servizi di Vigilanza e con altre strutture della Banca

(testo omissivo) Durante l'accertamento l'incaricato fornisce al Servizio Ispettorato Vigilanza un'informativa sintetica sullo stato di avanzamento dei lavori rispetto ai programmi, sull'eventuale esistenza di questioni specifiche che richiedano il supporto del revisore e/o l'interessamento di altri Servizi, sull'avvenuto completamento delle analisi funzionali a dare corso alla chiusura degli accertamenti.

(testo omissivo)

L'interlocuzione tra l'incaricato e gli altri Servizi di Vigilanza, l'Unità di Risoluzione, il Dipartimento Tutela Clientela ed Educazione Finanziaria (TEF), l'Unità SNA ovvero la Filiale di competenza avviene secondo le previsioni contenute nella Prima Parte della Guida.

(testo omissivo)

La Filiale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede legale dell'intermediario presta agli incaricati l'assistenza di cui possano aver bisogno nell'espletamento della funzione.

II.4 Riferimento temporale

Le verifiche ispettive si propongono di pervenire alla definizione di un quadro di analisi e valutazione fondato su elementi che presentino caratteristiche di attualità, sulla base dei criteri stabiliti negli "schemi" e nei "percorsi" di cui alla Prima e alla Terza Parte della Guida. A tal fine, per il riferimento temporale delle stesse si applicano in via ordinaria i seguenti criteri:

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo II:	La conduzione degli accertamenti

- la capacità di reddito si ricostruisce con riguardo all'ultimo esercizio "chiuso"¹ al termine degli accertamenti; l'analisi reddituale può estendersi, se del caso, a periodi più ampi;
- l'adeguatezza patrimoniale si apprezza in base alle risultanze (anche non ufficiali) riferite alla scadenza segnaletica di vigilanza più recente disponibile al termine dell'ispezione e all'ultimo resoconto ICAAP trasmesso dall'intermediario alla Vigilanza;
- il rischio di credito viene esaminato sulla scorta di inventariazioni riferite a un fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo, tenendo conto di significative modifiche nel portafoglio eventualmente intervenute nel corso degli accertamenti;
- i riscontri di natura contabile si rivolgono ai periodi di chiusura dei conti per quanto attiene a rilevanti scritture di assestamento nonché alla data di fine mese precedente (e il più possibile prossimo) all'inizio del sopralluogo per l'attendibilità delle segnalazioni di vigilanza.

II.5 Il gruppo ispettivo

Gli accertamenti ispettivi sono di norma affidati ad almeno due dipendenti ("gruppo ispettivo"), tra i quali la lettera di incarico individua il capo-gruppo, nell'ambito della compagine ispettiva in forza all'Ispettorato Vigilanza. Per le verifiche disposte dalla rete periferica, detto incarico è di norma conferito a personale delle Filiali.

Per le ispezioni di "convalida" l'attività ispettiva² viene affidata a un apposito gruppo, definito dal Capo del Servizio Ispettorato Vigilanza, di cui fanno parte elementi del gruppo per il riconoscimento (cfr. Parte Seconda della Guida).

Il capo-gruppo è responsabile e unico firmatario del rapporto ispettivo e dei riferimenti tecnici per la Vigilanza. Allo stesso compete:

¹ Ai fini delle ricostruzioni ispettive, l'esercizio si intende "chiuso" quando la data di ultimazione degli accertamenti sia prossima o posteriore al 31 dicembre e si disponga di dati contabili affidabili, anche di pre-consuntivo.

² E' previsto (cfr. Parte Seconda della Guida) il ricorso ad accertamenti ispettivi sia in una prima fase, che precede la presentazione della formale richiesta di "riconoscimento" (in cui la Vigilanza richiede, agli intermediari che hanno comunque manifestato interesse per il "riconoscimento", informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti e sui relativi "nodi applicativi") sia in una seconda, avente carattere maggiormente formale, in cui la Vigilanza verifica la sussistenza dei requisiti. I sopralluoghi del primo tipo hanno natura sostanzialmente "ricognitiva", essendo volti ad approfondire lo stato di sviluppo dei progetti e l'impatto degli stessi sull'operatività e sull'organizzazione aziendali, al fine di anticipare l'emersione di eventuali interventi correttivi.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo II:	La conduzione degli accertamenti

- individuare la strategia di conduzione più opportuna al fine di conseguire gli obiettivi dell'accertamento;
- indirizzare e coordinare i componenti del gruppo ispettivo;
- ottimizzare la relazione tempi dell'accertamento/qualità del prodotto.

Il responsabile dell'accertamento ha cura di tenere costantemente informato il suo sostituto³ sull'andamento del sopralluogo allo scopo di garantire la necessaria continuità operativa in caso di sua assenza o impedimento.

Egli distribuisce i compiti tra i componenti del gruppo secondo principi di efficacia e di efficienza, adoperandosi per assicurare il funzionale espletamento delle attività demandate; anche a tal fine, il capo-gruppo favorisce l'opportuna circolarità informativa.

II.6 Adempimenti a chiusura degli accertamenti

Per le ispezioni pianificate dall'A.C., il responsabile degli accertamenti informa la Direzione dell'Ispettorato della prevista data di conclusione nonché, via e-mail, dell'effettiva chiusura dell'ispezione.

Analogamente, per le ispezioni programmate dalle Filiali, il capo-gruppo segnala la prevista data di conclusione nonché l'effettiva chiusura dell'ispezione alla Direzione della Filiale competente, che provvede alla conseguente comunicazione all'Ispettorato.

³ Ove non individuato dalla lettera di incarico, il sostituto del capo-gruppo corrisponde al dipendente che riveste il grado più elevato (tra gli appartenenti all'Ispettorato Vigilanza, qualora l'accertamento sia disposto da quest'ultimo).

Capitolo III

Il rapporto ispettivo

III.1 Articolazione e contenuto

III.1.1 Standard espositivi

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel Rapporto Ispettivo, da redigere sulla base di appositi standard. In via generale è previsto un unico schema di rapporto da adattare alle diverse tipologie di ispezioni (“a spettro esteso”; “follow-up”; “mirata”/“tematica”). In allegato è riportato a titolo di esempio l'indice di riferimento per una ispezione a spettro esteso su una banca.

Nel caso di accertamenti finalizzati al riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, il Rapporto non comprende – di norma, data la sua peculiare natura – riferimenti rivolti agli esponenti aziendali e segue un'impostazione libera, adattata alle necessità di riferimento alla Vigilanza delle problematiche emerse¹.

Pur non prevedendosi un'estensione standard dei riferimenti, si raccomanda di contenerne al massimo l'ampiezza – posta l'irrinunciabile esigenza di sintesi dell'esposizione – tenendo conto, nel dimensionare il testo, della rilevanza dell'intermediario e/o della tematica trattata.

III.1.2 Rapporto ispettivo

Nell'impostazione tipica, il Rapporto Ispettivo prevede la seguente articolazione: “Obiettivi dell'ispezione” “Considerazioni di sintesi”, “Analisi delle risultanze” (ripartite fra analisi di contesto e rilievi), eventuali allegati e dati numerici. È poi di norma redatto a cura dell'ispettore un documento denominato “Riferimenti Tecnici per la Vigilanza” (RTV) destinato alla struttura di vigilanza competente (cfr infra).

Il Rapporto, che viene consegnato all'intermediario ispezionato, è finalizzato a comunicare agli esponenti aziendali e alla vigilanza off-site l'esito complessivo dell'indagine, le valutazioni e le analisi condotte in sede ispettiva, le criticità accertate, l'illustrazione delle caratteristiche operative in cui vanno a inserirsi i fattori di debolezza dell'intermediario o della specifica area oggetto di indagine.

Il Rapporto Ispettivo si apre con il paragrafo “Obiettivi dell'ispezione”, nel quale vengono sintetizzati il mandato ispettivo e gli obiettivi conoscitivi dell'ispezione introducendo, se del caso, riferimenti in merito alla

¹ A titolo puramente indicativo, si suggerisce che il rapporto, siglato e sottoscritto dal capogruppo, si componga di una Relazione di sintesi (curata dal responsabile degli accertamenti e con la quale si dia conto delle scelte metodologiche, dei profili fondamentali esaminati, delle principali criticità emerse e delle linee di intervento suggerite) nonché di approfondimenti monografici (predisposti dagli specialisti del gruppo all'uopo incaricati e aventi di norma ad oggetto gli aspetti statistico-quantitativi, i profili organizzativi e il sistema informativo).

focalizzazione della indagini effettuate sulla base dei principi di conduzione degli accertamenti. **(testo omissis)** Estensione e contenuto del paragrafo si presentano variabili e dipendenti dalle specificità del mandato e dal concreto perimetro di indagine.

Seguono poi le “Considerazioni di sintesi” che qualificano il giudizio complessivo espresso², fornendo, in modo sintetico, gli elementi informativi utili a rappresentare il complessivo esito delle indagini e le principali problematiche aziendali.

Riguardo alle ispezioni mirate, il giudizio complessivo va espresso qualora il mandato comprenda l'esame di più profili solo prudenziali. Nel caso in cui, invece, vengano esaminati uno o più profili antiriciclaggio assieme a uno o più profili di trasparenza, si assegnano giudizi separati su ciascun profilo, senza esprimere quello complessivo. Qualora, infine, l'ispezione mirata riguardi uno o più profili prudenziali assieme a uno o più profili di antiriciclaggio e/o trasparenza, viene assegnato un giudizio complessivo che sintetizza le risultanze di tutti i profili prudenziali esaminati, e giudizi separati per i profili di antiriciclaggio e trasparenza.

È poi prevista una sezione denominata “Analisi delle risultanze” al cui interno sono presenti sia i rilievi che le analisi di contesto. **(testo omissis)**

Più in generale, tale sezione risponde all'esigenza di rappresentare in forma chiara gli elementi censurabili sui quali l'OdV si attende interventi correttivi da parte dell'intermediario (rilievi) corredati da elementi di giudizio integrativi e riferimenti su aspetti dell'operatività aziendale, che consentano di collocare le situazioni riscontrate nel relativo contesto operativo, ai fini di un più compiuto apprezzamento da parte sia dell'intermediario che della Vigilanza off-site (cd “analisi di contesto”).

I rilievi rappresentano gli aspetti di censura sui quali la Vigilanza richiama l'attenzione dell'intermediario e richiede l'adozione di azioni di rimedio. Ciascun rilievo va poi numerato e qualificato come relativo a profili gestionali o di conformità, rispettivamente se attinente a:

- i processi aziendali di governo societario e di controllo dei rischi suscettibili di miglioramento o di azioni correttive (“Profili gestionali”);
- eventuali inosservanze del dettato normativo/regolamentare meritevoli per la loro incidenza anche di apprezzamento a fini sanzionatori (“Profili di conformità”).

(testo omissis)

² Articolato come segue (cfr. Parte Prima della Guida): Favorevole (1), Parzialmente favorevole (2), Parzialmente sfavorevole (3), Sfavorevole (4). **(testo omissis)**

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo IV:	La fase post-ispettiva

Capitolo IV

La fase post-ispettiva

La fase post-ispettiva prende avvio dal termine degli accertamenti in loco e si conclude con la consegna all'intermediario del Rapporto Ispettivo.

(testo omissivo)

IV.1 Le fasi di redazione e revisione del rapporto ispettivo

Di norma, l'incaricato incomincia a redigere una bozza preliminare del Rapporto Ispettivo nel corso delle indagini in loco; in prossimità della chiusura degli accertamenti, detta bozza va consegnata con congruo anticipo al revisore per consentirgli di avere un quadro complessivo degli esiti delle verifiche condotte, utile anche ai fini della gestione delle attività da svolgere nella fase post-ispettiva.

Le attività di revisione sono condotte da uno o più ispettori¹, designati dalla Direzione o da un dirigente appartenente al corpo ispettivo di comprovata esperienza delegato al coordinamento e alla supervisione dell'attività in parola.

Il settore Gestione Rapporti Ispettivi della Divisione Pianificazione ispettiva e Gestione Rapporti presta assistenza tecnica e segretariale all'attività di revisione e assicura uniformità d'indirizzo amministrativo.

Il mandato si esplica - di concerto con il responsabile degli accertamenti (se del caso assistito dagli altri componenti del gruppo ispettivo) e nel rispetto delle prerogative del medesimo - mediante la lettura della bozza di relazione, volta a fornire, a titolo di collaborazione, un contributo critico su eventuali profili concernenti:

- l'aderenza ai previsti criteri qualitativi di redazione;
- l'eventuale sussistenza di irregolarità assistite da sanzione amministrativa ovvero di profili di possibile rilevanza penale o di interesse di altre Autorità ai fini delle valutazioni preliminari demandate alla responsabilità dell'Ispettore Capo nell'ambito della procedura sanzionatoria (cfr Parte Seconda, Sez. I, Cap. III);

¹ Può altresì partecipare all'attività di revisione un Consigliere appartenente alle Divisioni dell'Ispettorato Vigilanza. Nel caso di accertamenti disposti nell'ambito della procedura di riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, posto che le verifiche rivestono un ruolo strettamente funzionale al rilascio di un provvedimento amministrativo, l'attività di revisione segue, di norma, la via gerarchica, ed è affidata alla Direzione dell'Ispettorato Vigilanza, che può decidere di delegarla a uno o più componenti dell'Ispettorato medesimo.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo IV:	La fase post-ispettiva

- la completezza del "Riepilogo delle risultanze ispettive" destinato a raccogliere il visto del (secondo uno schema standard);
- l'adempimento delle altre incombenze di natura amministrativa (rilevazioni statistiche, etc.).

Nel caso di ispezioni decentrate, la revisione si inquadra nella più ampia funzione di assistenza e consulenza prestata dall'Ispettorato lungo il corso del sopralluogo, condotto da personale di Filiale. In tal caso, la competenza ricade, di norma, sul Nucleo di coordinamento Ispettorato-Filiali, sotto l'indirizzo del Dirigente delegato dalla Direzione del Servizio a guidare il predetto Nucleo.

(testo omissivo)

Gli aspetti amministrativi e tecnici sono curati dal Settore Gestione Rapporti Ispettivi costituito all'interno della Divisione PIGR, che, tra l'altro, assicura il collegamento con le Filiali e cura i rapporti con i coordinatori, fornendo agli stessi ogni utile supporto durante lo svolgimento dei loro incarichi.

(testo omissivo)

IV.2 Vaglio del Gruppo per l'esame delle irregolarità e adempimenti successivi

(testo omissivo)

IV.3 Procedura d'urgenza

(testo omissivo)

IV.4 Supporto del Settore Gestione Rapporti della Divisione PIGR nella fase successiva al sopralluogo

(testo omissivo)

IV.5 Comunicazione del Rapporto Ispettivo

IV.5.1 Procedura generale

La consegna del Rapporto Ispettivo, completo dei relativi allegati, viene effettuata – di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti - dal responsabile degli accertamenti (ovvero, in caso di impossibilità, dal suo sostituto). La consegna avviene nel corso di una riunione – specificamente convocata, di norma presso l'ente ispezionato – del/degli organo/i con funzioni di supervisione strategica e di gestione, presenti i membri dell'organo

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo IV:	La fase post-ispettiva

con funzioni di controllo o comunque investiti di tali funzioni, e il direttore generale².

Nel caso in cui circostanze ambientali o altri impedimenti lo richiedano, detta riunione può essere convocata in video conferenza. In tal caso, la consegna del Rapporto Ispettivo viene sostituita dall'invio dello stesso tramite PEC in prossimità della riunione, con le modalità di trasmissione di documentazione riservata. Farà fede l'indirizzo PEC comunicato dall'intermediario alla vigilanza.

Poiché la riunione è necessaria a veicolare in modo diretto a tutti i componenti degli organi sociali dell'intermediario le più complessive valutazioni della vigilanza che discendono dall'esito dell'ispezione, soltanto in casi eccezionali di forza maggiore la consegna può avvenire esclusivamente mediante trasmissione via PEC.

Partecipa alla riunione il Direttore – o un suo delegato – della Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio di pertinenza è ubicata la sede legale dell'intermediario.

Nel caso di ispezioni presso intermediari a vigilanza accentrata, alla predetta riunione possono altresì partecipare il Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria o il Capo del Servizio di Vigilanza competente, con facoltà di delegare un funzionario di rango non inferiore al Titolare (o al suo Sostituto) della pertinente Divisione amministrativa.

A prescindere dal numero di presenze, la consegna del Rapporto può essere validamente effettuata purché alla seduta partecipino il legale rappresentante dell'ente ispezionato, il Presidente dell'organo con funzioni di controllo, nonché il Direttore generale (o Amministratore delegato). In assenza di uno di questi ultimi, si provvederà a trasmettere il rapporto anche via PEC subito dopo la riunione.

Durante la riunione l'ispettore espone le sezioni "scopo dell'ispezione e perimetro del mandato" e "considerazioni di sintesi" nonché con riferimento alla sezione "analisi delle risultanze" solo i rilievi. Ove se ne manifesti l'esigenza, l'ispettore fornisce chiarimenti su quanto esposto nonché su quanto complessivamente trattato nella sezione Analisi delle risultanze.

Terminata l'esposizione, l'ispettore e, per l'ispezionata, il legale rappresentante, il Presidente dell'organo con funzioni di controllo nonché il Direttore generale (o Amministratore delegato) siglano tutte le pagine e gli allegati del Rapporto Ispettivo, in duplice esemplare, e datano e firmano il

² Negli enti che adottino il modello dualistico e in cui lo statuto ripartisce le funzioni di supervisione strategica e di gestione tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, se l'articolazione dei consessi renda poco funzionale contemplare una seduta congiunta, la consegna andrà effettuata al consiglio di gestione integrato quanto meno dal presidente del consiglio di sorveglianza o dal presidente del comitato per il controllo interno se presente. Quando le funzioni di direzione e di amministrazione sono concentrate in un solo soggetto (general manager presso filiali di banche estere) la consegna va effettuata a quest'ultimo.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione II:	Profili amministrativi delle ispezioni
Capitolo IV:	La fase post-ispettiva

verbale di consegna sul quale sono da riportare in modo chiaro i nomi dei presenti. L'ultima pagina del verbale di consegna è riservata a eventuali considerazioni che gli esponenti aziendali intendano immediatamente esprimere, per iscritto, in ordine alle osservazioni ispettive.

Con l'apposizione della firma, i rappresentanti aziendali rilasciano ricevuta del documento e si impegnano a sottoporre lo stesso all'esame degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo in una successiva seduta il cui verbale sarà poi inoltrato ai competenti Uffici della Banca d'Italia.

(testo omissivo)

SEZIONE III

METODO E PERCORSI DI ANALISI: aspetti generali

Capitolo I

Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

I.1 Premessa

La presente Sezione, contenente le linee applicative da seguire nell'espletamento delle verifiche, si articola in due parti: la prima fornisce precisazioni di ordine generale sul metodo ispettivo e sull'utilizzo dei Percorsi (PdA); la seconda illustra in dettaglio i PdA, inseriti nelle aree di rischio/trasversali previste dalla Prima Parte della Guida.

Nei primi quattro capitoli (sezione III/I), aventi ad oggetto gli aspetti metodologici generali, si descrivono le diverse tipologie di accertamento, le caratteristiche strutturali dei Percorsi, le modalità di combinazione degli stessi ("indirizzi di navigazione") nonché i criteri di orientamento delle indagini, di campionamento e di espressione dei giudizi.

I.2 Le tipologie di accertamento

La normativa prudenziale prevede le seguenti tipologie di accertamento:

- a spettro di indagine esteso;
- mirate/tematiche;
- di follow-up.

I.2.1 Le ispezioni a spettro esteso

A seguito della costituzione del Dipartimento TEF e della Unità SNA, le ispezioni a spettro esteso vanno distinte a seconda della finalità degli accertamenti: prudenziali, di tutela, di AML.

Pertanto, le ispezioni a spettro esteso si differenziano da quelle mirate in quanto sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale sotto i distinti profili prudenziali, di Trasparenza, e di AML.

(testo omissis) Detta tipologia di verifiche può riguardare, oltre che un singolo intermediario, un gruppo nel suo complesso¹.

In attuazione del principio di focalizzazione, il perimetro degli accertamenti "a spettro esteso" non si estende a qualsiasi aspetto dell'operatività aziendale né implica valutazioni omnicomprensive, ma attiene ai soli rischi (e profili trasversali) rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi di vigilanza.

¹ Per i conglomerati di maggiori dimensioni può tuttavia non essere praticabile - nel tempo e con le risorse di norma disponibili - l'approfondimento di ciascun profilo di rischio o area trasversale. In tali casi andrà valutata se più pertinente una ispezione di tipo mirato.

1.2.2 Le ispezioni mirate, mirate di breve durata e tematiche

Le ispezioni “mirate” si riferiscono a specifici comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali o aspetti tecnici (ovvero a una combinazione di tali ambiti) e possono estendersi a più intermediari appartenenti ad un gruppo.

I “comparti di attività” possono essere esposti a una pluralità di rischi, per analizzare i quali occorre utilizzare più PdA: i Percorsi relativi alla specifica area di business nonché quelli dei pertinenti profili di rischio/trasversali.

Le “aree di rischio” sono costituite da settori (o da segmenti degli stessi) esposti a una specifica tipologia di rischio: strategico, di credito, finanziario, operativo/di reputazione.

(testo omissivo) Costituiscono inoltre accessi “mirati” quelli condotti nell’ambito delle procedure di riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, previsti dalla Parte Seconda della Guida (Sezione III).

Qualora le ispezioni “mirate” riguardino specifici profili gestionali o aspetti tecnici, l’ispettore valuta l’applicabilità di parti dei PdA, previo adattamento degli stessi.

Nell’ambito delle ispezioni mirate rientrano quelle di “breve durata”, la cui introduzione è volta ad accrescere ulteriormente i margini di flessibilità ed efficienza di tale tipologia di accertamenti.

In particolare, l’ispezione mirata di “breve durata” ha un contenuto di approfondimento circoscritto a un tema ancora più specifico rispetto a quelli che ordinariamente rappresentano i mandati per le ispezioni mirate. **(testo omissivo)**

Questa tipologia di ispezione è funzionale a verifiche su tematiche di compliance (antiriciclaggio e trasparenza), in virtù dell’articolazione del quadro normativo di riferimento in specifici processi, adempimenti, e prodotti, e quindi più facilmente osservabili con modalità non olistica.

Un utilizzo per finalità prudenziali si può avere laddove si ritenga utile condurre verifiche on-site mirate su segmenti specifici dei processi di governo, gestione e controllo dei rischi (ad es., gestione del collateral dei crediti, stima del fair value di specifici asset) oppure, nel caso degli intermediari di bassa complessità che prestano servizi mobiliari o di pagamento, per asseverare la dotazione patrimoniale disponibile.

Gli accertamenti mirati di breve durata potrebbero, inoltre, essere funzionali al lancio di campagne ispettive su aspetti specifici di rilevanza trasversale. In tale caso, l’incarico di condurre le verifiche potrebbe essere affidato a 1 o più ispettori per favorire sinergie nella conduzione delle indagini e coerenza dei risultati.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

Le metodologie ispettive da applicare riflettono quelle proprie del singolo percorso di analisi (PdA) interessato e possono limitarsi ad alcune parti dello stesso, grazie al carattere modulare con cui sono strutturate le verifiche ispettive nella Guida.

Le risultanze degli accertamenti confluiscono in un rapporto ispettivo, da adattare sulla base dello schema generale. Laddove ne ricorrano i presupposti, possono essere rivolti all'intermediario rilievi di conformità; è prevista la formulazione di un giudizio sulla base dei criteri indicati dalla Guida per il profilo di analisi interessato, riferito esclusivamente al ristretto ambito d'indagine (specifici processi, prodotti, ecc..) e non anche al profilo di rischio/trasversale a cui lo stesso appartiene.

(testo omissis)

Il perimetro delle indagini va ben circoscritto nella fase preispettiva.
(testo omissis)

Nel caso di **(testo omissis)** campagne ispettive, l'attività preparatoria andrà svolta di concerto tra l'Ispettorato Vigilanza e i Servizi interessati, con il coinvolgimento delle Filiali laddove opportuno per esigenze di coordinamento e reperimento delle risorse. Gli intermediari possono essere preventivamente interessati con lettera contenente la richiesta di compilazione di un questionario con informazioni quantitative e qualitative, precisando che le informazioni potranno formare oggetto di esame in occasione di un successivo accesso ispettivo a ciò dedicato.

(testo omissis)

Una particolare tipologia di ispezioni mirate è quella "tematica", che si connota per il fatto di svolgersi presso più intermediari (o più gruppi), al fine di appurare la sussistenza di rischi sistemici o quant'altro sia utile alla Vigilanza per affinare l'azione di supervisione. La finalità conoscitiva di tale tipologia di accertamento non ne fa venir meno le caratteristiche asseverative; ne consegue la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di rivolgere all'intermediario "Rilievi".

1.2.3 Le ispezioni di follow-up

Gli accertamenti di follow-up perseguono il fine di verificare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dall'intermediario ovvero sollecitate dalla Banca d'Italia.

Al pari di quelle "mirate", le ispezioni di follow-up presentano un perimetro ben delimitato. Esse traggono origine dal riscontro di carenze e/o disfunzioni - autonomamente effettuato dall'intermediario o, più spesso, dalla Vigilanza - al quale ha fatto seguito un'azione correttiva, il cui esito è opportuno verificare on-site.

Negli accertamenti di follow-up vanno approfondite le problematiche che hanno determinato l'iniziativa correttiva, le carenze/disfunzioni eliminate, quelle in via di risoluzione ovvero non ancora

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

affrontate/risolte. Queste ultime vanno portate all'attenzione dell'intermediario nei "Rilievi". Inoltre, in tale ambito, l'ispettore, nel dare eventualmente atto delle criticità risolte, sollecita gli esponenti aziendali a portare a compimento con la dovuta tempestività le azioni correttive in sospeso.

I.3 L'analisi per processo dei profili di rischio e di quelli trasversali: i PdA

I.3.1 Finalità e caratteristiche generali dei PdA

L'analisi e la valutazione dei profili di rischio e di quelli trasversali sono guidate da appositi Percorsi, applicabili a tutte le tipologie di ispezione², finalizzati a suggerire uno o più itinerari di approfondimento delle problematiche rilevanti degli intermediari, ripercorrendone i processi tipici.

Le logiche di costruzione dei PdA si integrano strettamente con quelle del processo di valutazione e revisione prudenziale. I Percorsi danno infatti attuazione ai principi di proporzionalità e di focalizzazione, tenendo conto delle esigenze di interazione tra la Vigilanza off e on-site, e perseguono obiettivi di flessibilità, oggettività e trasparenza.

I PdA fanno leva sui peculiari punti di forza degli accertamenti ispettivi: attingere con immediatezza all'intero patrimonio informativo utile a fini di vigilanza, contattare prontamente gli esponenti aziendali in possesso di un'adeguata conoscenza delle problematiche da verificare, riscontrare l'effettiva applicazione delle regole, l'efficacia dei processi, la veridicità delle segnalazioni/dichiarazioni rese.

Per gli elencati fattori, di norma non riscontrabili nei controlli "a distanza", l'utilizzo dei PdA al di fuori della sede ispettiva, pur opportuno qualora ricorrano particolari esigenze di approfondimento, va fatto con la dovuta cautela.

I contenuti dei Percorsi sono coerenti con quelli degli schemi di analisi. Gli ambiti di indagine e i criteri di valutazione sono i medesimi, fatti salvi gli adattamenti resi necessari dall'eventuale riscontro di realtà operative discoste da quelle ipotizzate dagli schemi di analisi ovvero resi opportuni dalla possibilità di valutare sul posto la dimensione prospettica dei rischi/presidi aziendali. Cambia inoltre lo spessore dell'approfondimento, soprattutto di tenore qualitativo, nell'ottica di sfruttare pienamente le potenzialità conoscitive on-site.

Ciò premesso, i Percorsi:

² Per l'effettuazione degli accertamenti finalizzati al riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi, i gruppi ispettivi si attengono alle indicazioni contenute nella Parte Seconda (Sezione III) della Guida.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

- intendono incorporare le migliori prassi in essere nell'esercizio dei controlli on-site;
- costituiscono mezzo, non fine, dell'attività ispettiva; essi supportano, non sostituiscono, il Rapporto o i RTV, i cui contenuti, coerenti con l'esito delle analisi proposte dai percorsi medesimi, rispondono alle esigenze sottese nel "mandato" ispettivo; non è dunque previsto di menzionare nel Rapporto o nei RTV i PdA seguiti, né di allegarli;
- non trattano tutte le casistiche e possono pertanto non includere indicazioni utili ad analizzare talune problematiche; compete agli incaricati graduare la profondità della verifica, valutando l'applicabilità del PdA e discostandosene ove ritenuto opportuno;
- sono soggetti a obsolescenza, più o meno rapida; le ispezioni consentono di assicurarne la manutenzione evolutiva tramite i feedback degli incaricati, salvaguardandone nel tempo la funzionalità.

I.3.2 Struttura e contenuti tipici dei PdA

I Percorsi di analisi sono di norma articolati nei seguenti paragrafi:

- "obiettivi ed esigenze conoscitive", volti a individuare finalità, oggetto e ambito di applicazione delle verifiche;
- "focalizzazione delle indagini: indicazioni integrative", finalizzato a completare, ove necessario, le indicazioni fornite in via generale nel Capitolo II della presente sezione;
- "quantificazione dell'esposizione: rettifiche", diretto a evidenziare, per i rischi misurabili e per redditività e patrimonio, i contenuti tipici delle correzioni quantitative apportabili agli schemi di analisi;
- "analisi dei macroprocessi: governo, gestione e controllo" (denominati **Profili Oggetto di Analisi**, brevemente POA), destinati a esplicitare gli itinerari di approfondimento degli aspetti qualitativi;
- "formulazione del giudizio", teso a integrare i criteri espressi in via generale nel Capitolo IV della presente sezione, individuando le migliori / peggiori prassi di mercato alle quali rapportare la realtà osservata.

I.3.3 "Punti di domanda" e "fonti informative"

I POA contengono, tra l'altro, "punti di domanda" i quali, in forma di check list, guidano l'analisi, unitamente agli obiettivi e alle esigenze conoscitive, secondo un "albero conoscitivo" sequenziale. Le relative risposte consentono di orientare la formulazione dei rilievi e delle osservazioni, l'assegnazione del punteggio, l'identificazione delle tematiche da rappresentare alla Vigilanza.

L'itinerario di analisi è supportato dall'indicazione, non esaustiva, delle "fonti" dalle quali è possibile attingere le informazioni necessarie per rispondere ai "punti di domanda".

I.3.4 Allegati e appendici ipertestuali

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

I Percorsi contengono le indicazioni strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico; eventuali dettagli – di carattere operativo – sono esposti in allegato.

Lettere di incarico standard, ulteriori approfondimenti tecnici, manuali di ausilio all'utilizzo di procedure, supporti normativi e informativi sono contenuti in "appendici ipertestuali", richiamabili dal testo del percorso mediante apposita funzionalità.

I.4 "Indirizzi di navigazione"

I.4.1 Premessa

Il quadro degli itinerari seguito dall'ispettore è reso complesso dalla diversificata operatività degli intermediari e dalla connessa variegata esposizione a rischi, oltre che dalle differenti estensione e finalità delle tipologie ispettive.

Salvo limitate eccezioni, i PdA non sono costruiti con riferimento a particolari categorie di intermediari, ma avuto riguardo ai rischi, alle aree di business ovvero a profili trasversali.

Pertanto, in alcuni casi può essere sufficiente applicare un solo percorso o una porzione dello stesso (ad es. per un accertamento "mirato" su particolari aspetti tecnici o profili gestionali); in altri occorre attivare diversi percorsi (ad es. per un accertamento "a spettro esteso per finalità prudenziali" su un gruppo bancario con operatività universale).

Nei paragrafi seguenti sono fornite indicazioni standard di "navigazione" tra i Percorsi, distinte per tipologia di ispezione e/o intermediario.

I.4.2 Accertamenti a spettro esteso a gruppi con operatività universale

Per gli intermediari in epigrafe, si applicano, in via generale, i PdA previsti su "redditività e modello di business" e sui "sistemi di governo e controllo" (**testo omissso**).

Inoltre, si applicano, i PdA relativi ai rischi cui l'intermediario è soggetto (**testo omissso**) (rischio di credito, rischi di mercato e di tasso, rischi operativi e di reputazione) e che impattano sul profilo di adeguatezza patrimoniale; infine si utilizza anche il PdA sul rischio di liquidità (**testo omissso**).

Ulteriori informazioni riguardo alle modalità di combinazione dei richiamati PdA e di assegnazione dei relativi punteggi sono fornite in prosieguo.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo I	Tipologie di accertamento e percorsi di analisi

1.4.3 **Accertamenti (mirati o a spettro esteso) presso intermediari con operatività non universale**

Nel caso di accertamenti a spettro esteso per finalità prudenziali presso intermediari singoli o gruppi con operatività non universale si applicano di norma i seguenti PdA:

- Redditività e modello di business, Sistemi di governo e controllo;
- Rischi operativi e di reputazione.

Vanno poi selezionati, caso per caso, i PdA riguardanti le attività svolte in misura significativa dal soggetto ispezionato ovvero attinenti ai rischi rilevanti connessi con le attività espletate.

Negli accertamenti mirati, si applicano uno o più PdA (**testo omissis**); può essere, altresì, opportuno fare riferimento ai contenuti dei PdA trasversali.

1.4.4 **Accertamenti presso banche minori e particolari tipologie di intermediari**

Specifici percorsi sono previsti per le ispezioni su banche di minori dimensioni e particolari classi di soggetti vigilati (Filiali di banche estere, I.M.EL.). In tali percorsi sono fornite indicazioni riguardo all'eventuale necessità di applicare PdA ulteriori.

Capitolo II

Fase preparatoria delle indagini ispettive

II.1 Premessa

L'efficace perseguimento dell'obiettivo di ottimizzazione del rapporto tempi/qualità presuppone la preventiva delimitazione del campo di indagine nonché l'individuazione del taglio e del livello di profondità delle analisi.

Allo scopo è necessario procedere preliminarmente all'analisi preispettiva dell'intermediario, finalizzata alla raccolta delle informazioni utili per meglio definire il mandato ispettivo, individuare il perimetro e le priorità delle indagini, nonché pianificare i tempi dell'accertamento. **(testo omissis)** Una volta avviata l'ispezione, l'incaricato – sulla base dei primi elementi acquisiti (ad es. colloqui con esponenti, analisi di documentazione aziendale aggiornata, esito di test quantitativi) focalizza maggiormente i segmenti di indagine e la profondità delle analisi.

L'analisi preispettiva **(testo omissis)** si svolge off-site, quella di focalizzazione delle indagini on-site. Tuttavia, qualora il sopralluogo sia da avviare urgentemente ovvero rilevanti informazioni preliminari siano disponibili esclusivamente sul posto, tutte le fasi in parola possono essere espletate presso l'intermediario.

Le ripetute fasi anticipano taluni passi dei PdA, ponendosi comunque obiettivi conoscitivi di più generale valenza, da sottoporre ad approfondito vaglio nel corso dell'ispezione.

Le esigenze conoscitive della fase preispettiva possono essere, in primo luogo, soddisfatte grazie al confronto tra l'ispettore e i colleghi preposti ai controlli a distanza e alla lettura, approfondita e selettiva, della documentazione disponibile off-site e dell'informativa pubblica rilevante.

(testo omissis)

II.2 L'analisi preispettiva

La fase in epigrafe risponde all'esigenza di pervenire a una prima conoscenza dell'intermediario / gruppo da visitare. In primo luogo si esamina:

- il livello di complessità;
- il posizionamento competitivo.

Livello di complessità

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo II:	Fase preparatoria delle indagini ispettive

Il primo stadio è finalizzato a individuare il livello di complessità (alto; medio; basso) dell'intermediario, considerando tre aspetti:

- a. dimensioni;
- b. livello di articolazione;
- c. orientamento all'innovazione.

Per la componente sub a), si fa riferimento all'ampiezza dei principali aggregati finanziari (intermediati / negoziati / gestiti / amministrati), dei mezzi patrimoniali e/o del margine di intermediazione nonché di fondamentali grandezze "fisiche" (numero di dipendenti, promotori e agenti).

Per la componente sub b) si guarda all'articolazione:

- societaria, espressa dal numero di società a monte e a valle dell'intermediario e dalla loro differenziazione per area di business;
- organizzativa (struttura della Direzione generale e della rete);
- operativa, intesa quale grado di diversificazione della gamma d'offerta;
- commerciale (diversificazione della filiera produttiva - dalla fabbrica-prodotto alla distribuzione di prodotti propri o di terzi - dei mercati di insediamento, dei relativi clienti e dei canali distributivi).

La componente sub c) può essere dedotta dal grado di novità/sofisticazione:

- del contenuto dei prodotti collocati, degli strumenti in portafoglio e/o di quelli negoziati (innovazione di prodotto);
- delle tecniche di produzione, di distribuzione o di organizzazione (innovazione di processo).

Posizionamento competitivo

Nel secondo stadio, si qualifica il soggetto da ispezionare in termini di posizionamento competitivo (in miglioramento; stazionario; in peggioramento).

L'analisi preventiva di tale aspetto si basa sull'osservazione della dinamica delle quote di mercato nell'ultimo triennio dei volumi intermediati / negoziati e/o dei patrimoni gestiti / amministrati o di altre grandezze rappresentative del business tipico dell'intermediario. Allo scopo possono risultare utili anche i dati forniti dalle associazioni di categoria. Qualora l'intermediario sia attivo in uno o più mercati organizzati, l'analisi può essere arricchita dalle informazioni di qualificati provider.

II.2.1 Fonti informative

Supportano le suesposte attività di analisi le seguenti principali fonti informative:

- il dossier dell'intermediario;
- i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi;

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo II:	Fase preparatoria delle indagini ispettive

- l'ultimo piano strategico;
- il piano di risanamento e l'eventuale corrispondenza intercorsa con l'unità di vigilanza e l'Autorità di risoluzione;
- l'ICAAP;
- il progetto di governo societario;
- lo statuto e il regolamento generale;
- eventuali organigrammi e funzionigrammi, generali e settoriali;
- dati tratti dal sito internet dell'intermediario ovvero forniti da primari provider e da associazioni di categoria.

Ulteriori approfondimenti riguardano:

- il livello di propensione/esposizione al rischio;
- l'attendibilità segnaletica;
- il modello organizzativo e della connessa cultura aziendale.

Propensione/esposizione al rischio

La propensione al rischio può essere dedotta dall'atteggiarsi degli obiettivi economico-patrimoniali e dalle strategie perseguite dall'intermediario.

Obiettivi reddituali sfidanti, l'enfasi posta sulla crescita dei volumi, segni di discontinuità strategica, la decisione di inserirsi in nuovi mercati (geografici, di clientela, di prodotto) segnalano un'elevata propensione al rischio.

Di contro, una contenuta propensione al rischio può essere desunta da obiettivi economici in linea con il passato, da un atteggiamento conservativo nell'indicazione dei target di crescita dei volumi, volta a preservare la qualità degli attivi, da una sostanziale continuità strategica.

L'esposizione al rischio va derivata, in primo luogo, dalla valutazione quantitativa off-site, contenuta nel dossier dell'intermediario.

L'informazione così acquisita va integrata con una prima analisi della struttura e della dinamica dei portafogli creditizio-finanziari e dei relativi processi.

Utili elementi in merito possono essere tratti, off-site, dallo stesso dossier dell'intermediario, dalle procedure di analisi tecnica nonché da eventuali indicazioni, emerse in sede di analisi macroprudenziale, circa la rilevanza di rischi sistemici per il soggetto ispezionato e dalla valutazione del piano di risanamento condotta dall'unità di vigilanza.

A tali fini vanno esaminati:

- per il rischio di credito, il trend delle partite anomale, le matrici di transizione dei rating interni (ove disponibili), le politiche seguite riguardo alle rettifiche di valore;
- per i rischi finanziari, la tipologia delle controparti, l'andamento delle misure sintetiche del rischio di portafoglio e di quello di tasso per

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo II:	Fase preparatoria delle indagini ispettive

l'intero bilancio, la situazione di liquidità in essere all'inizio degli accertamenti;

- per i rischi operativi, l'insieme dei processi rilevanti esposti a rischi della specie (deducibile da apposite "mappature" o dalle evidenze aziendali su malfunzionamenti o errori, ove disponibili)

In tale ambito, costituiscono fattori di criticità:

- flussi crescenti di partite anomale, discosti dal dato registrato in media da gruppi di confronto e accompagnati da consistenti rettifiche di valore;
- la presenza di significative e ripetute svalutazioni degli strumenti in portafoglio e di un'elevata aliquota di titoli illiquidi, privi di rating o non investment grade;
- rilevanti disfunzioni nei processi riscontrate dal controllo interno, peggioramenti nella morfologia dei database delle perdite operative, elevata mole dei reclami presentati dalla clientela, sanzioni per violazioni delle normative di settore, errori nel calcolo delle quote degli OICR, sistematici superi dei limiti operativi.

Attendibilità segnaletica

L'attendibilità segnaletica costituisce uno specifico profilo di quella ambientale, che corrisponde all'attitudine aziendale a rappresentare correttamente i fatti amministrativi nelle connotazioni quali-quantitative essenziali e nella loro manifestazione complessiva.

La sussistenza di tale caratteristica consente di escludere che le informazioni comunicate alla Vigilanza abbiano determinato marcate distorsioni nell'apprezzamento del profilo di rischiosità degli intermediari.

Oggetto di osservazione sono, pertanto, i processi di rilevazione contabile ed extra contabile, che originano le segnalazioni di vigilanza e le scritture di fine esercizio, nonché i profili dell'attività amministrativa più direttamente incidenti sulla significatività dei dati.

Si considerano allo scopo aspetti di differente natura (organizzativi, contabili, di rischiosità), quali:

- l'attività più recente svolta dagli organi con funzioni di supervisione, gestione e controllo, in ordine all'esame periodico e generale della gestione nonché alla fissazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione;
- le comunicazioni rese alla Vigilanza sull'assetto organizzativo e il raccordo tra evidenze contabili interne e segnalazioni statistiche;
- le modalità di rilevazione, classificazione e controllo della rischiosità creditizia, con riferimento alle posizioni di maggiore ammontare.

Vanno altresì valutate eventuali rilevanti incongruenze emergenti dall'esame:

- delle elaborazioni sulla coerenza segnaletica;

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo II:	Fase preparatoria delle indagini ispettive

- delle sofferenze rettificata.

II.3 Supporto della Divisione Pianificazione Ispettiva e Gestione Rapporti

(testo omissivo)

II.4 (Testo omissivo)

II.5 Focalizzazione delle indagini

Gli approfondimenti svolti nelle prime fasi dell'ispezione, di norma sui profili di seguito indicati, consentono la focalizzazione delle indagini rispetto all'effettiva situazione aziendale fornendo all'ispettore margini di flessibilità per assicurare efficienza e efficacia degli accertamenti.

(testo omissivo)

La fase in epigrafe prevede di norma i seguenti approfondimenti.

Propensione/esposizione al rischio

Nella fase iniziale dell'ispezione, gli incaricati incontrano gli esponenti dell'intermediario per acquisire aggiornamenti in merito a :

- priorità strategiche e relative motivazioni;
- fattori all'origine dell'evoluzione dei rischi nell'ultimo biennio;
- obiettivi di performance e loro sostenibilità anche in relazione all'andamento del contesto competitivo;
- eventuali distonie tra strategia dichiarata ed operatività riscontrata.

Sulla scorta del complesso di informazioni acquisite, gli ispettori sono in grado di individuare il livello di **propensione/esposizione al rischio** (elevata; equilibrata; limitata).

Attendibilità dell'ambiente di indagine

Quanto all'attendibilità dell'ambiente di indagine, gli ispettori analizzano le dichiarazioni contenute nel progetto di governo societario, nell'ICAAP e nel self-assessment dei processi (ove disponibile), da confrontare con la realtà aziendale, come emergente, tra l'altro, anche dai citati colloqui preliminari con gli esponenti aziendali.

L'esame così effettuato dovrebbe consentire agli ispettori di pervenire a una prima valutazione del presumibile livello di attendibilità dell'informativa resa alla Vigilanza (piena, media, scarsa).

Cultura d'impresa

Il terzo passaggio è rappresentato dall'identificazione del modello organizzativo e dalla interpretazione della cultura aziendale, costituita dall'insieme dei valori e delle prassi che informano la condotta dell'intermediario.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo II:	Fase preparatoria delle indagini ispettive

Nella fase preispettiva l'ispettore ha esaminato l'assetto proprietario, l'articolazione societaria e la struttura organizzativa. Una volta in loco, l'ispettore ha cura di valutare:

- i margini di autonomia strategica, gestionale e operativa nell'ambito del gruppo di riferimento e rispetto alla proprietà;
- l'estensione e l'intensità di eventuali scelte di esternalizzazione, specie di quelle riguardanti attività "core";
- le modalità di coordinamento tra le unità organizzative attive sui mercati, quelle con compiti di produzione e quelle che prestano servizi specialistici, tenendo conto del livello di diversificazione del portafoglio per aree di affari¹.

La disamina di tali aspetti mira ad apprezzare la capacità di contemperare i margini di autonomia gestionale/operativa concessi / ottenuti con l'efficacia dei meccanismi di controllo.

Ricostruito il ruolo del comparto/soggetto ispezionato nell'ambito dell'intermediario/gruppo di appartenenza e della filiera produttivo / distributiva, l'ispettore effettua una prima mappatura dell'architettura del sistema informativo² e di quello amministrativo-contabile. Inoltre, in relazione alle strategie perseguite dall'intermediario, prende contezza delle azioni di riorganizzazione in corso censendo le modifiche rilevanti di recente intervenute e le eventuali operazioni di crescita per linee esterne.

Sulla scorta delle informazioni così raccolte, l'ispettore approfondisce con gli esponenti aziendali, tra gli altri, i seguenti punti:

- modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative;
- ragioni e potenziali rischi dell'eventuale outsourcing di attività;
- soluzioni organizzative adottate per bilanciare le esigenze di sviluppo del business con quelle di presidio dei rischi;
- motivazioni di cambiamenti significativi intervenuti nelle policy, nelle procedure interne, nel personale e nel sistema dei controlli nell'ultimo biennio e principali progetti di cambiamento organizzativo;
- linee generali del sistema di valutazione delle performance e struttura degli incentivi per il personale.

Per meglio orientare la conoscenza del modello organizzativo e della connessa cultura aziendale, l'ispettore incontra anche i responsabili delle funzioni di Internal audit e della Compliance in merito all'allineamento tra comportamenti attesi ed effettivi, esaminando con attenzione eventuali relazioni delle funzioni di controllo che evidenzino profili di problematicità.

¹ Ad es., banca commerciale retail/corporate, canale distributivo specialistico, investment banking, asset management, servizi di investimento, banca depositaria, operatività cross border.

² Ovvero, nel caso di ispezioni mirate, della mappatura degli applicativi di supporto all'operatività in esame.

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo II:	Fase preparatoria delle indagini ispettive

Le suddette attività d'analisi pongono l'incaricato degli accertamenti nella condizione di prefigurare le caratteristiche essenziali del modello organizzativo in termini di:

- complessità attesa, in relazione alla maggiore o minore esigenza di coordinamento, connessa con il grado di diversificazione, di controllo e decentramento;
- livello di stabilità degli assetti organizzativi, posta la numerosità e pervasività dei processi di cambiamento osservati.

Le esposte analisi dovrebbero altresì consentire di formulare una prima interpretazione dei valori che permeano la cultura aziendale. In proposito, può risultare utile applicare gli schemi di seguito indicati, volti a individuare gli elementi tipici delle varie forme di cultura d'impresa:

A) "orientata ai valori e improntata al controllo":

- nella documentazione e nei comportamenti si riscontra una convinta adesione a corretti valori d'impresa (ad es., attenzione ai risultati di lungo periodo, reattività ai cambiamenti ambientali, spirito di corpo) e a principi fondamentali quali, ad es., quelli del riconoscimento del merito, della responsabilità e della professionalità;
- gli esponenti contattati attribuiscono un contenuto concreto, coerente e omogeneo a tali valori/principi;
- le funzioni di controllo riscontrano limitati fenomeni di mancato allineamento ai valori d'impresa;

B) "orientata al rispetto formale delle norme":

- la documentazione ha un elevato livello di dettaglio e i comportamenti osservati mostrano attenzione più alla mera esecuzione che al conseguimento dei risultati;
- gli esponenti intervistati fanno riferimento al rispetto delle norme più che a quello dei principi;
- le funzioni di controllo rilevano un modesto numero di fenomeni di divergenza rispetto al quadro normativo;

C) "orientata ai risultati di breve termine e scarsamente improntata al controllo":

- la documentazione è sintetica e la normativa interna incompleta;
- gli esponenti contattati pongono particolare enfasi all'efficienza dei processi e agli obiettivi di crescita, sottovalutando la necessità di dotarsi di coerenti presidi;
- le funzioni di controllo rilevano un numero ridotto di disfunzioni, di cui peraltro minimizzano la rilevanza, in quanto attente a non intralciare lo sviluppo degli affari;

D) "non focalizzata":

- la documentazione esaminata non è soddisfacente nella definizione sia dei comportamenti attesi sia delle responsabilità;

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo II:	Fase preparatoria delle indagini ispettive

in alternativa, la documentazione è formalmente completa, ma di fatto disattesa;

- gli esponenti contattati esprimono posizioni contraddittorie e/o contrapposte;
- le funzioni di controllo rilevano non poche disfunzioni e comportamenti anomali, anche associati a fenomeni di infedeltà; non si dà seguito alle disfunzioni riscontrate con congrue azioni correttive.

In sintesi, sono descritte sub A) la situazione ottimale, sub C) e D) quelle peggiori, foriere di rischi rilevanti; la situazione sub B) esprime condizioni intermedie.

In ordine agli esposti schemi interpretativi va tuttavia considerato che difficilmente nella realtà si osservano tutti gli aspetti sopra delineati con riferimento a un singolo modello; solitamente, elementi dell'uno si accompagnano a componenti dell'altro, formando una trama interpretativa la cui "lettura", non sempre agevole, va chiarendosi nel corso dell'accertamento. D'altra parte, un giudizio ben ponderato e adeguatamente documentato sulla cultura d'impresa può essere formulato unicamente in chiusura di ispezione; nella fase iniziale si possono peraltro esprimere primi orientamenti, utili per il prosieguo dell'indagine, suscettibili di modifiche anche radicali nel corso del sopralluogo.

II.5.1 **Fonti informative**

L'attività di focalizzazione delle indagini si avvale delle seguenti fonti, da utilizzare in misura più o meno ampia tenendo conto dei principi di proporzionalità e della tipologia di ispezione da effettuare:

- budget dell'ultimo esercizio "chiuso", con analisi a consuntivo degli scostamenti, e budget in corso di esecuzione;
- struttura delle deleghe;
- principali policy aziendali formalizzate (tendenzialmente per le aree creditizio/finanziarie, per l'amministrazione / gestione dei patrimoni dei clienti nonché in materia di compliance e di gestione delle risorse, umane e tecniche);
- verbali recenti (ultimo semestre) degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo;
- verbali recenti (ultimo semestre) di eventuali Comitati Crediti, Finanza, ALM, Rischi etc.;
- report periodici agli organi di supervisione, gestione e controllo delle funzioni di Risk management, Internal auditing e Compliance e di quelle preposte alla pianificazione e/o controllo di gestione;
- valutazioni recenti (ultimo biennio) di società di consulenza di supporto alle scelte strategiche e al miglioramento dell'assetto organizzativo;
- eventuali budget dei progetti di intervento sull'assetto organizzativo e correlate analisi a consuntivo;

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo II:	Fase preparatoria delle indagini ispettive

- mappatura dei principali processi operativi;
- ricognizione delle attività esternalizzate e dei relativi fornitori;
- inventari delle principali posizioni di rischio (ad es., primi cento affidati), distinti per tipologia di clientela, classificazione e/o rating;
- evoluzione del personale nell'ultimo triennio;
- sistemi di selezione, valutazione e incentivazione del personale;
- evidenze tratte dalle procedure di analisi del credito.

Ai fini della focalizzazione delle indagini, l'ispettore si avvale della seguente "matrice" valutativa e delle conseguenti opzioni metodologiche:

AREE	livello di complessità	basso	medio	alto
	posizionamento competitivo	in miglioram.	stazionario	in peggioram.
	propensione / esposizione al rischio	limitata	equilibrata	elevata
	attendibilità segnaletica	piena	media	scarsa
	cultura d'impresa	A	B	C e D

OPZIONI METOD.	approccio	top-down	misto	bottom-up
	dimensione campione	ridotto	intermedio	ampio

Sulla scorta di questa rappresentazione d'insieme, la cui tenuta va sottoposta a continua prova durante gli accertamenti, l'ispettore individua il focus dell'indagine, definendo in dettaglio estensione, profondità e tecniche metodologiche per la conduzione degli accertamenti.

Possono essere apportati (**testo omissis**) opportuni aggiustamenti all'iniziale allocazione dei compiti tra le risorse e ai tempi per la conduzione delle singole indagini.

A titolo di orientamento, nel caso in cui l'ispettore ritenga di trovarsi in un contesto di elevata propensione al rischio, di scarsa attendibilità segnaletica, di cultura non focalizzata ovvero orientata ai risultati di breve termine, le verifiche dovranno avere un taglio maggiormente analitico con campionature relativamente più estese al fine di accertare l'effettivo livello di rischio e verificare il mantenimento di condizioni di sufficiente governo, gestione e controllo dei rischi.

Di contro, nei casi di bassa propensione al rischio, soddisfacente attendibilità segnaletica e cultura orientata ai valori o al rispetto delle norme di processo, l'indagine potrà avere un taglio prevalentemente top-down - con ridotte verifiche campionarie per trovare conferma delle valutazioni effettuate in sede di analisi dei processi - da graduare, in

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo II:	Fase preparatoria delle indagini ispettive

termini di approfondimento, in relazione agli elementi di complessità operativa e organizzativa riscontrati.

In sintesi, la focalizzazione delle indagini prevede che (testo omissis) l'ispettore definisca:

- il "taglio" (analitico/sintetico; deduttivo/induttivo) da dare alle verifiche;
- il livello di profondità dei sondaggi e le tecniche, anche di campionamento, più adatte a perseguire le esigenze conoscitive;
- l'effettiva distribuzione dei compiti, con stima dei tempi di svolgimento degli stessi, fra i componenti il gruppo, tenendo presenti le esigenze di coordinamento delle risorse e di circolarità delle informazioni, funzionali a cogliere le interconnessioni tra le diverse attività e i rischi sottesi.

Non è comunque previsto che la fase di focalizzazione trovi autonoma formalizzazione.

(testo omissis)

Capitolo III

La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

III.1 Premessa

Le analisi dei macroprocessi di governo, gestione e controllo e la quantificazione dei rischi devono essere supportate da verifiche della concreta operatività dell'intermediario. A tal fine, l'incaricato degli accertamenti esamina un insieme di fattispecie analitiche (campione) la cui ampiezza dipende dal bilanciamento fra esigenze conoscitive e contenimento di tempi e costi ispettivi.

La selezione del campione da esaminare è effettuabile seguendo due diverse modalità, non necessariamente alternative, scelte in funzione dell'oggetto, degli obiettivi e del contesto dell'analisi.

La prima opzione consiste nella selezione delle operazioni tramite criteri individuati dall'ispettore in base alla propria esperienza e ai suggerimenti riportati nel presente capitolo e nei singoli PdA ("selezione esperienziale"). Ad es., per riscontrare la corretta quantificazione delle attività deteriorate, possono essere individuate le posizioni che, in base a determinate caratteristiche qualitative e dimensionali, l'incaricato ritiene possano non essere correttamente classificate e avere un rilevante impatto sulla misurazione della rischiosità aziendale.

La seconda metodologia si basa sul campionamento probabilistico che - sfruttando tecniche statistiche - consente di valutare, con un certo livello di probabilità, l'affidabilità del processo operativo posto a controllo, estendendo al complessivo ambito di indagine i risultati ottenuti dall'analisi di un campione selezionato in modo casuale.

In questo capitolo, nei relativi allegati e nei singoli PdA sono contenute indicazioni di massima riguardo al "se e quando" applicare tecniche della specie, fermo restando che l'ispettore può individuare ulteriori situazioni nelle quali l'impiego delle stesse si renda opportuno.

III.2 La selezione esperienziale

L'ispettore applica tale metodologia quando è interessato alla selezione di unità con determinate caratteristiche, definite a priori e ritenute significative per la conduzione di analisi specifiche.

Tale approccio è da utilizzare quando si dispone di molte informazioni sulla popolazione da esaminare e si hanno finalità di analisi che consentono una selezione mirata.

Può essere opportuno farvi ricorso, inoltre, quando si vuole ottenere informazioni in tempi brevi su elementi "tipici" o "estremi" o quando – dati i

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo III:	La selezione esperienziale e il campionamento probabilistico

vincoli di tempo e la scarsità di risorse disponibili – è necessario effettuare analisi su campioni molto piccoli, assicurando al contempo la presenza di unità con caratteristiche specifiche.

La ricostruzione che ne consegue dipende dal punto di vista di chi conduce l'indagine e non consente di dedurre conclusioni sul resto della popolazione. Tuttavia, se le informazioni disponibili sono esatte e approfondite, essa può risultare estremamente efficace rispetto a particolari obiettivi dell'analisi e, ove sufficientemente estesa, può portare a trarre fondate indicazioni sul fenomeno indagato.

Nell'allegato n. III/1 si riportano taluni criteri utilizzabili nell'analisi dell'intermediazione finanziaria e le caratteristiche principali della procedura di supporto all'analisi sul rischio di credito (**testo omissso**) che, tra l'altro, consente la selezione di un campione di tipo esperienziale.

III.3 Il campionamento probabilistico

III.3.1 Caratteristiche essenziali

Questa tecnica, basata sull'utilizzo del calcolo delle probabilità, presenta il vantaggio di poter estendere - con un certo livello di confidenza - l'esito dei sondaggi all'intera popolazione.

Nell'applicazione della metodologia occorre tuttavia considerare il rischio di campionamento, cioè la probabilità che il campione selezionato non sia rappresentativo dell'intera popolazione; inoltre, i risultati ottenuti sono fortemente dipendenti dalla scelta effettuata dall'ispettore circa i parametri che alimentano il modello statistico (errore atteso, livello di confidenza e livello di precisione).

E' quindi opportuno utilizzare con cautela i risultati ottenuti e confrontarsi con l'azienda alla quale deve essere esplicitata la metodologia impiegata (cfr. infra).

Nell'Allegato n. III/2 si illustrano due tipologie di campionamento probabilistico, quello casuale semplice e quello proporzionale, utilizzabili per valutare la complessiva adeguatezza dei processi operativi degli intermediari ispezionati; in entrambe le metodologie si confronta il numero di eccezioni rilevate nel campione con il livello di anomalia ritenuto tollerabile per valutare il processo operativo posto a controllo (c.d. campionamento per accettazione).

La principale differenza fra le due tipologie di campionamento risiede nella probabilità di inclusione delle unità della popolazione nel campione che nel metodo proporzionale non è uguale per tutte le unità della popolazione, ma è tanto maggiore quanto più elevata è la dimensione delle stesse. L'uso del campionamento proporzionale è quindi utile laddove, nell'esaminare un comparto operativo, si desideri privilegiare l'analisi delle operazioni di ammontare consistente.

(testo omissso)

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: accertamenti mirati di conformità
Capitolo IV:	Il metodo di giudizio

Capitolo IV

Il metodo di giudizio

IV.1 Premessa

Coerentemente con la tipologia di accertamento e con le finalità della verifica, il giudizio da esprimere in sede ispettiva può riguardare i seguenti aspetti o soggetti:

- una o più aree di rischio, processi trasversali, tematiche di compliance;
- un intermediario nel suo complesso, con operatività universale ovvero specialistica;
- un gruppo vigilato, valutato in ottica consolidata ovvero con accertamenti mirati sulla capogruppo e/o su una o più componenti.

Quale che sia l'oggetto dell'ispezione, non cambia il metodo di giudizio, comune alla Vigilanza a distanza e ispettiva, indicato nella Parte Prima della Guida.

Premesso che nel rapporto ispettivo vanno specificate le motivazioni sottostanti alle rettifiche apportate e ai giudizi espressi, per agevolare la concreta applicazione di tale principio si forniscono alcune avvertenze.

Per la formulazione del giudizio complessivo nel caso di ispezioni mirate si veda Sez. II, Cap. III, Par. III.1.2 "Rapporto ispettivo".

IV.2 Valutazione quantitativa

Al fine di pervenire al giudizio (da 1 a 4 ovvero, limitatamente al rischio strategico, basso/medio/alto) sul livello di esposizione al rischio e sull'adeguatezza reddituale o patrimoniale, l'ispettore:

- verifica le principali voci che compongono gli indicatori del punteggio automatico e i prospetti integrativi (cui sia stato dato rilievo nel giudizio formulato "a distanza"), previsti dal pertinente schema di analisi;
- rettifica i dati errati o le valutazioni aziendali non condivisibili a condizione che, in conseguenza di tali rettifiche, la valutazione quantitativa venga a modificarsi¹.

Qualora la valutazione quantitativa espressa in sede di controllo a distanza si riferisca a una data non prossima a quella dell'accertamento, l'ispettore la aggiorna, a condizione che da tale data si siano verificati significativi mutamenti nella situazione dell'intermediario. La ricostruzione così aggiornata forma oggetto di valutazione quantitativa sulla base dei medesimi criteri di giudizio indicati nel pertinente schema di analisi.

¹ In deroga a tale principio, le differenze tra le valutazioni aziendali e quelle ispettive, riguardanti le partite deteriorate e le connesse perdite, rettificano i prospetti interessati (rischio di credito, redditività, adeguatezza patrimoniale), a condizione che siano superate le previste soglie di materialità (cfr. Sezione III/III, Cap. I.3.1).

Parte Terza:	Procedure per l'attività ispettiva
Sezione III:	Metodo e percorsi di analisi: aspetti generali
Capitolo IV:	Il metodo di giudizio

In presenza di peculiarità del soggetto ispezionato tali da rendere lo schema di analisi in parte o del tutto inadatto a rifletterne l'effettivo profilo di rischio, l'ispettore corregge la valutazione quantitativa, avvalendosi, ove disponibili, di modelli aziendali (anche non riconosciuti dalla Vigilanza). Le ulteriori informazioni così raccolte dall'ispettore vengono trattate, ai fini dell'assegnazione del giudizio quantitativo, alla stessa stregua dei prospetti integrativi; esse consentono, pertanto, di correggere di un notch il punteggio quantitativo attribuito in sede di controlli a distanza, salvo risulti indispensabile procedere a una correzione maggiore, che, come ovvio, va adeguatamente motivata.

IV.3 Valutazione qualitativa

Al fine di attribuire il giudizio (da 1 a 4 ovvero, limitatamente al rischio strategico, basso/medio/alto) sulla qualità dei presidi organizzativi e sui sistemi di governo e controllo, l'ispettore:

- valuta l'esito delle analisi effettuate e le risposte fornite ai punti di domanda previsti per ciascuno dei sub-profilo di governo, gestione e controllo ovvero sulle componenti dei sistemi di governo e controllo, in funzione della distanza dalle situazioni teoricamente migliori/peggiori, esplicitate nei PdA;
- integra le risultanze dei sub-profilo (o delle componenti), attribuendo ad essi – e ai punti di forza/debolezza riscontrati – un peso proporzionato alla loro rilevanza e coerente con le caratteristiche dell'intermediario².

IV.4 Integrazione delle valutazioni quantitativa e qualitativa

La formulazione del giudizio di profilo (da 1 a 4) avviene mediante l'integrazione delle valutazioni quantitativa e qualitativa, effettuata attribuendo a tali componenti – e ai punti di forza/debolezza riscontrati – un peso proporzionato alla loro rilevanza e coerente con le caratteristiche dell'intermediario.

(testo omissis)

² L'ispettore non è tenuto a specificare, nel rapporto ispettivo, i punteggi eventualmente attribuiti ai sub-profilo di governo, gestione e controllo o alle componenti dei sistemi di governo e controllo. Egli deve peraltro esplicitare l'iter logico che lo ha portato ad assegnare la valutazione qualitativa, evidenziando, gli elementi informativi ai quali ha ritenuto di dare maggiore peso.